

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG	
ALBIZZATI: Contributi previdenziali a lavoratori richiamati durante la guerra 1940-45. (27374)	VI	BERNIERI: Sussidio per trasporto salme di militari. (27387) XVII
AMENDOLA PIETRO: Costruzione cementificio in Sapri (Salerno). (24954) . .	VI	BERRY: Veridicità dichiarazioni di F. Murroni. (26834) XVIII
AMENDOLA PIETRO: Inchiesta nel comune di Cava dei Tirreni (Salerno). (27828)	VI	BETTOLI: Disciplina commercio ambulante di Udine. (26050) XVIII
AMICONI: Comportamento prefetto di Campobasso nei confronti degli amministratori comunali di Bonefro. (27429)	VI	BIANCHI CHIECO MARIA: Riduzione tariffe per esportazioni cavolfiori di Bari. (28075) XVIII
AMICONI: Incremento traffico ferroviario nel Molise. (27727)	VII	BIMA e FRANZO: Rinvio chiamata alle armi di agricoltori o industriali alluvionati. (27138) XIX
ANFUSO: Esportazione di opere d'arte. (26393)	IX	BIMA e FRANZO: Contributi agli ispettorati forestali piemontesi. (27150). XIX
ANGELINI LUDOVICO ed altri: Incontro pugilistico tra Vernaglione e Garbelli. (27577).	X	BONINO: Nomina presidente del tribunale di Mistretta (Messina). (27860). XX
ANGIOY: Benefici combattentistici alle guardie di pubblica sicurezza. (27961)	XI	Bozzi: Qualifica degli ufficiali e sottufficiali dei vigili urbani. (27468) XX
ANTONIOZZI: Alimentazione idrica di Albidona (Cosenza). (27655)	XI	BUBBIO: Definizione pensione di Vacca Giuseppe. (25112) XXI
AUDISIO: Liquidazione danni di guerra a Zuccotti Giovanni. (27686)	XII	BUBBIO: Definizione pensione di Costa Maddalena. (26149) XXI
AUDISIO: Ricostruzione carriera del ferroviere G. Ferraris. (27973).	XII	BUBBIO: Definizione pensione di Rocca Emilio. (26150) XXI
AUDISIO e LOZZA: Sospensione pagamento imposte in alcuni comuni della provincia di Alessandria. (27381) . .	XII	BUBBIO: Ricorso per pensione di Volpe Giuseppe. (26237) XXI
BAGLIONI: Istituzione ufficio postale in Strove di Monteriggioni (Siena). (27156)	XIII	BUFFONE: Agevolazioni pensionistiche a sottufficiali piloti dell'aeronautica. (24680) XXI
BERLINGUER: Assegno a vita ai ciechi operabili. (27402)	XIII	BUFFONE: Ampliamento aeroporto di Crotone (Catanzaro). (25372) XXII
BERLINGUER: Cause decessi nei gerontocomi di Venezia e Milano. (27540) . .	XIII	BUFFONE: Sistemazione ufficio postale in Guardavalle (Catanzaro). (26938) XXII
BERLINGUER: Nomina titolare alla pretura di Seneghe (Cagliari). (27882). .	XIV	BUFFONE: Assunzione in ruolo delle segretarie vedove di guerra del Ministero pubblica istruzione. (27271) XXII
BERLINGUER ed altri: Pensioni della previdenza marinara. (27160).	XIV	BUFFONE: Atteggiamento sindaco di Savelli (Catanzaro) nel processo a carico di Rizzo. (27722) XXIII
BERNARDI e ALBIZZATI: Sistemazione di L. Velluti, ex impiegato presso il Governo eritreo. (27687)	XVI	CALANDRONE GIACOMO e BUFARDECI: Operato agenti di polizia nel catanese. (27931) XXIII
		CALASSO: Indennità disagiata residenza ai finanziari di San Cataldo. (Lecce). (27046) XXIII

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

	PAG.		PAG.
CALASSO: Miglioramento scuole nel leccese. (27244)	XXIII	COLITTO. Costruzione scuola in Civita-campomaranano (Campobasso). (27308)	XXXII
CALASSO: Incarico di presidente della sezione per equo fitto di Lecce, al magistrato F. Micheli. (27783)	XXIV	COLITTO: Alimentazione idrica di Fossalto (Campobasso). (27488)	XXXIII
CAMANGI: Asportazione legna in Trevi nel Lazio (Frosinone). (26648)	XXIV	COLITTO: Costruzione strada Fornelli-Acquaviva d'Isernia (Campobasso). (27615)	XXXIII
CANDELLI: Quiescenza ai salariati temporanei dell'arsenale di Taranto. (26309)	XXV	COLITTO: Costruzione acquedotto di Iserretta. (27616)	XXXIII
CANDELLI: Brevetti di guerra ai dipendenti dell'arsenale di Taranto. (26811)	XXV	COLITTO: Benefici combattentistici agli ausiliari nella bonifica di campi minati. (27627)	XXXIII
CANDELLI: Indennità di zona operazioni ai militarizzati di Taranto. (27377)	XXV	COLITTO: Tracciato strada Vallone delle Coste in agro San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso). (27639)	XXXIII
CAPALOZZA: Ripartizione fondo credito peschereccio. (25884)	XXV	COLITTO: Costituzione in comune autonomo di Palagano di Monteflorino (Modena). (27735)	XXXIV
CAPALOZZA: Trattamento economico agli insegnanti magistrali di Fossombro-ne (Pesaro). (27050)	XXVI	COLITTO Sussidio all'asilo di Cantalupo del Sannio (Campobasso). (27784)	XXXIV
CAPALOZZA: Inchiesta in Fano (Pesaro) per l'imposta sull'immondizia. (27104)	XXVI	COLITTO: Stato giuridico dei sottufficiali di polizia. (27840)	XXXIV
CASTELLARIN: Agevolazioni fiscali per vendita immobili di nuova costruzione. (27505)	XXVII	COLITTO: Attività sedi periferiche della G. R. A. (27949)	XXXIV
CAVAZZINI: Indennizzo agli italiani ex prigionieri di tedeschi. (25220, 25430)	XXVIII	COMPAGNONI: Depurazione acque di rifiuto della S. A. B. P. D. di Colleferro (Roma). (27561)	XXXV
CAVAZZINI: Provvidenze per sinistrati dell'Isola del Polesine Camerini e di Forti Pellestrina (Rovigo). (26533)	XXVIII	COTELLESA e DELLI CASTELLI FILOMENA: Collegamenti automobilistici tra Chieti e Francavilla. (27810)	XXXV
CIANCA ed altri: Rappresentante per organizzazioni sindacali panettieri di Roma. (25136)	XXVIII	COVELLI ed altri: Istituzione « cassa esportazione » e « cassa conguaglio interessi passivi » per lo zucchero. (26536)	XXXVI
CINCIARI RODANO MARIA LISA e DIAZ LAURA. Vaccinazioni antipoliomielitiche. (27293)	XXIX	CUCCO: Disservizio postale in Sardegna. (27869)	XXXVII
COLITTO: Riliquidazioni pensioni statali. (26166)	XXIX	DAL CANTON MARIA PIA Sull'imbottigliamento del vermut. (26289)	XXXVII
COLITTO: Operato azienda consorziale medio Trigno. (26283)	XXX	DANTE: Definizione pensione di Calanna Antonio. (26310)	XXXVII
COLITTO: Inclusione di Palata (Campobasso) in un consorzio di bonifica. (26347)	XXXI	DANTE. Sistemazione idraulico-forestale in Bruzzolino Ancipa di Cesarò-Troina (Messina-Catania). (26901).	XXXVIII
COLITTO. Attività consorzio bonifica larinese (Campobasso). (26348)	XXXI	DANTE: Sull'utilizzazione delle acque di due torrenti in Rodi Milici (Messina). (27708)	XXXVIII
COLITTO: Costruzione scuola in San Pietro Avellana (Campobasso). (26499)	XXXI	DANTE: Agevolazioni fiscali per l'edilizia. (28077)	XXXVIII
COLITTO: Costruzione scuola in Pietracupa (Campobasso). (26500)	XXXI	DE BIAGI: Borse di studio agli orfani di guerra. (27245)	XXXVIII
COLITTO: Costruzione scuola in Duronia (Campobasso). (26506)	XXXI	DE CAPUA: Definizione pensione di Massimo Santoro. (27192)	XXXVIII
COLITTO: Inclusione di Castelmauro (Campobasso) nel comprensorio bonifica montana del Biferno e Tammaro. (26743)	XXXI	DE CAPUA e CACCURI: Sistemazione sepolcreto annibalico di Canne della Battaglia (Barletta). (27415)	XXXIX
COLITTO: Calendari fieristici provinciali. (26751)	XXXII	DEL FANTE: Costruzione scuole in Villamagna (Chieti). (27291)	XXXIX
COLITTO: Sezione scuola materna in Mafalda (Campobasso). (26965)	XXXII	DEL FANTE: Sviluppo economico-industriale di Villalba (Roma). (27698)	XXXIX
		DEL FANTE: Sistemazione rete idrica di Pescara (28070)	XLII

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

	PAG.		PAG.
DE MARTINO CARMINE: Istituzione comando legione guardia finanza a Salerno. (26246)	XLII	FRANZO: Dispositivi sulle auto per segnalazione veicoli sopraggiungenti (28185)	LII
DE MARZIO: Rimpatrio salme di caduti in Jugoslavia. (27495)	XLIII	GASPARI: Alimentazione idrica di San Salvo Marina di San Calvo (Chieti). (26816)	LII
DE MARZIO: Indennità riserva ai sottufficiali delle forze armate. (28027) .	XLIII	GASPARI: Costruzione asilo in Roio del Sangro (Chieti). (26948)	LIII
DI BELLA: Istituzione in Italia del centro europeo aviazione agricola. (27878, 27960).	XLIII	GASPARI: Impianto telefonico in Lucianetti di Mozzagrogna (Chieti). (27367)	LIII
DIECIDUE: Finanziamento al cappellificio Rossi di Montevarchi (Arezzo). (25328)	XLIV	GASPARI: Captazione sorgenti del Snello per alimentazione idrica del vastese (Chieti). (27371)	LIII
DIECIDUE: Disservizio ferroviario nel trasporto di fiori a Pescia (Pistoia). (28043)	XLIV	GASPARI: Sistemazione servizi automobilistici Francavilla-Chieti. (27754)	LIV
DI MAURO: Equo fitto delle case popolari per zolfatai. (25905)	XLV	GASPARI: Istituzione autolinea Trivento-Castiglione Messer Marino-Pescara-Chieti. (27992)	LVI
DI MAURO: Attività miniera di zolfo «Bubbonia Monte della Zolfara». (25906)	XLV	GATTO: Esercitazioni militari in Lama Revellino di San Michele al Tagliamento (Venezia). (27195)	LVI
DI MAURO: Inadempienze contrattuali della miniera Saponaro-Garibaldi di Caltanissetta. (27276)	XLV	GELMINI: Salvaguardia produzione artistica della Val Gardena. (25528)	LVII
DI MAURO: Sviluppo aziende zolfifere. (27514, 27515).	XLVI	GRASSO NICOLOSI ANNA: Cause esplosioni nella miniera zolfifera di Lercara Friddi (Palermo). (25408)	LVII
DI STEFANO GENOVA. Sullo sfruttamento dei giacimenti petroliferi di Qum. (25815)	XLVI	GRAZIOSI: Protezione mercato vitivinicolo itahano. (26828)	LVIII
DOSI: Soppressione deposito munizioni di Ceriano Laghetto (Milano). (27179)	XLVII	GRAZIOSI: Liberalizzazione scambi commerciali da parte della Francia. (27104)	LIX
DUGONI: Rivalutazione contributo ai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (26686)	XLVII	GRAZIOSI: Indennizzo per espropri in Cameri (Novara). (27232)	LIX
FERRARI RICCARDO: Esonero tassazione per natanti delle aziende agricole. (26929)	XLVII	GUADALUPI e BOGONI: Costruzioni case per pescatori di Gallipoli (Lecce), Ostuni (Brindisi), Maruggio (Taranto) e Taranto. (25986)	LX
FERRARI RICCARDO: Atti vandalistici durante lo sciopero degli agricoltori nel Polesine. (27617)	XLVIII	GULLO: Costruzione acquedotto del Frida (Cosenza). (27891)	LX
FERRARIO CELESTINO: Criteri finanziamento per costruzione scuole nel comense. (27140)	XLVIII	GULLO: Situazione amministrazione comunale di Petilia Polcastro (Catanzaro). (27984)	LX
FINA: Peso in libbre nelle confezioni di di pasta alimentare. (25793)	XLIX	INVERNIZZI: Aumento organici nel tribunale e nella pretura di Como. (26880)	LXI
FODERARO: Partecipazione al concorso per cattedre dei laureati non abilitati. (25075)	L	INVERNIZZI: Istituzione sezione pretura di Como a Bellagio. (26924)	LXI
FODERARO: Aumento istituti per sordomuti in Calabria. (26952)	L	INVERNIZZI: Contributo al vescovo di Como per costruzione santuario. (27757)	LXI
FODERARO: Provvedimenti contro le sofisticazioni di olio. (26956)	LI	INVERNIZZI e DI PRISCO: Rappresentante sindacale panettieri di Bergamo. (25157)	LXII
FODERARO: Conferimento supplenze nelle scuole secondarie a insegnanti non abilitati. (26967)	LI	JANNELLI: Riconoscimento servizio non di ruolo agli insegnanti vincitori del concorso del 1919. (27246)	LXIII
FODERARO: Incarichi ai presidi in pensione. (26968)	LI	LOPARDI: Definizione pensione di Paolucci Achille. (25184)	LXIV
FOGLIAZZA: Nomina giunta della camera del commercio in Cremona. (27254)	LI	LOZZA: Richiamo alle armi di Russo Giuseppe. (24194)	LXIV

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

	PAG.		PAG.
LOZZA: Sede società Terme di Acqui (Alessandria). (26917)	LXIV	MENOTTI: Istituzione nuove direzioni didattiche. (27142)	LXXXIII
LOZZA: Provvidenze per edilizia delle scuole secondarie. (27365)	LXIV	MICELI: Convegno dell'associazione assegnatari di Monasterace Marina (Reggio Calabria). (26622)	LXXXV
LOZZA e NATTA: Incarico di consigliere della Corte dei conti al provveditore di Roma. (27051)	LXV	MICELI: Addizionale sulle imposte di consumo in Decollatura (Catanzaro). (27519)	LXXXV
LOZZA ed altri: Vincoli di insegnamento nelle scuole statali. (23867)	LXV	MINASI: Trasferimento abitati di Motticella e Bruzzano (Reggio Calabria). (27537)	LXXXVI
LOZZA ed altri: Contributi ai patronati scolastici piemontesi. (27510)	LXVI	MINASI: Comportamento brigadiere dei carabinieri di Crichi-Sumeri (Catanzaro). (27900)	LXXXVI
MAGLIETTA: Stato giuridico e carriera del personale direttivo e insegnante di ruolo. (26178)	LXVI	MINASI: Approvvigionamento idrico di Scilla (Reggio Calabria). (27907)	LXXXVII
MAGLIETTA: Diffusione surrogati nel settore abmentare. (26452)	LXVI	MINASI e GERACI: Elezioni comunali in Petilia Policastro (Catanzaro). (27899)	LXXXVII
MAGLIETTA: Premi ai dipendenti dal Ministero pubblica istruzione. (27233)	LXVII	MINASI e GERACI: Ripristino treno 245 Parghelia-Reggio Calabria-Messina. (28055)	LXXXVII
MAGLIETTA: Ritardo nelle pubblicazioni periodiche statali. (27721)	LXVII	MUSOLINO: Trattamento economico agli impiegati delle agenzie I. N. A. (27464)	LXXXVII
MAGLIETTA: Allagamenti nella stazione di piazza Garibaldi a Napoli. (27873)	LXVII	MUSOLINO: Classifica in « principale » della stazione di Palmi (Reggio Calabria). (27874)	LXXXVIII
MAGLIETTA: Assegno vitalizio agli eredi di Melendez Attilio. (27879)	LXVIII	MUSOLINO: Comportamento prefetto di Reggio Calabria nei confronti dell'amministrazione popolare di Pazzano. (27943)	LXXXIX
MAGLIETTA: Assegno vitalizio al cieco civile Funicello Prisco. (27880)	LXVIII	MUSOLINO: Servizio interinato sanitario in Bagnara (Reggio Calabria). (27944).	LXXXIX
MAGLIETTA: Completamento circumflegrea e circumvesuviana. (27940)	LXVIII	NAPOLITANO GIORGIO: Esonero da imposta dei contadini di Pietravairano (Caserta). (27166)	LXXX
MAGLIETTA: Potenziamento industria calzaturiera nel napoletano e nell'aversano. (28023)	LXVIII	NAPOLITANO GIORGIO: Incarico di commissario del consorzio bonifica Sannio-Aliano al dottor D. Cappello. (27170)	LXXXI
MAGNO: Abolizione canone per servizio portabagagli nelle stazioni. (27975).	LXVIII	NAPOLITANO GIORGIO: Addebito spesa per commemorazione del deputato Giulio Rodinò in Aversa (Caserta) (27819)	LXXXI
MAGNO e PELOSI: Ripristino pretura a Candela (Foggia). (28087)	LXIX	NAPOLITANO GIORGIO: Elezione membri della giunta provinciale amministrativa di Caserta. (27820)	LXXXI
MANCINI: Incidenti mortali nelle miniere di San Nicola dell'Alto (Catanzaro). (25573)	LXIX	NAPOLITANO GIORGIO: Rinnovazione consigli comunali di San Nicola La Strada e Trentola (Caserta). (27821)	LXXXI
MANCINI: Competenze ai professori delle commissioni per incarichi e supplenze nel cosentino. (26892)	LXXI	ORTONA: Assegni vitalizi ai chiechi civili. (27188)	LXXXI
MANCINI: Congedo dei professori di ruolo. (26893)	LXXI	PAVAN e DAL CANTON MARIA PIA: Mantenimento prezzo del caffè in provincia di Treviso. (25544)	LXXXII
MANCINI: Soppressione ambulatorio medico nella stazione di Cosenza. (28030)	LXXII	POLANO: Costruzione scuola in Capoterra (Cagliari). (27736)	LXXXIII
MARABINI: Definizione pensione di Raspanti Aldo. (24915)	LXXII	POLANO: Servizio corrispondenza a domicilio in Viddalba di Aggius (Sassari) (27755)	LXXXIII
MARABINI: Liquidazione danni di guerra a Falconi Luigi. (27499)	LXXII		
MARABINI: Liquidazione danni di guerra a Olivelli Vela. (27500)	LXXIII		
MARABINI: Liquidazione danni di guerra a Grandi Innocenzo. (27501)	LXXIII		
MARANGONI: Amministrazione locali E. N. A. L. di Granzetta (Rovigo). (24264)	LXXIII		
MASSOLA: Costruzione scuola in Scarpata di Santa Maria Nuova (Ancona). (27141)	LXXIII		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

	PAG.		PAG.
POLANO: Provvidenze igienico-sanitarie in Sassari. (27959)	LXXXIII	SCAPPINI ed altri: Vertenze nel convitto nazionale di Bari. (27268)	XCIV
POLANO: Costruzione ufficio postale in Ozieri (Sassari). (28039)	LXXXIV	SENSI: Tutela produzione vinicola calabrese. (26201)	XCVI
POLANO e PIRATSU: Incidenti mortali nelle cave di argilla in Nurallae (Nuoro). (26790)	LXXXIV	SENSI: Costruzione scuola in Diamante (Cosenza). (26505)	XCVII
PRETI: Vendita immobile demaniale, sede della finanza di Ferrara. (27332)	LXXXIV	SENSI: Costruzione scuola in Guardia Piemontese (Cosenza). (27182)	XCVII
PRIORE: Provvidenze per viticoltori del Salento. (25902)	LXXXV	SENSI: Soccorsi E. C. A. in Orsomarso (Cosenza). (27442)	XCVII
PRIORE: Norme esplicative della legge delega e della rivalutazione delle pensioni. (25954)	LXXXVI	SENSI: Provvidenze per disoccupati di Scala Coeli e San Morello (Cosenza). (27443)	XCVIII
RAFFAELLI: Sistemazione ufficio postale di Calci (Pisa). (26831)	LXXXVI	SENSI: Statizzazione scuola media di Cassano Jonio (Cosenza). (27444).	XCVIII
RAFFAELLI: Indennità trasferimento al maestro Menotti Bennati. (26894)	LXXXVI	SENSI: Situazione scolastica calabrese. (27446)	XCVIII
RAFFAELLI: Quota al comune di Pomarance (Pisa) sulla tassazione della « Larderello ». (27122)	LXXXVII	SENSI: Approvvigionamento idrico dei comuni in provincia di Cosenza. (27461)	XCIX
RICCIO: Crisi lavorativa negli stabilimenti meccanici di Pozzuoli (Napoli). (25923)	LXXXVII	SENSI: Costruzione scuola a Cerisano: (Cosenza). (27531)	XCIX
RICCIO: Avanzamento personale dell'arma dei carabinieri. (27556)	LXXXVIII	SENSI: Completamento acquedotto in Cerisano (Cosenza). (27538)	XCIX
RICCIO: Uso televisori nei pubblici esercizi. (28151)	LXXXVIII	SENSI: Costruzione scuola a Grimaldi (Cosenza). (27644)	XCIX
ROCCHETTI: Sistemazione in ruolo di insegnaenti ex combattenti. (27326)	LXXXIX	SENSI: Consolidamento abitato di Roseto Capo Spulico (Cosenza). (27656)	XCIX
ROMANATO: Provvidenze nella provincia di Rovigo per maltempo. (27282)	LXXXIX	SENSI: Approvvigionamento idrico di Albidona (Cosenza). (27657)	C
ROSINI: Completamento palazzo uffici finanziari di Padova. (27172)	XC	SENSI: Titolare alla procura di Rossano Calabro (Cosenza). (27945)	C
ROSINI: Graduazione aliquote dell'imposta famiglia. (27473)	XC	SENSI: Eliminazione passaggio a livello di Trebisacce (Cosenza). (27950)	C
SACCHETTI: Procedura per assistenza sanitaria ai poveri di Novellara (Reggio Emilia). (27710)	XCI	SEMERARO SANTO: Potenziamento aeroporto di Bari. (25763)	C
SACCHETTI: Abolizione segnalazioni acustiche nella periferia di Reggio Emilia. (28100)	XCI	SPADAZZI: Sede idonea per l'ufficio postale di Muro Lucano (Potenza). (27564)	CI
SALA e GRASSO NICOLOSI ANNA: Misure di sicurezza degli operai nella costruenda galleria dell'Isola delle Femmine (Palermo). (25847)	XCI	SPADAZZI: Utilizzazione caserme costruite nelle province di Potenza e Matera. (27901)	CI
SALA e GRASSO NICOLOSI ANNA: Fornitura materie prime all'aeronautica di Palermo. (25941)	XCI	SPAMPANATO: Definizione pensione di Giuseppina Di Maio. (24404)	CII
SCALIA: Posti vacanti al provveditorato agli studi di Roma. (24743)	XCII	SPAMPANATO: Trattamento quiescenza a Greco Alfonso. (24405)	CII
SCALIA: Provvidenze per danneggiati dalla sciagura nella miniera Trabonella di Caltanissetta. (26038)	XCIII	SPAMPANATO: Disciplina edilizia in Anacapri (Napoli). (24616)	CII
SCALIA: Ritenute al personale dell'amministrazione assistenziale (A. A. I.) (26541)	XCIV	SPAMPANATO: Costruzione scuola in Piana di Caiazzo (Caserta). (24617)	CIII
SCALIA: Aumento prezzi dei prodotti alimentari. (27732)	XCIV	SPAMPANATO: Definizione pensione di Calabrese Giovanni. (24888)	CIII
		SPAMPANATO: Definizione pensione di Nitti Paolo. (24939)	CIII
		SPAMPANATO: Indennità agli eredi di Pinto Gennaro. (25113)	CIV
		SPAMPANATO: Esproprio tenuta Torre Pescopagano (Caserta). (26746)	CIV

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

SPAMPANATO: Sistemazione ufficio postale di Monte Procida (Napoli). (26750)	PAG. CV
SPAMPANATO: Trattamento dipendenti dalle agenzie I. N. A. (26757)	CV
SPAMPANATO: Irregolarità del consiglio comunale di Palma Campania (Napoli). (27426)	CVI
SPAMPANATO: Aumento posti del concorso per uditore giudiziario. (27946)	CVII
SPONZIELLO: Istituzione scuola media statale a Ginosa (Taranto). (27263)	CVII
SPONZIELLO: Miglioramento situazione scolastica nel leccese. (27327)	CVIII
SPONZIELLO: Miglioramento posizione dei sottufficiali maniscalchi dell'esercito. (27397)	CVIII
SPONZIELLO: Dispositivi sulle auto per segnalazione veicoli sopraggiungenti. (27986)	CVIII
TROISI: Abbonamenti ferroviari a serie e regionali. (28159)	CIX
VALANDRO GIGLIOLA: Espletamento pratiche di pensione privilegiata ordinaria. (27601)	CIX
VERONESI: Riduzione costo libri scolastici. (27180)	CX

ALBIZZATI. — *Al Ministro dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se gli studi, ripetutamente annunciati sin dal 1951, da parte dei suaccennati ministri per la sistemazione dei contributi previdenziali dei lavoratori richiamati sia come soldati di truppa, sia come vigili del fuoco o per altri servizi durante la guerra 1940-45, allo scopo di riconoscere loro lo stesso trattamento praticato agli impiegati in materia di assicurazioni previdenziali, siano giunti finalmente a qualche risultato o se, in difetto, non ritengano poco serio e deplorabile illudere dei lavoratori con delle promesse, che non si ha nessuna intenzione di mantenere. (27374).

RISPOSTA. — Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 30 luglio 1957, su proposta del ministro del lavoro e previdenza sociale, ha approvato il disegno di legge per il riconoscimento, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, dei periodi di servizio militare prestati durante la seconda guerra mondiale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
SALIZZONI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quando saranno ripresi i lavori per la costruzione di un cementificio in Sapri (Salerno) da parte della società Marna sud, lavori che sono stati sospesi già da lungo tempo. (24954).

RISPOSTA. — Facendo seguito alla nota dell'11 aprile 1957, n.1330, con la quale veniva data risposta alla sopra trascritta interrogazione, si informa l'interrogante che la presidenza della società Cementir, a suo tempo debitamente interessata da questo Ministero acciocché esaminasse l'opportunità di rilevare le attività della società Marna sud, ha ora fatto conoscere di non poter procedere alla suggerita operazione in quanto ha in corso un proprio programma di espansione produttiva che esige notevoli investimenti presso gli stabilimenti di Bagnoli e di Coroglio.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio: SULLO.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le conclusioni alle quali è pervenuto il consiglio di prefettura di Salerno, cui furono trasmessi dal Ministero i risultati dell'inchiesta esperita a carico dell'amministrazione comunale di Cava dei Tirreni. (27828).

RISPOSTA. — Il consiglio di prefettura di Salerno, con ordinanza già notificata agli interessati, ha provveduto a contestare ai sindaci ed agli assessori dell'attuale e della precedente amministrazione comunale di Cava dei Tirreni, le irregolarità emerse dall'ispezione a suo tempo effettuata al comune, assegnando loro il termine di 30 giorni per le controdeduzioni.

Quanto prima, pertanto, esaurita l'istruttoria di rito, la pratica ritornerà all'esame del predetto consesso, per le definitive determinazioni.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

AMICONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere i motivi che spingono il prefetto di Campobasso a tenere un comportamento di costante avversione e faziosità, sì da confinare con la persecuzione, nei confronti degli amministratori del comune di Bonefro, per cui, a mo' di esempio:

1°) respinge le deliberazioni relative alla appicazione di nuove aliquote per l'imposta di famiglia e per l'imposta di bestiame, più

rispondenti alle esigenze della popolazione lavoratrice;

2°) intralcia in ogni modo l'approvazione di deliberazioni importanti, come quelle relative all'acquisto del catasto da parte del comune o alla verifica dei terreni demaniali.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere il parere del ministro su questi due precisi fatti:

1°) il prefetto di Campobasso ha annullato una seduta del consiglio comunale di Bonefro per motivi puramente formali (l'avviso di convocazione era firmato dall'assessore non delegato), in cui si erano discussi problemi vitali per l'amministrazione, e fra questi il bilancio;

2°) lo stesso prefetto ha approvato la deliberazione del comune di Pietracatella, relativa all'applicazione dell'imposta di famiglia, di cui — in palese violazione del vero — risulta presente l'assessore Cordone, che invece era assente alla seduta della giunta in cui fu approvata tale deliberazione, nonostante che il fatto sia stato subito denunciato al prefetto in un esposto, firmato dal Cordone e da altri cinque consiglieri (appartenenti sia alla maggioranza che alla minoranza).

L'interrogante chiede quindi di sapere se le « particolari attenzioni » rivolte agli amministratori di Bonefro cesseranno una buona volta, e se verrà accolta — meglio tardi che mai — la grave denuncia contenuta nell'esposto dei consiglieri del comune di Pietracatella. (27429).

RISPOSTA. — In merito alle questioni segnalate dall'interrogante è risultato quanto segue:

1°) La giunta provinciale amministrativa di Campobasso, nella seduta del 21 giugno 1957 esaminate le proposte formulate dai comuni di quella provincia, ha stabilito le aliquote dell'imposta di famiglia per l'anno 1958, che successivamente sono state approvate dal Ministero delle finanze di concerto con questo dicastero e sentita la commissione centrale per la finanza locale, ai sensi dell'articolo 118 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Nessun atto deliberativo del comune di Bonefro, concernente proposte circa la determinazione delle aliquote in parola, è pervenuto quest'anno alla competente prefettura.

2°) L'organo tutorio ha approvato in data 26 luglio 1957 la deliberazione relativa all'imposta sul bestiame, adottata dal comune di Bonefro, in conformità dei valori medi stabiliti dall'apposita commissione provinciale.

3°) Per ciò che attiene, poi, agli atti concernenti l'acquisto da parte del predetto comune, di copia delle mappe catastali, una deliberazione al riguardo adottata da quell'amministrazione è stata annullata dal prefetto, perché illegittima, essendo stata assunta con l'intervento del sindaco, interessato nella questione perché proprietario delle mappe stesse, mentre un nuovo atto recentemente deliberato in proposito dall'amministrazione medesima trovasi attualmente all'esame della prefettura per l'eventuale autorizzazione all'acquisto mediante trattativa privata, dopo che l'ufficio tecnico del catasto avrà fatto conoscere il proprio parere in merito.

4°) Per quanto riguarda le deliberazioni adottate dal consiglio comunale di Bonefro nella adunanza del 18 febbraio 1957, esse sono state annullate, atteso che l'avviso di convocazione era in contrasto con le norme sancite negli articoli 125 e 157 del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, non risultando firmato dal sindaco o dal suo legittimo sostituto.

5°) Infine, l'atto deliberativo n. 33, in data 7 maggio 1957, della giunta municipale di Pietracatella, presentandosi privo di vizi di legittimità, è stato dalla prefettura restituito al comune, in data 20 maggio, con l'annotazione « per ricevuta ». Solo successivamente, e cioè in data 21 maggio, l'assessore Cordone Giuseppe ha segnalato alla prefettura stessa, con esposto firmato anche da altri amministratori, che egli, contrariamente alla risultanza del verbale della seduta, non aveva partecipato all'adunanza in cui era stata adottata la deliberazione sopra indicata.

In base a tale segnalazione il sindaco di Pietracatella è stato invitato a fornire chiarimenti dalla ripetuta prefettura, la quale si riserva di adottare, eventualmente, i provvedimenti che il caso dovesse comportare.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

AMICONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere il suo pensiero in ordine alla riconosciuta necessità di affrontare risolutamente il problema dei trasporti nel Molise, interessante non solo l'economia regionale nel suo complesso, ma la vita stessa, l'avvenire di una zona, la cui arretratezza, in questo come in altri campi, è a tutti nota.

In particolare, l'interrogante chiede come si intenda intervenire per:

1°) intensificare e migliorare il traffico sui tratti di linea esistenti, e in primo luogo sulla Vairano-Campobasso;

2°) riattivare al più presto la Carpinone-Castel di Sangro;

3°) istituire convenienti tariffe locali per Napoli, Roma e tra i più importanti centri del Molise;

4°) procedere al coordinamento ed alla armonizzazione, nell'interesse della collettività, dei servizi ferroviari ed automobilistici per ciò che riguarda orari, itinerari e prezzi.

L'interrogante, infine, si permette di richiamare l'attenzione del ministro sulla estrema sensibilità dell'opinione pubblica molisana in ordine a tale problema, e per ciò che riguarda la perdurante precarietà della « situazione ferroviaria », come tale, e sommatamente, per il giustificato allarme che le ricorrenti voci, chiamiamole così, sulla decisa e prossima soppressione della linea Vairano-Campobasso di continuo suscitano nella popolazione. Ultima e chiara dimostrazione di tale interesse, il successo riportato dall'iniziativa presa recentemente dal sindacato ferroviari italiani, in occasione del primo congresso regionale dei ferrovieri molisani, di trattare in un pubblico e qualificato dibattito sì importante problema. (27727).

RISPOSTA. — 1) Il volume complessivo del traffico viaggiatori sulla linea Vairano-Campobasso non è di entità tale da giustificare una intensificazione dei servizi esistenti, specie se si consideri che è in atto un vasto programma di revisione e riduzione delle spese improduttive.

Un ulteriore miglioramento delle comunicazioni su tale linea potrà tuttavia ottenersi allorché la situazione del parco automotrici, in conseguenza delle immissioni in servizio di nuove unità in corso di costruzione, potrà consentire, come è già allo studio, la sostituzione con tali mezzi di qualche treno attualmente effettuato con locomotiva e carrozze.

Si ritiene tuttavia opportuno far presente che sulla linea Vairano-Campobasso l'impiego di automotrici si è andato sempre più estendendo, tanto che la maggior parte dei convogli viene già effettuata da tali mezzi per un totale di nove treni su tredici.

Il traffico merci sulla linea Vairano-Campobasso è piuttosto scarso; di conseguenza si è dovuto limitare a tre volte la settimana l'effettuazione dell'unica coppia di treni merci omnibus-raccoglitori.

Nel caso che si dovesse verificare un incremento di traffico, non si mancherà di adottare tempestive ed adeguate misure per fronteggiare ogni nuova esigenza.

Circa la linea Carpinone-Castel di Sangro, si fa presente che il servizio merci della zona, e principalmente del centro di Castel di Sangro, è in atto regolarmente assicurato dal lato di Sulmona, e che un eventuale ripristino della linea suddetta, date le caratteristiche altimetriche, non potrebbe interessare il traffico merci in transito tra Sulmona e Carpinone.

2°) Per quanto riguarda la riattivazione del tratto Carpinone-Castel di Sangro della linea Sulmona-Isernia, si fa presente che i lavori sono in avanzato corso, tanto che si prevede l'ultimazione di quelli del tratto Carrovilli-Carpinone alla fine del prossimo mese di settembre.

Restano però da finanziare i lavori relativi al ripristino delle opere d'arte fra San Pietro Avellana e Vastogirardi (circa 300 milioni), ciò che sarà fatto appena se ne avrà la possibilità.

3°) I prezzi locali non hanno il carattere di « agevolazioni sociali » ma quello di misure imposte da necessità puramente commerciali, per fronteggiare la concorrenza automobilistica.

Comunque, sono già in vigore, per le relazioni Roma-Cassino-Campobasso e Napoli-Capua-Campobasso, prezzi « ridotti » per viaggi di corsa semplice di seconda classe, tra le località estreme di dette relazioni.

È da notare che tali prezzi ridotti sono stati attuati soprattutto in dipendenza delle vive insistenze formulate dalle autorità locali.

L'istituzione di altri prezzi locali da Napoli e Roma per i più importanti centri del Molise, allo stato delle cose, non offrirebbe alle ferrovie dello Stato la possibilità di recuperare del traffico, in quanto non esiste la condizione indispensabile per l'istituzione di detti prezzi locali, costituita dall'azione concorrenziale.

Per quanto riguarda, viceversa, le relazioni di carattere locale, si fa presente che gli autotrasportatori del luogo, in forte concorrenza tra loro, praticano tariffe molto basse; per cui eventuali prezzi locali ferroviari, dovrebbero prevedere una fortissima riduzione sulla tariffa ordinaria, allo scopo di recuperare almeno una parte del traffico.

Ciò porterebbe i prezzi ferroviari al disotto di ogni limite di convenienza e accrescerebbe la già notevole passività delle linee.

4°) Sono state sempre tenute nella massima considerazione le esigenze di un razionale coordinamento dei servizi automobilistici con gli altri mezzi di pubblico trasporto ed in particolare con quelli ferroviari statali, al

fine di assicurare al pubblico le migliori condizioni e possibilità di collegamenti attraverso anche la armonica coesistenza e collaborazione dei due diversi sistemi di trasporto su strada e su rotaia, con la realizzazione sul piano tecnico ed economico di un organico sistema di comunicazioni.

Il coordinamento viene già attuato nel settore dei trasporti per quanto riguarda gli orari, i percorsi e le tariffe e costituisce la più importante funzione della commissione mista centrale formata a seguito dell'accordo A.N.A.C.-ferrovie dello Stato.

Qualora siano a conoscenza dell'interrogante casi particolari in cui tali esigenze di coordinamento non vengano soddisfatte, l'interrogante potrà segnalarli a questo Ministero, il quale adotterà tutti i possibili provvedimenti per ovviare agli inconvenienti.

Si comunica, infine, che la temuta chiusura dell'esercizio della linea ferroviaria Vairano-Caianello-Campobasso non è al momento prevista.

Il Ministro: ANGELINI.

ANFUSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quanto vi sia di vero intorno alla esportazione delle seguenti opere d'arte, i cui particolari sono indicati sul quotidiano *Il Tempo* del 28 aprile 1957:

- 1°) Bronzino, ritratto di Eleonora d'Aragona;
- 2°) Paola di Giovanni Fei, Assunzione della Vergine;
- 3°) Maestro dell'Osservanza, Esequie di Sant'Antonio Abate;
- 4°) Filippo Mazzola, Ritratto di uomo;
- 5°) Giovanni Bellini, Ritratto di uomo barbuto;
- 6°) Gerolamo Romanino, Ritratto d'uomo con armatura;
- 7°) Giovanni Battista Rosso di Jacopo, Ritratto d'uomo;
- 8°) Giovanni Battista Piazzetta, Elia che sale in cielo sul carro di fuoco;
- 9°) Tiepolo, Ritratto di giovane donna veneziana in domino e tricorno;
- 10°) Giuseppe Ribera, San Bartolomeo;
- 11°) Cimabue, Madonna con Bambino, il Battista e San Pietro;
- 12°) Donato Credi, Il litigio;
- 13°) Orazio Gentileschi, Santa Cecilia con un Angelo;
- 14°) Paolo Veneziano, Incoronazione della Vergine;
- 15°) Pontorno, Ritratto di Monsignor della Casa;

16°) Giovanni Girolamo Savoldo, Elia nutrito dal corvo;

17°) Tiziano, San Giovanni Evangelista;

18°) Tommaso Fiamberti, Madonna con Bambino;

19°) Giovanni da Turino, Madonna con Bambino;

20°) Maestri Lombardi, Adorazione dei Magi;

21°) Nino Pisano, Arcangelo Gabriele;

22°) Nino Pisano, Vergine.

Per ogni singola opera si desidera conoscere:

- a) il nome dell'esportatore;
- b) la data in cui venne rilasciato il permesso di esportazione dall'ufficio competente;
- c) il nome dei membri della commissione che tale permesso rilasciò;
- d) il giudizio che di ogni opera la commissione dette sul permesso di esportazione;
- e) la somma su cui ogni opera pagò la tassa di esportazione. (26393).

RISPOSTA. — Premesso che la questione sollevata dall'interrogante segue di poco la scandalistica — e completamente infondata — campagna inscenata da qualche giornale intorno agli oggetti d'arte della raccolta Contini-Bonacossi, e di cui si fece anche eco una interrogazione del deputato Berlinguer, rendo noto che i lunghi e minuziosi accertamenti hanno permesso ancora una volta di constatare la perfetta regolarità di tutte le operazioni relative alle 27 opere citate nell'articolo de *Il Tempo* del 28 aprile 1957.

Dette opere possono essere divise in tre diverse categorie, a seconda della condizione giuridica in cui si trovano all'atto della loro esportazione.

Un primo gruppo comprende 7 dipinti che erano in temporanea importazione in quanto provenienti dall'estero, dove erano emigrati in epoche spesso lontanissime, come è il caso della tavoletta della Madonna e Santi attribuita al Cimabue. Opere di particolare importanza di questo gruppo sono i ritratti dipinti dal Bronzino, dal Romanino e dal Rosso. Per queste opere che non facevano più parte del patrimonio artistico italiano, ma che si trovavano in Italia solo temporaneamente, è stata regolarmente consentita, a norma di legge, la libera riesportazione (articolo 42 della legge 1° giugno 1939, n. 1089).

Del secondo gruppo fanno parte 3 dipinti che sono appartenuti a collezioni private per cui erano intervenute, con lo Stato italiano, speciali convenzioni in base alle quali, mentre alcune opere venivano cedute in dono a pub-

bliche raccolte, per altre veniva concessa la piena commerciabilità con la libera esportazione e in esenzione anche della relativa tassa. Appartengono a questo gruppo l'Elia nutrito dal corvo del Savoldo, il ritratto di Dama attribuito al Tiepolo e il San Gerolamo con l'Angelo del Vouet, provenienti rispettivamente dalle collezioni Loser di Firenze, Pisa di Fiesole e Barberini di Roma.

Il terzo gruppo comprende infine le restanti opere che non godevano di particolari esenzioni e per le quali le apposite commissioni di esperti, funzionanti presso ciascuno ufficio di esportazione di oggetti d'arte, hanno concesso regolare licenza di esportazione, poiché a loro giudizio esse non rivestivano un interesse artistico tale che la loro uscita dall'Italia costituisse un « ingente danno » per il patrimonio artistico nazionale (articolo 35 della citata legge). Alcune di esse risultano, per altro, uscite da decenni, come il caso del dipinto raffigurante monsignor Della Casa del Pontormo, che era già sul mercato antiquario di Parigi nel 1909, avanti cioè che entrasse in vigore la prima legge per la tutela del patrimonio artistico italiano, che è appunto del giugno di quell'anno; e non risulta che tale dipinto sia ritornato in Italia, se non per la mostra del Pontormo tenuta di recente a Firenze in Palazzo Strozzi.

Il Ministro: MORO.

ANGELINI LUDOVICO, CURCI, CALASSO, PINO, FRANCAVILLA, BOGONI, MARZANO, MAGNO e SCHIRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritenga utile intervenire presso la federazione pugilistica italiana, al fine di stabilire un terzo incontro fra il pugile Umberto Vernaglione, ex campione d'Italia dei pesi welter's, e Garbelli, attuale detentore del titolo.

Dal parere di competenti presenti all'incontro dell'8 luglio 1957 e dalla testimonianza del deputato Candelli, anche egli presente, si apprende che l'arbitro di gara, con la sua decisione, ha falsato il risultato dell'incontro.

Un primo deleterio intervento sul morale del pugile tarantino si è verificato all'inizio dell'incontro, allorché il giudice, il signor Martinelli, comunicava ai due atleti la validità dei « colpi bassi », essendo essi muniti di cintura di protezione. A nulla approdavano le rimostranze del Vernaglione per tale inusitata decisione, poiché l'arbitro faceva dare dallo speaker l'annuncio ufficiale di tale validità. Questa circostanza non può non mettersi in stretta relazione con il precedente incontro

degli stessi pugili a Taranto, durante il quale il Garbelli fu squalificato proprio a motivo dei « colpi bassi ». Tale decisione assume maggiore aspetto di gravità se si pensa che tale deroga era valida solo per l'incontro dei pugili in questione: difatti, nè per gli incontri che precedettero quello tra Vernaglione e Garbelli, nè tanto meno per quello De Lucia-Padovani, valevole per il titolo italiano dei leggeri, venne fatta tale precisazione; quindi non può non considerarsi come premessa di parziale arbitraggio e favoritismo di parte. Una simile convinzione prende fondamento di veridicità quando l'incontro si svolge all'insegna di continue non rilevate scorrettezze da parte del Garbelli (che fa evidentemente leva sugli insegnamenti della scuola pugilistica americana in cui ha forgiato le sue qualità), mentre si susseguono i richiami al pugile tarantino, in gran parte privi di una vera ragione. È ovvio che si vuole adirare l'atleta ancora campione, e si ha una riprova di ciò allorché si odono chiari gli incitamenti alle scorrettezze, rivolti dal manager Cecchi al Garbelli (il deputato Candelli ha potuto chiaramente percepire tali inviti).

Si ha un infelice epilogo dell'incontro quando, alla sesta ripresa, l'arbitro, adducendo a pretesto una ennesima inesistente scorrettezza (testata) del Vernaglione, si sente autorizzato ad emettere seduta stante il verdetto di squalifica di quest'ultimo, che si sforzava inutilmente di far comprendere come non da parte sua ma dell'avversario si era verificata la scorrettezza suscettibile di richiamo.

Non può qui sfuggire ed impressionare la frettolosa decisione del giudice di gara, e non può tanto meno non preoccupare l'infiltrazione nello sport italiano dei sistemi, delle vittorie scontate in partenza, così come è apparsa quella dell'incontro in questione. D'altra parte, non pochi sono coloro che ritengono il pugile Vernaglione defraudato del suo titolo, e le accese polemiche di stampa concordano nel rilevare le possibilità che aveva l'atleta tarantino di vincere l'incontro.

Ciò considerato, gli interroganti chiedono di sapere se il Presidente del Consiglio non intenda prendere gli opportuni accorgimenti affinché non dilaghi ed affondi le sue radici il malcostume sportivo, che non onora certamente noi italiani, nè dà soddisfazione al vincitore o al vinto. Se non ritenga, infine, stabilito che questo incontro non ha definito la superiorità di uno dei due pugili, ed accogliendo i desideri espressi dalla stampa sportiva, di dover intervenire presso gli organi

competenti affinché possa svolgersi al più presto un incontro di rivincita, possibilmente a Roma, in cui le condizioni dei pugili siano di assoluta parità; si potrà così porre fine, con lo stabilirsi della effettiva superiorità dell'uno sull'altro, alle diverse interpretazioni finora date agli incontri dei due pugili in questione. (27577).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti dal C.O.N.I. presso la federazione pugilistica italiana è risultato che, secondo il parere dei tecnici federali presenti all'incontro pugilistico Vernaglione-Garbelli, nessuna censura può essere mossa alla direzione dell'incontro medesimo.

È risultato, altresì, che il verdetto di squalifica pronunciato, dopo reiterati avvertimenti, nei confronti del pugile Vernaglione appare pienamente giustificato.

Il Sottosegretario di Stato: SPALLINO.

ANGIOY. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno concedere l'estensione dei benefici di guerra alle guardie e guardie scelte di pubblica sicurezza, in analogia a quanto praticato per i sottufficiali.

Chiede altresì di conoscere se non ritenga opportuno estendere allo stesso personale la indennità militare di cui godono i sottufficiali, i quali hanno l'identico vincolo triennale di ferma dei militari. (27961).

RISPOSTA. — A norma del testo unico sugli assegni per l'esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, in relazione al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, i benefici di guerra potevano essere fruiti soltanto dagli ufficiali e dai sottufficiali, esclusi i militari di truppa, gli appuntati ed i carabinieri e di conseguenza le guardie scelte e le guardie di pubblica sicurezza cui è dovuto lo stesso trattamento economico.

Infatti, ai sensi di tali disposizioni, i primi due aumenti periodici della paga erano collegati soltanto alla concessione della prima e della seconda rafferma triennale.

Senonché il Ministero della difesa ha ritenuto che tale sistema sia stato abrogato dalla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19 riguardante il conglobamento del trattamento economico del personale statale, deducendone la possibilità di estendere detti benefici a tutti i militari di truppa dei carabinieri.

A tale criterio si è uniformato recentemente anche il comando generale della guardia di finanza.

Si è creata pertanto la lamentata disparità di trattamento nei confronti degli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per altro, la difficoltà di estendere il trattamento di cui sopra ai militari di pubblica sicurezza deriva dall'avviso nettamente contrario espresso in merito dalla Corte dei conti per l'interpretazione restrittiva che viene data all'articolo 2, n. 11 della legge delega 20 dicembre 1954, n. 1181, ove è stabilito il principio della « progressione del trattamento economico mediante scatti in base all'anzianità », e dell'articolo 2 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19, ove è prevista l'attribuzione degli aumenti periodici biennali. Talché dal 1° aprile 1957, data di entrata in vigore del testo unico 11 gennaio 1957, n. 3 sullo statuto degli impiegati dello Stato, dovrebbero intendersi abrogate tutte le disposizioni che attribuivano benefici di guerra, di colonia, etc. a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.

La questione, tuttavia, non è ancora sufficientemente chiarita.

Comunque, tenuto conto della disposizione dell'articolo 327 del regolamento del corpo che estende agli appartenenti al corpo lo stesso trattamento goduto di fatto dai militari dell'arma dei carabinieri, questo Ministero ha ritenuto esaminare favorevolmente la concessione del cennato trattamento economico alle guardie scelte ed alle guardie di pubblica sicurezza. In tal senso sono già in corso opportuni provvedimenti.

Per quanto concerne l'indennità militare di cui è fatto cenno nell'interrogazione, si precisa che non vi è alcuna disparità di trattamento tra graduati, guardie di pubblica sicurezza e sottufficiali del corpo in quanto entrambe le categorie di personale fruiscono dell'indennità speciale di pubblica sicurezza e degli altri comuni emolumenti, ad eccezione dei benefici di guerra di cui sopra è cenno.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere in che modo sarà provveduto all'approvvigionamento idrico del comune di Albidona (Cosenza). (27655).

RISPOSTA. — Il comune di Albidona sarà alimentato dall'acquedotto del Frida e minori, il cui progetto di massima — ultimato in questi giorni dalla Cassa per il Mezzogiorno — verrà esaminato dalla delegazione speciale

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

del consiglio superiore dei lavori pubblici presso la Cassa medesima, presumibilmente entro la fine del luglio 1957.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: CAMPILLI.

AUDISIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali la direzione generale dei danni di guerra non ha ancora provveduto — dopo oltre 5 anni — a porre in condizione l'ufficio della intendenza di finanza di Alessandria a liquidare la pratica di risarcimento danni di guerra presentata dal signor Zuccotti Giovanni, residente a Borghetto Borbera (Alessandria). (27686).

RISPOSTA. — Il signor Zuccotti Giovanni ha presentato alla intendenza di finanza di Alessandria le seguenti denunce per danni di guerra :

1°) denuncia n. 17037 relativa a beni mobili di abitazione;

2°) denuncia n. 17038 relativa a beni mobili di azienda agricola, per l'importo di lire 229.800;

3°) denuncia n. 24614 relativa a beni mobili commerciali, per l'importo di lire 994.200.

La denuncia n. 17037 risulta definitiva, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 968, con ordinativo 682, in data 15 febbraio 1955, per lire 16 mila.

Le denunce n. 17038 e 24614 sono attualmente in corso di istruttoria; in data odierna viene sollecitata la predetta intendenza di finanza ai fini di una sollecita definizione delle stesse.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

AUDISIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi che hanno fino ad ora impedito di accogliere l'istanza tendente alla ricostruzione di carriera del signor Ferraris Giovanni fu Carlo, matricola 195104, già conduttore promosso capotreno delle ferrovie dello Stato e collocato in pensione il 2 aprile 1952 come guardamerci. Il nominato risiede in Alessandria, via Carlo Alberto, 15 (27973).

RISPOSTA. — Il Ferraris fu assunto nella posizione di manovale in prova, con decorrenza 15 settembre 1919. In data 30 giugno 1921 fu promosso alla qualifica di frenatore, e in data 20 luglio 1925 a quella di conduttore.

Il 30 ottobre 1936 venne giudicato non più fisicamente idoneo alle mansioni della sua qualifica, ma, anziché esonerarlo dal servizio,

fu disposta la sua eccezionale conservazione in impiego conferendogli la qualifica pari grado di guardasala.

Promosso il 1° gennaio 1941 guardamerci, in tale posizione fu dovuto esonerare definitivamente dal servizio con decorrenza 2 aprile 1952 in base all'articolo 81 a) del regolamento del personale, per inidoneità fisica al servizio ferroviario dipendente da cause comuni.

Il Ferraris, già collocato in quiescenza, ebbe a presentare nel 1954 e nel 1956 due distinti esposti nei quali invero non chiedeva già in proprio favore l'applicazione dei benefici di ricostruzione di carriera riservati ai danneggiati politici, ma lamentava bensì la mancata promozione ad aiutante alla quale egli concorreva dal 1944 ed alla quale non potette pervenire perché si dovette dare in ciascun anno la precedenza ad altri agenti riconosciuti, nei di lui confronti, in possesso di maggiori requisiti di merito.

A tali esposti, pervenuti tramite la sezione commerciale e del traffico di Torino con nota 6 ottobre 1954 e 30 luglio 1956, fu data tempestiva e motivata risposta nel senso testé indicato.

Da quanto sopra esposto, risulta evidente che l'unico motivo che ha finora « impedito di accogliere l'istanza tendente alla ricostruzione di carriera del signor Ferraris Giovanni... » come affermato, risiede nel fatto che dall'accurato riesame della posizione del Ferraris, è restato confermato che nessun danno egli ebbe a subire nella sua carriera per motivi politici se non una proroga di sei mesi del termine per l'aumento normale dello stipendio irrogatagli per aver preso parte allo sciopero dell'agosto 1922, proroga che per altro non ebbe ad influire sul trattamento economico spettante all'agente, atteso che i relativi effetti erano venuti a cessare anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, sulla revisione delle carriere dei pubblici dipendenti.

Il Ministro: ANGELINI.

AUDISIO E LOZZA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali motivi possano addursi a giustificazione dell'avvenuta esclusione dei comuni di Treville, Mombello, Morasco, Altavilla, Fubine e Ponzano (Alessandria), dall'elenco dei comuni che hanno beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte e sovrimeposte da parte dei rispettivi contribuenti, in conseguenza del noto provvedimento adottato dopo recenti avversità at-

mosferiche che tanti e gravi danni hanno arrecato alle colture agricole.

L'esclusione predetta appare assolutamente inspiegabile, in quanto proprio in quei comuni i danni sofferti dalle locali popolazioni sono stati particolarmente gravi. (27381).

RISPOSTA. — I comuni indicati non sono stati compresi fra quelli ammessi alla sospensione della riscossione disposta col noto telegramma 8 giugno 1957, n. 14324, in quanto nei comuni medesimi non si sono verificati danni tali da giustificare un provvedimento del genere.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BAGLIONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere i motivi per cui non è stata accolta la richiesta dell'amministrazione comunale di Monteriggioni (Siena) per l'istituzione di un ufficio postale nella frazione di Strove che, con una popolazione di oltre mille cittadini, dista circa 5 chilometri dall'ufficio postale più prossimo.

L'interrogante fa presente che non sarebbe bene accetto dalla popolazione interessata lo spostamento dell'attuale ufficio postale del Castello di Monteriggioni alla Colonna in quanto attenuerebbe solo di poco l'attuale disagio. (27156).

RISPOSTA. — In merito a quanto sopra, informo che sono in corso accertamenti.

Mi riservo, pertanto, di tornare sull'argomento appena possibile.

Il Ministro: MATTARELLA.

BERLINGUER. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere in base a quali disposizioni e giustificazioni si sia recentemente deciso che l'assegno vitalizio per i ciechi civili non deve essere corrisposto allorché si tratti di forme di cecità operabile, e ciò in contrasto col silenzio della legge, con le norme generali di diritto e con le condizioni economiche degli interessati, le quali, nella generalità dei casi, non consentono ad essi di affrontare le spese di un intervento chirurgico. (27402).

RISPOSTA. — L'ammissibilità o meno alla concessione dell'assegno vitalizio previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 632 dei richiedenti affetti da « cataratta operabile » ha formato oggetto di esame da parte di questo Ministero, il quale ha promosso in proposito il parere del Dicastero del tesoro, di quello

del lavoro e della previdenza sociale, nonché l'avviso dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, trattandosi di un problema che presenta aspetti di carattere tecnico-sanitario.

Ciò premesso, è da rilevare che la citata legge n. 632 stabilisce, con il primo comma dell'articolo 4, che l'assegno a vita è concesso « a favore dei cittadini affetti da cecità congenita o contratta » e ribadisce, poi, all'ultimo comma del citato articolo, che l'assegno medesimo compete a tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta e da riduzione visiva non inferiore al 90 per cento.

Attese le locuzioni di « cecità contratte » e « cecità assoluta » usate dalla legge, le amministrazioni competenti sono state concordi nell'avviso che l'assegno possa essere concesso limitatamente a coloro i quali, oltre a possedere i requisiti voluti, non abbiano possibilità alcuna di recuperare il *visus*.

Ed invero di tale possibilità dispongono i non vedenti affetti da « cataratta operabile », considerata dagli oculisti come malattia in atto, la quale, nella generalità dei casi, può risolversi — mediante l'intervento chirurgico — in modo positivo per la situazione del *visus* dell'individuo che vi si sottopone, venendosi in tal modo ad eliminare lo stato di cecità.

Di conseguenza, è stato ritenuto che, agli effetti della citata legge n. 632, i non vedenti affetti da cataratta operabile debbono essere considerati colpiti da cecità temporanea e non assoluta e che, pertanto, i medesimi non sono in possesso del fondamentale requisito prescritto dalla legge per essere ammessi al beneficio dell'assegno a vita.

Questo Ministero ha aderito al parere come sopra espresso, e di ciò è stata data comunicazione all'Opera nazionale ciechi civili per la sollecita definizione delle domande di pensione concernenti i casi controversi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SALIZZONI.

BERLINGUER. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ed a mezzo di quali commissari sono state disposte inchieste sulle cause della morte di numerosi vecchi nei ricoveri e negli ospizi, specialmente in quelli di Venezia e di Milano, deceduti quasi simultaneamente e spesso con sintomatologia acuta; per conoscere i risultati di tali inchieste e perchè riconosca che questi dolorosi episodi ripropongono con particolare urgenza il problema della assistenza ai vecchi più poveri. (27540).

RISPOSTA. — La quasi totalità dei decessi avvenuti nel mese di luglio 1957 in alcuni gerontocomi del nord Italia si è verificata in persone di età molto avanzata e già affetta da forme morbose croniche o esiti, e quindi in difetto di poteri di adattamento di fronte a cause traumatizzanti.

Sulle cause dei decessi sono stati esperiti immediati accertamenti da parte dei rispettivi uffici provinciali sanitari, sia mediante controllo diagnostico di alcune salme, sia mediante analisi dell'acqua e verifica del regime alimentare, nonché accurato controllo delle condizioni ambientali e dei servizi igienici degli istituti di ricovero in questione.

Da tali accertamenti è risultato che l'idoneità e l'efficienza dei gerontocomi di cui trattasi sono rispondenti alle esigenze della moderna gerontoiatria e che la causa principale dei decessi verificatisi nella prima decade di luglio è stata l'elevata temperatura e l'alto grado di umidità atmosferica registrate in quei giorni, particolarmente intollerabili da organismi debilitati e ammalati.

È da escludere qualunque altra causa attribuita a tossinfezioni di origine alimentare o a deficienze di prestazioni mediche ed infermieristiche.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno.
SALIZZONI.

BERLINGUER. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* Per conoscere se si proponga di provvedere alla nomina di un titolare presso la pretura di Seneghe (Cagliari), che ne è priva da oltre un anno, e che, malgrado la volenterosa attività del pretore e del cancelliere che vi si recano dalla pretura di Cuglieri (Nuoro), versa in condizioni tali da esigere un lavoro continuativo, condizioni che si sono aggravate per la mancanza anche dell'ufficiale giudiziario. (27882).

RISPOSTA. — Al funzionamento della pretura di Seneghe provvedono attualmente il dottore Salvatore Mannuzzo, pretore di Cuglieri, ed il vice cancelliere di Cuglieri, Piero Congiu, il quale sostituisce il cancelliere titolare Galante, in aspettativa per infermità.

Non essendovi magistrati che aspirino ad essere assegnati alla pretura di Seneghe, non è per ora possibile provvedervi d'ufficio, data la nota deficienza numerica di magistrati. Ma sarà riesaminata la possibilità di destinare a detto ufficio il titolare, non appena le condizioni del personale lo consentiranno.

Tengo, infine, a farle presente che, con decreto in corso, alla pretura medesima viene destinato l'ufficiale giudiziario Tavernari Antonio.

Il Ministro. GONELLA.

BERLINGUER, FARALLI, PERTINI E DUCCI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere come intenda riparare al danno cagionato ai vecchi pensionati della previdenza marinara con la dispersione del fondo P.I.N. (fondo integrativo di previdenza) costituito sulla base dell'accordo stipulato l'11 agosto 1948 e sanzionato dal Ministero della marina mercantile con note 11 gennaio 1949, n. 367 e 14 febbraio 1951, n. 2549, relativo alle pensioni per le categorie provenienti dai ruoli amministrativi e naviganti di stato maggiore delle società Italia, Llyod Triestino, Tirrenia e Adriatica; fondo che al 31 dicembre 1955 ammontava ad un miliardo e 532 milioni.

Chiedono pure come possa giustificarsi la tolleranza del Ministero all'appropriazione del 50 per cento di tale fondo compiuta dagli imprenditori in aperta violazione delle precise finalità a cui il fondo era destinato e dello stesso articolo 2117 del codice civile, soprattutto considerando che con ciò furono elusi gli inalienabili diritti dei vecchi pensionati ai quali si nega ancora ogni aumento della misera pensione e la tredicesima mensilità, malgrado le benemerienze del lungo e rischioso lavoro da essi prestato per il progresso e l'onore del nostro paese. (27160).

RISPOSTA. — Il fondo integrativo di previdenza per il personale di stato maggiore navigante e per il personale amministrativo delle società di navigazione di preminente interesse nazionale, che ha assunto il nome di Fondopin, è nato da un accordo sindacale stipulato in data 11 agosto 1948.

A termini del punto 5 parte A e del punto 5 parte B del verbale di detto accordo le parti, e cioè le società e il personale, si impegnavano a versare un contributo il quale, previa deduzione dei contributi dovuti alla previdenza marinara, andava ad alimentare un fondo destinato alla integrazione del trattamento previdenziale di legge nei confronti dei dipendenti delle società che avrebbero lasciato il servizio per limite di età o per invalidità posteriormente al 1° settembre 1948.

Tanto il contributo quanto la integrazione avevano per altro carattere provvisorio, nel senso che erano dovuti in attesa della sistemazione per legge della previdenza marinara.

Il fondo era amministrato da un comitato presieduto da un delegato del Ministro della

marina mercantile e composto di un rappresentante del Ministero del tesoro, di un rappresentante del Ministero del lavoro e di un rappresentante per ciascuna delle società, assistiti da un rappresentante della organizzazione sindacale e da un rappresentante del personale per ciascuna delle società, a sua volta assistiti da un rappresentante sindacale.

Detto comitato provvide a predisporre le norme di funzionamento del fondo che furono poi approvate dal Ministero della marina mercantile con nota del 14 febbraio 1941.

Con la entrata in vigore della legge 25 luglio 1952, n. 915, che ha provveduto alla sistemazione della previdenza marinara, è venuto a cessare lo scopo del fondo, il quale non ha ricevuto più contributi, dato anche che quello stabilito dalla citata legge in favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara nella misura del 21 per cento della retribuzione è superiore a quello del 17 per cento di detta retribuzione previsto in favore di esso fondo.

Venuto meno lo scopo del fondo si pose il problema della destinazione del suo patrimonio.

I rappresentanti del personale chiesero al riguardo che tutto il patrimonio fosse diviso fra i dipendenti ed ex dipendenti delle società, in relazione ai contributi da e per ciascuno di essi versati. A sostegno di detta richiesta, veniva fatto presente che trattavasi di somme a destinazione previdenziale, che non potevano essere distratte dal loro fine e che non potevano in nessun caso tornare al datore di lavoro che le aveva versate; dette somme, veniva aggiunto, costituivano proprietà comune degli iscritti al fondo fra i quali andavano quindi divise.

Le società, dal canto loro, sostenevano che, essendo venuto meno il fine per cui il fondo era stato costituito, i contributi dovevano essere restituiti a chi li aveva versati. Esse proposero, per altro, di devolvere il patrimonio, decurtato degli impegni residui del fondo, alla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Si precisa, al riguardo, che detti impegni erano rappresentati dalle prestazioni in favore di quei dipendenti delle società che al momento della cessazione del servizio non avevano ancora maturato il diritto a pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, ma che potevano maturarlo con la prosecuzione volontaria della contribuzione; ed è da notare che nei confronti di costoro il fondo si era anche impegnato a versare i contributi dovuti per la prosecuzione.

Dato il contrasto delle posizioni assunte dai rappresentanti del personale o dalle società si ritenne opportuno interpellare sulla questione l'Avvocatura generale dello Stato, la quale fece presente che le questioni proposte dalle due parti erano sottili ed opinabili, e che era dubbio prevedere l'esito di una eventuale contestazione giudiziale. Aggiungeva, la stessa Avvocatura, che nessuna decisione in ordine alla destinazione del fondo poteva essere adottata dal comitato amministratore, che aveva solo funzioni amministrative e che, parimenti, nessuna disposizione poteva essere presa dal Ministero della marina mercantile, le cui funzioni erano limitate alla approvazione delle norme di funzionamento ed al controllo della gestione.

L'Avvocatura esprimeva, pertanto, il parere che non vi era « altra soluzione che quella di invitare le parti in contrasto ad accordarsi circa la destinazione del fondo o a risolvere in sede contenziosa la loro controversia.

Accettando il suggerimento dell'Avvocatura, le parti iniziarono subito trattative le quali portarono ad un accordo, stipulato in data 15 dicembre 1955, basato sostanzialmente sui seguenti punti:

1°) accantonamento della somma occorrente per far fronte agli impegni residui del fondo.

2°) ripartizione del saldo disponibile fra società e personale in misura del cinquanta per cento per parte.

È da tener presente che i rappresentanti del personale che hanno firmato l'accordo sono intervenuti soprattutto in qualità di delegatari degli interessati alla liquidazione del fondo, i quali hanno rilasciato apposite procure notarili, che si trovano depositate presso l'amministrazione del fondo.

Il numero delle procure rilasciate corrisponde alla quasi totalità degli iscritti al fondo.

Da quanto precede, risulta che il fondo non riguardava tutti i pensionati della previdenza marinara, ma i soli dipendenti delle società di P.I.N. che avevano contribuito a detto fondo; e cioè i dipendenti in servizio alla data del primo settembre 1948 e assunti in servizio dopo tale data, ma prima di quella di entrata in vigore della legge 25 luglio 1952, n. 915. Risulta, inoltre, che la ripartizione del patrimonio è stata voluta dalla quasi totalità degli iscritti al fondo, e che non era in facoltà del Ministero della marina mercantile di imporre una soluzione diversa da quella concordata dalle parti.

Il Sottosegretario di Stato: TERRANOVA.

BERNARDI E ALBIZZATI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quale motivo non si sia ancora provveduto a sistemare in servizio il signor Velluti Luigi Giulio fu Cesare, nato a Guardamiglio l'11 novembre 1898, il quale entrò il 16 ottobre 1935 in servizio presso il governo dell'Eritrea in qualità di magazziniere delle poste a contratto straordinario.

Il Velluti venne rimpatriato il 10 marzo 1944. La domanda di riassunzione venne da lui presentata nel 1946 ed è allegata al fascicolo n. 2503 della direzione generale del personale dell'Africa orientale.

Il decreto ministeriale, che riconosceva al Velluti la qualifica di impiegato a tutti gli effetti, venne registrato alla Corte dei conti, in data 21 novembre 1955. (27687).

RISPOSTA. — Il signor Velluti Luigi Giulio, in servizio presso il governo dell'Eritrea dal 16 ottobre 1936 quale impiegato a contratto straordinario, rientrato in patria il 10 marzo 1944, proveniente da Liverpool, il 9 luglio 1945 inviò al soppresso Ministero dell'Africa italiana una istanza nella quale, nel dichiarare di essere stato impiegato a contratto straordinario presso il Governo coloniale dell'Eritrea dal 1935, chiedeva la liquidazione delle competenze coloniali arretrate e la riammissione in servizio.

Occorre precisare, in proposito, che il personale a contratto straordinario veniva assunto per le esigenze dei servizi e degli uffici dei governi coloniali, senza l'intervento dell'amministrazione centrale, ed il rapporto di impiego, a carattere precario, si esauriva con la prestazione d'opera in colonia.

Comunque, indipendentemente dalle stesse esigenze di servizio, il personale, come sopra assunto, non poteva essere mantenuto nell'impiego oltre una data fissata per legge, data che, a partire dall'entrata in vigore del regio decreto legge n. 1816 del 12 settembre 1935, venne fissata prima del 30 giugno 1938 dall'articolo 6 del regio decreto legge 7 ottobre 1937 n. 1864, poi prorogata di un anno dall'articolo 15 del regio decreto legge 10 febbraio 1938, n. 528, poi fissata ancora al 30 giugno 1940 dall'articolo 4 della legge 4 maggio 1939 n. 748, ed infine prorogata fino a tre mesi dalla cessazione dello stato di guerra dall'articolo 7 della legge 16 settembre 1940 n. 1450, la quale, per altro, all'articolo 2 prevedeva la possibilità di comando presso le amministrazioni dello Stato del personale che, trovandosi nel territorio metropolitano alla data dell'11

giugno 1940, era costretto a permanervi a causa dello stato di guerra.

Ora è evidente che, dopo quest'ultima legge di proroga, quel personale che, per ragioni varie, come il Velluti, alla data dell'11 giugno 1940 non trovandosi in Italia non poteva ottenere una sistemazione presso amministrazioni dello Stato, data la precarietà del rapporto di impiego, doveva intendersi cessato dal servizio.

Senonché, in data 8 maggio 1948 venivano emanate norme integrative della legge 16 settembre 1940 n. 1450 con il decreto legge n. 839 che all'articolo 1 così disponeva: « le disposizioni contenute nel 1° e nel 2° comma dell'articolo 2 della legge n. 1450, dicianzi citato, si applicano anche al personale che sia rimpatriato successivamente alla data dell'11 giugno 1940 ». La possibilità del reimpiego veniva in tal modo estesa a tutto il personale già assunto in Africa e che era rientrato in Italia negli anni successivi al 1940.

È quindi chiaro che fino all'8 luglio 1948, data di entrata in vigore della legge citata, nessuna riammissione in servizio poteva essere disposta. Ma ciò non basta. Occorre tener presente che, poiché il personale in parola era stato assunto in origine per esigenze dei governi coloniali, la documentazione ad esso relativa era stata conservata dai governi stessi per cui, a causa degli eventi bellici, è andata quasi completamente distrutta. Da questo fatto è derivato che l'amministrazione, non disponendo neanche dei nominativi degli interessati, ha dovuto attendere che essi richiedessero la sistemazione della loro posizione ed esibissero la documentazione in loro possesso, documentazione che veniva integrata, ove possibile, con gli atti di ufficio recuperati, ed accertamente controllata, per essere poi sottoposta all'esame della commissione interministeriale presso il disciolto Ministero dell'Africa italiana, cui era stato esteso tale compito con decreto interministeriale del 20 dicembre 1949, n. 10219.

Pertanto la riammissione in servizio, la quale non poteva aver luogo se non dopo il menzionato esame e quindi dopo aver accertata l'esistenza di un precedente rapporto di impiego, veniva, nei casi risolti favorevolmente, spesso ritardata di qualche anno.

Nel caso in esame, avendo il Velluti a suo tempo dichiarato di essere stato assunto a contratto speciale con retribuzione giornaliera, e avendo egli chiesta la liquidazione delle competenze arretrate, il cessato Ministero dell'Africa gli comunicava, con lettera del 23

agosto 1946, n. 192036, che nessuna liquidazione gli competeva quale giornaliero.

Si premette, intanto, che l'interessato nessun documento idoneo a provare la sua precedente qualifica di impiegato aveva presentato.

Comunque, essendo più tardi intervenuta la legge 8 maggio 1948 n. 839, come è stato già detto, che riapriva la possibilità di reimpiego dei dipendenti a contratto straordinario, ed avendo l'interessato fatto presente di essere stato assunto prima quale giornaliero e poi quale impiegato a contratto straordinario, l'amministrazione scriveva alla British Military Administration - dipartimento personale italiano di Asmara - con lettera del 10 maggio 1949, n. 365579, per chiedere elementi circa l'esistenza o meno di un rapporto di impiego del Velluti con la cessata amministrazione coloniale; ma poiché il suddetto dipartimento non forniva risposta, venivano chiesti all'interessato tutti i documenti in suo possesso atti a provare il rapporto d'impiego, tra cui anche una sentenza di riabilitazione per una condanna da lui subita ed il certificato penale, documenti indispensabili per il riconoscimento del rapporto stesso.

Tali documenti egli produsse in più riprese e per ultimo il certificato penale nel dicembre 1954, per cui solo in data 1° marzo 1955 fu possibile sottoporre la pratica all'esame della commissione interministeriale, appositamente istituita, la quale deliberò la convalida del ripetuto rapporto consentendo all'amministrazione di emettere in pari data il relativo decreto, registrato poi alla Corte dei conti il 21 novembre 1955, al regolamento n. 43, foglio n. 381.

Nel frattempo intervenne la legge 29 marzo 1953 n. 430, di soppressione dell'Africa italiana, la quale all'articolo 15 così dispone: « Il personale di cui al 1° comma (personale a contratto straordinario) che alla data di entrata in vigore della presente legge (30 giugno 1953) non risulta utilizzato presso l'amministrazione dello Stato, è licenziato con diritto al trattamento economico di cui al precedente articolo 9 ». Per tale norma ogni possibilità di riammissione in servizio cessava, per cui non rimaneva altra soluzione che quella di emettere nei confronti del Velluti il decreto di liquidazione della indennità di licenziamento in base al cennato articolo 15, decreto debitamente registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1956, cui ha fatto seguito il pagamento dell'indennità all'interessato con mandato emesso sulla Tesoreria provinciale di Lecce.

Di tali circostanze l'interessato è stato ripetutamente informato, sia direttamente, per il tramite della prefettura di Lecce con nota del 23 maggio 1953 n. 428286 e dell'istituto nazionale confederale di assistenza di Roma con foglio del 2 novembre 1956, n. 619377, sia direttamente con lettere del 15 febbraio 1956 n. 609135, e del 28 marzo 1956 n. 610157, e prova ne sia la riscossione, da parte sua, della ripetuta indennità di buonuscita.

Il Ministro: MEDICI.

BERNIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali disposizioni siano state emanate in deroga alla legge 9 gennaio 1951, n. 204, relativamente alla concessione del sussidio per il trasporto delle salme dei militari deceduti per causa di guerra dopo il 15 aprile 1946.

In particolare: perché il commissariato generale onoranze caduti in guerra considera definitiva la sistemazione delle salme dei caduti in cimiteri di guerra, non concedendo il sussidio dei trasporti; perché il commissariato non considera caduti in guerra i deceduti per malattia contratta in servizio e per causa di servizio, ai cui eredi viene concessa la pensione; perché dal 1955 è stata ridotta la somma concessa alle famiglie dei caduti per il trasporto delle salme; perché, infine, sono stati esclusi dal beneficio i caduti civili per bombardamento, quando la legge parla esplicitamente di rappresaglia come causa di morte. (27387).

RISPOSTA. — Nessuna disposizione è stata emanata in deroga alla legge 9 gennaio 1951, n. 204.

Circa le questioni particolari prospettate dall'interrogante, si fa presente quanto segue.

La traslazione delle salme definitivamente sistemate non può essere autorizzata, in quanto l'articolo 4 della citata legge stabilisce che le salme definitivamente sistemate a cura del commissariato non possono essere più concesse ai congiunti. Al riguardo si chiarisce che la norma risponde allo scopo di non sconvolgere continuamente i cimiteri e sacrari militari, impedendone qualsiasi decorosa, definitiva sistemazione.

Così pure non possono concedersi contributi per la traslazione delle salme dei deceduti per causa di servizio ordinario, in quanto tali casi non rientrano fra quelli contemplati dalla ripetuta legge, che si riferisce soltanto alle salme dei caduti in conseguenza della guerra.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

Qualche lieve riduzione è stata apportata alle somme concesse alle famiglie dei caduti nei casi, per altro limitatissimi, in cui per la traslazione delle salme la distanza è inferiore ai 100 chilometri. Ciò allo scopo di meglio proporzionare i contributi alle spese sostenute.

La norma che si riferisce ai civili parla di civili « deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia ». Non si vede la possibilità di ampliare la portata della norma (preordinata in relazione a fatti come quelli delle fosse Ardeatine, Marzabotto, ecc.) fino a comprendervi tutti i deceduti per bombardamenti aerei.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa:
Bosco.

BERRY. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali azioni siano state iniziate o si intendano iniziare e proseguire con estrema fermezza e decisione, allo scopo di accertare la veridicità delle circostanziate dichiarazioni fatte dal connazionale Francesco Murrone da Berissardo (Sassari), a cui le autorità sovietiche hanno recentemente concesso di rientrare in patria, dopo 14 anni di prigionia in Siberia ed in Ucraina, perché ridotto in condizioni di totale incapacità lavorativa; secondo quanto ha pubblicato il quotidiano *L'Unione Sarda* in data 24 maggio 1957, il Murrone afferma di avere lasciato altri seicento italiani, di alcuni dei quali ricorda il nome, nel campo di concentramento di Rickov.

L'interrogante chiede anche di conoscere cosa intenda fare il Governo — se la notizia rispondesse a verità — per la liberazione di questi infelici connazionali viventi, contro ogni diritto ed in spregio di ogni sentimento umano, in stato di feroce schiavitù, e per ottenere, comunque, di poter accertare la sopravvivenza di italiani nei campi di concentramento russi ed il loro ritorno in patria. (26834).

RISPOSTA. — La notizia pubblicata dal quotidiano *L'Unione sarda* del 24 maggio 1957 è del tutto inventata dal sedicente Francesco Murrone, che si identifica col pregiudicato Francesco Porcu da Pula (Cagliari), che non è mai stato prigioniero in Russia e che già altra volta diffuse false notizie del genere a scopo di lucro. Il 25 marzo 1957 egli venne, per questo motivo, denunciato alla procura di Bornova (Cagliari) per reati di truffa e di diffusione di false notizie.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FOLCHI.

BETTOLI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria e commercio.* — Per sapere se non intendano intervenire immediatamente presso il prefetto di Udine, il quale ha ordinato a quella camera di commercio di comporre le commissioni comunali per la disciplina del commercio ambulante nella seguente forma: sindaco, presidente; n. 2 rappresentanti dell'associazione commercianti, n. 2 rappresentanti dei commercianti ambulanti.

L'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, precisa che la commissione è composta dal sindaco, da 2 rappresentanti dei lavoratori e da 2 rappresentanti dei commercianti ambulanti.

L'interrogante è del parere che non possa aver vigore una circolare del 16 novembre 1934, n. 40549 del Ministero delle corporazioni fasciste, in forza della quale nel 1956 il prefetto di Udine modificò la composizione della commissione che dalla liberazione del paese è sempre stata composta così come dispone l'articolo 2 della legge, dal sindaco, da 2 lavoratori e da 2 ambulanti, con piena soddisfazione di tutti.

L'interrogante reclama la immediata abrogazione della circolare prefettizia di Udine del 17 agosto 1956 ed il rispetto della legge che non può tenere conto di circolari interpretative fasciste, anche se queste servono all'associazione padronale dei commercianti fissi al solo scopo di mantenere sotto il loro controllo i commercianti ambulanti. (26050).

RISPOSTA. — Attesa la circostanza che nelle varie province le « commissioni per il rilascio delle licenze di vendita ambulante » sono state composte con criteri a volte disformi, questo dicastero è venuto nella determinazione di sentire il Consiglio di Stato onde accertare se, allo stato della legislazione, sia consentito di impartire sulla materia adeguate istruzioni ai prefetti.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni, appena possibile.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio: SULLO.

BIANCHI CHIECO MARIA. — *Ai Ministri dei trasporti, dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere le ragioni per cui non sono stati riconosciuti agli agricoltori della provincia di Bari i benefici accordati agli agricoltori della provincia di Pesaro e di Urbino con decreto del 12 aprile 1957, n. 4181.

In virtù di tale decreto è stato disposto il rimborso del 50 per cento delle spese di tra-

sporto ferroviario affrontate dagli agricoltori delle due citate province per l'esportazione della loro produzione di cavolfiori. E dalla direzione delle ferrovie dello Stato è già stata data disposizione esecutiva al compartimento delle ferrovie dello Stato di Ancona, nonostante il decreto di cui trattasi non sia ancora stato pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale*.

Nulla è stato invece accordato agli agricoltori di Terra di Bari, i quali, nella stessa misura degli umbri per i cavolfiori, alimentano il 90 per cento delle esportazioni nazionali di lattuga, vale a dire di un prodotto poverissimo e deperibilissimo, richiedente costosi imballaggi e comportante rilevanti rischi di compromissione generale del carico per improvvise calure.

Senza considerare che gli agricoltori della provincia di Bari — non secondi ad alcun altro per i sacrifici compiuti e per le difficilissime annate sopportate — debbono sopportare le spese di un tragitto superiore del 50 per cento a quelle degli agricoltori umbri per far raggiungere alla frontiera i propri prodotti.

Tanto è vero che parte della produzione è andata sciupata, in relazione all'eccessivo incidere nei noli ferroviari ed al preoccupante rischio del trasporto.

La interrogante — nel richiedere in favore degli agricoltori della provincia di Bari la estensione immediata del citato provvedimento, con validità retroattiva nei confronti del periodo 1° febbraio-30 aprile 1957 — fa presente che le preindicate negative circostanze hanno naturalmente provocato fenomeni riflessi di seria portata, quale la diminuita occupazione di mano d'opera agricola e l'aggravato disagio degli agricoltori, anche nei confronti dei lavori agricoli in corso e delle future campagne. (28075).

RISPOSTA. — Le riduzioni di tariffa, a suo tempo accordate per le spedizioni di cavolfiori, in partenza per l'estero dalle stazioni serventi località della provincia di Pesaro-Urbino, hanno avuto carattere assolutamente contingente e straordinario.

I trasporti di insalata dalle Puglie già fruiscono di prezzi particolarmente favorevoli, in quanto, oltre ad essere tassati in base al minimo di 5 tonnellate, in luogo di quello ordinario di 6 tonnellate, sono ulteriormente avvantaggiati nelle lunghe percorrenze che, in sostanza, sono quelle che interessano il traffico in esportazione proveniente dal sud.

È da aggiungere che nello stesso traffico in esportazione, i trasporti di cui trattasi beneficino di maggiori riduzioni sui prezzi già

bassissimi della tariffa interna (nella fattispecie, la tariffa eccezionale n. 201) e che — analogamente a quelli degli ortofrutticoli in genere — vengono inoltrati con treni celeri (derate) senza pagamento di alcun supplemento. Nel caso, poi, di specifica richiesta di inoltro con treni accelerati o diretti o con treni merci a questi equiparati, i trasporti medesimi fruiscono anche della riduzione della soprattassa di acceleramento di cui all'articolo 75 delle condizioni a tariffe, nella misura del 50 per cento.

Tutto ciò premesso e considerate le condizioni del bilancio ferroviario, non riesce possibile concedere ulteriori facilitazioni in favore degli agricoltori della provincia di Bari.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

BIMA E FRANZO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non intenda esaminare la possibilità di ritardare la chiamata alle armi dei giovani che dovrebbero affluire nei prossimi giorni ai centri di addestramento, le cui aziende agricole o industriali siano state colpite dalle alluvioni. (27138).

RISPOSTA. — È stato già disposto nel senso auspicato dagli interroganti.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

BIMA E FRANZO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — anche in relazione alle recenti calamità abbattutesi sulle vallate piemontesi — se non intenda dotare gli ispettorati forestali delle province piemontesi di maggiori stanziamenti sulla legge della montagna, onde mettere in grado i predetti uffici di finanziare numerose domande, tuttora in attesa per mancanza di fondi e che, invece, servirebbero a lenire i disagi delle popolazioni colpite dalle alluvioni. (27150).

RISPOSTA. — Questo Ministero non mancherà di tenere particolarmente presente la situazione determinatasi nelle zone montane del Piemonte a seguito delle alluvioni della scorsa primavera. Si fa rilevare, però, che, in considerazione della modesta entità dei fondi iscritti nel bilancio di questo Ministero sull'autorizzazione di spesa recata dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, per il corrente esercizio finanziario, e delle analoghe esigenze nelle altre zone montane del territorio nazionale, gli interventi invocati a favore di detta regione non potranno che essere limitati.

Pertanto, la necessità delle zone montane del Piemonte dovranno essere fronteggiate

prevalentemente con i fondi sull'autorizzazione di spesa, recata dalla recente legge 25 luglio 1957, n. 595.

Il Ministro: COLOMBO.

BONINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali siano le ragioni per le quali, dopo dieci anni dal suo ripristino, il tribunale di Mistretta (Messina) è tuttora privo di un proprio presidente titolare.

E se lo stesso ministro non pensi che il continuo susseguirsi in quella sede di presidenti in missione semestrale possa sostituire una indebita diminuzione nel prestigio della giustizia ivi amministrata, e della dignità del foro che alla sua amministrazione degnamente collabora, nonché della città stessa.

E se non creda di dare disposizioni affinché — anche in considerazione del malumore del foro e dell'opinione pubblica per l'inconveniente deplorato — ad esso venga data pronta riparazione. (27860).

RISPOSTA. — Non si è potuto sinora provvedere a coprire il posto di presidente del tribunale di Mistretta per mancanza di aspiranti. La regolarità del servizio è stata, tuttavia, sufficientemente assicurata mediante l'applicazione allo stesso tribunale di magistrati di uffici vicini.

Questo Ministero, compatibilmente con le esigenze di altri uffici giudiziari anche più importanti e in analoga situazione, non mancherà di esaminare la possibilità di venire incontro al desiderio manifestato dall'interrogante ed alle aspirazioni del foro di Mistretta, qualora si presenti una favorevole occasione.

Il Ministro: GONELLA.

BOZZI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere se non ritengano necessario chiarire, in forma generale e impegnativa, che agli ufficiali e ai sottufficiali dei corpi dei vigili urbani compete la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, a norma dell'articolo 221 del codice di procedura penale.

Com'è noto, l'ultimo comma di detto articolo riconosce le vesti di ufficiali di polizia giudiziaria alle « persone incaricate di ricercare ed accertare determinate specie di reato »; formula, che, evidentemente, integra l'indicazione esemplificativa fatta nei numeri 1, 2 e 3 della norma. E poiché le « guardie dei comuni » sono senza dubbio agenti di polizia giudiziaria (articolo 221, secondo comma), non

v'è ragione per non riconoscere agli ufficiali e ai sottufficiali dello stesso corpo, di cui le guardie fan parte, la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria; si tratta di « persone » chiamate, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti, a ricercare ed accertare determinate specie di reati, come, ad esempio, in materia di polizia stradale, edilizia, sanitaria.

Il chiarimento richiesto, che si mantiene nei limiti d'una mera interpretazione del citato articolo 221, si rende necessario per eliminare contrasti nell'applicazione, che si son dovuti lamentare in diverse occasioni, con danno per il buon andamento dei servizi e per i principi di fattiva e responsabile collaborazione tra tutte le forze proposte alla tutela dell'ordine pubblico. (27468).

RISPOSTA. — Sembra non si possa dubitare che agli ufficiali ed ai sottufficiali dei corpi dei vigili urbani dei vari comuni debba essere riconosciuta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti in cui i regolamenti attribuiscono loro compiti di tale natura.

I predetti ufficiali e sottufficiali esercitano, invero, le funzioni ad essi devolute con carattere di superiorità gerarchica nei confronti delle dipendenti guardie che, per esplicita disposizione di legge (articolo 221, comma secondo del codice di procedura penale) sono agenti di polizia giudiziaria.

Tale riconoscimento trova, del resto, conferma nell'ultimo comma dello stesso articolo 221, il quale dispone testualmente che: « sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite dalle leggi e dai regolamenti, tutte le altre persone incaricate di ricercare od accertare determinate specie di reati ».

È evidente che il legislatore abbia voluto con ciò integrare la elencazione fatta, a titolo esemplificativo e non tassativo, nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo predetto, avuto riguardo alla multiformità e all'evolversi delle esigenze sociali e al fine di comprendervi tutti coloro i quali, secondo le attribuzioni ad essi demandate dalla legge e dai regolamenti e nei limiti del loro servizio, siano incaricati di accertare determinate specie di reati.

Ciò premesso, ritengo di dover fare presente che, dipendendo la polizia giudiziaria per le sue funzioni (sia o non sia organizzata in nuclei) esclusivamente dai procuratori generali presso le Corti di appello e dai procuratori della Repubblica (articolo 220 del codice di procedura penale sostituito dall'articolo 7 della legge 18 giugno 1955, n. 517), com-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

pete a quei magistrati accertare in definitiva a quali persone, operanti nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, debba riconoscersi, a norma di legge, la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria. E da ciò deriva la inopportunità di un intervento di questo Ministero presso i competenti uffici giudiziari per un chiarimento in forma generale e impegnativa.

Il Ministro di grazia e giustizia:
GONELLA.

BUBBIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se e quando sarà definita la pensione spettante al minore Vacca Giuseppe fu Luigi, residente a Nemè (Cuneo), il quale è orfano del maresciallo Vacca Luigi, deceduto da tempo per infermità contratta in servizio; è da avvertire che il minore già percepisce un acconto di pensione, per cui occorre solo la definitiva liquidazione dell'importo dovuto, di cui l'interessato ha urgente bisogno per far fronte alle sue esigenze. (25112).

RISPOSTA. — La pratica relativa alla liquidazione della pensione indiretta ordinaria a favore del minore Vacca Giuseppe — al quale per altro già vengono corrisposti, a titolo di pensione provvisoria, acconti d'importo pressoché uguale a quello della pensione definitiva — è in corso di istruttoria.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

BUBBIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quale definizione si sia avuta da parte della Corte dei conti del ricorso presentato da molti mesi da Costa Maddalena, vedova Ferrero Giovanni fu Bernardo, residente a Castellinando (Cuneo), per la morte di Ferrero Luigi. (26149).

RISPOSTA. — Il ricorso prodotto dalla signora Costa è in istruttoria presso la Procura generale della Corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: SPALLINO.

BUBBIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se sia stata definita dalla Corte dei conti la pratica di pensione n. 276444 presentata fin dal 22 luglio 1952 da Rocca Emilio di Teobaldo, residente in Alba, frazione Vaccheria. Si fa notare che la domanda originaria di pensione risale al novembre 1949 e che, dopo quasi cinque anni di pendenza del ricorso alla Corte dei conti, si palesa opportuno non ritardare oltre la invocata decisione, da tanti anni attesa dallo interessato. (26150).

RISPOSTA. — Il Segretariato generale della Corte dei conti ha comunicato, con nota n. 3153/38 del 24 luglio 1957, che quella III sezione speciale giurisdizionale ha accolto il ricorso del signor Rocca Emilio, e che la relativa decisione, pubblicata nell'udienza del 12 luglio 1957, è in corso di notifica.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: SPALLINO.

BUBBIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se sia stato deciso il ricorso pendente fin dal 1954 avanti la Corte dei conti, presentato da Volpe Giuseppe fu Battista, residente a Castagnito (Cuneo), per la dispersione in Russia del figlio Carlo. L'interessato ha oltre settantadue anni ed ha bisogno urgente che il ricorso sia deciso dopo tanti mesi di attesa. (26237).

RISPOSTA. — Il procuratore generale della Corte dei conti nel marzo 1954 ha notificato le conclusioni scritte all'interessato.

Non avendo il ricorrente presentato la domanda di fissazione d'udienza nei termini previsti dall'articolo 7 del regio decreto 6 febbraio 1942, n. 50, sarà chiesto l'abbandono del ricorso.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: SPALLINO.

BUFFONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sono allo studio provvedimenti legislativi atti a far sì che i sottufficiali piloti dell'aeronautica militare, i quali avevano compiuto il 45° anno di età e non il 46° alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599, possano beneficiare della legge stessa.

L'interrogante ritiene doveroso richiamare l'attenzione del ministro sull'opportunità di un provvedimento inteso a rendere operante la legge sopracitata dal 1° gennaio 1954 per i seguenti motivi:

1°) si porrebbero, e giustamente, nella medesima considerazione tutti i sottufficiali piloti della classe 1909, i quali, arruolati nel medesimo bando di concorso, servirono tutti la patria in armi, sopportando i rischi ed i disagi della guerra;

2°) analogamente a quanto stabilito per moltissimi ufficiali piloti (legge 5 luglio 1952, n. 989, riguardante gli organici, l'avanzamento e le modifiche ai limiti di età, retrodatata di ben 18 mesi), si consentirebbe a circa 20 sottufficiali, trattenuti in servizio, di godere dei benefici della legge n. 599. (24680).

RISPOSTA. — La questione prospettata dall'interrogante ha già formato oggetto di esame in relazione alle agevolazioni di natura pensionistica disposte dal legislatore in favore di talune categorie di ufficiali dell'esercito che, come i sottufficiali piloti, pur non avendo superato alla data della loro entrata in vigore i nuovi e più elevati limiti di età previsti da apposite norme di legge, non poterono giovare in quanto colpiti in precedenza dai vecchi limiti (legge 27 dicembre 1953, n. 998, modificata dalla legge 10 febbraio 1956, n. 84).

L'esame si è concluso negativamente, essendo risultato che i sottufficiali interessati hanno tutti indistintamente liquidato il massimo della pensione e che pertanto, la estensione delle provvidenze concesse agli ufficiali, nel senso cioè di considerare valido ai fini del computo nella pensione stessa il periodo tra il vecchio ed il nuovo limite di età, non avrebbe avuto alcuna utilità pratica.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

BUFFONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non sia il caso di esaminare la possibilità di sistemare ed eventualmente ampliare l'aeroporto di Crotone (Catanzaro).

Tali opere che assicurerebbero all'aeronautica militare un comodo campo di atterraggio ed esercitazione, data la particolare bontà della esposizione geotopografica, servirebbero a rendere possibile un comodo scalo per l'aviazione civile, specie per le linee nazionali Roma - Crotone - Reggio Calabria - Palermo. (25372).

RISPOSTA. — Si premette che l'istituzione di una linea aerea Roma-Crotone-Reggio Calabria-Catania-Palermo frustrerebbe l'impiego del mezzo aereo poiché, con una serie di atterraggi e di decolli, si verrebbe a neutralizzare lo scopo principale della celerità di tale tipo di trasporto. Si soggiunge, altresì, che nessuna società di navigazione aerea ha inoltrato richiesta per uno scalo a Crotone.

La sistemazione e l'ampliamento della pista di tale aeroporto, che importerebbero una spesa di notevole entità non fronteggiabile con i fondi disponibili, non presenta interesse per l'aeronautica militare, come non lo presenta — almeno per ora — per l'aviazione civile.

Per le suddette considerazioni, spiace dover comunicare che la richiesta formulata non trova possibilità di accoglimento.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

BUFFONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sono

state impartite o meno disposizioni per l'adattamento del locale da adibire ad ufficio postale nel comune di Guardavalle (Catanzaro).

In conseguenza del pessimo stato e della inidoneità del vecchio ufficio, l'interrogante chiede se non sia il caso disporre d'urgenza la soluzione del problema in questione. (26938).

RISPOSTA. — La perizia relativa ai lavori di sistemazione della nuova sede dell'ufficio postale nel comune di Guardavalle, è stata approvata dai competenti organi di questo Ministero, e in data 1° agosto 1957 sono state impartite disposizioni alla direzione provinciale di Catanzaro per l'appalto dei lavori stessi.

Il Ministro: MATTARELLA.

BUFFONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non si ritenga giusto estendere alle segretarie, vedove di guerra, in servizio presso l'amministrazione della pubblica istruzione, i benefici di cui all'articolo 8 delle leggi n. 830 del 16 aprile e n. 317 del 19 maggio 1950 (assunzione in ruolo delle insegnanti vedove di guerra). (27271).

RISPOSTA. — Le leggi sopra indicate, contenenti norme relative all'assunzione nei ruoli degli insegnanti degli istituti e scuole d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, tecnica e artistica, delle vedove di guerra, hanno cessato di produrre i loro effetti fin dal 30 settembre 1950.

Attualmente dette assunzioni possono essere disposte solo in base al regio decreto 24 agosto 1942, n. 1091, e al decreto-legge 7 dicembre 1944, n. 459, per le vedove di guerra abilitate all'insegnamento, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nelle scuole governative.

Da ciò si evince che la norma legislativa cui si è fatto riferimento nell'interrogazione, è una disposizione del tutto eccezionale, adottata *una tantum* in vista della particolare situazione in cui si trovavano i ruoli del personale insegnante nel 1948. L'estensione della norma ad una categoria di personale che si trova in situazione tutta diversa, non solo non appare opportuna (e potrebbe costituire un precedente per richieste analoghe da parte di altre categorie di personale), ma sarebbe in contrasto con i principi costituzionali sull'accesso mediante concorso ai pubblici impieghi e con quanto di recente è stato confermato dall'articolo 3 del testo unico 10 gennaio 1957.

n. 3, sul nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Si aggiunge che le vedove di guerra sono state considerate espressamente nell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che nell'istituire i ruoli transitori (ora ruoli aggiunti) per il personale civile delle amministrazioni dello Stato ha ridotto a due anni (invece che sei) il periodo di servizio necessario per il collocamento nei ruoli transitori su ricordati.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MORO.

BUFFONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del comportamento tenuto dal sindaco comunista di Savelli (Catanzaro) Greco Natale, durante il processo penale dibattuto in data 13 marzo 1957 a Savelli, a carico del consigliere comunale Rizzo Pietro, per taglio abusivo di legna dal bosco comunale Coste Lese.

Detto sindaco, infatti, quale rappresentante del comune e tutore dei suoi beni, non si costituì parte civile in difesa dei danni subiti dalla citata amministrazione, ciò che determinò meraviglia nelle autorità giudiziarie e indignazione nell'opinione pubblica, sorpresa dall'assoluzione, per insufficienza di prove dell'imputato.

L'interrogante chiede se non si ritenga opportuno prendere provvedimenti nei riguardi del sindaco specificato. (27722).

RISPOSTA. Il prefetto di Catanzaro ha disposto gli opportuni accertamenti per acclarare le responsabilità del sindaco di Savelli in ordine alla mancata costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico del consigliere comunale Pietro Rizzo, imputato di furto di piante di proprietà del comune.

In relazione alle risultanze dei predetti accertamenti, saranno adottati i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

CALANDRONE GIACOMO E BUFARDECI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se intende intervenire per richiamare tutti gli agenti o graduati delle forze di polizia del catanese al pieno rispetto della sentenza della Corte costituzionale abrogante le norme dell'articolo 113 del testo unico di pubblica sicurezza.

Gli interroganti segnalano al ministro che anche recentemente, in località Picanello, a Catania, un sottufficiale di pubblica sicurezza

ha tentato di impedire l'affissione di manifesti, minacciando alcuni militanti del partito comunista italiano. (27931).

RISPOSTA. — Nella notte dal 20 al 21 luglio 1957, in località Picanello del comune di Catania, tre attacchini del partito comunista vennero a diverbio con Randis Orazio, il quale aveva protestato per l'avvenuta affissione di un manifesto a carattere sindacale sullo stabile di sua proprietà, sito in quella via Duca degli Abruzzi 6.

Attratto dalle grida, intervenne un sottufficiale di pubblica sicurezza, il quale, dopo aver fatto allontanare il proprietario di detto stabile, contestò ai tre attacchini la contravvenzione di cui al comma V° dell'articolo 113 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, dato che il manifesto era stato affisso, in luogo non destinato a tale uso dall'autorità comunale, senza, per altro, defiggere il manifesto stesso.

I tre attacchini sono stati deferiti all'autorità giudiziaria.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

CALASSO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non intende intervenire a favore del personale dipendente dalla brigata della guardia di finanza di San Cataldo di Lecce, facendo corrispondere ai medesimi, ai sensi della legge 7 maggio 1948, n. 850, articolo 1, lettere B e C, la prevista indennità di residenza disagiata, trovandosi la località indicata a 12 chilometri di distanza dal più vicino centro abitato ed essendo sprovvista di ogni conforto di vita civile, quale il medico, la farmacia, l'ufficio postale, ecc. (27046).

RISPOSTA. — È stato predisposto apposito decreto interministeriale col quale viene aggiornato l'elenco delle località ove risiedono reparti della guardia di finanza ai cui appartenenti compete l'indennità di disagiata residenza.

La località di San Cataldo di Lecce è compresa in tale provvedimento.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CALASSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ha preso visione dell'ordine del giorno degli insegnanti elementari di Nardò (Lecce) trasmesso a mezzo della sezione locale del sindacato scuole elementari (C.I.S.L.) nel quale, dopo aver richiamato il grave fenomeno della disoccupazione della categoria e quello dell'analfabetismo, determinato anche dalla insufficienza

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

della scuola primaria nel salento e nel meridione d'Italia in genere, chiedono adeguati provvedimenti.

Per sapere se non crede il ministro di dovere accogliere le richieste fatte:

1°) comprendendo fra le province « pilota » agli effetti di tutta la istruzione elementare quella di Lecce;

2°) di procedere allo sdoppiamento delle classi riducendo il numero degli scolari ad un massimo di trenta per ogni insegnante, provvedimenti ambedue sempre invocati ed indispensabili per il progresso generale e soprattutto sociale delle popolazioni interessate. (27244).

RISPOSTA. — Nell'informare l'interrogante che è pervenuto al Ministero l'ordine del giorno della sezione del SINASCEL di Nardò, si fa presente che è intendimento del Ministero di estendere il piano di miglioramento della scuola elementare alla provincia di Lecce.

La possibilità di una decisione favorevole avrà modo di essere considerata, dopo che sarà conosciuta l'impostazione del bilancio 1958-59 e sarà quindi stabilito se e quali nuovi stanziamenti si avranno sui capitoli che interessano l'azione del piano. Nel caso che si abbia modo di addivenire a conclusioni favorevoli, il provveditore agli studi di Lecce riceverà istruzioni per effettuare nella provincia l'operazione preliminare del piano, cioè la rilevazione capillare delle necessità della scuola elementare in ogni località. La rilevazione si svolgerà nell'anno 1957-58 e col successivo anno si procederà agli interventi del caso.

Comunque il Ministero, in sede di impiego dei fondi dell'esercizio 1957-58, terrà nella massima considerazione, nei limiti delle possibilità, le varie necessità, quale l'assegnazione di nuovi posti di insegnante elementare, della anzidetta provincia.

Il Ministro. MORO.

CALASSO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — considerando che non tutte le incompatibilità tra il delicato ufficio dei magistrati e la posizione sociale degli stessi possono essere espressi dalle leggi — se almeno moralmente è da ritenersi compatibile l'incarico affidato al dottor Francesco Micheli di presiedere la sezione specializzata per l'equo fitto, presso il tribunale di Lecce, e la posizione sociale dello stesso, ricco proprietario agricoltore, avente alle sue dipendenze molti coloni

e fittuari ed i cui terreni risultano siti nel territorio della sua competenza di magistrato. (27783).

RISPOSTA. — Il dottor Francesco Micheli presiede effettivamente, per designazione del presidente del tribunale di Lecce, la sezione specializzata per le controversie relative all'adeguamento dei canoni di affitto dei fondi rustici (articoli 4 e 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140).

Il dottor Micheli e la consorte possiedono un vistoso patrimonio avito, in buona parte sito in territorio della provincia di Lecce, che assicura loro vita agiata, serena ed indipendente.

Di integerrima condotta morale e di carattere fermo, colto, capace ed operoso, il dottor Micheli gode dell'estimazione generale, specie per la serena obiettività dei suoi giudizi.

Posso quindi assicurarle che le preoccupazioni nutrite in rapporto al particolare incarico affidato al magistrato di cui trattasi, non hanno ragione d'essere.

Desidero poi fare presente che le sezioni specializzate, ed in particolare quella dell'equo fitto, decidono collegialmente con prevalenza dell'attività degli esperti rispetto a quella dei magistrati, i quali in ogni caso garantiscono l'osservanza della legge. E ciò è stato sempre rilevato nella sezione presieduta dal dottor Micheli.

Il Ministro di grazia e giustizia:
GONELLA.

CAMANGI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ai dipendenti e competenti organi risulti che nel bosco Piaggia del comune di Trevi nel Lazio (Frosinone) si sia proceduto al taglio senza il dovuto rispetto delle piante-guida, e nel caso quali provvedimenti essi abbiano adottato. (26648).

RISPOSTA. — Il comune di Trevi nel Lazio, con deliberazione in data 30 settembre 1956, approvata dalla prefettura di Frosinone, chiese all'ispettorato ripartimentale delle foreste della stessa provincia che nella sezione VII del bosco Piaggia di sua proprietà dell'estensione di 12 ettari circa, venisse effettuato l'assegno per l'esercizio di uso civico di legnatico per la stagione invernale 1956-57.

L'ispettorato, con verbale del 7 dicembre 1956, assegnò al taglio n. 795 piante di alto fusto, senonché, durante il taglio stesso, furono abbattute anche 67 piante di riserva, con

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

un danno valutato in lire 44.775 per la parte da risarcire al comune.

A seguito di denuncia presentata da alcuni cittadini, l'ispettorato ha effettuato accertamenti, e in data 29 marzo 1957, ha inoltrato alla competente pretura di Paliano un dettagliato rapporto in merito.

Il Ministro: COLOMBO.

CANDELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere le ragioni per le quali agli operai Alfeo Cataldo, Salinari Salvatore, D'Ippolito Francesco, Costagliola Giuseppe ed altri, dell'arsenale militare marittimo di Taranto, pur avendo ottenuto il riconoscimento della continuità di servizio, non si è ancora provveduto alla liquidazione del trattamento di quiescenza che loro spetta in conseguenza del provvedimento citato, così come è stato deciso con sentenza emessa in proposito dal Consiglio di Stato. (26309).

RISPOSTA. — Ai salariati temporanei cui si riferisce l'interrogante spetta, secondo la ricordata decisione del Consiglio di Stato, non il trattamento di quiescenza ma un indennizzo supplementare per il licenziamento disposto nei loro confronti per motivi politici sotto il passato regime, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e 3, primo comma, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488.

Detto indennizzo è stato già liquidato agli interessati, fatta eccezione per Salinaro Salvatore per il quale si sta provvedendo.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

CANDELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a sua conoscenza che presso la direzione dell'arsenale di Taranto sono giacenti oltre mille richieste di brevetti di guerra, avanzate già da diverso tempo dai dipendenti di quegli stabilimenti militari.

Si chiede di sapere se il ministro non intenda disporre per uno snellimento di questa noiosa prassi, che impedisce oltre tutto ai richiedenti di percepire la indennità di brevetto. (26811).

RISPOSTA. — Premesso che l'interrogante con la dizione « brevetti di guerra » sembra riferirsi ai « brevetti di riconoscimento delle campagne di guerra », si fa presente che il rilascio di tale documento alle varie migliaia di salariati dipendenti dagli stabilimenti militari marittimi, comporta l'accertamento, a

volte non semplice e breve, di altrettante posizioni di servizio.

E, comunque, da far presente che il possesso del brevetto in questione non produce effetti economici se non a favore dei dipendenti che cessano dal servizio, ai quali viene data la precedenza nella concessione del brevetto stesso in modo che gli interessati possano beneficiare dell'intero trattamento di quiescenza loro spettante.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

CANDELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se e in quali periodi la città di Taranto è stata dichiarata zona di operazioni di guerra, e se non si intenda corrispondere anche ai civili militarizzati le speciali indennità devolute in favore dei militari. (27377).

RISPOSTA. — La città di Taranto fu dichiarata zona di operazioni dal 15 giugno 1943 al 15 settembre 1945 quanto agli enti dell'esercito e della marina e per i seguenti periodi agli enti dell'aeronautica: 28 ottobre 1940-23 aprile 1941; 15 giugno 1943-8 settembre 1943; 9 settembre 1943-8 maggio 1945.

Al personale civile militarizzato in servizio a Taranto fu a suo tempo regolarmente corrisposto, per i periodi suddetti, il trattamento economico spettante ai sensi del regio decreto legge 19 maggio 1941, n. 583.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere assicurazioni che la ripartizione del fondo di rotazione per l'esercizio di credito peschereccio di cui alla legge 27 dicembre 1936, n. 1457, sia fatta tenendo presenti le esigenze di quelle casse di risparmio che operano in centri in cui l'industria della pesca costiera rappresenta una delle fonti più cospicue di lavoro: con particolare riguardo a Fano, la cui flottiglia motopeschereccia è tra le più importanti dell'Adriatico. (25884).

RISPOSTA. — Per l'esercizio finanziario 1956-57 i 400 milioni previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, sono stati ripartiti fra pochi istituti di credito, tenuto conto sia della modesta entità della somma, sia della circostanza che al momento della ripartizione non ancora si era acquisita alcuna esperienza circa il numero e l'andamento delle operazioni di credito che sarebbero state richieste dagli interessati.

I predetti 400 milioni, come è noto, sono stati così ripartiti:

Banca nazionale del lavoro lire 110 milioni;

Banco di Sicilia lire 70 milioni;

Banco di Napoli lire 100 milioni;

Banco di Sardegna lire 60 milioni;

Banco di Santo Spirito lire 60 milioni.

Per quanto concerne i quattrocento milioni previsti dalla succitata legge n. 1457 per il corrente esercizio finanziario, il Ministero della marina mercantile, sulla base della esperienza effettuata nell'esercizio scorso e tenuta presente l'opportunità di evitare eccessivo frazionamento delle somme disponibili, in quanto ciò non sarebbe vantaggioso né ai pescatori né agli istituti di credito, cui dovrebbero necessariamente anticiparsi somme di modestissima entità, ha ritenuto di concedere ulteriori anticipazioni alla Banca nazionale del lavoro, (150 milioni alla sezione speciale di credito alle piccole e medie industrie e 40 milioni alla sezione speciale di credito alle cooperative), al banco di Sicilia (25 milioni) e al banco di Napoli (50 milioni), nonché alle casse di risparmio di Calabria (40 milioni), di Ascoli Piceno (40 milioni), di Fano (30 milioni) e di Venezia (25 milioni).

Comunque, tale ripartizione non pregiudica quella che sarà fatta per il prossimo esercizio finanziario, di altri 400 milioni, per la quale potrà essere seguito anche altro criterio, sulla base della esperienza ulteriore.

Il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile: TERRANOVA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il suo pensiero circa il trattamento economico che — *vero jus singulare* — viene fatto al personale non di ruolo della scuola magistrale statale (per maestre giardiniere) di Fossombrone (Pesaro), al quale vengono negati gli aumenti periodici di stipendio e viene persino pretesa la restituzione di quelli già percetti. (27050).

RISPOSTA. — Il Ministero, riesaminando il problema sollevato con la interrogazione, anche in relazione ad un recente parere del Consiglio di Stato in merito ad argomento affine, ha impartito disposizioni ai provveditori agli studi perché sia provveduto alla attribuzione degli aumenti periodici di stipendio al personale non insegnante non di ruolo nelle scuole magistrali.

Il Ministro: MORO.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il suo pensiero sugli improvvisi accertamenti effettuati dal commissario straordinario di Fano (Pesaro) per la imposta sull'immondizia, retroattiva al 1° gennaio 1955, che colpiscono indiscriminatamente migliaia di famiglie, comprese quelle fornite di carta di povertà. (27104).

RISPOSTA. — Sui pretesi e improvvisi accertamenti effettuati dal commissario straordinario al comune di Fano, circa la tassa sulla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e con retroattività 1° gennaio 1955, si comunica che, contrariamente a quanto affermato dall'interrogante, detti accertamenti risalgono al 1950 e furono allora disposti dall'amministrazione socialcomunista dell'epoca.

Infatti, in seguito a rilievi di questo Ministero, che aveva invitato l'amministrazione ad applicare la tassa non in base al numero dei vani ed alla natura dei locali serviti, bensì in base alla superficie ed all'uso degli ambienti stessi (e ciò ai sensi della legge 20 marzo 1941, n. 366) la giunta comunale, con provvedimento interno in data 23 giugno 1950 n. 326, determinò le norme relative alle denunce dell'imponibile da parte degli interessati, al fine di stabilire le tariffe della tassa in ottemperanza alle norme di legge.

I moduli di denuncia delle superfici tassabili furono compilati dagli utenti in contraddittorio con un funzionario del comune, incaricato del relativo controllo.

Tali complesse operazioni preliminari si protrassero fino al giugno 1954, dopo di che il consiglio comunale, con deliberazioni in data 26 luglio 1954, n. 123 e 124, approvò rispettivamente il regolamento della tassa e la relativa tariffa, con effetto dal 1° gennaio 1955.

Nelle more dell'approvazione tutoria dei due provvedimenti, l'amministrazione, non potendo più riscuotere il corrispettivo in base alle norme precedenti, ritenute illegittime da questo Ministero, ne sospese la riscossione.

A seguito di rilievi sui provvedimenti sopra citati, il consiglio comunale, con deliberazioni in data 3 dicembre 1955, n. 170 e 171, apportò modifiche sia al regolamento, sia alla tariffa di che trattasi.

Senonchè, mentre la deliberazione n. 170, riguardante il regolamento, veniva omologata, la prefettura di Pesaro, con nota 3 luglio 1956, richiedeva — ai fini dell'approvazione della tariffa — un prospetto indicante il gettito del tributo e l'ammontare dell'onere per il funzionamento del servizio, allo scopo di indurre

l'amministrazione a diminuire al minimo possibile la differenza fra entrate e spese, ove questa si fosse rivelata sensibile.

La giunta dell'epoca, considerata l'impossibilità di eliminare tale divario e ritenuto che la revisione della tariffa era di competenza del consiglio comunale (ormai non più in funzione) con propria deliberazione 31 luglio 1956, n. 542, riconoscendo necessaria e vantaggiosa, almeno per il momento, l'applicazione della tariffa approvata con il citato atto consigliere n. 171, determinava di rivolgere vive premure all'autorità tutoria, affinché approvasse la tariffa medesima, tariffa che, infatti, riportò l'approvazione della giunta provinciale amministrativa in data 11 ottobre 1956.

In virtù del suddetto atto, reso esecutivo nei modi di legge, il commissario straordinario, dopo l'approntamento degli atti necessari, rivelatosi particolarmente laborioso atteso il numero imponente delle partite (circa 4.500), dispose le notifiche individuali, dando ovviamente decorrenza al pagamento dall'1 gennaio 1955 (data in cui era stata sospesa la riscossione del tributo) e tenendo per base le denunce delle superfici imponibili a suo tempo prodotte dagli interessati.

Non corrisponde, pertanto, alla realtà dei fatti l'affermazione dell'interrogante, secondo la quale il commissario straordinario al comune di Fano avrebbe effettuato « improvvisi accertamenti » in ordine al tributo.

Per quanto riguarda, poi, la notifica della tassa nei riguardi di iscritti nell'elenco dei poveri, si comunica che — in effetti — il regolamento prevede l'esenzione di tale categoria dal pagamento in parola.

Atteso, per altro, il lungo periodo di tempo trascorso dal momento delle denunce, sono state accertate anche famiglie che successivamente avevano ottenuto il libretto di povertà.

Allo scopo, pertanto, di eliminare tali anomalie, il commissario straordinario ha disposto che, prima della compilazione definitiva del ruolo, sia effettuato un preciso controllo delle denunce (attualmente in corso) in modo da evitare l'inclusione nel ruolo stesso delle famiglie fornite della carta di povertà o, comunque, esonerate dal pagamento del tributo in virtù delle vigenti norme di legge.

Si precisa, al riguardo, che vari contribuenti, presentatisi di persona a far constatare il possesso dei suddetti requisiti, sono stati — previo controllo — già cancellati dall'elenco degli utenti del servizio in parola.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

CASTELLARIN. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se l'Ispettorato compartimentale delle tasse di Roma è stato autorizzato a inviare ad altri ispettorati la circolare numero 552/12028 nella quale si comunica che il Ministero delle finanze, con circolare 29 maggio 1957, n. 111646, divisione V, ha ritenuto che l'agevolazione fiscale prevista dalla legge 2 luglio 1949, n. 2408, relativa alla vendita di immobili di nuova costruzione, si applicherebbe solo per l'alienazione della proprietà, e non si applicherebbe invece quando l'immobile viene trasferito a persone distinte per la nuda proprietà e per l'usufrutto; e per sapere altresì se non ritiene che questa interpretazione restrittiva, per cui chi acquista l'usufrutto non verrebbe a godere della riduzione dell'imposta di registro, sia ritenuta contraria allo spirito della legge; per sapere, infine, come devono contenersi quei cittadini ai quali gli uffici del registro hanno comunicato un accertamento suppletivo in relazione alla sopramenzionata circolare. (27505).

RISPOSTA. — Premesso che rientra fra le buone norme di amministrazione la consuetudine di scambiarsi le risoluzioni che hanno carattere di massima, allo scopo di conseguire uniformità di criteri nella tassazione di atti particolarmente complessi e che per di più sono assistiti da leggi di favore, per quanto concerne il merito della questione si comunica che con la citata risoluzione ministeriale venne effettivamente affermato il principio che quando con uno stesso atto vengono contemporaneamente ceduti l'usufrutto e la nuda proprietà di una casa di nuova costruzione l'agevolazione stabilita dall'articolo 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, si applica soltanto nei confronti del trasferimento della nuda proprietà.

E ciò perché in questo caso si pongono in essere due negozi giuridici: il trasferimento della proprietà dell'immobile e la costituzione di un usufrutto sull'immobile stesso.

Il primo è traslativo della proprietà e quindi rientra nel beneficio tributario della riduzione a metà della imposta di registro ed al quarto di quella ipotecaria, stabilito dall'articolo 17 della citata legge n. 408.

L'altro negozio contenuto nell'atto, cioè quello relativo alla costituzione dell'usufrutto, è distinto dal trasferimento della proprietà dell'immobile e come tale non rientra tra i contratti ammessi dalla legge di favore.

Tale criterio di ermeneutica trova conferma nella decisione del 13 marzo 1953, n. 45830, con la quale la commissione centrale delle

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

imposte ha deciso un identico caso in applicazione dell'analoga disposizione dell'articolo 10 della legge regionale siciliana 18 gennaio 1949, n. 2.

Per quanto infine concerne la richiesta di conoscere come devono comportarsi i cittadini ai quali gli uffici del registro hanno ingiunto, per i motivi di cui sopra, il pagamento di imposte suppletive, si fa presente che gli interessati, in conformità di quanto dispone la legge sul contenzioso tributario, possono sperimentare tutti i rimedi, che la legge stessa prevede, per contestare le richieste della finanza e più precisamente nei casi sopra ipotizzati possono, entro trenta giorni dalla notifica dell'atto ingiuntivo, presentare ricorso alle apposite commissioni, istituite dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, ovvero citare l'amministrazione finanziaria davanti l'autorità giudiziaria.

Il Ministro. ANDREOTTI.

CAVAZZINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere in che fase si trova il progetto della corresponsione del premio agli ex prigionieri di guerra nelle mani dei tedeschi, che interessa una vasta cerchia di cittadini. (25220).

CAVAZZINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere in che fase trovasi il progetto del premio da assegnare a tutti gli ex prigionieri di guerra dei tedeschi. Dato che il problema riveste un grande significato morale e sociale, l'interrogante chiede che sia trattato con ogni urgenza. (25430).

RISPOSTA. — Per quanto di competenza dello Stato italiano, la questione della concessione di un indennizzo al personale militare reduce da prigionia o da internamento in paesi che non accordarono le anticipazioni di assegni fissati dalle convenzioni internazionali è stata già definita col decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 599.

Il Sottosegretario di Stato Bosco.

CAVAZZINI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono promuovere onde venire immediatamente in aiuto agli assegnatari e compartecipanti dell'Isola del Polesine Cemerini e di Forti Pellestrina (Rovigo), colpiti dalle recenti mareggiate perdendo tutto il raccolto e trovandosi così in condizioni veramente preoccupanti. (26333).

RISPOSTA. — La prefettura di Rovigo è intervenuta tempestivamente in favore della popolazione colpita dalla mareggiata, disponendo l'immediato sgombero delle persone e del bestiame dalle zone allagate.

I sinistrati sono stati sistemati in centri di raccolta approntati in località di Scardovari e di Porto Tolle, ove giornalmente viene somministrato il vitto.

I minori dai 6 ai 12 anni — previo assenso dei genitori — sono stati opportunamente sistemati nelle colonie di Boccavecchia e di Feltre, mentre quelli di età superiore hanno goduto di assistenza completa rispettivamente presso la colonia montana di Covolo a Crespano del Grappa e presso l'istituto delle suore canossiane di Adria.

Infine le madri con i bimbi di tenera età godono dell'assistenza presso le case-nido dell'opera maternità e infanzia di Adria e di Rovigo.

Alle persone rientrate volontariamente alle proprie abitazioni, è stato corrisposto dal 1° al 30 giugno 1957 un sussidio alimentare di lire 200 giornaliero *pro-capite*, in sostituzione del vitto in natura, oltre un sussidio straordinario *una tantum* di lire 3 mila per ogni capo famiglia e lire 600 per ciascun componente familiare.

A decorrere dal 1° luglio 1957, poi, è stato disposto che a tutti i sinistrati delle calamità metereologiche, non ospitati in centri di raccolta, sia corrisposto il sussidio giornaliero stabilito dal decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184 (articolo 2), convertito in legge 8 gennaio 1952, n. 7, nella misura di lire 250 per il capo famiglia e lire 100 per ogni componente a carico.

In aggiunta a tali sussidi, inoltre, viene corrisposta l'indennità di maggiorazione nella misura di lire 564 mensili *pro-capite*.

Inoltre da parte del Ministero delle finanze, in favore degli agricoltori della provincia di Rovigo danneggiati, è stata disposta la sospensione delle imposte e sovrimeposte fondiarie, nonché delle imposte sull'addizionale dei redditi agrari per le rate di giugno e agosto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SALIZZONI

CIANCA, INVERNIZZI E DI PRISCO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se è a conoscenza che, a norma dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, il presidente della camera di commercio di Roma ha nominato a rappresentare le organizzazioni sindacali degli operai panet-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

tieri (comma c), articolo 2) il panettiere designato dalla C.I.S.L.

Sembra agli interroganti che si sia così arrecato grave offesa alla democrazia e si sia applicato ancora una volta un indegno metodo di discriminazione. Basti sapere che la C.I.S.L. di Roma organizza a malapena una diecina di lavoratori panettieri contro i 1.900 organizzati dal sindacato aderente alla C.G.I.L.

Per conoscere cosa il ministro intende fare per salvaguardare il rispetto del vivere democratico e dei diritti dei cittadini, pari davanti alla legge, ed il rispetto della Costituzione. (25136).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato di impartire istruzioni alla camera di commercio di Roma acciocché la nomina dell'unico rappresentante delle organizzazioni sindacali degli operai panettieri, in seno alla commissione di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, avvenga su proposta concertata direttamente dalle stesse organizzazioni sindacali.

La camera, adottando la suindicata procedura, ha fissato un termine alle quattro locali organizzazioni sindacali per la designazione dell'unico rappresentante degli operai panettieri.

Ove le organizzazioni raggiungano l'accordo, a designazione effettuata, essa camera provvederà a modificare la relativa deliberazione camerale di nomina della commissione stessa.

Il Sottosegretario di Stato: **SULLO.**

CINCIARI RODANO MARIA LISA E DIAZ LAURA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere:

1°) se risponda a verità che l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica abbia in corso o intenda iniziare una vaccinazione antipoliomielitica sperimentale su 40 mila bambini;

2°) se sia esatto o meno che l'attuale periodo stagionale sarebbe non adatto a tale esperimento essendo notorio che i casi di poliomielite sono più frequenti nei mesi estivi, tanto che nei paesi, come gli Stati Uniti d'America, nei quali le vaccinazioni vengono eseguite su vasta scala, esse avvengono di regola nel tardo autunno.

Le interroganti chiedono altresì di sapere se sia intenzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:

a) consentire la vendita al pubblico del vaccino nel prossimo autunno in coincidenza con la stagione favorevole alle vaccinazioni;

b) attrezzare l'istituto superiore di sanità ed i laboratori provinciali d'igiene e profilassi per la ricerca della sieroaagglutinazione che consentirebbe (permettendo il reperimento dei soggetti già immunizzati) di limitare notevolmente la necessità di vaccinazioni. (27293).

RISPOSTA. — 1°) Questo Alto Commissariato ha predisposto, sin dal mese di aprile del 1957, una campagna di vaccinazioni antipoliomielitiche da eseguirsi con vaccino preparato secondo il metodo Salk, dall'istituto sieroterapico italiano di Napoli.

Il vaccino, controllato dall'istituto superiore di sanità, è stato distribuito nel mese di maggio a tutti gli uffici sanitari provinciali, e sono state impartite disposizioni alle prefetture sul procedimento vaccinale, da attuarsi gratuitamente col consenso delle famiglie dei vaccinandosi.

Sono state complessivamente distribuite 22 mila dosi di vaccino da somministrare ai bambini ricoverati nei brefotrofi, ai bambini che frequentano le cliniche pediatriche o i consultori dell'O.N.M.I. e a tutti coloro che ne avessero fatta richiesta;

2°) Con l'approssimarsi della stagione estiva è stato disposto di sospendere il trattamento vaccinale, che verrà ripreso e completato nel prossimo autunno;

3°) Con decreto 15 novembre 1956 di questo Alto Commissariato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 1957, n. 23, sono state emanate norme per disciplinare la produzione e la vendita del vaccino antipoliomielitico, che prima di essere messo in commercio verrà sottoposto al preventivo controllo di Stato;

4°) L'istituto superiore di sanità è perfettamente attrezzato per ogni indagine sierologica e culturale nel campo della poliomielite e del pari attrezzati sono gli istituti d'igiene e di microbiologia delle università. Gli uffici sanitari provinciali sono stati, pertanto, invitati a prendere accordi con detti istituti per la esecuzione dei controlli sierologici prima e dopo la vaccinazione.

L'Alto Commissario aggiunto: **MAZZA.**

COLITTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quando pensa che le singole amministrazioni centrali potranno completare le riliquidazioni delle pensioni statali, in dipendenza dei miglioramenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1956, n. 20, che, a quanto la stampa ha reso noto, hanno avuto inizio

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

nel secondo semestre del 1956 creando enorme arretrato che non si riuscirebbe a smobilizzare determinando nella categoria degli interessati, alcuni dei quali spesso muoiono senza percepire quanto loro dovuto, vivissimo malcontento. (26166).

RISPOSTA. — Giova, anzitutto, premettere che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e della legge 11 luglio 1956, n. 734, concernenti provvidenze per i titolari di pensioni ordinarie a carico dello Stato, occorre effettuare nei riguardi dei vecchi pensionati una vera e propria nuova liquidazione della pensione in godimento, sulla base degli stipendi conglobati, a datare dal 1° luglio 1956.

Tale nuova liquidazione, pur essendo distinta in tre fasi, rispettivamente, dal 1° luglio 1956, dal 1° luglio 1957 e dal 1° luglio 1958, per ragioni tecniche e amministrative, e per definire sin da ora la posizione dei 450 mila pensionati statali anche nei riflessi dei miglioramenti economici futuri, viene effettuata con la emissione, caso per caso, di un unico decreto ministeriale.

Ciò premesso, è ovvio che non è possibile corrispondere ai pensionati quanto ad essi eventualmente spettante in base alle disposizioni del citato decreto n. 20, se prima non viene effettuata la riliquidazione della relativa partita di pensione.

È noto, al riguardo, che la riliquidazione delle predette 450 mila partite di pensioni ordinarie è in corso presso le varie amministrazioni centrali competenti alle quali, per legge, spetta di eseguire la liquidazione originaria, e conseguentemente anche la riliquidazione delle pensioni stesse.

Tale riliquidazione comporta molteplici adempimenti dovendosi riprendere in esame l'intera posizione giuridica di ogni singolo pensionato al fine di stabilire, in base agli atti relativi alla carriera, il nuovo stipendio da considerare in sede di riliquidazione.

Per quanto di sua competenza questo Ministero ha, fin dal luglio 1956, e cioè non appena pubblicata la citata legge n. 734, disposto l'approntamento di tutti gli strumenti del caso e adottato tutti gli accorgimenti ravvisati opportuni per rendere sollecito il lavoro della riliquidazione delle pensioni presso le varie amministrazioni. Presentemente risulta che — superata la necessaria fase iniziale di organizzazione e di preparazione — il lavoro procede regolarmente.

Per altro non è possibile fare previsioni circa la data del suo completamento anche

perché, mentre alcune amministrazioni hanno già ultimato o ultimeranno il lavoro della riliquidazione entro un breve termine, vi sono al contrario altre amministrazioni come la difesa, le ferrovie, la pubblica istruzione dove, per il rilevante numero delle partite di pensioni, occorrerà un più lungo periodo di tempo, per portare a compimento la riliquidazione stessa.

D'altra parte, al fine di andare incontro, per quanto possibile, alle esigenze dei pensionati, il ministro del tesoro ha — come è noto — disposto che nelle more della perequazione sia proseguito in loro favore il pagamento, a titolo di acconto, dell'assegno integrativo temporaneo del 16 per cento che avrebbe dovuto cessare per legge col 30 giugno 1956, nonché dell'assegno di carovita nelle vecchie misure più favorevoli, ed ha altresì disposto che non appena liquidata la nuova pensione essa sia ammessa subito a pagamento, e cioè senza attendere che la Corte dei conti abbia registrato il relativo decreto di riliquidazione.

Chiarito quanto sopra, è ovvio che eventuali sollecitazioni per casi di particolare ritardo nella riliquidazione delle pensioni non possono che essere rivolte alle rispettive amministrazioni centrali.

Il Ministro del tesoro: MEDICI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se approva l'operato dell'azienda consorziale medio Trigno, che avrebbe, senza alcuna autorizzazione e tenendo atteggiamenti non lodevoli nei confronti dell'amministrazione del comune, incamerato lire 700 mila ricavate dalla vendita di una sezione boschiva del comune di Montefalcone del Sannio (Campobasso), che aveva perciò il diritto di incassarla, salvo a pagare, poi, il suo debito di lire 619 mila. (26283).

RISPOSTA. — L'azienda speciale consorziale per la gestione dei beni silvopastorali dei comuni del medio Trigno ha incamerato la somma di lire 700 mila corrispondente ad una rata del prezzo di vendita di una sezione del bosco Montagna di proprietà del comune di Montefalcone del Sannio, in quanto detto comune, malgrado numerosi solleciti, non aveva versato le quote consortili.

Al riguardo va tenuto presente che l'azienda non fruisce di entrate straordinarie o di fondi di riserva, e perciò, per poter corrispondere gli stipendi al personale deve disporre almeno dei fondi ordinari, che derivano proprio dal gettito dei contributi consortili.

Il Ministro: COLOMBO.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali il territorio del comune di Palata (Campobasso) non è stato compreso in nessuno dei vari consorzi di bonifica sorti intorno ad esso, e se non creda intervenire perché l'inclusione abbia luogo. (26347).

RISPOSTA. — Il territorio del comune di Palata, per una superficie di 1.212 ettari, è stato incluso nel comprensorio di bonifica montana del Trigno.

Il consorzio di bonifica destra Trigno e basso Biferno, con sede in Termoli, con decreto in corso ha ottenuto il riconoscimento ad assumere, in detto comprensorio, le funzioni proprie dei consorzi di bonifica montana, ai sensi dell'articolo 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Il Ministro COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quando il consorzio di bonifica larinese, in provincia di Campobasso, costituito con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, comincerà a svolgere la sua attività, essendo stato ormai elaborato il piano generale di bonifica di cui gli interessati, i quali pagano regolarmente i contributi, attendono il finanziamento e l'esecuzione che recherebbe grande utilità soprattutto agli agricoltori di San Martino in Pensilis, che vivono in disperate condizioni. (26348).

RISPOSTA. — Il consorzio di bonifica integrale larinese non ha potuto ancora definire la compilazione del piano generale di bonifica, in quanto è in corso di istruttoria la domanda di ampliamento del perimetro consortile.

Nel frattempo, però, il consorzio sta provvedendo alla progettazione di alcune opere che interessano sia l'agro di San Martino in Pensilis, sia gli agri degli altri comuni ricadenti nel comprensorio, e che potranno essere gradualmente finanziate in relazione alle disponibilità dei prossimi esercizi finanziari ed alle necessità degli altri comprensori.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere le loro determinazioni in merito alla domanda

del comune di San Pietro Avellana (Campobasso) di contributo statale, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, alla spesa di lire 25 milioni prevista per la costruzione di un edificio scolastico, da adibire a sede della scuola di avviamento. (26499).

RISPOSTA. — La domanda del comune in parola non ha trovato, purtroppo, possibilità di accoglimento, essendosi dovuto provvedere a soddisfare le esigenze più urgenti, rappresentate da altri comuni della stessa provincia.

Qualora il comune dovesse rinnovare, nell'esercizio 1957-58 ed entro i termini voluti dalla legge ricordata, la domanda di contributo, questa verrebbe esaminata, con la dovuta attenzione, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, in sede di elaborazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici previsti dalla legge stessa, nell'esercizio finanziario predetto.

Il Ministro della pubblica istruzione: MORO.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Pietracupa (Campobasso) dell'edificio scolastico, di cui si sente l'indilazionabile bisogno. (26500).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione precedente).

COLITTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Duronia (Campobasso). (26506).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione precedente).

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa all'inclusione del territorio di Castelmauro nel comprensorio di bonifica montana del braccio dell'alto e del medio Biferno e dell'alto Tammaro (Campobasso) che, come precedentemente comunicato, trovasi all'esame del ministro del tesoro. (26743).

RISPOSTA. — Il territorio del comune di Castelmauro è incluso in parte nel comprensorio di bonifica montana dell'alto e medio Biferno, e in parte nel contiguo comprensorio di bonifica montana del Trigno.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

Il comprensorio dell'alto e medio Biferno è stato già classificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con decreto del Presidente della Repubblica in corso di pubblicazione.

Al riguardo, come è stato già fatto presente nella risposta alla interrogazione n. 26741 dello stesso deputato, s'informa che questo Ministero aveva proposto la classifica in un unico comprensorio di bonifica montana del territorio comprendente i bacini montani dell'alto e medio Biferno, nonché dell'alto Tammaro, ma il Ministero del tesoro ha dato la propria adesione soltanto per la classifica al territorio comprendente i primi due bacini montani, con esclusione, cioè, del bacino dell'alto Tammaro.

Il Ministro COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso le camere di commercio, perché autorizzino le fiere ed i mercati nei vari comuni della provincia curando che, ove una fiera od un mercato siano autorizzati per un determinato giorno in un comune, non si autorizzino fiere e mercati per lo stesso giorno in comuni vicini. (26751).

RISPOSTA. — Nella compilazione dei calendari fieristici provinciali, le camere di commercio già tengono conto di quanto prospettato dall'interrogante. Tuttavia non è da escludere che si sia verificata qualche coincidenza di data fra le singole manifestazioni, atteso il grande numero di fiere a carattere provinciale che hanno luogo nel nostro paese.

D'altro canto, molte manifestazioni coincidono con la festa del Santo patrono della località in cui si svolgono ed altre, invece, si tengono per tradizione in giorni prestabiliti della settimana. Così stando le cose, l'intervento delle camere di commercio in materia di mercati e di fiere locali si limita a conferire in molti casi carattere di ufficialità ai calendari di carattere consuetudinario, formati col decorrere degli anni.

Eventuali innovazioni, decise di autorità nel settore, potrebbero dar luogo a risentimenti e malcontenti locali.

Comunque, nel caso all'interrogante risulti che, in qualche caso concreto, si siano verificati inconvenienti, ed intenda fornire circostanziate notizie, questo dicastero non mancherà di interessarsene, al fine di trovare, sempre che risulti possibile, una soluzione soddisfacente.

Il Sottosegretario di Stato: SULLO.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'apertura di una terza sezione della scuola materna di Mafalda (Campobasso), le due sezioni esistenti essendo insufficienti a contenere tutti i bambini che vi affluissero. (26965).

RISPOSTA. — Premesso che, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, al Ministero della pubblica istruzione compete solo la vigilanza didattica sulle scuole materne gestite dai comuni o da enti giuridicamente riconosciuti, si fa presente che la scuola materna « Adele Ruggeri », funzionante nel comune di Mafalda, venne istituita dall'amministrazione per le attività assistenziali nazionali e internazionali ufficio provinciale di Campobasso, e fu aperta il 14 febbraio 1955.

Vi hanno sempre funzionato due sezioni con complessivi 64 alunni di sesso promiscuo, equamente ripartiti fra le due insegnanti, delle quali una è anche addetta a funzioni di direttrice oltre che a quella dell'insegnante.

Gli alunni vi sono ammessi gratuitamente, in numero non superiore a 32 per ciascuna sezione.

Il funzionamento di un'altra sezione non sarebbe, a parere del Provveditorato agli studi di Campobasso, superfluo, anche in considerazione dello stato di bisogno in cui versa la popolazione del comune di Mafalda.

Occorrerebbe, tuttavia, che l'amministrazione comunale di Mafalda — sebbene il reperimento in atto si presenti difficoltoso — si impegni a mettere a disposizione un locale idoneo al funzionamento della istituenda terza sezione e che la sede centrale dell'A.A.I. fornisca quanto è necessario per l'idoneo arredamento della sezione stessa, corrispondendo, altresì, le competenze spettanti alla nuova insegnante da assumere.

Il Ministro. MORO.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere le loro determinazioni in merito alla richiesta del comune di Civitacampomariano (Campobasso) di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa prevista per la costruzione dell'edificio scolastico. (27308).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 26499, dello stesso deputato, pubblicata a pagina xxxi).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quando la popolazione di Fossalto (Campobasso) potrà cominciare a godere dei benefici dell'acquedotto molisano (ramo di sinistra). (27488).

RISPOSTA. — All'alimentazione idrica del comune di Fossalto potrà darsi inizio dopo la effettuazione delle operazioni di lavaggio e disinfezione delle condotte e del serbatoio, attualmente in corso, ed il perfezionamento delle procedure amministrative necessarie per attivare il servizio di acquedotto.

Il Ministro: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada Fornelli - Acquaviva d'Isernia (Campobasso). (27615).

RISPOSTA. — La costruzione della strada Fornelli-Acquaviva d'Isernia non è compresa nei piani di opere di viabilità ordinaria da realizzare a cura della Cassa per il Mezzogiorno, bensì è stata prevista per lire 120 milioni, con la denominazione « strada ex comunale obbligatoria Fornelli-Acquaviva: tronco frazione Castello ad Acquaviva », al n. 7 del programma di opere concordato nel 1951 con il Ministero dei lavori pubblici, e da essere realizzata nel decennio 1950-60.

Il Ministro: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'acquedotto Iseretta, che dovrà provvedere alla alimentazione idrica dei comuni di San Polo Matese (Guardiaregia), Campochiaro e frazioni di Boiano, vivo essendo il malcontento delle popolazioni interessate, stanche della lunga e forse inutile attesa. (27616).

RISPOSTA. — Il progetto relativo all'acquedotto Iseretta è attualmente in istruttoria presso la Cassa per il Mezzogiorno e salvo imprevisti, entro il mese di agosto, sarà sottoposto all'esame degli organi deliberanti della Cassa stessa.

Il Ministro: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non creda opportuno la emanazione di un decreto che, completando quello del 20 febbraio 1948, n. 116: « Norme per

l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore dei combattenti e reduci di guerra », disponga che gli addetti civili debbano possedere il requisito di aver prestato servizio particolarmente rischioso, intendendosi come tale quello compiuto anche dai magazzinieri addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, in quanto erano proprio i magazzinieri a picchettare i detti campi e sul lavoro si recavano insieme con gli operai per fornire ad essi il tritolo, gli apparecchi cerca mine, la corda, ecc., ed erano, quindi, sul posto con gli stessi installatori ed inoltre prendevano in carico proiettili inesplosivi, mine, ecc. (27627).

RISPOSTA. — Il personale cui si riferisce l'interrogante, come tutto il resto del personale ausiliario impiegato nella bonifica dei campi minati (apparecchiatori cercamine, autisti, ecc.), non hanno preso parte ad operazioni di sminamento, e pertanto i servizi da essi resi non hanno avuto il carattere di « particolarmente rischiosi », richiesto dal decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 320, per la concessione dei benefici combattentistici.

In relazione a quanto sopra, spiace comunicare che non si ravvisa la possibilità di iniziative nel senso auspicato dall'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non creda opportuno nominare una commissione di tecnici per la definizione del miglior tracciato che dovrà avere la strada Vallone delle Coste in agro di San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso).

Secondo i diretti interessati dovrebbe essere il seguente: San Giacomo-Ceocetta-Colle Annarosa-Vallone delle Coste-Monte Antico-Fondo Vallone Sinarca. (27639).

RISPOSTA. — La costruzione della strada Vallone delle Coste, nel comprensorio di bonifica del destra Trigno, non è compresa nel programma delle opere pubbliche di bonifica da realizzare a cura della Cassa per il Mezzogiorno, mancando i fondi necessari per il relativo finanziamento. Essa, quindi, potrà essere costruita solo se ed in quanto dovessero realizzarsi delle economie sui lavori attualmente in corso.

Allo stato delle cose, pertanto, è del tutto prematuro disporre lo studio e le rilevazioni occorrenti per la determinazione del tracciato di detta strada.

Il Ministro: CAMPILLI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla elevazione a comune autonomo di Palagano, frazione del comune di Montefiorino (Modena). (27735).

RISPOSTA. — Come è noto il deputato Bartole ha presentato una proposta di legge (atto parlamentare della Camera dei deputati numero 2228) concernente il distacco dal comune di Montefiorino (Modena) delle frazioni Palagano, Boccasuolo, Castrignano, Susano, Savanero e Monchio e la costituzione delle stesse in comune autonomo con la denominazione di Palagano.

Detta proposta di legge risulta approvata dalla I Commissione permanente in sede legislativa il 26 giugno 1957.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda opportuno concedere all'asilo infantile di Cantalupo del Sannio (Campobasso) un congruo sussidio, sì che possa lo stesso continuare a svolgere l'opera di bene sin oggi svolta, accogliendosi la domanda di recente presentata da quel comune. (27784).

RISPOSTA. — Si conferma quanto comunicato all'interrogante con nota pari numero del 20 luglio 1957, in sede di risposta ad analoga interrogazione (27070). (Allegato alla seduta pomeridiana del 26 luglio 1957).

Si soggiunge che la prefettura di Campobasso è stata interessata per la sollecita istruttoria della richiesta di che trattasi.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda opportuno presentare al Parlamento un disegno di legge, col quale si conceda anche ai sottufficiali dei corpi di polizia lo stato giuridico, concesso nel 1954 ai sottufficiali delle tre principali forze armate, in modo che siano identiche le norme regolatrici di dette forze, che tutte lavorano ugualmente al servizio del paese. (27840).

RISPOSTA. — Sin dal 1954, questo Ministero ebbe a prendere l'iniziativa di procedere alla revisione delle norme sullo statuto giuridico dei sottufficiali dei corpi di polizia facenti parte delle forze armate dello Stato, onde adeguarle alle norme nel frattempo emanate per i pari grado dell'esercito, marina ed aeronautica con legge 31 luglio 1954, n. 599.

Al riguardo è, infatti, da considerare che il corpo delle guardie di pubblica sicurezza fa

parte integrante delle forze armate dello Stato, talchè, è ovvia necessità di evitare che fra pari grado di armi o corpi che di tali forze fanno parte, si verifichino sperequazioni giuridiche che si riversano anche sul trattamento economico, tanto più che, per disposizione di legge, agli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza deve essere corrisposto lo stesso trattamento di cui fruiscono gli appartenenti dell'arma dei carabinieri.

Purtroppo non è stato possibile una estensione automatica come è avvenuto per l'arma dei carabinieri — o un semplice richiamo alle norme della citata legge n. 599 — come è avvenuto per il corpo della guardia di finanza — ai sottufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza in quanto la regolamentazione vigente per questi ultimi è tuttora contenuta nel regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che in parte diverge dalle disposizioni di tale legge. Talché, si è resa necessaria una completa rielaborazione generale delle norme vigenti, da trasformare in un assai complesso schema di disegno di legge atto a riformare la situazione attuale contenuta nel regolamento del 1930, al fine di adeguarla, nella maggior misura possibile, alle norme di stato della legge n. 599.

Tale laborioso e completo lavoro di revisione legislativa è giunto, per altro, ormai al termine, e il relativo disegno di legge si confida possa essere presentato al più presto al Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

COLITTO. — *Ai Ministri dei trasporti, del tesoro, dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se risulta ad essi che le diverse sedi periferiche della G.R.A., favorita, fra l'altro, nella concorrenza, dall'esenzione dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata, che colpisce invece le aziende private, assumono trasporti di grano dalla federazione dei consorzi agrari, cedendone la esecuzione a terzi, previo introito di provvigione, mettendo così in essere una abusiva attività di agenzia di spedizione o di mediato, e quali provvedimenti intendono prendere perché l'abuso abbia al più presto termine. (27949).

RISPOSTA. — La federazione consorzi agrari provvede, in relazione alle varie esigenze, a ripartire per quote i quantitativi globali di merci da trasportare, con assegnazioni sia agli impianti G.R.A. sia alle private imprese autotrasportatrici.

Gli impianti periferici della gestione danno di regola esecuzione ai trasporti così commissionati con i propri mezzi.

Si verifica talvolta però che, causa i termini perentori di consegna delle merci fissati dalla Federconsorzi, qualcuno degli impianti suddetti, soprattutto quelli aventi minor dotazione di mezzi, si è trovato nella impossibilità di far fronte in tempo utile a tutto il complesso dei trasporti costituenti la quota di assegnazione, ed ha dovuto cedere ad altre ditte autotrasportatrici quanto eccedeva le proprie possibilità.

In tali casi la cessione è fatta senza esenzione di provvigione, ma con la trattenuta di piccola quota percentuale, a titolo di rimborso delle spese generali sostenute — di fatturazione, telefoniche ecc. — ed a copertura degli interessi passivi relativi alle anticipazioni fatte ai privati trasportatori. In effetti detti trasportatori esigono la liquidazione immediata dei servizi prestati, mentre la Federconsorzi, per esigenze amministrative, effettua i pagamenti con un certo differimento dalla presentazione delle fatture.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

COMPAGNONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è informato che, nonostante l'assicurazione data in risposta ad una analoga interrogazione dell'interrogante nell'estate del 1955, la S.A.B. P.D. di Colleferro (Roma) non provvede alla depurazione e neutralizzazione delle acque di rifiuto dello stabilimento che vengono scaricate nel fiume Sacco, distruggendo il patrimonio ittico dell'importante corso d'acqua e arrecando danni gravi al patrimonio zootecnico, alle colture ed in particolare agli ortaggi, con evidenti conseguenze sulla salute dei cittadini;

e se non ritenga necessario intervenire affinché siano adottati provvedimenti nei confronti della suddetta società nell'interesse dei cittadini e dell'economia di tutta la valle del Sacco. (27561).

RISPOSTA. — A norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento di alcuni servizi di questo Ministero, la competenza ad adottare provvedimenti, intesi ad eliminare gli inconvenienti derivanti dallo scarico di rifiuti industriali nelle acque pubbliche, spetta ai presidenti delle giunte provinciali amministrative.

Pertanto, per quanto concerne il caso segnalato dall'interrogante, è stata interessata

l'amministrazione provinciale competente per territorio perché riferisca in merito e disponga, ove sia necessario, per l'immediata esecuzione, da parte della società Bombrini Parodi Delfino, delle opere prescritte in sede di autorizzazione dello scarico nelle acque del fiume Sacco dei rifiuti industriali provenienti dai propri stabilimenti.

Il Ministro: COLOMBO.

COTELLESA E DELLI CASTELLI FILOMENA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se abbia notizia che:

a) nella recente riunione tenutasi presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione di Pescara per la sistemazione dei collegamenti tra Chieti ed Ortona, e particolarmente fra Chieti e Francavilla, i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Chieti, dell'amministrazione provinciale di Chieti, della camera di commercio e dell'ente provinciale per il turismo, oltre ai sindaci dei comuni minori, hanno concordemente sostenuto e con ampiezza di argomenti la necessità di prevedere una organizzazione dei servizi da Chieti e Francavilla simile a quella in atto attualmente per Pescara, o almeno un complesso di 15 corse automobilistiche giornaliere;

b) tale richiesta, che appare di evidente ed indiscussa fondatezza, era stata preceduta dalle deliberazioni collegiali dei singoli organi rappresentati alla riunione i quali, giustamente, ritengono assurdo che si voglia affidare a poche corse al giorno il collegamento con una spiaggia verso la quale, nel periodo estivo, e su di un percorso di soli 18 chilometri, gravita una popolazione di circa 60 mila abitanti;

c) contro ogni aspettativa e contro la stessa logica più elementare l'ispettorato compartimentale di Pescara, avendo presenti evidentemente ragioni diverse da quelle del pubblico interesse, non ha accolto la richiesta;

d) poiché tale provvedimento lede gravemente il pubblico interesse ed ostacola in maniera evidente sia lo sviluppo turistico di Francavilla che i necessari collegamenti fra Chieti ed i comuni vicini, recando grave ostacolo alla ripresa economica di una zona gravemente sinistrata dalla guerra, se ne rende necessaria la immediata modifica con l'accoglimento delle richieste concordemente poste dalle autorità amministrative della zona interessata che ne interpretano sicuramente le esigenze in maniera più rispondente alla realtà dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione di Pescara.

In esito a quanto sopra, gli interroganti chiedono di conoscere se il ministro, avvalen-

dosi dei poteri che la legge concede, non ritenga di dover modificare il provvedimento dell'ispettorato compartimentale di Pescara, sodisfacendo in maniera adeguata le reali esigenze delle popolazioni interessate. (27810).

RISPOSTA. — Il provvedimento cui si riferiscono gli interroganti è stato adottato dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per l'Abruzzo, nell'esercizio di funzioni concedenti di propria ed esclusiva competenza. Infatti, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, è stato attribuito agli ispettorati compartimentali il potere di assentire relazioni automobilistiche svolgentisi nell'ambito di una sola circoscrizione provinciale; l'esclusività di detto potere concedente deriva dall'articolo 1 del decreto, che sancisce la definitività dei provvedimenti emanati in applicazione del decreto medesimo.

In ordine all'esercizio di tali decentrate funzioni amministrative, questo Ministero è dotato soltanto di un generale potere direttivo circa i criteri da seguire.

Ne deriva l'assoluta impossibilità giuridica, per l'autorità ministeriale, di intervenire, ad eventuali diretti fini revisionistici, in merito alla determinazione dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per l'Abruzzo relativamente ai collegamenti automobilistici tra Francavilla e Chieti. Ad ogni buon conto, si chiarisce che il citato provvedimento è finalisticamente caratterizzato non tanto dallo scopo di dare un conveniente, stabile assetto alle comunicazioni automobilistiche tra Francavilla e Chieti, bensì da quello di adempiere all'obbligo giuridico di dare esecuzione ad una decisione giurisdizionale pronunciata l'8 novembre 1956 dal Consiglio di Stato.

In altri termini, attesa la retroattività dei pronunciati giurisdizionali, si è dovuto far luogo, ora per allora, ad un provvedimento amministrativo sostitutivo di un altro emanato nel 1951 ed annullato dal Supremo Collegio amministrativo, conformando detto provvedimento sostitutivo a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato.

D'altronde gli enti locali, pur prospettando anche, genericamente, l'opportunità di uno sviluppo delle relazioni tra Francavilla e Chieti, si sono principalmente pronunciati (incorrendo per altro in dichiarazioni talvolta contraddittorie) sulla alternativa dell'accantonamento nella società Maiella dei collegamenti tra Francavilla e Chieti o della ripartizione di

tali collegamenti tra la società Maiella e l'impresa Gardone, e ciò sempre in relazione alla pronuncia del Consiglio di Stato.

Nella riunione, non si escluse l'eventualità che il complesso dei collegamenti fra Francavilla e Chieti potesse subire opportune modifiche ampliative; solo si ritenne che la questione — esulando dagli stretti fini dell'esecuzione del giudicato amministrativo — dovesse formare oggetto di apposito, approfondito esame istruttorio, e ciò per la stessa necessaria legalità dell'azione amministrativa.

Posso comunque assicurare che questo Ministero — in base al generale potere direttivo, spettantegli sulle modalità esplicative delle funzioni degli ispettorati compartimentali — interesserà l'ispettorato compartimentale per l'Abruzzo a procedere a detto approfondito esame e ad adottare determinazioni che soddisfino pienamente ogni pubblica esigenza.

Il Ministro: ANGELINI.

COVELLI, MATARAZZO IDA, DEGLI OCCHI E CANTALUPO. — *Al Ministro del bilancio, dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — Onde conoscere i motivi per i quali non sono ancora state istituite la « Cassa di esportazione » e la « Cassa conguaglio interessi passivi », per lo zucchero, come da impegni assunti dai Ministri competenti nel mese di marzo 1957, all'atto dell'accordo stipulato fra i rappresentanti dell'associazione bieticoltori e quelli degli industriali zuccherieri.

Per la mancata istituzione di tali casse, l'accordo stipulato non ha ancora potuto avere pratica realizzazione con conseguente gravissimo danno delle categorie interessate. (26536).

RISPOSTA. — In esecuzione degli accordi intervenuti nella riunione tenuta il 13 marzo 1957 presso il Ministero dell'Industria per la normalizzazione del settore saccarifero, con provvedimento del 12 luglio 1957, n. 662, del comitato interministeriale dei prezzi, è stata disposta la costituzione di una cassa per il conguaglio degli interessi passivi sullo zucchero, con decorrenza dal 1° agosto 1957.

Per concorrere agli oneri afferenti all'adeguamento delle scorte di zucchero, lo stesso comitato interministeriale dei prezzi ha disposto:

a) con provvedimento n. 660 in pari data, di effettuare, sul saldo del prezzo delle barbabietole consegnate nella campagna 1956, una trattenuta di lire 2 per chilogrammo di zucchero ottenuto nella stessa campagna in base alla tabella di resa e, sul saldo del prezzo delle barbabietole consegnate nella campagna 1957,

una trattenuta di lire 0,50 per chilogrammo di zucchero di produzione 1957, sempre in base alla tabella di resa;

b) con provvedimento n. 661 in pari data, il rimborso da parte della « Cassa conguaglio trasporti zucchero » delle spese di trasporto del prodotto avviato all'estero dal 1° novembre 1956 in poi, fino alla concorrenza di tre milioni di quintali, in ragione di lire 2,65 al chilogrammo, al netto della maggiorazione di cui al punto 2° del precedente provvedimento C.I.P. n. 202 del 26 novembre 1949 e successive modificazioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

CUCCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere la ragione dello strano, indegno e intollerabile trattamento fatto dalle poste italiane alle popolazioni sarde, alle quali la stampa periodica, spedita per posta dalla penisola, arriva quasi sempre con un ritardo ingiustificabile di sette giorni e qualche volta anche di dieci giorni, e ciò non solo per i giornali in abbonamento a fascetta individuale, ma anche per i pacchi di giornali fuori sacco. (27869).

RISPOSTA. — L'organizzazione del servizio di inoltro delle stampe periodiche per la Sardegna è tale che non dovrebbero verificarsi i ritardi lamentati dall'interrogante.

Al riguardo, comunque, ho disposto opportuni ed urgenti accertamenti, per stabilire con dati concreti i mezzi atti ad eliminare gli eventuali disservizi.

Il Ministro: MATTARELLA.

DAL CANTON MARIA PIA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se non ritenga utile regolare l'applicazione del decreto sull'imbottigliamento del vermut, in modo che si possa giungere alla confezione di fusti di almeno dieci litri, al fine di non danneggiare alcune categorie artigiane, in modo particolare quelle dei rivestitori e produttori di cesti per damigiane. (26289).

RISPOSTA. — Con il decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 3 — convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108 — sono stati disciplinati compiutamente la produzione ed il commercio dei vermut e dei vini aromatizzati.

Il decreto citato prevede l'obbligo dell'imbottigliamento di tali prodotti in recipienti

della capacità di un litro, di mezzo litro e non superiore ad un decilitro; la legge, applicando un criterio più ampio, consente anche l'imbottigliamento in recipienti da due litri.

Il principio adottato tende a garantire, nel migliore modo, soprattutto i consumatori, nonché a tutelare i produttori da ogni eventuale, successiva manipolazione del vino.

E da tener presente che le norme citate consentono che la spedizione ed il trasporto dei vini aromatizzati possano essere effettuati in recipienti di qualsiasi capacità e tipo (perciò anche in fusti) purché avvengano:

a) dagli stabilimenti di produzione o dalle dogane di confine ai magazzini di imbottigliamento;

b) dagli stabilimenti di produzione ad altri stabilimenti di produzione per l'ultima lavorazione e rilavorazione;

c) dagli stabilimenti di produzione alla esportazione.

Ciò stante si ritiene che le esigenze delle categorie artigiane, nel necessario temperamento con quelle dei consumatori, siano state presenti in apprezzabile misura. Infatti, gli artigiani sono stati messi in grado di continuare nella fabbricazione di fusti e recipienti da utilizzare dalle aziende produttrici di vino aromatizzato per le suddette destinazioni.

Il Sottosegretario di Stato: SULLO.

DANTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che Calanna Antonio di Basilio, classe 1927, in atto residente a Capo d'Orlando (Messina), ebbe assegnata la prima categoria di pensione per causa di servizio, con decorrenza 22 luglio 1950 e sino al 21 luglio 1954; che alla scadenza, e precisamente il 12 marzo 1955, alla visita di controllo gli fu concessa la seconda categoria per tre anni; che da allora il Calanna non ha più riscosso la pensione dovendo il Ministero della difesa rinnovare il decreto; che malgrado i continui solleciti dell'interessato ancora al Calanna non è stato possibile ottenere la sospirata riammissione al godimento della pensione privilegiata ordinaria; che le conseguenze di tale ritardo sono state per lui abbastanza gravi, in quanto vivendo esclusivamente di pensione, non potendo svolgere, a causa della malattia, alcuna attività, si è trovato pieno di debiti, al punto che dietro richiesta dei creditori gli sono stati pignorati mobili e quanto possedeva in casa; che il libretto di pensione del Calanna porta il numero 4763381 — quale provvedimento intende emanare per eliminare la succitata situazione. (26310).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

RISPOSTA. — Con decreto 5 febbraio 1957 — già registrato alla Corte dei conti e trasmesso, per il pagamento, al competente ufficio provinciale del tesoro — è stata prorogata fino al 21 luglio 1956 ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, la concessione, a favore del militare in congedo Calanna Antonio, dell'assegno privilegiato ordinario rinnovabile di prima categoria, oltre gli assegni di superinvalidità e l'indennità di accompagnamento.

Sono in corso gli accertamenti sanitari per la definitiva attribuzione della pensione.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

DANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quando verranno ripresi i lavori di rimboschimento e di sistemazione idraulica forestale della zona Bruzzolino Ancipa di Cesarò-Troina, a cavallo tra le province di Messina e Catania. (26901).

RISPOSTA. — I lavori di cui all'interrogazione sono stati ripresi e sono in corso di esecuzione.

Il Ministro COLOMBO.

DANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le sue determinazioni, in merito al grave arbitrio consumato dal sindaco di Rodi Milici (Messina), il quale, come ufficiale di Governo, con usurpazioni di poteri, emetteva un'ordinanza con la quale disciplinava l'uso delle acque dei torrenti Patri e Licandro, stabilendo turni di servizio, imponendo balzelli, ordinando costruzioni di opere a spese degli utenti e minacciando sanzioni, e per sapere quali provvedimenti intende emettere, con urgenza, per il rispetto della legalità e degli interessi dei cittadini. (27708).

RISPOSTA. — Attese le doglianze alle quali la utilizzazione delle acque irrigue del torrente Licandro e del torrente Patri hanno dato luogo, la prefettura di Messina ha recentemente provveduto a nominare due appositi commissari prefettizi col compito di ricondurre la disciplina dell'uso delle acque stesse entro i limiti di un equivalente beneficio da parte di tutti gli utenti.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

DANTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le sue determinazioni sulle gravi ripercussioni che avrebbe nel paese una eventuale mancata proroga delle agevolazioni fiscali e tributarie a favore della edilizia contenute nella legge 27 dicembre 1956, n. 1416,

la cui validità verrà a scadere il 31 dicembre 1957; e quali assicurazioni può dare perché la validità della legge possa essere prorogata di almeno due anni. (28077).

RISPOSTA. — Della materia concernente i privilegi tributari nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione è stata a suo tempo investito il Parlamento, con la presentazione da parte di questo Ministero di un apposito disegno di legge (atto Senato n. 1278), che risulta tuttora all'esame della competente Commissione legislativa del Senato.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DE BIAGI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per cui la legge 3 maggio 1956, n. 402, relativa alla concessione di borse di studio agli orfani di guerra poveri, non abbia trovato ancora soddisfacente applicazione, tanto che dall'Opera nazionale per gli orfani di guerra nell'esercizio 1955-56 sono state assegnate borse di studio di importo notevolmente inferiore al passato e nell'esercizio 1956-57, ad anno scolastico terminato, nessuna assegnazione è stata effettuata. (27245).

RISPOSTA. — Alla legge 3 maggio 1956, n. 402 istitutiva delle borse di studio, da conferire per la celebrazione del X anniversario della liberazione, ha dovuto fare seguito il decreto interministeriale 6 marzo 1957, previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge su citata, per la ripartizione del contingente delle borse stesse e per la determinazione delle modalità per la loro assegnazione.

Tale decreto è stato registrato alla Corte dei conti nei primi di giugno 1957. Quindi con decreto ministeriale del 14 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 28 successivo al registro n. 53 foglio n. 52, è stato emanato il relativo bando di concorso che è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 dell'11 luglio 1957.

Le borse di studio assegnate all'Opera nazionale orfani di guerra nell'esercizio 1955-56, non hanno alcun riferimento alle borse di studio di cui alla legge sopracitata.

Il Ministro: MORO.

DE CAPUA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere notizie circa lo stato della pratica di pensione del professor Massimo Santoro, da Conversano (Bari).

Il professor Santoro, ultra settantenne, sin dal 3 dicembre 1954, per una minorazione alla

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

vista, chiese ed ottenne di essere collocato a riposo, e ancora oggi non riscuote neppure la pensione provvisoria. (27192).

RISPOSTA. — Si desidera precisare non essere esatta la notizia che il professore Massimo Santoro sia privo di pensione provvisoria.

Infatti il Ministero, con nota del 25 febbraio 1955, n. 3411, gli ha concesso un trattamento provvisorio di quiescenza nella misura mensile di lire 52.913.

Per quanto riguarda la pensione definitiva, si precisa che è già stato provveduto in merito, ed il relativo decreto è stato trasmesso alla Ragioneria centrale presso questo Ministero, per l'inoltro alla Corte dei conti, in data 2 aprile 1957.

Risulta che la Ragioneria centrale, con elenco del 30 maggio 1957, n. 165, ha inoltrato il provvedimento alla Corte dei conti, ove trovasi tuttora, per la prescritta registrazione.

Non appena il provvedimento medesimo sarà stato restituito, debitamente registrato, la Ragioneria centrale potrà trasmettere all'ufficio provinciale del tesoro di Bari il ruolo di pagamento ed il libretto di pensione relativo.

Il Ministro MORO.

DE CAPUA E CACCURI. — *Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa al progetto per la sistemazione del sepolcreto annibalico di Canne della Battaglia (Barletta).

Gli interroganti chiedono insieme di conoscere quando potrà essere dato corso alla valorizzazione di una realtà storica di risonanza internazionale che potrebbe contribuire al miglioramento spirituale ed economico di una zona sottosviluppata quale è Barletta. (27415).

RISPOSTA. — La sistemazione del sepolcreto annibalico di Canne avverrà al più presto, poiché la Cassa per il Mezzogiorno ha restituito alla soprintendenza alle antichità di Taranto il progetto relativo alla valorizzazione di quel compendio archeologico, con l'autorizzazione ad indire la gara di appalto dei lavori, per i quali l'ente stesso ebbe a disporre, fin dal 1955, lo stanziamento di 23 milioni.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MORO.

DEL FANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se nel prossimo esercizio finanziario sarà inclusa la costruzione degli edifici scolastici nel centro abitato del comune di Villamagna ed in località Vallecupa e Madonna del Carmine (Chieti).

I relativi progetti, disposti dal provveditorato alle opere pubbliche dell'Abruzzo, vennero trasmessi a cotesto Ministero tramite il Dicastero dei lavori pubblici. (27291).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 26499, del deputato Colitto, pubblicata a pagina xxxi).

DEL FANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che il centro abitato denominato Villalba, alle porte di Roma (22 chilometri) con una popolazione di settemila abitanti, iscritti all'ufficio anagrafico del comune di Guidonia, non ha ufficio postale e telegrafico; non ha un posto di pronto soccorso, nonostante si trovino poco distante cave di travertino ed altre importanti industrie nelle quali spesso si lamentano gravi infortuni sul lavoro; non ha farmacia; non ha caserma di carabinieri, né alcun posto di polizia, pur con gli omicidi avvenuti ed i furti continui che si verificano quasi giornalmente; manca di aule scolastiche anche per l'istruzione elementare; manca di un adeguato asilo infantile e quello esistente è incompleto ed insufficiente di aule, e comunque incapace di contenere le molte centinaia di bambini ivi residenti; è deficiente di servizi igienici; manca della cappella e di insufficienti alloggi per le tanto benemerite suore, addirittura accampate; manca perfino del cimitero e le salme devono essere trasportate a Tivoli o a Montecelio o a Roma; manca di fognature; l'unica chiesa, in costruzione, è lontana dal centro abitato, manca di acqua potabile; manca anche di un piano regolatore; ha strade interne addirittura impraticabili; non ha nessun servizio pubblico, e quello di linea Roma-Tivoli non offre alcuna comodità né ricoveri protettivi ai viaggiatori dell'A.T. A.G.; non c'è alcuna assistenza ai lavoratori e loro famiglie; e, in una parola, questo importantissimo centro, in pieno sviluppo, presenta tutti pericoli di insidie epidemiche per insufficiente difesa sociale e sanitaria — se ritiene opportuno ed urgente disporre un sopralluogo di una commissione di tecnici e di esperti funzionari dei Ministeri interessati per accertare quanto sopra esposto, proponendo i provvedimenti che saranno ritenuti necessari ed urgenti.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

L'interrogante domanda inoltre se — in considerazione che Villalba è collegata a Bagni di Tivoli, anzi è tutto un solo nucleo, e le due frazioni: la prima, Villalba, fa parte del comune di Guidonia che dista 6 chilometri dal centro, e l'altra, Bagni di Tivoli, è compresa nel comune di Tivoli, che dista 10 chilometri da questa frazione — non ritenga disporre, per tali abitati, quei provvedimenti necessari a costituire il vero centro industriale e termale fra Roma e Tivoli sulla via Tiburtina, centro industriale che marcia a grandi passi verso l'industrializzazione, con stabilimenti già in efficienza ed altri in costruzione, nonché l'esecuzione di un'ampia strada a due correnti e relativo spartitraffico, poiché quella attuale è insufficiente, e basta leggere le statistiche dell'infortunistica stradale per avere un'idea dei sinistri che si verificano con impressionante frequenza in questo tratto della Tiburtina.

L'interrogante osserva inoltre che in questa località si trovano antiche e famose fonti termali di inestimabile valore largamente utilizzate dagli antichi romani che le resero celebri, e potrebbe anche essere considerata la opportunità di far sorgere, in questa zona, una stazione termale per il riconosciuto valore terapeutico delle sue sorgenti apprezzate anche da società straniere, che si interessarono in passato per ottenere la concessione onde metterle in maggiore efficienza e raggiungere la massima valorizzazione industriale.

Tale importantissimo centro potrebbe essere costituito dall'unione Bagni-Villalba, autonomo, con gli undicimila abitanti che vi risiedono, o per una più grande Tivoli, come il Governo vorrà disporre, per essere avviato ad un sicuro avvenire. (27698).

RISPOSTA. — La frazione di Villalba dista 5 chilometri dal comune capoluogo di Guidonia ed è sita sulla via Tiburtina-Valeria a poche centinaia di metri da Bagni di Tivoli, frazione del comune di Tivoli.

Effettivamente detta frazione ha avuto un crescente, grande e rapido sviluppo dal 1950 in poi. Da un primo nucleo di 3-400 persone addette alle cave di travertino si è giunti oggi a circa 6 mila persone, delle quali però solamente 3.900 risultano iscritte all'anagrafe.

Per quanto attiene i vari argomenti formanti oggetto della interrogazione, si comunica:

Ufficio postale e telegrafico. — Ha sede nella vicina frazione di Bagni di Tivoli. Il comune di Guidonia ha sollecitato il Ministero

delle poste e telecomunicazione ad istituire in Villalba analogo ufficio, ma una ispezione eseguita da un funzionario del predetto dicastero ha concluso sulla inopportunità dell'apertura di un ufficio postale in quanto le necessità della popolazione della zona sono più che adeguatamente garantite dal vicino (500 metri) ufficio di Bagni.

Pronto soccorso. — In Villalba vi sono due ambulatori medici oltre ad un ambulatorio dentistico.

Inoltre il comune di Guidonia è dotato di una autoambulanza affidata in gestione al sottocomitato della Croce rossa italiana di Tivoli, che è di stanza alla frazione Bagni in attesa di reperire idonea autorimessa a Villalba.

L'assistenza sanitaria normale e di pronto soccorso è garantita in modo più che adeguato dagli ambulatori suddetti e dalla esistenza della autoambulanza.

Per quanto concerne gli incidenti che l'interrogante asserisce essersi verificati nelle cave di travertino e nelle altre industrie locali, è stato accertato che nel primo semestre del 1957 sono stati denunciati n. 47 infortuni di lieve entità, e comunque guaribili in meno di 30 giorni, e solamente due incidenti di maggior portata (frattura gamba e frattura scapola).

Farmacia. — È stata istituita nel 1953 ed è stata già posta a concorso. Comunque le necessità della popolazione sono garantite dalla vicina farmacia di Bagni.

Caserma carabinieri. Nel 1956 la zona di Villalba è stata aggregata al comando stazione di Bagni di Tivoli e la sicurezza pubblica risulta più che assicurata.

Scuole. Per la costruzione dell'edificio scolastico il comune ha già richiesto ed ottenuto dal Ministero dei lavori pubblici un finanziamento di 50 milioni, ed è in corso la redazione del progetto.

In atto, il comune provvede ai locali scolastici in modo adeguato, affittando ben 20 aule destinate alla istruzione elementare. E da aggiungere che, nell'ottobre del 1956, è stata istituita in Villalba una sezione distaccata dalla scuola media di Guidonia con due classi che nel prossimo anno scolastico saranno elevate a cinque.

Asilo infantile. — Costruito nel 1955 ed affidato in gestione alle suore apostole del Sacro Cuore. Assiste 110 iscritti dei quali solamente 70-80 hanno frequentato durante il periodo invernale e 30 nel periodo estivo.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

Per quanto concerne l'alloggio delle suore, le stesse sono sistemate, in numero di 3 negli stessi locali dell'asilo, in attesa di poter far costruire idoneo fabbricato.

Cimitero. — Non vi è cimitero nella frazione e la popolazione che, in gran parte lavora a Roma o a Tivoli, preferisce fare inumare i propri defunti o al cimitero di Roma o a quello di Tivoli.

Comunque il servizio trasporto delle salme dalla frazione al cimitero comunale è assicurato mediante un autofurgone.

Fognature. — Effettivamente manca una rete fognante ma i tecnici del comune la ritengono inutile in quanto il terreno della zona è di natura carsica con abbondanti acque correnti sotterranee, per cui hanno ritenuto sufficienti la posa in opera di tubazioni verticali, le quali immettono direttamente gli scarichi nel sottosuolo che trovano poi un naturale trasporto per via sotterranea.

Chiesa. — Pur non essendo nel centro dell'abitato, è sita nella zona di espansione della frazione. Comunque l'area fu reperita e ritenuta idonea dalle competenti autorità ecclesiastiche.

Acqua potabile. — Tutta la zona di Guidonia è povera di acqua potabile e tale situazione viene ad aggravarsi per effetto delle continue nuove costruzioni. Comunque il servizio idrico di Villalba è assicurato da tre fontane pubbliche e da 254 utenze.

Trattasi di un problema di carattere generale che non verrebbe a cessare a seguito di eventuali variazioni territoriali del comune.

Strade. — La situazione stradale di Villalba presenta un aspetto particolare in quanto quasi tutto l'abitato è stato costruito su proprietà privata.

Il comune ha provveduto alla costruzione ed alla asfaltatura del corso Italia che attraversa la borgata.

Il 2 giugno 1957 è stata inaugurata la piazza della Repubblica, asfaltata con relativa fontana, marciapiedi, aiuole, illuminazione pubblica, ecc.

E inoltre in corso di attuazione un cantiere di lavoro, per 3600 giornate lavorative, che prevede a carico del Ministero del lavoro un contributo di lire 3.500.000 ed uno stanziamento ulteriore di lire 6 milioni da parte della provincia che ha assunto la gestione del cantiere stesso.

Con dette provvidenze sarà provveduto alla costruzione delle strade interne della frazione.

Piano regolatore. — Il comune ha già deliberato di affidare la redazione del progetto

del piano regolatore del centro abitato e di tutte le frazioni, Villalba compresa, agli architetti Beni e Moroni.

Il progetto è in corso di esecuzione ed il locale comando aeronautico provvederà ai rilievi fotogrammetrici.

Trasporti pubblici. — I collegamenti fra Villalba, il centro di Guidonia e le altre frazioni del comune sono assicurati da un servizio giornaliero con numerose corse gestite dalla ditta D'Acquino-De Bonis.

I collegamenti con Roma e Tivoli sono più che sufficienti e garantiti dall'A.T.A.C. che attua un servizio di linea con corse frequentissime.

Per quanto concerne la mancanza di ricoveri protettivi o di una stazione, è da rilevare che tale incombenza esula dai compiti del comune per rientrare in quella della società che gestisce il servizio.

Comunque la fermata di Villalba è posta proprio dinanzi ad un porticato di piazza della Repubblica, che consente il riparo dei viaggiatori in caso di intemperie.

Epidemie. — Non si è mai registrata una infezione a carattere epidemico eccettuati vari casi di pertosse, varicella, morbillo, verificatisi nella decorsa stagione scolastica.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la situazione della frazione di Villalba, pur essendo suscettibile di miglioramenti (rete stradale, rifornimento idrico, edificio scolastico, ecc.) viene attentamente seguita dal comune di Guidonia, che ha già posto allo studio le varie questioni concernenti le esigenze di detta frazione.

Trattasi, d'altronde, di problemi analoghi a quelli di tutti gli altri comuni e che dovranno essere affrontati e risolti gradualmente secondo le disponibilità economiche del comune e usufruendo delle provvidenze poste in essere dal Governo.

Per quanto riguarda, poi, la costituzione di un nuovo comune, comprendente le due frazioni di Villalba e di Bagni di Tivoli, si rileva che, al momento, non riesce possibile provvedere alla istituzione di un centro autonomo Bagni di Tivoli-Villalba, auspicata dall'interrogante in quanto — ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale — qualsiasi iniziativa in tal senso dovrebbe essere presa, con regolare domanda, dai frazionisti interessati.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
SALIZZONI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

DEL FANTE. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Richiamandosi anche ad una inchiesta condotta da un inviato speciale de *Il Tempo*, riflettente il particolare stato nel quale trovasi la rete idrica di Pescara, che ha assoluta, indilazionabile necessità di rinnovare le condutture interne e le fognature per poter usufruire dei benefici dell'acquedotto del « Giardino », per conoscere:

1°) se saranno disposte costruzioni ed ampliamenti delle reti idriche interne e delle fognature;

2°) se è stato esaminato il questionario fatto pervenire dalla Cassa per il Mezzogiorno al comune di Pescara e restituito, riempito con tutte le richieste indicazioni,

3°) se e quando saranno predisposti i lavori per la costruzione del nuovo serbatoio e definiti i progetti per la rete idrica primaria riflettente il comune di Pescara, estesa anche alla zona di ampliamento della città, prevista dal piano regolatore. (28070).

RISPOSTA. — Si forniscono i seguenti chiarimenti:

1°) lo stato di avanzamento dei lavori dell'acquedotto del « Giardino » permette di prevedere che, entro i primi mesi del 1958, sarà possibile alimentare, sia pure con esercizio provvisorio, la città di Pescara.

Se si vuole che l'opera costruita a spese della Cassa per il Mezzogiorno rechi i benefici che da essa si attendono, è necessario che da parte del comune di Pescara — come è stato ripetutamente fatto presente a quell'amministrazione comunale — sia presa al più presto l'iniziativa di costruire almeno le parti più urgenti della nuova rete interna di distribuzione dell'acquedotto e delle fognature, indipendentemente dalla promessa di intervento da parte della Cassa. Non va dimenticato che secondo le norme contenute nella legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno (articolo 6) queste ultime provvidenze non potrebbero applicarsi al comune di Pescara che, come è noto, conta già circa 75 mila abitanti.

D'altra parte, data la recente pubblicazione della richiamata legge, non sono stati ancora concretati i piani di intervento per l'utilizzo dei nuovi fondi da essa autorizzati, da ripartire tra le varie categorie di opere;

2°) sono in corso di esame da parte della Cassa i questionari trasmessi dal comune di Pescara;

3°) per la costruzione del nuovo serbatoio di 12 mila metri cubi è stata effettuata

una prima gara d'appalto, ma, dati i risultati di essa, non si è ritenuto opportuno procedere alla aggiudicazione dei lavori. La nuova gara è stata fissata per il giorno 21 agosto 1957.

Il Ministro. CAMPILLI.

DE MARTINO CARMINE. — *Ai Ministri delle finanze e della difesa.* — Per conoscere se non ritengano opportuno disporre l'istituzione a Salerno di un comando legione della guardia di finanza.

La scelta di Salerno risponde non soltanto ad effettive esigenze funzionali — in quanto la città trovandosi al centro topografico di una vasta ed importante zona, e convergendovi e divergendovi vie e mezzi di rapide e dirette comunicazioni, presenta i più desiderabili requisiti di idoneità per la sede di un comando di legione — ma risponde, altresì, a criteri di adeguamento di livello nella gerarchia dei comandi militari, essendo Salerno (attuale sede di comando di circolo della guardia di finanza) sede di comando di divisione militare, di comando legione dei carabinieri, oltre che sede di distretto militare, di capitaneria di porto e di altri comandi e uffici militari.

Nella provincia di Salerno ed in quelle limitrofe — su cui potrebbe estendersi la giurisdizione del comando legione guardie di finanza — si sviluppano notevoli ed intense attività su cui si esercita la competenza del benemerito corpo; ed il numero e la dislocazione dei comandi consentono, per un più efficiente esercizio delle funzioni e dei compiti, la istituzione di un comando di legione. (26246).

RISPOSTA. — L'istituzione di un comando di legione della guardia di finanza a Salerno non è per ora attuabile, avuto riguardo alle seguenti situazioni di fatto:

la vigente legge di ordinamento del corpo fissa il numero delle legioni territoriali e stabilisce conseguentemente l'organico dei colonnelli,

il trasferimento a Salerno di uno degli attuali comandi di legione territoriale non si rende possibile, in vista della circostanza che tutti sono dislocati in sedi che rivestono somma importanza ai fini del servizio, sia per quel che concerne l'aspetto economico-industriale della zona, sia per quanto riflette l'assolvimento dei compiti istituzionali di natura fiscale o militare.

La questione potrà essere ripresa qualora si dovesse addivenire in futuro all'aumento degli organici del corpo.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

DE MARZIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali difficoltà si frappongono alla conclusione delle trattative con il Governo jugoslavo, per il rimpatrio delle salme dei connazionali caduti prima e dopo l'armistizio in territorio jugoslavo. (27495).

RISPOSTA. — Le intese per il rimpatrio delle salme dei nostri caduti in Jugoslavia sono giunte a buon punto e si possono anzi dire virtualmente concluse. Quanto prima raggiungerà la Jugoslavia un nucleo di esperti italiani, inviati dal commissariato onoranze caduti, il quale provvederà, con l'assistenza dei nostri agenti diplomatici e consolari, ad avviare le operazioni di reperimento, identificazione e rimpatrio dei gloriosi caduti.

Il Sottosegretario di Stato: FOLCHI.

DE MARZIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali motivi si frappongono all'estensione dell'indennità di riserva, con decorrenza dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1957, concessa a tutti i sottufficiali delle forze armate ed agli ufficiali della guardia di finanza, anche ai sottufficiali del detto corpo armato con la stessa decorrenza e non dal 1° luglio 1957. (28027).

RISPOSTA. — È in corso di elaborazione apposito disegno di legge per stabilire che l'indennità speciale prevista dalla legge 17 aprile 1957, n. 260, venga attribuita ai sottufficiali del corpo con decorrenza 1° gennaio 1954 siccome disposto per i parigrado dell'esercito, della marina e dell'aeronautica con legge 31 luglio 1954, n. 599.

L'iniziativa, che trova il suo fondamento nella necessità di ovviare, per motivi di equità, alla disparità di trattamento che si è venuta a determinare tra i sottufficiali della guardia di finanza e quelli delle altre forze armate, è diretta a sciogliere la riserva espressa di cui è stato fatto cenno nella relazione illustrativa che ha accompagnato il disegno di legge concretatosi, poi, nella citata legge n. 260.

Attesa l'impossibilità, per l'attuale situazione di bilancio, di fronteggiare l'onere conseguente con i normali stanziamenti o con adeguate integrazioni, e considerata l'opportunità di eliminare con sollecitudine la predetta disparità di trattamento, si è venuti nella determinazione di proporre che la copertura della spesa venga assicurata mediante anticipazione da parte del fondo massa del corpo della somma occorrente che dovrà, poi,

essere reintegrata con stanziamenti nello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DI BELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché l'Italia venga riconosciuta giustificata sede dell'istituendo « Centro europeo di aviazione agricola », centro aperto a tutti i paesi dell'Europa occidentale e del bacino del Mediterraneo, perché l'Italia è sede della F.A.O., erede del disciolto Istituto internazionale di agricoltura, presso cui fu svolta e conclusa la convenzione internazionale per la difesa fito-sanitaria in data 16 aprile 1929, tuttora in vigore. (27878).

RISPOSTA. — Il progetto per la creazione di un centro europeo di aviazione agricola risale al maggio 1957, quando esso fu presentato dall'Agenzia europea della produttività in sede all'O.E.C.E.

L'iniziativa prevedeva, sin dalla sua originaria formulazione, che il centro venisse istituito all'Aja, in quanto il Governo olandese aveva offerto di fornire, a titolo gratuito, l'opera di un proprio esperto specializzato in questioni agricole, nonché il personale e gli uffici necessari.

Già da tempo, dopo l'apparire del progetto, il Ministero degli affari esteri ha segnalato la questione alla rappresentanza italiana presso l'O.E.C.E., invitandola ad adoperarsi affinché Roma venga prescelta a sede dell'istituendo centro, anche in considerazione del fatto che la capitale italiana ospita l'Organizzazione internazionale dell'agricoltura. (F.A.O.).

Nel dare assicurazione in merito, la rappresentanza ha tuttavia fatto presente che l'accoglimento della richiesta italiana non appare facile, date le intese inizialmente intervenute tra l'A.E.P. ed il governo olandese.

Per altro, poiché il progetto non è stato ancora definitivamente approvato, la rappresentanza continua a seguire attentamente la questione ed a svolgere il massimo interessamento, in appoggio al quale il Ministero degli esteri non ha mancato di fornire ogni utile elemento in suo possesso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FOLCHI.

DI BELLA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se, di fronte alla precisa offerta del governo dei paesi bassi, di ospitare all'Aja il Centro europeo per la collaborazione e cooperazione internazionale nel-

l'impiego dell'aviazione agricola — mettendo a disposizione servizi ed attrezzature necessarie — non ritenga opportuno adoperarsi, per il buon nome del nostro paese, che detto centro abbia sede nella capitale italiana presso la F.A.O., consolidando così la convenzione internazionale fito-sanitaria, conclusa a Roma il 16 aprile 1929, tuttora in vigore, e salvaguardando nel contempo la più perfetta obiettività e neutralità del centro quando abbia sede presso un ente internazionale qualificato come la F.A.O. (dipendente dall'O.N.U.), erede della nobile tradizione dell'Istituto internazionale d'agricoltura « David Lubin » che fino dalla sua fondazione ebbe sede ufficiale a Roma. (27960).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione precedente).

DIECIDUE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare per il completamento del finanziamento, già a suo tempo determinato, a favore del cappellificio Giuseppe Rossi, ditta secolare di Montevarchi (Arezzo) e che occupa oltre 400 dipendenti, quasi tutti capifamiglia. La ditta ha notevole importanza anche per l'esportazione (il 75 per cento dei suoi prodotti viene esportato con un realizzo di oltre 400 milioni l'anno) ed opera nella zona del Valdarno, afflitta, come è ben noto, da una preoccupante crisi di lavoro.

È opportuno anche tener presente che la ditta, la quale ha sofferto ingentissimi danni per il passaggio della guerra, è stata ricostruita ed ampliata soltanto con il sacrificio dei propri titolari, i quali vi hanno impegnato tutto il loro patrimonio, pur non avendo fino ad oggi percepito alcuna somma per i danni di guerra. (25328).

RISPOSTA. — La situazione economica e finanziaria della società cappellificio Giuseppe Rossi, di Montevarchi, è stata seguita — e continuerà ad essere seguita — con particolare interesse da questo Ministero, soprattutto in considerazione del carattere preminentemente sociale che riveste l'azienda.

Trovasi tuttora in esame presso l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) una richiesta della predetta società intesa ad ottenere — in applicazione della legge 4 febbraio 1956, n. 54 — ulteriori dilazioni di pagamento delle quote capitali rivenienti dai finanziamenti statali concessi, a suo tempo, in base alle leggi speciali (367 e 952), onde evitare appunto l'eventualità di uno stato di insolvenza.

Questo dicastero ha anche provveduto ad interessare nei modi più opportuni gli organi competenti, per una più sollecita definizione della pratica concernente la liquidazione dei danni di guerra alla società predetta.

Il Sottosegretario di Stato SULLO.

DIECIDUE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza dei casi di disservizio ferroviario nel trasporto dei fiori, lamentati dagli operatori economici del mercato floricolo della città di Pescia (Pistoia), una prima volta verso la fine del mese di giugno 1957, nell'approssimarsi della festività dei santi Pietro e Paolo, ed una seconda volta per le spedizioni effettuate nei giorni del 23 e 24 luglio 1957, dirette in Sicilia, ove i colli sarebbero dovuti arrivare rispettivamente nelle giornate del 24 e 25, mentre le spedizioni del 23 non erano ancora giunte a destinazione alle ore 19 del giorno 25: l'importo di queste ultime spedizioni era di lire sette milioni.

L'interrogante, in ordine a tali fatti, chiede di sapere:

quali provvedimenti si intendono adottare perché simili lamentati inconvenienti non abbiano più a verificarsi con danno delle ferrovie dello Stato e degli operatori economici;

in qual modo l'amministrazione delle ferrovie dello Stato intende indennizzare coloro che sono stati danneggiati dal lamentato disservizio. (28043).

RISPOSTA. — Per i trasporti del giorno 23 luglio, a causa della loro rilevante quantità (210 colli), non è stato possibile alla stazione di transito di Firenze Santa Maria Nuova di trasbordare i fiori nei due bagagliai del treno MS, giunti già carichi di moltissimi altri trasporti a bagagliaio e merci deperibili. La stazione suddetta ha ritenuto quindi opportuno far proseguire, con lo stesso treno, il carro con il quale i fiori erano giunti da Pescia, senonché il carro stesso, da Napoli, anziché con il medesimo treno MS, per errore è proseguito con treni accelerati ed i fiori sono giunti a Siracusa ed a Palermo rispettivamente con i treni 89 (ore 18,13) e 909 (18,10) del 25 luglio.

Sono in corso provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili affinché l'inconveniente, di carattere assolutamente sporadico, non si ripeta.

Per quanto riguarda l'indennizzo circa i danni riportati dagli utenti, l'amministrazione ferroviaria provvederà a norma di tariffa, sia per il ritardo nella consegna sia per gli eventuali danni subiti dalla merce per tale motivo.

Per i trasporti del giorno 24 luglio, la stazione di Firenze Santa Maria Nuova, non trovando posto nei bagagliai del treno MS per i 166 colli di fiori provenienti da Pescia, inoltrò il carro, con i quali detti fiori erano giunti, con il treno 23, in partenza alle ore 19 ed in arrivo a Roma alle ore 23,20. Tenuto conto della ubicazione del carro in testa al treno 23 (e non poteva essere altrimenti) e per non creare sensibile ritardo al treno 89, il proseguimento dei colli da Roma è avvenuto col treno R. 53 del giorno 25 luglio che arriva a Siracusa ed a Palermo (R. 953) rispettivamente alle ore 23,22 e 23,35 dello stesso giorno 25.

Non vi è stato quindi ritardo nella consegna dei colli, in quanto l'invio ed il proseguimento dei trasporti è avvenuto col primo treno utile a disposizione, tenendo conto del tempo necessario al trasbordo, e quindi entro i termini di resa previsti dalle tariffe.

Il Ministro: ANGELINI.

DI MAURO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se non ritiene opportuno intervenire presso l'Ente zolfi italiani affinché, per le case popolari costruite e affittate dall'ente stesso, siano stabiliti prezzi equi e che tengano conto delle disagiate condizioni economiche degli zolfatai. (25905).

RISPOSTA. — La gestione speciale per le case popolari dell'Ente zolfi italiani non dispone di fondi patrimoniali propri.

Per la costruzione di alloggi destinati agli zolfatai la gestione predetta ha contratto dei mutui con gli istituti finanziatori, avvalendosi delle agevolazioni previste dalla legge Tupini (2 luglio 1949, n. 408).

Il canone locativo di ogni singolo appoggio è determinato in base all'onere di ammortamento dei mutui, al netto del contributo statale sugli interessi e con una modesta maggiorazione per spese di manutenzione ed amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: SULLO.

DI MAURO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere quali iniziative intende prendere, di intesa col governo regionale siciliano, affinché la miniera di zolfo « Bubbonia Monte della Zolfara » sia messa subito in attività. (25906).

RISPOSTA. — La questione prospettata dall'interrogante rientra nella esclusiva competenza della regione siciliana.

Questa amministrazione non ha mancato, tuttavia, di chiedere opportune notizie sullo stato della medesima al governo regionale (assessorato per l'industria e il commercio).

L'assessorato predetto ha ora informato che la ditta ingegnere Francesco Lanza di Scalea e Di Gregorio Luciano è titolare di un permesso di ricerca per minerale zolfifero denominato « Bubbonia Monte della Zolfara », ubicato in territorio di Mazzarino (Caltanissetta).

Avendo avuto esito favorevole i sondaggi eseguiti negli anni 1955 e 1956, la ditta ha inoltrato istanza all'assessorato onde ottenere la trasformazione del permesso stesso in concessione mineraria.

L'istanza trovasi in corso di istruttoria, essendo già state eseguite le pubblicazioni di rito sia nella *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana che presso l'albo pretorio del comune di Mazzarino, e quanto prima saranno effettuate le operazioni di delimitazione della richiesta concessione.

Soltanto quando sarà emanato, da parte dell'assessorato regionale, il relativo decreto di concessione, la ditta titolare sarà tenuta per legge ad iniziare e sviluppare i lavori di coltivazione.

Il Sottosegretario di Stato: SULLO.

DI MAURO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare nei confronti della compagnia generale zolfi che ha in concessione la miniera Saponaro-Garibaldi di Caltanissetta, il cui amministratore generale è l'attuale amministratore delegato dell'Ente zolfi italiani.

La compagnia predetta incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 8 della legge 25 luglio 1956, in quanto non osserva i contratti di lavoro e non corrisponde regolarmente i salari dei lavoratori.

Recentemente, in pieno dispregio di ogni norma contrattuale e assoluta assenza di senso morale, ha licenziato nove lavoratori motivando i licenziamenti stessi per assenze dal lavoro, per malattia od infortuni. (27276).

RISPOSTA. — Già da tempo, sono state impartite disposizioni all'Ente zolfi italiani affinché, in sede di applicazione dei benefici accordati ai sensi della legge 25 giugno 1956 (e non 25 luglio 1956), n. 695, siano adottati i provvedimenti necessari a garantire la rigorosa attuazione della norma disposta con l'articolo 8 della legge stessa.

In base a tali disposizioni, il pagamento delle anticipazioni sui finanziamenti che saranno accordati ai sensi della legge suddetta, nonché la erogazione dei contributi previsti dagli articoli 6 e 7 (erogazione che, com'è noto, avrà luogo in sede di liquidazione finale del ricavo della vendita delle giacenze), saranno subordinati alla esibizione di un documento attestante l'osservanza, da parte dei beneficiari, dei vigenti patti di lavoro e degli accordi integrativi regionali e provinciali, nonché la regolare corresponsione delle retribuzioni.

Ciò premesso, si fa presente che le questioni particolari segnalate dall'interrogante, esulano dalle attribuzioni di questo Ministero; trattandosi di miniera siciliana, infatti, ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è demandata a quel governo regionale competenza esclusiva in materia.

Il Sottosegretario di Stato: MICHELI.

DI MAURO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere quante e quali istanze di finanziamento per riorganizzazione e sviluppo delle aziende zolfifere, sono state esaminate dalla commissione prevista dall'articolo 3 della legge 25 giugno 1956, n. 695. (27514).

RISPOSTA. — Questo Ministero fin dal 21 gennaio 1957 predispose il decreto costitutivo della commissione prevista dall'articolo 3 della legge 25 giugno 1956, n. 695; provvedimento che la Corte dei conti non ritenne di poter registrare, non essendo ancora istituiti i capitoli di bilancio sui quali avrebbero gravato, tra l'altro, le spese di funzionamento della commissione stessa.

La istituzione di detti capitoli era, a sua volta, subordinata al perfezionamento della convenzione che, a termini degli articoli 6 e 7 della citata legge, deve regolare la restituzione al banco di Sicilia delle somme dal medesimo anticipate per il pagamento dei contributi sullo stock di zolfo; tale convenzione ha richiesto lunghe e laboriose trattative con il banco, soprattutto in relazione alla determinazione del tasso d'interesse.

Queste circostanze hanno consentito di riprodurre il decreto, completato negli elementi richiesti, soltanto il 3 luglio 1957.

La commissione ha pertanto iniziato i propri lavori il 26 luglio 1957, affrontando in primo luogo il problema della determinazione del costo di produzione della miniera di tipo medio, da assumere come riferimento per la ripartizione dei contributi previsti dall'arti-

colo 7 della citata legge n. 695 e riservandosi di procedere, nelle riunioni successive, all'esame delle domande di finanziamento presentate dalle imprese zolfifere ai sensi della legge stessa.

Il Sottosegretario di Stato: MICHELI.

DI MAURO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere i motivi per cui non è stata data attuazione all'articolo 7 della legge 25 giugno 1956, n. 695. (27515).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione precedente).

DI STEFANO GENOVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria e commercio, degli affari esteri, del tesoro e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se le notizie pubblicate dai giornali circa un accordo tentato o raggiunto dall'E.N.I. col governo persiano, per lo sfruttamento dei giacimenti di Qum abbiano fondamento.

In caso affermativo, chiede di conoscere i termini dell'accordo e quale azione abbia svolto o intenda svolgere il nostro Governo per appoggiare una iniziativa italiana del genere, e per impedire che interessi stranieri ne ostacolino lo sviluppo. (25815).

RISPOSTA. — Le notizie riportate dalla stampa nazionale ed estera, circa gli accordi conclusi dall'E.N.I. con le competenti autorità per lo sfruttamento petrolifero di alcune zone persiane, hanno citato inesattamente, fra le zone stesse, quella di Qum.

In realtà gli accordi riguardano la costituzione di una società a partecipazione paritetica della A.G.I.P.-mineraria e della N.I.O.C. (Società nazionale iraniana dei petroli), detta società è stata denominata S.I.R.I.P. (Società irano-italiana dei petroli) ed alla medesima saranno attribuite in esclusività tre importanti zone del territorio iraniano, per un'estensione di complessivi 23 mila chilometri quadrati.

La prima delle suddette zone è situata all'estremità settentrionale del golfo Persico, fra il Kuwait e la Persia, la seconda si estende sull'altopiano di Zagros, la terza interessa la fascia costiera del mare di Oman, denominata Mekran.

Le linee generali dell'accordo sono state definite in un documento firmato il 14 marzo 1957 da parte italiana dall'ingegnere Enrico Mattei, e da parte iraniana dal signor Morteza Bayat, presidente della N.I.O.C.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

La stipulazione di tale accordo era stata autorizzata dal comitato dei ministri, che allora presiedeva all'attività dell'E.N.I., nella sua seduta del 28 dicembre 1956.

I termini essenziali dell'accordo in questione prevedono che la S.I.R.I.P., in quanto società privata, paghi come tassa il 50 per cento degli utili allo Stato iraniano; gli utili residui verranno ripartiti fra i due soci, in proporzione alla propria partecipazione al capitale.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

DOSI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritiene di porre sollecitamente allo studio la possibilità di sopprimere o di trasferire il deposito di munizioni di Ceriano Laghetto, il quale, sito in località prossima alla metropoli lombarda ed in zona adatta per varie ragioni all'impianto di stabilimenti industriali, impedisce lo sviluppo economico ed edilizio di operosi e popolosi centri, quali Ceriano Laghetto, Coghate, Bovisio Masciago, Cesate, Garbagnate, Solaro, Limbate, e nel tempo stesso — se non costituisce una superata e costosa struttura ed è effettivamente utilizzato per la conservazione di munizioni — presenta motivi di allarme e di pericolo per le popolazioni. (27179).

RISPOSTA. — La soppressione del deposito munizioni di Ceriano Laghetto, ed il suo trasferimento in altra località comporterebbero una spesa molto ingente e non giustificata.

Il predetto deposito, effettivamente utilizzato per la conservazione delle munizioni e perfettamente idoneo allo scopo, risponde ai requisiti di sicurezza voluti dalle disposizioni vigenti, di modo che il temuto pericolo che esso rappresenterebbe per la vicina popolazione può considerarsi praticamente inesistente.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

DUGONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti sono stati adottati o sono per essere adottati in ordine alla rivalutazione del contributo di lire 5 milioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui all'articolo 13, lettera d), del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, e legge 26 maggio 1952, n. 846, destinato ai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, previa ripartizione da disporsi dal Ministero della pubblica istruzione.

Ciò anche in relazione ai voti espressi dalle camere di commercio italiane e dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, tra-

smessi ai Ministeri interessati, voti nei quali è stato fatto presente, fra l'altro, che mentre sono stati automaticamente rivalutati i contributi del Ministero della pubblica istruzione, delle camere di commercio e di altri enti a favore dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, nessun provvedimento è stato disposto per la rivalutazione del contributo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che, calcolato in data odierna sulla base del diminuito potere di acquisto della lira in circa lire 300-350 milioni, consentirebbe, con gli altri contributi di cui si è detto, lo svolgimento di una più utile e concreta attività per il potenziamento dell'istruzione tecnica-professionale dei giovani, quale è urgentemente richiesta dalle condizioni attuali dell'ambiente economico-sociale del nostro paese, in conseguenza dell'applicazione di nuovi procedimenti tecnici in ogni settore dell'attività economica. (26686).

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione ha proposto la rivalutazione da 5 a 500 milioni di lire del contributo di cui alla interrogazione, al fine di consentire ai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, a favore dei quali il contributo stesso è devoluto, lo svolgimento della loro indispensabile ed efficace attività nel vasto campo dell'istruzione professionale libera.

Su tale proposta, si è ora in attesa di conoscere il necessario parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro: Moro.

FERRARI RICCARDO. — *Ai Ministri dei trasporti, delle finanze e della marina mercantile.* — Per conoscere se, ciascuno nell'ambito della propria competenza, non ravvisino l'opportunità di dare precise disposizioni affinché alle barche ed ai natanti di pertinenza delle aziende agricole, adoperati per il trasporto dei prodotti aziendali nei canali poderali, vengano estese le esenzioni previste dagli articoli 214 e 220 del testo unico finanza locale.

Detti natanti in atto sono assoggettati ai tributi di cui all'articolo 153 del codice della navigazione interna e articoli 68 e 69 del regolamento della navigazione interna e all'articolo 179 dell'allegato A del testo unico delle leggi sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112. (26929).

RISPOSTA. — L'interrogazione, per quanto riguarda in particolare la specifica competenza del Ministero delle finanze, tende a co-

noscere se si ritenga opportuno esonerare i detti natanti dalla tassa di concessione governativa dovuta, ai sensi del n. 179 della tabella A allegata al testo unico 20 marzo 1953, n. 112, in occasione del rilascio della licenza di cui all'articolo 153 del codice della navigazione.

Si premette che l'articolo 220 del vigente testo unico della finanza locale prevede l'esenzione dalla tassa di circolazione per i carri e le macchine agricole di pertinenza delle aziende agricole che circolano nel fondo, ovvero percorrono le strade pubbliche per recarsi, per la via più breve, ad un altro fondo della stessa azienda; l'articolo 214 si limita a concedere una riduzione del 50 per cento della stessa tassa, sempre per i carri e le macchine anzidette, nei casi in cui non possano beneficiare dell'esenzione poc'anzi accennata.

Analogo trattamento si ritiene non possa essere concesso agli effetti della tassa sulle concessioni governative, se non con apposito provvedimento di legge, che specificatamente riguardi questo ultimo tributo.

Quanto al merito della richiesta, si fa presente che la tassa di concessione governativa di cui trattasi è dovuta nella tenue misura di lire 1.500, una volta tanto.

Non si ravviserebbe, quindi, la necessità di un provvedimento agevolativo in questo campo, la cui portata sarebbe del resto modestissima e non costituirebbe un reale vantaggio per la categoria interessata.

Il Ministro delle finanze. ANDREOTTI.

FERRARI RICCARDO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se risponde a verità che, in occasione del recente sciopero dei braccianti agricoli nel Polesine, siano stati compiuti in varie aziende atti di danneggiamenti dolosi di grave entità consistenti, fra l'altro, nell'incendio di circa 4.500 quintali di paglia, di una stalla, di un fienile e di un ricovero attrezzi; nella recisione a terra di alcune migliaia di piante fruttifere, nell'avvelenamento con creolina di alcune centinaia di quintali di foraggio, nell'inquinamento di alcuni pozzi di acqua potabile.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se e quali dei responsabili di questi reati siano stati identificati e denunciati all'autorità giudiziaria a seguito dell'indagine degli organi di polizia. (27617).

RISPOSTA. — Effettivamente durante l'ultimo sciopero agricolo nel Polesine si sono verificati alcuni episodi di violenza, che, tuttavia, non assunsero mai carattere di partico-

lare gravità, specie se si pongono in rapporto con lo stato di tensione determinatesi in quella circostanza e con la difficoltà di una continua vigilanza estesa fin nell'interno delle aziende.

Dalle indagini svolte, non pochi dei gravi episodi denunciati sono poi risultati di più limitate proporzioni.

Tutti i responsabili degli atti di vandalismo o di violenza sono stati denunciati all'autorità giudiziaria; risultano infatti deferite 41 persone in istato di arresto, di cui 4 già giudicate per direttissima e condannate a quattro mesi di reclusione, e 1300 a piede libero.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

FERRARIO CELESTINO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere in base a quali criteri ed in conformità a quali principi sono stati concessi alla provincia di Como per l'esercizio 1956-57 i finanziamenti di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645.

Ciò in quanto consta all'interrogante che domande in atto da oltre quattro anni, come quella di Cernusco Montevicchia per le elementari di Montevicchia, per il cui accoglimento il comune aveva accettato di ritirare altra domanda per le elementari del capoluogo e con una spesa di 16 milioni, a totale suo carico; quella per le scuole rurali di Parè in Valmadrera e di Dolzago, non sono state accolte per assoluta mancanza di fondi, come ebbe ad assicurare l'allora ministro della pubblica istruzione, mentre a due mesi di distanza da tale assicurazione si fa luogo ad un finanziamento extra di ben 14 milioni per le elementari di un comune di recente ricostituito, la cui popolazione scolastica è inferiore al quinto di quella di ciascuno dei tre comuni sopracitati.

Ed infine per sapere se non si ritiene doveroso, anche in conformità allo spirito ed alla lettera della legge 9 agosto 1954, n. 645, soprassedere, salvo casi di particolare e comprovata gravità, ad assegnazioni di fondi per scuole secondarie, sino a quando non saranno state accolte tutte le istanze presentate per adattamenti o nuove costruzioni di scuole elementari. (27140).

RISPOSTA. — Premesso che i criteri e i principi in base ai quali vengono assegnati i benefici in materia di edilizia scolastica sono chiaramente stabiliti dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, si fa presente, in merito al contenuto della interrogazione, quanto segue:

1°) l'articolo 1 della cennata legge prevede un piano decennale e graduale di finan-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

ziamento, fissa la misura dei contributi in relazione alle opere da finanziare e al tipo di scuola cui esse sono destinate e determina quali sono gli enti destinatari dei benefici di cui trattasi,

2°) l'articolo 2 prescrive, al secondo comma, che « le somme stanziare saranno ripartite regionalmente in proporzione alle aule scolastiche mancanti »;

3°) il successivo articolo 4 regola la trasmissione degli atti inerenti alle domande del contributo e la loro istruttoria, e pertanto i provveditori agli studi — su richiesta del Ministero della pubblica istruzione — sono tenuti a inviare annualmente, entro il 30 settembre, un elenco delle opere di edilizia scolastica delle rispettive province, graduate secondo il duplice criterio della necessità e dell'urgenza;

4°) è compito del Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con quello dei lavori pubblici, formulare poi — dopo una attenta valutazione di tutti gli elementi acquisiti agli atti — la graduatoria definitiva e il relativo programma di finanziamento, sempre avuto riguardo al piano decennale previsto dalla legge e alla disponibilità dei fondi stanziati.

Ora, tenuto conto dei suddetti criteri, e considerato che nella provincia di Como — come risulta dalle indagini accuratamente compiute in occasione della seconda rilevazione nazionale — la carenza di aule è soltanto del 7,6 per cento, è stato necessario contenere in determinati limiti la somma complessiva da assegnare alla intera provincia per opere di edilizia scolastica nell'esercizio 1956-57, anche avuto riguardo alle più gravi carenze che si riscontrano nelle zone dell'Italia meridionale e insulare e alla priorità che alle scuole di dette zone deve essere riconosciuta ai termini delle vigenti disposizioni.

S'intende, però, che, una volta predisposto il piano finanziario generale per un determinato esercizio, non può né deve restare preclusa ai due Ministeri responsabili della pubblica istruzione e dei lavori pubblici la possibilità di un eventuale riesame nei confronti di qualche caso che meriti particolare attenzione. Ed è appunto in relazione a tale superiore esigenza che si è ritenuto di dover inserire nel programma dell'esercizio 1956-57, in via eccezionale, anche le richieste dei comuni di Sirtori e di Cesana Brianza.

Infatti, nel caso del comune di Sirtori si è potuto constatare che trattavasi di richiesta di integrazione di spesa giustificata dal provveditore agli studi e dal competente ufficio del Genio civile, e nel caso di Cesana Brianza lo stesso provveditore, nel collocare la doman-

da tra i primi posti della graduatoria provinciale, faceva presente la necessità di un nuovo edificio scolastico a causa della vetustà di quello esistente (del 1882) e delle condizioni dei locali che ospitano ben 117 alunni.

Data la limitata disponibilità dei fondi in ciascuno esercizio — che per la provincia di Como si aggira al massimo sui 200 milioni di spesa per opere — non è stato possibile inserire nel programma dell'anno 1956-57 le altre richieste segnalate dall'interrogante.

Si assicura, tuttavia, che le domande di cui trattasi, sempreché vengano rinnovate nei termini e nei modi prescritti, saranno tenute in particolare evidenza in sede dei programmi da attuarsi, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, nel nuovo esercizio 1957-58.

Quanto, infine, all'opportunità di « soprassedere, salvo casi di particolare, comprovata gravità, ad assegnazione di fondi per le scuole secondarie » si rileva che, in pieno accordo col Ministero dei lavori pubblici, è stato costantemente osservato da questo Ministero il principio di destinare la maggior parte dei finanziamenti alle scuole dell'obbligo. In particolare si nota che, in occasione dell'ultimo programma di finanziamento relativo alla provincia di Como, tutte le spese inserite nel programma sono state destinate alla costruzione di scuole dell'obbligo (elementari e avviamento).

In linea assoluta, il criterio proposto dall'interrogante non potrebbe, comunque, essere accettato, in quanto contrario alla legge; questa, infatti, dispone che i contributi possono essere erogati anche nei confronti delle scuole secondarie, sia pure in misura più limitata rispetto alle scuole dell'obbligo.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MORO.

FINA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire affinché sia evitata la vendita di alcuni generi alimentari di nostra produzione, specialmente della pasta con stampato sull'involucro il peso in libbre e accanto, in forma meno visibile, l'equivalente peso in grammi.

È evidente l'intenzione da parte dei fabbricanti di creare o favorire l'equivoco, poiché i pacchi dei generi suddetti vengono venduti al consumatore per il peso di grammi 500 quelli da una libbra e per grammi 1.000 quelli del peso di 2 libbre, mentre come è noto la libbra è di soli grammi 454 circa. (25793).

RISPOSTA. — Le attuali norme non prevedono alcun obbligo di porre in vendita la pasta alimentare confezionata in involucri e tanto meno l'obbligo di indicare il peso netto sugli involucri stessi.

È allo studio uno schema di provvedimento legislativo, predisposto dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con questo dicastero, inteso a disciplinare la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari. Lo schema, per quanto attiene a quest'ultima materia, prevede espressamente l'obbligo di involucri sigillati recanti, fra l'altro, l'indicazione del peso netto.

Con la nuova disposizione non sarebbe vietata la indicazione del peso in libbre, dato che tale genere alimentare è destinato anche alla esportazione in paesi che adottano sistemi diversi da quello metrico decimale. Qualora, però, l'indicazione del peso netto in grammi non corrispondesse all'effettivo equivalente in libbre, ravvisandosi gli elementi della frode in commercio, soccorrerà in proposito l'articolo 515 del codice penale.

L'associazione italiana fra gli industriali pastificatori ha ritenuto di fornire in argomento alcune precisazioni, che qui appresso si trascrivono.

Per quanto concerne la vendita in pacchetti di pasta alimentare con stampato sull'involucro un peso in libbre ed uno in grammi, non sussiste possibilità di equivoco circa il peso netto.

Sugli involucri è di solito chiaramente indicato, anche se con caratteri di dimensioni diverse, che il prezzo della pasta contenuta nel pacchetto è riferito al peso di una libbra, corrispondente a grammi 454 circa.

Le indicazioni del peso, riferite al sistema inglese, sono dovute al fatto che il produttore deve standardizzare gli involucri, per quanto riguarda il volume, onde procedere all'impacchettatura della pasta con un solo tipo di macchinario, sia che questa sia destinata al commercio interno che all'esportazione. Qualsiasi altro sistema aumenterebbe la spesa degli involucri e dell'impacchettatura, con incidenza sui prezzi di vendita della pasta.

Il peso espresso in libbre, ed in caratteri più evidenti, è giustificato dal fatto che il pacchetto contiene effettivamente una quantità di pasta pari a quella misura.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio: SULLO.

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ri-

tenga opportuno far precedere al concorso per cattedra di scuola media, il cui bando dovrebbe essere prossimamente pubblicato, i concorsi provinciali di abilitazione al fine di consentire ai giovani laureati, non ancora abilitati, la partecipazione al concorso per le cattedre; ovvero se non ritenga di estendere la partecipazione al concorso stesso anche ai laureati non abilitati. (25075).

RISPOSTA. — È stata recentemente approvata una legge d'iniziativa governativa con la quale ai concorsi per titoli ed esami a cattedre negli istituti statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, fino a quando non sia stata espletata la prima sessione degli esami di abilitazione prevista dalla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, saranno ammessi, in deroga al disposto dell'articolo 5 della legge stessa, anche coloro che, pur essendo sprovvisti della relativa abilitazione, siano in possesso di laurea o di diploma.

Il Ministro: MORO.

FODERARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se non ritenga opportuno aumentare il numero degli istituti per l'educazione di sordomuti (attualmente ne esiste uno solo: a Catanzaro) in Calabria, la quale detiene, purtroppo, anche il triste primato di annoverare la maggiore percentuale dei sordomuti, risultando dall'Istituto centrale di statistica e dall'Ente nazionale sordomuti ben 3.874 minorati, pari all'1,089 per mille dell'intera popolazione regionale. (26952).

RISPOSTA. — Come è noto in base all'articolo 144 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, le amministrazioni provinciali sono tenute all'assistenza dei sordomuti, in quanto non vi provvedano altre istituzioni autonome. I predetti infermi sono inoltre assistiti con prestazioni di varia natura dall'Ente nazionale di assistenza ai sordomuti.

Questo Alto Commissariato non ha, pertanto, la possibilità di un diretto intervento in favore dei predetti. Tuttavia non mancherà nei limiti delle sue attribuzioni, di prospettare alle prefetture di Reggio Calabria, di Catanzaro e di Cosenza la particolare situazione di quella regione affinché intervengano presso le predette amministrazioni con ogni possibile assistenza della categoria.

L'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica: MAZZA.

FODERARO. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, in applicazione alle vigenti disposizioni di legge, per impedire le sofisticazioni dell'olio di oliva, largamente praticate sul mercato con notevole pregiudizio per il settore dei produttori olivicoli. (26956).

RISPOSTA. — Questo Ministero, per ovviare allo stato di disagio in cui versa il settore dell'olio di oliva, a causa della concorrenza dei prodotti di sintesi sugli oli di pressione, si è reso promotore, fin dallo scorso anno, presso le altre competenti amministrazioni, dell'adozione di provvedimenti idonei a limitare, se non a far cessare totalmente, le frodi perpetrate da industriali e commercianti ai danni dei produttori e dei consumatori del genuino olio d'oliva.

I provvedimenti finora adottati sono:

1°) istituzione di una imposta di fabbricazione, nella misura di lire 25 mila per quintale, sugli acidi grassi, di origine animale e vegetale, atta a rendere antieconomica la loro utilizzazione per la fabbricazione, attraverso il processo di sintesi, di olii rigenerati (decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194);

2°) istituzione del regime di licenza ministeriale per la importazione di olii acidi, morchie, fecce di olio e paste di saponificazione, per le quali ultime è prescritta inoltre la denaturazione all'atto della loro introduzione nel territorio nazionale.

Inoltre, presso il Ministero medesimo, sono state recentemente tenute riunioni per lo studio dei vari problemi relativi all'attuale situazione del mercato oleario.

A tali riunioni hanno partecipato i rappresentanti delle amministrazioni e delle organizzazioni di categoria interessate, e nel corso dei lavori sono stati esaminati i provvedimenti da adottare per normalizzare, sia nella fase produttiva che in quella di consumo, il mercato dell'olio alimentare in genere e di quello di oliva in particolare.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno includere nelle graduatorie per le supplenze da conferirsi nell'anno scolastico 1957-58 quei insegnanti che, privi dell'abilitazione, siano tuttavia in possesso del requisito per il conseguimento dell'abilitazione stessa e che abbiano un periodo minimo di insegnamento in scuole parificate di al-

meno cinque anni o che nell'anno scolastico 1956-57 abbiano avuto sia pure spezzate supplenze in scuole statali. (26967).

RISPOSTA. — Al quesito formulato dall'interrogante risponde — particolarmente — il secondo capoverso dell'articolo 18 dell'ordinanza ministeriale 15 aprile 1957, relativa al conferimento degli incarichi e supplenze negli istituti e nelle scuole d'istruzione secondaria, con il quale si è inteso, appunto, attribuire le supplenze anche all'aspirante che sia in possesso soltanto del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione cui l'insegnamento si riferisce.

Il Ministro: MORO.

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno autorizzare i provveditori agli studi a servirsi, per gli incarichi delle presidenze, dei presidi già collocati in pensione. (26968).

RISPOSTA. — Le vigenti disposizioni di legge non consentono l'adozione del provvedimento richiesto dall'interrogante. Ad un preside collocato a riposo, infatti, potrebbe essere affidato l'incarico della presidenza solo se egli fosse stato assunto in qualità di professore incaricato; il che è quanto dire che la nomina a preside incaricato è subordinata alla costituzione di un rapporto d'impiego che, nel caso in esame, potrebbe essere soltanto quello di professore non di ruolo.

È da tener presente, però, che tale condizione non può verificarsi, in quanto, a norma della legge 7 giugno 1951, n. 500, i presidi sono collocati a riposo al termine dell'anno scolastico in cui compiono il 70° anno di età, mentre a norma dell'articolo 24 della legge 19 marzo 1955, n. 160, non possono essere conferiti incarichi e supplenze a professori che nell'anno scolastico precedente abbiano compiuto il 70° anno di età.

Il Ministro: MORO.

FOGLIAZZA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'interno.* — Per sapere se non intendono intervenire nei confronti del prefetto di Cremona allo scopo di far modificare, in senso democratico, il decreto prefettizio che nomina i membri della giunta della locale camera di commercio, industria e agricoltura.

Nella giunta è stato nominato, in rappresentanza dei lavoratori, un esponente di organizzazione sindacale minoritaria, escluden-

dovi il rappresentante della camera del lavoro che sino a quella data ne faceva parte.

L'interrogante fa presente che nelle elezioni delle commissioni interne la camera confederale del lavoro di Cremona ha ottenuto nel 1956 il 62,2 per cento dei voti operai, mentre è saputo e riconosciuto da tutti che tale percentuale è largamente superiore tra i braccianti e salariati agricoli cremonesi.

L'interrogante ritiene questo atto del prefetto discriminatorio e perciò incostituzionale, oltre che lesivo degli interessi dei lavoratori, in quanto contrasta con l'articolo 39 della Costituzione, la cui norma sancisce il principio della rappresentanza proporzionale dei sindacati sulla base degli iscritti, in materia di contrattazione sindacale.

Se anche trattasi del caso lamentato di altra materia, non vi possono essere ragioni per distruggere un tale principio di democrazia e di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. (27254).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, i membri della giunta camerale sono nominati dal prefetto scegliendoli uno fra i commercianti, uno fra gli industriali, uno fra gli agricoltori e uno fra i lavoratori.

L'efficacia della nomina è subordinata all'approvazione di questo Ministero.

Con successiva legge 12 luglio 1951, n. 560, sono stati chiamati a far parte della giunta camerale anche un rappresentante degli artigiani e uno dei coltivatori diretti.

La questione prospettata dall'interrogante, circa l'asserita prevalenza di rappresentatività della camera del lavoro nei confronti di altra organizzazione allo stato della legislazione non può considerarsi rilevante, in quanto è escluso dalla norma citata ogni riferimento a rappresentanze di organizzazioni sindacali.

Né risulta pertinente il richiamo all'articolo 39 della Costituzione che riguarda la proporzionalità della rappresentanza sindacale unicamente nel caso della stipulazione di contratti collettivi di lavoro.

Il nuovo schema di legge sulle camere di commercio, industria e agricoltura, in corso di elaborazione, nel riesame di tutta la materia potrà, comunque, disciplinare in modo più organico anche la particolare questione della nomina delle giunte camerale.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio: SULLO.

FRANZO. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'interno.* — Per sapere quali provvedi-

menti intendano adottare per eliminare, o quanto meno ridurre, i sempre più numerosi e gravi incidenti stradali e particolarmente se - dopo la lunga serie di quelli causati dai sorpassi, quale quello avvenuto sull'autostrada Bergamo-Brescia la sera del 28 luglio 1957 nel quale però il guidatore della macchina sorpassante, venne ridotto in fin di vita quello del pulman sorpassato e rimasero feriti 15 turisti stranieri - non ritengano:

a) di fare rigorosamente applicare le norme per l'applicazione degli apparecchi avvisatori di sorpasso, facendone severamente controllare il funzionamento dalla polizia stradale;

b) di estendere immediatamente queste norme a tutti i pulman e ad ogni altro tipo di veicolo pesante, a tutela soprattutto della incolumità delle persone trasportate poste in pericolo sempre maggiore dall'aumento della circolazione sulla rete stradale nazionale sempre più inadeguata alle esigenze del traffico. (28185).

RISPOSTA. — Col 31 luglio 1957 è scaduta la proroga a suo tempo concessa per l'applicazione dei dispositivi per la segnalazione dei veicoli che sorraggiungono, proroga giustificata dalla difficoltà, allora constatata, da parte degli utenti, di approvvigionarsi dei dispositivi in questione, non sussistendo da parte delle organizzazioni di vendita la possibilità di immediata consegna in tutti i centri.

Tale fase di organizzazione della vendita può ora ritenersi superata e pertanto dal 1° agosto tutti i veicoli circolanti, che ai sensi dell'articolo 61 del codice della strada ne abbiano l'obbligo, devono essere muniti del dispositivo per la segnalazione dei veicoli che sorraggiungono.

Come è noto, le disposizioni del citato articolo 61 stabiliscono l'obbligo del dispositivo in oggetto a tutti gli autoveicoli con portata superiore a 35 quintali, compresi gli autobus, trainanti rimorchio. Pertanto tutti gli autoveicoli non soltanto pesanti, ma anche medi - trainanti rimorchi - sono già tenuti ad applicare il dispositivo di che trattasi.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

GASPARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'acquedotto rurale per il rifornimento idrico della frazione di San Salvo Marina, da tempo inoltrato dall'amministrazione comunale di San Calvo (Chieti) all'ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Pescara. (26816).

RISPOSTA. — La domanda del comune di San Calvo è stata trasmessa dall'ispettorato agrario compartimentale di Pescara all'ufficio del genio civile di Chieti per il prescritto parere.

Appena corredata di tale parere, la domanda stessa sarà inoltrata alla Cassa per il Mezzogiorno per il finanziamento.

Il Ministro: COLOMBO.

GASPARI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Allo scopo di conoscere se non ritenga opportuno disporre, come si è provveduto per tanti altri comuni, la costruzione, a carico della Cassa e del Ministero del lavoro, dell'asilo infantile nel comune di Roio del Sangro (Chieti).

In tale comune, infatti, più che mai si avverte la necessità della costruzione del suddetto asilo infantile in quanto esso attualmente è ubicato abusivamente in locali che, oltre a non essere idonei, debbono essere rilasciati perché costruiti per alloggi-ricovero a favore dei sinistrati della guerra, né vi è una diversa possibilità di sistemazione perché l'intero abitato di Roio del Sangro fu distrutto ad opera dei tedeschi. (269/18).

RISPOSTA. — Nella formulazione, da parte del comitato dei ministri per il Mezzogiorno, dei programmi relativi alla costruzione degli asili infantili ai sensi dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, vennero tenuti presenti gli elementi appositamente richiesti alle prefetture sulla situazione dei singoli comuni.

Per quello di Roio del Sangro fu segnalata la esistenza dell'asilo, senza che dalle autorità comunali fossero state fatte presenti le condizioni della sede, onde del detto comune non venne tenuto conto, così come di tutti gli altri nei quali risultasse già compiutamente funzionante una istituzione del genere.

Nuova specifica indagine fatta svolgere dalla prefettura di Chieti ha, invece, posto in risalto che l'asilo di Roio è allogato in una sede provvisoria e per giunta da rilasciarsi al più presto per altri scopi.

Il caso sarà, quindi, portato al più presto all'esame del comitato dei ministri, per l'opportuna considerazione.

Il Ministro: CAMPILLI.

GASPARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Allo scopo di conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'allacciamento telefonico della

contrada Lucianetti del comune di Mozzagrogna (Chieti).

La esecuzione del suddetto allacciamento ha carattere di particolare urgenza perché servirà a togliere dal completo isolamento, specie nei mesi invernali, una popolosa contrada, assai distante dal capoluogo comunale in cui hanno sede i servizi più urgenti a cominciare da quelli sanitari. (27367).

RISPOSTA. — La frazione di Lucianetti del comune di Mozzagrogna è stata compresa fra le località che fruiranno dell'impianto del telefono a spese dello Stato, in applicazione del disposto della lettera d) dell'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123, che prevede tale concessione in via eccezionale qualora concorrano particolari motivi, specialmente di ordine sociale.

I lavori relativi all'impianto in parola avranno luogo appena possibile, tenendo presenti i criteri di gradualità imposti dalle esigenze di carattere finanziario, in relazione al vasto programma in corso di realizzazione.

Il Ministro: MATTARELLA.

GASPARI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Allo scopo di conoscere:

a) se non ritenga opportuno disporre che siano sollecitati i lavori di reperimento e di captazione delle sorgenti basse del Sinello;

b) se non ritenga, appena lo stato dei lavori lo consentirà, di disporre che l'acqua o almeno parte dell'acqua di dette sorgenti sia immessa nelle condotte dell'acquedotto del Sinello;

c) se il servizio acquedotti della Cassa sia a conoscenza che negli scorsi anni il consorzio dell'acquedotto del Sinello ha provveduto ad una revisione radicale di tutte le condotte, fra l'altro provvedendo alla saldatura di tutte le condotte, per cui le stesse sono più che idonee a ricevere l'acqua o parte dell'acqua delle sorgenti basse del Sinello particolarmente durante il periodo di magra estiva;

d) se sia a conoscenza della gravissima situazione del rifornimento idrico di tutti i comuni del vastese e particolarmente dei maggiori comuni della fascia costiera ridotti ad un'ora o poco più di distribuzione al giorno dell'acqua;

e) se non ritenga giusta la spesa di qualche milione per le opere di sollevamento delle sorgenti basse del Sinello allo scopo di evitare a circa centomila cittadini un disagio ormai insostenibile.

È da aggiungere che la esecuzione delle opere di sollevamento delle sorgenti basse del Sinello e la immissione delle relative acque nella rete delle condotte era stata garantita appena alcuni mesi or sono all'interrogante e al presidente del consorzio che si erano recati a prospettare il caso ai competenti organi della Cassa, per cui l'attuale atteggiamento dilazionatorio non trova nessuna giustificazione. (27374).

RISPOSTA. — In merito alle notizie richieste dall'interrogante, si fa presente quanto segue:

a) la captazione delle sorgenti del Sinello è stata già portata a termine con esito soddisfacente, sia pure dopo laboriosi e accurati studi di indagine. Attualmente si sta provvedendo al rivestimento del cunicolo di presa e alla costruzione del manufatto di misura e di pompaggio dell'acqua;

b) tali lavori verranno ultimati prevedibilmente entro il settembre 1957, e pertanto da tale mese l'acqua potrà considerarsi disponibile;

c) si ritiene, però, che l'attuale ricettività della condotta del Sinello non consenta una proficua utilizzazione — mediante pompaggio — delle sorgenti basse. Tra l'altro, la Cassa per il Mezzogiorno ha motivo di dubitare della efficacia dei lavori di manutenzione eseguiti dal consorzio del Sinello su alcuni tronchi della condotta a seguito di rotture verificate;

d) la Cassa è perfettamente a conoscenza della situazione del rifornimento idrico dei comuni del vastese, e particolarmente di quella dei maggiori comuni della fascia costiera, la cui alimentazione, come noto, verrà assicurata dall'acquedotto del Verde. È anche noto che i lavori dell'adduttrice est dell'acquedotto del Verde, che dovrà assicurare questa alimentazione, sono attualmente in corso. Appena essi verranno ultimati, il distacco dall'acquedotto del Sinello dei comuni bassi del vastese permetterà un notevolissimo miglioramento dell'alimentazione dei comuni alti;

e) nella sistemazione delle sorgenti basse del Sinello è prevista l'installazione dell'impianto di sollevamento per collegare le sorgenti basse a quelle alte attualmente allacciate all'acquedotto del Sinello.

Da quanto precede emerge che nessun atteggiamento particolare abbia assunto la Cassa, ma che i lavori procedono con difficoltà notevoli dato l'isolamento dai luoghi e la natura dei terreni interessati.

Il Ministro: CAMPILLI.

GASPARI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se abbia avuto notizia della vivissima, indignata reazione suscitata nelle popolazioni interessate, nei rappresentanti dei comuni, nelle autorità provinciali di Chieti, dall'improvviso provvedimento adottato dall'ispettorato compartimentale di Pescara, circa la sistemazione dei servizi automobilistici fra Ortona e Chieti, e particolarmente fra Francavilla e Chieti.

Se in conseguenza di quanto sopra non ritenga di intervenire con energia al fine di eliminare la manifesta, conclamata tendenza dell'ispettorato compartimentale di Pescara a favorire gli interessi monopolistici delle maggiori ditte esercenti autolinee, e in modo particolare della società Maiella, le cui posizioni anche in questo caso sono state fatte proprie dal suddetto organo dell'amministrazione dei trasporti malgrado:

a) il prevalente o quanto meno concorrente diritto della ditta eredi Cardone;

b) l'interesse pubblico ad una conveniente sistemazione dei servizi in questione, chiaramente espresso nella riunione compartimentale di Pescara dai rappresentanti dell'amministrazione comunale di Chieti, dell'ente provinciale del turismo di Chieti, per tacere di tutti gli altri sindaci e rappresentanti dei comuni i quali prima o dopo il provvedimento non hanno tacito la vivissima riprovazione per il provvedimento adottato;

c) l'evidente danno che la irrazionale sistemazione dei servizi, rispondente al solo fine di aumentare i profitti della società Maiella, arreca alle popolazioni interessate ed allo sviluppo turistico della bellissima spiaggia di Francavilla. (27754).

RISPOSTA. — Al riguardo ritengo pregiudizialmente di dover sottolineare che il provvedimento, cui si riferisce l'interrogante, è stato adottato dall'ispettorato compartimentale nell'esercizio di funzioni concedenti di propria esclusiva competenza.

Invero, in virtù dell'articolo 46 del decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1955, il potere di assentire le relazioni automobilistiche svolgentisi nell'ambito di una sola circoscrizione provinciale, è stato attribuito, ai fini del decentramento di cui alla legge-delega 11 marzo 1953, n. 150, agli ispettorati compartimentali; l'esclusività di tale potere deriva dall'articolo 1 di detto decreto, che conferisce carattere definitivo ai provvedimenti amministrativi adottati in applicazione del decreto medesimo. Ne deriva l'impossibilità giuridica per l'autorità ministeriale, di interve-

nire, ad eventuali fini revisionistici, in ordine alle determinazioni dell'ispettorato compartimentale M.C.T.C. per l'Abruzzo, relativamente alle relazioni automobilistiche tra Ortona e Chieti e tra Francavilla e Chieti.

In merito all'esercizio delle decentrate funzioni amministrative, questo Ministero è dotato solamente di un generale potere direttivo circa i criteri da seguire, il quale potere è già stato esplicito con circolare 1° settembre 1955, con la quale si è richiamata l'attenzione degli ispettorati compartimentali sulla necessità di confermare la loro azione a legittimità oltretutto ad opportunità.

Ora, particolari aspetti di complessità presentava la questione oggetto del provvedimento emanato dall'Ispettorato compartimentale per l'Abruzzo, trattandosi di dover dare esecuzione ad una decisione giurisdizionale pronunciata l'8 novembre 1956 dal Consiglio di Stato.

Con detta decisione, il Consiglio di Stato, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla società Maiella, pur riconoscendo legittima la conferma alla ditta Cardone della concessione dell'autolinea Orsogna - Ortona - Francavilla - Chieti, annullava il relativo provvedimento ministeriale rispetto alle disposizioni, prese sul presupposto di pariteticità di posizioni giuridiche, di abilitazione della Cardone al carico di viaggiatori tra Ortona e Chieti, ed alla ripartizione tra la Cardone stessa e la società Maiella di diretti collegamenti fra Francavilla e Chieti.

Dalla pronuncia giurisdizionale, contenente un riassuntivo quadro delle posizioni concessionali delle due aziende e la chiara affermazione della riferibilità alla Maiella, quale continuatrice dei rapporti giuridici delle attività automobilistiche svolte nel periodo prebellico della società ferrovie Adriatico-Appennino e della società ferrovie ed autolinee di Chieti, scaturisce un sostanziale riconoscimento di preminenza di interesse legittimo della società Maiella, tanto in ordine alle relazioni Ortona-Chieti quanto in ordine alle relazioni Francavilla-Chieti.

È, quindi, evidente che l'ispettorato compartimentale, divenuto competente all'adozione di concreti provvedimenti di esecuzione della decisione del Consiglio di Stato, si è trovato nella delicata situazione di dover far luogo ad un atto che, mentre costituisse ineccepibile attuazione sostanziale, oltretutto formale, del giudicato amministrativo, venisse ad incidere nella minor misura possibile sulla sfera di attività in concreto svolta dalla

Cardone sulla base del provvedimento annullato dal Consiglio di Stato.

Data la complessità della questione, questo Ministero — pur astenendosi dall'invadere la sfera di competenza dell'ispettorato compartimentale — ne ha seguito costantemente l'attività.

Il provvedimento richiamato dall'interrogante nel mentre, con riferimento al pubblico interesse stabilito nella circolare 13 dicembre 1953 sulla graduale liberalizzazione di pubblici autoservizi, conferma alla Cardone la facoltà, nell'esercizio della Orsogna - Ortona - Francavilla - Chieti, di caricare viaggiatori fra Ortona e Chieti, la priva di titolo alla esplicitazione di diretti collegamenti fra Francavilla e Chieti.

Invero dall'istruttoria non emergeva alcuna superiore ragione di pubblico interesse che potesse legittimare — in ordine alle relazioni dirette Francavilla-Chieti — la compressione della preminenza di interesse scaturente dalla pronuncia giurisdizionale in favore della Maiella.

Il provvedimento, quindi, risponde ad un evidente fine di equilibrio, nel senso di non disattendere l'obbligo giuridico di eseguire il giudicato e nello stesso tempo di mantenere siffatta esecuzione in limiti tali da non turbare, se non in misura minima, lo stato di fatto venutosi a determinare, con l'atto annullato.

È da escludere che l'ispettorato compartimentale possa essersi proposto il fine di favorire la Maiella, dato che gli effetti vantaggiosi derivanti a tale società si riconnettono sostanzialmente non tanto alle determinazioni adottate, quanto al giudicato amministrativo.

Circa, infine, i voti ed i pareri espressi dagli enti locali, deve osservarsi che i medesimi enti locali, pur prospettando anche, genericamente, l'opportunità d'uno sviluppo delle relazioni tra Francavilla e Chieti, si sono principalmente pronunciati (incorrendo per altro in dichiarazioni talvolta contraddittorie) sull'alternativa dell'accentramento nella società Maiella dei collegamenti tra Francavilla e Chieti o della ripartizione di tali collegamenti tra la società Maiella e l'impresa Cardone, e ciò sempre in relazione alla pronuncia del Consiglio di Stato.

Nella riunione, non si esclude l'eventualità che il complesso dei collegamenti fra Francavilla e Chieti potesse subire opportune modifiche ampliative; solo si ritenne che la questione — esulando dagli stretti fini dell'esecuzione del giudicato amministrativo — dovesse formare oggetto di apposito approfondito esa-

me istruttorio, e ciò per la stessa necessaria legalità dell'azione amministrativa.

Posso comunque assicurare che questo Ministero — in base al generale potere direttivo spettantegli sulle modalità esplicative delle funzioni degli ispettorati compartimentali — interesserà l'ispettorato compartimentale per l'Abruzzo a procedere a detto approfondito esame e ad adottare determinazioni che soddisfino pienamente ogni pubblica esigenza.

Il Ministro: ANGELINI.

GASPARI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito rilascio della concessione relativa all'esercizio dell'autolinea Trivento-Castiglione Messer Marino-Pescara-Chieti.

La pratica relativa a detta autolinea è trattata da oltre due anni presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione di Pescara con il pretesto della non agibilità della strada provinciale nel tratto Castelguidone-Trivento (di fatto la strada suddetta è aperta al traffico da 18 mesi), ma pare, in realtà, per l'abituale opposizione della società « Maiella » (a tutte le autolinee che non le vengono concesse), malgrado la sua istituzione sia vivamente attesa dalle popolazioni montane interessate. (27992).

RISPOSTA. — La questione relativa alla istituzione di una autolinea sul percorso Trivento-Castiglione Messer Marino-Lanciano-Pescara, richiesta dall'impresa Marcucci, venne in un primo tempo posta in discussione nella riunione tenutasi presso l'ispettorato compartimentale di Pescara il giorno 27 marzo 1956.

Senonché, nel corso della riunione, l'impresa Scarano presentò analoga domanda chiedendo però di stabilire il capolinea del servizio a Boiano.

Essendo quindi venuto a cambiare uno degli elementi fondamentali del servizio stesso, la discussione relativa fu dovuta rinviare ad una successiva riunione da tenersi presso il medesimo ispettorato.

Intanto l'amministrazione provinciale di Campobasso, proprietaria del tronco stradale Castelguidone-Trivento in corso di riparazione, interpellata in proposito, rilasciò la dichiarazione di transitabilità di tale tronco solo nel marzo 1957, epoca in cui venne effettuata la relativa consegna.

Le domande delle due imprese suddette vennero prese in esame nella riunione tenutasi presso l'ispettorato compartimentale di Pescara il 25 giugno 1957, e cioè nella prima riunione indetta dopo la comunicazione della

provincia di Campobasso. Sulla base degli elementi ivi acquisiti, le domande medesime si trovano ora in corso di istruttoria, la quale si presenta, per altro, molto complessa, attese le notevoli interferenze che la linea da istituire viene a determinare.

Si confida, comunque, di poter addivenire al più presto alle determinazioni atte a venire incontro alle necessità delle popolazioni interessate.

Il Ministro: ANGELINI.

GATTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sentire se sia a conoscenza che la direzione del genio militare del V Comiliter, sezione staccata di Treviso, « in ottemperanza di ordini impartiti da superiori comandi » ha disposto l'occupazione, ai sensi dell'articolo 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, di ettari 113 di un fondo di circa ettari 180 in località Lama di Revellino in comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) bonificato e reso ubertoso dalla fatica e dal denaro profuso e sul quale sono state costruite case di abitazione e coloniche e vi lavorano decine di famiglie, e ciò per costituire un poligono militare, e quando sulla destra e sinistra di detto fondo esistono centinaia di ettari di terreno desertico ed a sterpaglia; e se non ritenga di disporre la occupazione di un diverso e più adatto terreno ove non siano danneggiati i legittimi interessi dei cittadini. (27195).

RISPOSTA. — Imprescindibili esigenze addestrative dell'esercito impongono la costituzione di un poligono di tiro nella circoscrizione del V corpo d'armata.

Dopo accurato esame di varie altre località (Falconara, Pineda Destra, Bibione), condotto sul posto con la cooperazione delle autorità locali, si è ripiegato su quella di Lama di Revellino (San Michele al Tagliamento) che è apparsa la più idonea a conciliare le esigenze dell'amministrazione con gli interessi agricoli e turistici della zona.

La soluzione adottata ha infatti consentito di limitare l'occupazione a 113 ettari di terreno non fertile perché sabbioso, appartenente ad una sola ditta in buone condizioni economiche e destinato a riserva di caccia, mentre ha fatto salva un'altra parte della stessa proprietà di maggior valore perché gravitante verso il centro balneare di Bibione.

Le poche costruzioni (7 villette mai abitate ed alcune non finite) esistenti al centro della località furono eseguite contravvenendo alle servitù militari già imposte sui terreni.

Non è esatto, infine, che a destra e a sinistra dei terreni destinati al poligono esistano zone desertiche a sterpaglia.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

GELMINI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se non creda opportuno intervenire, con provvedimenti adeguati, per salvaguardare la tradizionale produzione artistica di oggetti intagliati in legno, degli artigiani della Val Gardena. Tale attività è oggi minacciata da una concorrente produzione industriale in serie da parte della ditta A.N.R.I. di Santa Cristina Val Gardena, che ha ottenuto la licenza di importazione di polistirolo per fabbricare in plastica gli oggetti tradizionalmente prodotti dagli artigiani intagliatori.

L'interrogante richiama l'attenzione del ministro sul fatto che questa tradizionale attività artigiana interessa una vasta base sociale e al tempo stesso ha un rilevante peso nell'economia della zona, richiamando correnti turistiche e godendo di grande prestigio sui mercati nazionali ed esteri. (25528).

RISPOSTA. — Questo dicastero, pur non essendo contrario in linea di principio all'utilizzazione nelle lavorazioni artigiane delle nuove materie prime offerte dal progresso tecnico, ha, tuttavia, ritenuto l'uso del polistirolo per la fabbricazione in plastica di oggetti tradizionalmente intagliati nel legno causa di grave turbativa per la economia artigiana della Val Gardena.

In considerazione di ciò questo dicastero ha provveduto, nelle debite forme, ad appoggiare presso le competenti amministrazioni dello Stato (Ministero del commercio con l'estero e delle finanze) l'azione svolta dalla regione Trentino-Alto Adige perché tale paventata evenienza non dovesse verificarsi.

A seguito di tale azione la domanda della ditta A.N.R.I., di temporanea importazione di polistirolo dalla Germania, non ha trovato accoglimento.

Il Sottosegretario di Stato. SULLO.

GRASSO NICOLOSI ANNA E SALA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere con urgenza:

1°) se hanno disposto le più severe e approfondite indagini per accertare le cause e le eventuali responsabilità delle due esplosioni verificatesi il 21 marzo 1957 nella miniera di zolfo Guarnieri Ferrara a Lercara Friddi (Palermo), che hanno prodotto gravis-

sime ferite negli operai Salvatore Salemi, Cosimo Biccica, Gaetano Milazzo, Raffaele Levantini, Francesco Marsalone;

2°) quali provvedimenti intendono adottare per imporre ai gestori della miniera il rispetto delle norme vigenti a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;

3°) se non intendano disporre per un sussidio a favore delle famiglie colpite da così grave sciagura. (25408).

RISPOSTA. — Le esplosioni che cagionarono l'ferimento di alcuni operai, addetti alla miniera di Lercara Friddi, furono due: la prima si verificò la sera del 20 marzo 1957 verso le ore 20,30 nella miniera denominata « Colle Friddi », gestita dalla ditta « Sartorio Salvatore & C. »; la seconda avvenne il giorno successivo alle ore 13 circa, nel gruppo miniere « Sociale Guarnieri Ferrara », gestite da Giovanni Ferrara ed altri soci.

Nel primo caso si trattò dello scoppio ritardato di una delle tre mine collocate per il brillamento, accaduto allorché gli operai incaricati della operazione, Francesco Marsalone e Nunzio Lo Forte, rimasti poi infortunati, ritornarono sul posto di lavoro per constatare gli effetti del brillamento.

Nel secondo caso lo scoppio avvenne in una riservetta di esplosivo destinato al consumo giornaliero, che ordinariamente era di chilogrammi 25 di dinamon di 100 detonanti e di metri 100 di miccia. Il locale è sito alla profondità di metri 146 dall'esterno e alla distanza di metri 10 ad ovest della base di piano inclinato sussidiario. L'accesso ad esso è impedito da una porta munita di sportello per la necessaria ventilazione.

L'ultimo operaio entrato nella riservetta, prima della esplosione, fu il vagonaro Salvatore Salemi, il quale vi aveva prelevato, secondo l'incarico ricevuto, 8 detonanti, 3 chilogrammi di esplosivo e metri 8 di miccia.

La deflagrazione si verificò allorché il Salemi si era appena allontanato dalla riservetta e si era seduto a ridosso dello spigolo ovest del piede del piano inclinato, distante appena dieci metri. Il sinistro causò il ferimento non solo del Salemi, ma anche dei minatori Raffaele Levantini, Cosimo Biccica e Gaetano Milazzo, che lavoravano nelle vicinanze, i quali furono abbattuti al suolo, per lo spostamento d'aria, ed investiti dalla fiammata.

È stato accertato che l'esplosivo contenuto nel deposito sotterraneo all'atto dell'incidente era costituito da 63 detonatori, da circa 12 chilogrammi di dinamon e da alcune decine di

metri di miccia ordinaria. Si è constatato che hanno partecipato allo scoppio soltanto i detonatori perché l'altro esplosivo è stato rinvenuto integro oppure soltanto disfatto per l'azione dinamica.

Dall'interrogatorio degli infortunati non sono emersi elementi atti a far luce completa sulle cause della deflagrazione; è stata formulata l'ipotesi di un innesco spontaneo dei detonatori, ma è sembrato più verosimile che vi sia stata imprudenza da parte dell'ultimo operaio uscito dalla riserverta prima dell'esplosione.

L'ufficio minerario ha disposto con verbale di provvedimenti, accettato dalla ditta esercente, che tutte le operazioni di deposito, manipolazione e prelievo di esplosivi dalla riserverta, siano eseguite da un fuochino appositamente incaricato, al fine di evitare che altro simile incidente possa verificarsi per imperizia o disattenzione da parte del personale non qualificato.

Le indagini, intese ad accertare le cause dei due sinistri e le eventuali responsabilità penali, vennero immediatamente iniziate dalla magistratura.

Gli otto operai feriti a seguito dello scoppio vennero con sollecitudine ricoverati presso il centro traumatologico di Palermo.

È a carico dell'Istituto assicuratore (I.N. A.I.L.) il trattamento ai medesimi spettante a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio: SULLO.

GRAZIOSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se risponde al vero che vengono introdotte in Italia grandi quantità di vini algerini o comunque del nord-Africa con documenti attestanti la provenienza dalla regione siciliana.

L'interrogante chiede altresì se non sia il caso, data la recente gelata che ha distrutto i raccolti in molte parti d'Italia, di attuare qualche provvedimento eccezionale capace di tonificare il mercato vinicolo, che attualmente ha raggiunto limiti talmente depressi da rendere insostenibile la situazione finanziaria delle aziende vitivinicole.

L'interrogante chiede inoltre che sia intensificata la vigilanza contro le sofisticazioni e l'abusivo trasferimento, in violazione dell'imposta di consumo, che risulta verificarsi con particolare riguardo verso i grandi centri urbani. (26828).

RISPOSTA. — La notizia relativa alla introduzione in Italia di vino algerino o di altri

paesi del nord-Africa con documenti che ne attesterebbero la provenienza dalla Sicilia non risponde a verità.

Questo Ministero ha dato un notevole impulso al servizio di repressione delle frodi, specialmente dopo l'emanazione della legge 31 luglio 1954, n. 561, per la difesa della genuinità dei vini.

Il numero dei funzionari addetti ai controlli ed ai prelevamenti di campioni è stato aumentato; chimici esperti sono stati assunti per l'esecuzione degli esami analitici; è stato curato l'aggiornamento e la riforma delle disposizioni legislative; si è sollecitata anche presso le sedi delle preture la definizione rapida dei processi penali.

La vigilanza particolarmente intensa esercitata in questi ultimi anni, con frequenti controlli negli stabilimenti enologici, cantine e spacci di vendita al minuto, ha mirato soprattutto ad impedire la fabbricazione fraudolenta dei cosiddetti vini artificiali preparati senza succo d'uvo, con impiego di acque, fecce, sidri, saccarosio, uva passa in macerazione; la pratica dell'aggiunta di zucchero ai mosti e ai vini, diretta ad aumentarne la gradazione alcoolica; l'aggiunta ai vini di anti-fermentativi vietati dalla legge e pericolosi per il consumatore; la messa in commercio di vini comuni e di determinata origine; l'aggiunta di acido acetico all'aceto di vino destinato al consumo diretto o a quello adoperato per la conservazione dei prodotti agrari; la preparazione clandestina dei vinelli.

Particolare cura questo Ministero ha rivolto, poi, all'aggiornamento della legislazione nel settore vinicolo, rendendosi, tra l'altro, promotore della legge 16 marzo 1956, n. 108, concernente la disciplina della produzione e del commercio del vermut e degli altri vini aromatizzati.

È, inoltre, in via di approntamento un nuovo schema di disegno di legge per una revisione completa della legislazione concernente la preparazione ed il commercio dei vini, mosti ed aceti.

Per quanto concerne la richiesta dell'interrogante di adottare provvedimenti eccezionali per tonificare il mercato del vino, s'informa che questo Ministero, allo scopo di ravvivare la domanda, si è reso promotore del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1957, n. 307. Con tale provvedimento, inteso come è noto ad agevolare l'afflusso di vino alla distillazione, ripristinando le agevolazioni fiscali concesse con decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e con decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, sono

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

stati accordati abbuoni dell'imposta di fabbricazione allo spirito ottenuto dalla distillazione di vini genuini di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o alterati, e all'acquavite di vino.

Al fine, poi, di decongestionare l'offerta, questo Ministero medesimo è ripetutamente intervenuto presso gli istituti bancari per sollecitare in favore dei viticoltori, e in particolare delle cantine sociali, la più larga attuazione delle vigenti norme in materia di credito agrario, la concessione di anticipazioni con garanzia sul prodotto, il rinnovo dei crediti di esercizio, scaduti o di prossima scadenza, la più ampia concessione di crediti ai distillatori di alcole da vino, per favorire l'assorbimento immediato della maggiore quantità di questo prodotto.

Tali interventi, unitamente alle ripercussioni dovute alle previsioni sul prossimo raccolto, meno favorevoli rispetto a quelle che si facevano all'inizio della campagna, hanno contribuito a sostenere il mercato.

Il Ministro: COLOMBO.

GRAZIOSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Per conoscere in quale modo l'Italia intende reagire alle drastiche, quanto, inopportune misure, attraverso le quali la Francia ha praticamente abrogata la liberalizzazione degli scambi commerciali.

L'interrogante, preoccupato che i danni maggiori si riverseranno sulla produzione italiana, in particolar modo su quella agricola, chiede di conoscere se da parte del nostro Governo si farà presente ai competenti organi francesi come possa conciliarsi l'avvenimento accennato con la volontà espressa di ratificare i trattati di Roma per l'Euratom ed il Mercato comune europeo. (27101).

RISPOSTA. — La revoca della liberazione, recentemente decisa dalla Francia, trova la sua giustificazione nel continuo e progressivo deterioramento della bilancia dei pagamenti ed anche nei movimenti speculativi che avevano causato negli ultimi tempi una notevole incidenza sul *deficit* stesso.

La drastica misura francese ha pertanto una sua motivazione anche se, tenendo soprattutto presente il suo carattere provvisorio, essa appare destinata a modificare gli aspetti appariscenti del problema più che a combatterne le cause determinanti.

Non è per il momento possibile valutare appieno le conseguenze di tali misure, anche

perché sono attualmente in corso di adozione provvedimenti diretti al mantenimento dei contratti già stipulati e a ridurre il pregiudizio nei confronti dei contingenti già stabiliti. Un nuovo programma di importazioni francesi sarà ovviamente accompagnato dall'enunciazione dei mezzi che la Francia intende attuare per il risanamento della sua situazione.

Le disposizioni francesi, anche se prese unilateralmente, toccano d'altra parte impegni assunti in via multilaterale nei confronti degli altri paesi dell'O.E.C.E. È in questa sede pertanto che esse sono attualmente esaminate nei loro vari aspetti. L'O.E.C.E. è tenuta a giudicare sulla loro compatibilità con gli impegni del codice della liberazione e a determinare a quali disposizioni di esso la Francia debba attenersi o fare ricorso per ottenere una deroga agli obblighi assunti.

In attesa di tali decisioni, alla cui impostazione e formulazione partecipano attivamente i delegati italiani, non può tacersi che oltre che a un nostro desiderio corrisponde anche al nostro interesse dimostrare comprensione e solidarietà nei confronti della Francia.

È già stata e continuerà ad essere cura delle autorità italiane fare tuttavia presente, sia in sede multilaterale che bilaterale, come la collaborazione da parte degli altri paesi europei, giustificata e richiesta dalla difficile congiuntura francese, potrà rappresentare un effettivo contributo al miglioramento della situazione solo se quelle autorità giungeranno ad adottare le misure necessarie per affrontare la soluzione del problema alle sue origini.

Esse dovranno pertanto dimostrare che i provvedimenti di emergenza adottati sono esclusivamente provvisori e temporanei e destinati a preparare il terreno a misure di carattere sostanziale nei vari settori, e principalmente in quelli del credito e degli investimenti.

Per quanto riguarda la partecipazione francese al Mercato comune europeo, quelle autorità hanno esplicitamente affermato la loro convinzione che la Francia sarà in grado di assolvere agli obblighi relativi, in considerazione della loro progressiva entrata in vigore secondo il calendario fissato dai termini del trattato stesso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FOLCHI.

GRAZIOSI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non sia al corrente dei malumori e delle violente proteste che si levano dai proprietari di terra, in stragrande maggio-

ranza piccoli agricoltori, del comune di Camerì (Novara) per i mancati pagamenti degli espropri effettuati dall'esercito e dall'aeronautica per la installazione di opere militari.

L'interrogante chiede che si ponga fine con urgenza alla situazione, da tutti considerata scandalosa, per la quale ci sono degli espropriati da anni che ancora non hanno percepito l'indennizzo, mentre tuttora sono a carico loro le imposte sui terreni. (27232).

RISPOSTA. — La definizione degli espropri cui si riferisce l'interrogante si presenta particolarmente complessa a causa del frazionamento della proprietà dei terreni.

Comunque, ove si tenga conto di detta circostanza e dei numerosi adempimenti richiesti dalla legge, essa può considerarsi a buon punto.

Infatti per circa 600 delle 718 ditte interessate sono state già concordate le indennità che, per la gran parte, sono state anche depositate.

Quanto alle ditte rimanenti, per alcune sono ancora in corso le trattative per il concordamento dell'indennità, per altre, che non hanno inteso accettare l'indennità offerta, è in corso perizia giudiziaria; per altre, infine, si attende la necessaria documentazione.

Mano a mano che lo stato del procedimento lo consente vengono predisposti gli atti per l'emanazione dei decreti prefettizi di espropriazione definitiva, con la conseguente voltura catastale e l'esonero dalle imposte fondiarie degli ex proprietari.

Il Sottosegretario di Stato. Bosco.

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Ministro della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intendano o meno comprendere nel piano di costruzione di case per i lavoratori della pesca, che per quanto si sia appreso dalla stampa e non da dichiarazioni ufficiali e responsabili rese al Parlamento italiano, è in via di approntamento, la città di Taranto ed i comuni di Gallipoli, Ostuni (centro peschereccio e frazione di Savelletri), Maruggio (centro peschereccio nella località Campomarino) delle province di Lecce, Brindisi e Taranto. (25986).

RISPOSTA. — Nel piano di costruzione di case per lavoratori della pesca per la provincia di Taranto, predisposto dall'Istituto nazionale per le case dei pescatori, con sede in Roma, è stato compreso il solo capoluogo, nel quale sono in corso di costruzione n. 2 fabbricati per una spesa totale di lire 90 mi-

lioni, ammessa ai benefici della legge 2 luglio 1949, n. 408, per complessivi 40 alloggi.

Il relativo progetto è stato approvato dal Ministero dei lavori pubblici in data 15 novembre 1955.

Per quanto riguarda la costruzione di alloggi nei centri di Gallipoli, Villanova, Fasano di Puglia con la frazione Savelletri Maneggio (Campomarino), detto istituto ha fatto presente che la mariniera di Gallipoli è già stata compresa nel « piano nazionale » a suo tempo rassegnato al Ministero dei lavori pubblici per la concessione del contributo ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, mentre gli altri centri saranno compresi nei prossimi programmi, sempre che il Ministero stesso assegni adeguati contributi.

Il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile. TERRANOVA.

GULLO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere se e quando si intenda dare inizio ai lavori di costruzione dell'acquedotto del Frida (Cosenza), al quale sono interessati ben sedici comuni e che ha indubbiamente un carattere di somma urgenza. (27891).

RISPOSTA. — Il progetto di massima dell'acquedotto del Frida è stato inviato, a cura della Cassa per il Mezzogiorno, alla delegazione speciale del consiglio superiore dei lavori pubblici per l'esame ed il prescritto parere.

Si prevede che entro il corrente anno 1957 saranno presentati i progetti esecutivi della galleria e delle opere di presa.

Il Ministro: CAMPILLI.

GULLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a sua conoscenza l'incredibile situazione in cui versa il comune di Petilia Policastro (Catanzaro), nel quale, pur essendo il consiglio comunale eletto nel maggio 1956, l'amministrazione è affidata da più di un anno a un commissario prefettizio, che esercita le sue funzioni come se l'organo ordinario non esistesse, creando così uno stato di fatto in violento contrasto con ogni norma di legge.

Conseguentemente, si chiede di sapere quando e in qual modo si intende di provvedere per porre fine a una così anormale condizione di cose. (27984).

RISPOSTA. — Come fu fatto già noto dall'interrogante, in sede di risposta alla precedente interrogazione n. 25291, la nomina di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

un commissario prefettizio al comune di Petilia Policastro si è resa necessaria a causa dell'assoluta paralisi funzionale del consiglio comunale eletto nel maggio 1956, il quale, per gli insanabili contrasti interni, non è stato in grado di eleggere il sindaco e la giunta.

Poiché, malgrado i ripetuti tentativi per una normale composizione della crisi, non si è raggiunto un accordo fra le opposte correnti, il prefetto ha avanzato proposta per lo scioglimento del consiglio comunale ed è già stato chiesto il parere del Consiglio di Stato per la emissione del relativo decreto, dopo di che si procederà a nuove consultazioni per la formazione della rappresentanza elettiva.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

INVERNIZZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di disagio nel quale si svolge il lavoro nel tribunale e nella pretura di Como.

L'interrogante richiama l'attenzione del ministro sulla protesta recentemente formulata dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Como, come primo passo onde evitare agitazioni e proteste estreme.

Chiede di conoscere se egli crede di dover accogliere le richieste presentate, inviando immediatamente nuovi magistrati in aggiunta all'organo attuale.

Se può dare assicurazioni che il problema del palazzo del tribunale e della pretura verrà affrontato senza ulteriori indugi. (26880).

RISPOSTA. — A questo Ministero risulta, in base ai rapporti del presidente della corte di Milano ed ai dati statistici, che il tribunale di Como ha un carico di lavoro superiore a quello di altri tribunali cui è assegnato un ugual numero di magistrati.

È pertanto nelle intenzioni di questa amministrazione un oculato riesame della situazione del predetto ufficio giudiziario, assieme a quella di altri uffici in analoghe condizioni, in sede di esercizio della delega di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1443.

Per la pretura di Como non sembra invece possa affermarsi che la situazione sia diversa da quella di altri uffici giudiziari di pari importanza, di guisa che la questione di un eventuale aumento dell'organico sarà esaminata su un piano generale e nei limiti della disponibilità dei posti che si potrà conseguire nell'esercizio della delega legislativa surricordata.

Quanto al problema della costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari di Como, debbo rilevare che la sua soluzione è

affidata esclusivamente all'iniziativa di quella amministrazione comunale, che è già stata informata della procedura da seguire per valersi dei benefici previsti dalle leggi 25 giugno 1956, n. 702, e 15 febbraio 1957, n. 26.

In mancanza di un apposito provvedimento legislativo lo Stato non potrebbe, invero, assumere direttamente gli oneri della costruzione, né potrebbe questo Ministero prendere iniziative del genere, dopo l'emana-zione dei provvedimenti legislativi suaccennati.

Il Ministro: GONELLA.

INVERNIZZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non crede di dover istituire a Bellagio una sezione staccata della pretura di Como.

Crede l'interrogante che ciò servirebbe a dare prestigio all'importante località, e alla tutela degli interessi della gente di Bellagio e dintorni. (26924).

RISPOSTA. — La questione relativa alla istituzione in Bellagio di una sezione staccata della pretura di Como sarà esaminata, dopo gli accertamenti del caso, in sede di riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie, in attuazione della legge delega del 27 dicembre 1956, n. 1443.

Il Ministro: GONELLA.

INVERNIZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se gli è giunta comunicazione del fatto che il prefetto ha versato a sua eccellenza il vescovo di Como la somma di 10 milioni di lire quale contributo annuale per la costruzione di un seminario.

Si legge infatti nell'opuscolo *Preli* edito a cura del vescovado, quanto segue: « Il motivo della mia venuta è il seguente: voglio che questa giornata si inizi con un atto che spero le farà piacere. Questa è la mia offerta per l'opera che oggi prenderà ufficialmente principio... », « e mi ha assegnato la somma non indifferente di ben 10 milioni (dice il vescovo) aggiungendo: conti su questa cifra ogni anno fino che l'opera non sia compiuta ».

L'interrogante non discute se un seminario a Como sia necessario o meno, solo la ritiene un'opera di carattere privato e pertanto di competenza di privati.

Chiede quindi di conoscere se la somma citata va considerata quale contributo privato del signor prefetto o se si tratta di soldi dello Stato, e nel qual caso in base a quale legge e a quale procedura si sia arrivati ad attri-

buire una somma annuale a carattere perenne.

Se non crede il ministro che a parte la strana procedura ciò sia in stridente contrasto con il fatto che ancora non sia stata ultimata la strada fra Dongo e Catasco per mancanza di fondi; con la mai sistemata strada fra Sorico ed Albonico per mancanza di fondi, con il fatto che più di trenta persone bevono acqua sporca e inquinata nella frazione di Costa sopra a Lecco, perché non si trovano le 500 o 600 mila lire per portare l'acqua in frazione; e con il fatto che a 2 mila metri dal duomo di Como vi sia una scuola con quattro classi in un solo locale che mai conoscerà il sole, sempre per mancanza di fondi.

Se non crede il ministro di fare rientrare tale delibera, sempre si intende che ne esista una. (27757).

RISPOSTA. — L'erogazione della somma di 10 milioni di lire che la prefettura di Como ha disposto a favore del vescovo rappresenta un contributo *una tantum* per le spese occorrenti alla costruzione del nuovo edificio del seminario vescovile, in quanto il fabbricato esistente è fatiscente per vetustà.

Occorre considerare che il seminario di Como ospita, in atto, 246 giovani aspiranti al sacerdozio, la maggioranza dei quali, provenienti da famiglie bisognose, è accolta e istruita a titolo gratuito.

Pertanto il contributo concesso mira ad assolvere compiti di carattere assistenziale.

Per quanto concerne l'ultima parte della interrogazione, si comunica:

1°) la strada tra Dongo e Catasco è una derivazione della strada consortile Dongo-Garzeno-Germasino, ed è situata nel territorio del comune di Garzeno, il quale non ha mai chiesto contributi per tale scopo. E, invece, da rilevare che, su richiesta dell'amministrazione consortile, in data 7 maggio 1957 è stato concesso un contributo di lire 10 milioni per la sistemazione della citata strada Dongo-Garzeno-Germasino;

2°) la frazione Albonico trovasi a notevole distanza dal comune capoluogo di Sorico, e confina con la provincia di Sondrio. Per la sistemazione della strada, il comune non ha mai avanzato domanda di contributo. Ha chiesto, invece, al Ministero competente, l'assegnazione di un cantiere di sistemazione montana;

3°) l'esame della situazione idrica della frazione Costa del comune di Lecco appartiene alla competenza dell'amministrazione comunale interessata, e non è stata mai por-

tata alla cognizione della prefettura di Como. Saranno, comunque, disposti gli accertamenti del caso;

4°) per quanto riguarda le lamentate deficienze dell'edilizia scolastica, è da presumere — in mancanza di precisi elementi — che l'interrogante abbia inteso riferirsi alla situazione delle scuole elementari di Garzolo, frazione distante da Como poco più di un chilometro.

Al riguardo, si fa presente che è già stata reperita l'area occorrente.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

INVERNIZZI E DI PRISCO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se è a conoscenza che a norma dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, il presidente della camera di commercio di Bergamo ha nominato a rappresentare le organizzazioni sindacali degli operai panettieri (comma C, articolo 2) il panettiere designato dalla C.I.S.L.

Sembra agli interroganti che si sia così arrecato grave offesa alla democrazia e si sia applicato ancora una volta un indegno metodo di discriminazione. Basti sapere che la C.I.S.L. di Bergamo organizza cinque o sei lavoratori panettieri contro i 500 organizzati nel sindacato aderente alla C.G.I.L.

Per conoscere cosa il ministro intende fare per salvaguardare il rispetto del vivere democratico e dei diritti dei cittadini, pari davanti alla legge, e il rispetto della Costituzione. (25157).

RISPOSTA. — Questo Ministero, con telegramma del 6 maggio 1957, n. 56605, suggeriva al presidente della camera di commercio di Bergamo che, ove non vi fosse nulla in contrario, la nomina del rappresentante delle organizzazioni sindacali per gli operai panettieri in seno alla commissione (di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002) venisse effettuata previo concerto delle organizzazioni medesime.

Tale suggerimento questo Ministero ha ritenuto di avanzare attesa la dizione dell'articolo 2: «...una commissione composta da... *omissis*... c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli operai panettieri...».

La presidenza della camera di commercio, il 10 stesso mese, rivolgeva invito, nel senso indicato, alle competenti organizzazioni sindacali di categoria.

Mentre nessuna risposta perveniva sino al giorno 17 maggio dalla camera del lavoro e dall'unione italiana lavoratori, l'unione sin-

dacale provinciale della C.I.S.L. comunicava, invece, che intendeva confermare i nominativi a suo tempo proposti, lasciando alla camera di commercio di decidere la scelta del rappresentante.

Il tenore della predetta comunicazione preclude, tra l'altro, la possibilità di un accordo diretto delle organizzazioni interessate, nel senso auspicato da questo Ministero.

Così stando le cose, la giunta camerale ha ritenuto di dover confermare la precedente decisione. Né sussiste la possibilità di ulteriore interessamento da parte di questo Ministero a meno di voler disconoscere — nel qual caso si opererebbe illegittimamente — le potestà attribuite dalla norma ad enti autonomi, quali le camere di commercio. Infatti l'articolo 2, primo capoverso, recita: « i panifici di nuovo impianto, su domanda degli interessati, sono soggetti ad autorizzazione della camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia, sentita una commissione composta da:

a) due rappresentanti della camera di commercio, industria ed agricoltura;

b) un rappresentante dell'associazione provinciale panificatori;

c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli operai panettieri;

d) un rappresentante del comune interessato ».

E poi, ultimo capoverso, conclude: « La commissione che è costituita e presieduta dal presidente della camera di commercio, industria e agricoltura, accerta l'opportunità del nuovo impianto (di panificazione) in relazione alla densità dei panifici esistenti e del volume della produzione nella località ove è stata chiesta l'autorizzazione.

Il Sottosegretario di Stato: SULLO.

JANNELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno dare sollecitamente disposizioni ai provveditori agli studi perché agli insegnanti elementari vincitori del concorso generale del 1919 venga computato per intero, agli effetti degli aumenti biennali, il servizio prestato anteriormente all'assunzione in ruolo, e ciò in forza dei benefici concessi con i decreti 6 luglio 1919, n. 1239, 21 settembre 1919, n. 1117, confermati dal decreto legislativo 2 maggio 1947 e dalla successiva circolare 16 giugno 1947, nonché dall'articolo 2 della legge delega del 20 dicembre 1954, n. 1184.

Poiché sembra trattarsi di diritto non suscettibile di diversa valutazione ed acquisito per legge, appare opportuno il richiesto provvedimento a favore di una benemerita cate-

goria di insegnanti anziani, quasi tutti prossimi al collocamento in pensione. (27246).

RISPOSTA. — Premetto che le disposizioni (legge 6 luglio 1919, n. 1239, e regio decreto 21 settembre 1919, n. 1777) citate dall'interrogante prevedevano il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato dai maestri assunti in ruolo nel 1919 soltanto ai fini economici, cioè agli effetti della attribuzione dello stipendio, e che tale principio ha trovato ulteriore applicazione, in sede d'inquadramento dei sopraddetti insegnanti, disposto, con effetto dal 1° luglio 1947, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, nel senso che, mentre l'articolo 5 di detto decreto legislativo indica i servizi utili ai fini della iscrizione nei singoli gradi della carriera magistrale, il successivo articolo 6 stabilisce, alla lettera *B*, che, soltanto ai fini dell'attribuzione dello stipendio, nell'ambito del grado nel quale il maestro veniva inquadrato alla predetta data del 1° luglio 1947, si tiene conto del servizio non di ruolo, delle maggiorazioni per servizi scolastici prestati all'estero od in zone di confine, ovvero in: colonia, e delle benemeritenze di guerra.

Il servizio in questione, venne pertanto valutato, in applicazione delle succitate disposizioni, esclusivamente ai fini economici, *una tantum*.

In sede di inquadramento provvisorio, effettuato in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 19 dell'11 gennaio 1956 e sulla base di precise disposizioni appositamente impartite dal Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — con circolare del 16 maggio 1956, n. 121281 (disposizioni per vero necessarie, in attesa delle speciali norme da emanare riguardanti lo stato giuridico degli insegnanti elementari), questo Ministero ha provvisoriamente determinato il trattamento economico spettante a detta categoria a decorrere dal 1° luglio 1956, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, in relazione all'anzianità di servizio valida ai fini giuridici posseduta dagli insegnanti sopraddetti alla data del 30 giugno 1956; è quindi in applicazione di tale criterio che i provveditori agli studi hanno corrisposto ai dipendenti insegnanti elementari, con effetto dalla menzionata data del 1° luglio 1956, il nuovo trattamento economico con l'attribuzione del coefficiente e dell'aumento periodico di stipendio risultanti dall'anzianità di servizio di ruolo maturata dagli interessati alla data predetta del 30 giugno 1956.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

L'anzianità di servizio considerata valida ai fini del recente inquadramento è stata pertanto quella giuridica e non anche quella riconosciuta finora utile ai fini economici.

Soltanto dopo l'emanazione dello stato giuridico riguardante il personale insegnante delle scuole elementari, potrà disporsi, a cura dei provveditori agli studi, un definitivo inquadramento, agli effetti giuridici ed economici, di detto personale sulla base delle norme del relativo statuto, con le quali verranno disciplinati lo svolgimento della carriera magistrale e tra l'altro i criteri di valutazione, e tutti gli effetti, dei servizi prestati, anteriormente alla nomina in ruolo, dagli insegnanti in parola.

Il Ministro MORO.

LOPARDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione privilegiata relativa all'ex militare Paolucci Achille fu Berardino, classe 1905, distretto militare de L'Aquila; sottoposto a visita della commissione medica ospedaliera di Chieti il 23 marzo 1956; domiciliato e residente a Bagno Piccolo (L'Aquila). (25184).

RISPOSTA. — La pratica per la concessione della pensione privilegiata, cui l'interrogante si riferisce, è stata già istruita ed inviata al comitato pensioni privilegiate ordinarie, per il prescritto parere.

Come d'uso, questo Ministero darà notizia dell'esito all'interessato non appena la pratica sarà definita.

Il Sottosegretario di Stato. BOVETTI.

LOZZA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere come possa avvenire che il giovane Russo Giuseppe di Ignazio, nato il 25 febbraio 1934, a Casalnuovo (Napoli), distretto militare di Aversa, residente a Valenza (Alessandria), abile al servizio militare, non sia ancora chiamato ad ottemperare al suo obbligo.

All'interessato fu rilasciato il congedo illimitato provvisorio il 23 luglio 1954; in data 6 dicembre 1955 gli fu rinviata ancora la chiamata a data da destinarsi. La questione viene così a creare una serie di disagi non lievi al Russo il quale, aspettando di anno in anno la chiamata al servizio militare, rinvia di conseguenza la sistemazione di alcune condizioni fondamentali per la sua vita. (24194).

RISPOSTA. — La sistemazione esposta dall'interrogante si è verificata in quanto il giovane Giuseppe Russo, a seguito della visita di selezione attitudinale, era stato compreso tra

gli esuberanti alla chiamata, e come tale, in base a facoltà concessa al ministro della difesa dal testo unico sul reclutamento dell'esercito, posto in congedo provvisorio quale rinviato a chiamata alle armi in epoca da determinare, per essere poi definitivamente congedato dopo il congedamento dell'ultimo scaglione della sua classe (come noto, le classi sono incorporate in tre scaglioni quadrimestrali).

Recenti disposizioni hanno stabilito che il definitivo congedamento dei giovani esuberanti alla chiamata avvenga dopo l'invio in congedo dello scaglione di appartenenza, per cui il Russo, compreso nel primo quadrimestre del 1934, che ha già completato il servizio di leva, è stato già munito dal distretto militare di Aversa del foglio di congedo illimitato.

Il Sottosegretario di Stato BOSCO.

LOZZA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere le ragioni per cui la società Terme di Acqui (Alessandria), che ha in gestione le terme demaniali, abbia la sede sociale in Roma invece che Acqui Terme. (26917).

RISPOSTA. — La società per azioni Terme di Acqui (già società Regie Terme di Acqui), concessionaria di quelle terme demaniali, ha la propria sede sociale in Roma, fin dall'epoca della sua costituzione, avvenuta nel 1929.

In proposito, è da tener presente che, in base alle vigenti disposizioni, le società regolarmente costituite hanno la facoltà di fissare la propria sede ove più lo ritengano opportuno.

Il Ministro. BO.

LOZZA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano decisi ad affrontare in termini concreti il problema dell'edilizia scolastica a favore delle scuole secondarie statali.

Risulta all'interrogante che in molte città Torino, Milano, Roma, Napoli, due, tre e persino quattro scuole secondarie statali di tipo diverso — media, avviamento, ginnasio, istituto magistrale — sono ospitate nella medesima sede, e le scolaresche sono costrette a turni e a orari antididattici. (27365).

RISPOSTA. — Il problema dell'edilizia scolastica nelle scuole secondarie è seguito dal Governo con particolare attenzione.

Purtroppo i dati della seconda rilevazione nazionale denunciano ancora, in tale settore, una rilevante carenza di aule; ma è da osservare che più grave è l'aspetto che presenta il

settore della scuola dell'obbligo, al quale, in via di massima dev'essere data precedenza.

D'altra parte, la legge 9 agosto 1954, numero 645, non può che soddisfare in minima parte le esigenze della scuola secondaria; basta pensare al costo degli edifici scolastici relativi all'istruzione tecnica.

Di qui la necessità che, per il settore dell'istruzione secondaria e particolarmente per la istruzione tecnica, siano studiati nuovi strumenti giuridico-finanziari adeguati alle reali necessità.

E di ciò il Ministero della pubblica istruzione ha in più occasioni rappresentato la esigenza.

Quanto alla situazione dei grandi centri, a cui si riferisce l'interrogante, ricordo che per Roma e Napoli è in vigore la legge speciale.

E pertanto, anche nel settore dell'edilizia scolastica le soluzioni devono essere cercate nell'ambito di tale legge.

Posso comunque assicurare che, nell'attuazione dei programmi previsti dalla citata legge n. 645, il Ministero della pubblica istruzione d'intesa con quello dei lavori pubblici non mancherà, compatibilmente con le esigenze delle scuole dell'obbligo (elementi e avviamento), di tenere presente anche i bisogni delle scuole secondarie.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MORO.

LOZZA E NATTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere i motivi per i quali il provveditore agli studi di Roma, nonostante sia stato recentemente nominato consigliere della Corte dei conti, continua a conservare l'incarico di provveditore, e se non ritenga opportuno provvedere al più presto, anche in considerazione di uno stato di disagio esistente nell'intero ambiente scolastico romano, le cui origini sarebbe forse bene mettere in chiaro attraverso un serio e ponderato esame. (27051).

RISPOSTA. — Il Ministero ritenne di soprassedere per qualche tempo alla destinazione del provveditore titolare alla sede di Roma, poiché sembrò inopportuno disporre avvicendamenti di provveditori nella sede in parola e nelle altre che potrebbero risultare interessate al movimento, nel delicato periodo che attraversava l'amministrazione scolastica periferica durante la fine delle lezioni e lo svolgimento degli esami.

L'ufficio scolastico di Roma fu poi affidato per incarico al vice provveditore dottor Fer-

rauto, ed è ora retto dal provveditore di prima classe dottor Francesco Mastropasqua.

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'interrogazione, laddove si parla di uno « stato di disagio esistente nell'intero ambiente scolastico romano », al Ministero non risultano fatti e circostanze che abbiano potuto determinare tale stato, onde sarebbe opportuno che l'interrogante fornisse in merito elementi d'indagine più concreti.

Il Ministro: MORO.

LOZZA, NATTA E SCIORILLI BORRELLI.

— *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere perché una materia tanto importante come quella contenuta nella circolare n. 14596 sia trattata solo a favore della scuola secondaria legalmente riconosciuta e non a favore della scuola secondaria statale. (23867).

RISPOSTA. — La Costituzione sancisce, come è noto, all'articolo 33 il principio della libertà della scuola e della libertà nella scuola.

Sotto il primo profilo si riconosce ad enti e a privati di diritto d'istituire scuole ed istituti di educazione, per il cui effettivo esercizio è necessaria un'autorizzazione amministrativa, condizionata all'accertamento dell'esistenza di determinate garanzie e di precisi limiti: garanzie e limiti che spetta al legislatore ordinario determinare.

Sotto il secondo profilo, invece, s'intende assicurare la libera manifestazione organizzativa e strutturale della scuola. E proprio da questo aspetto prendono avvio le istruzioni che formano oggetto della circolare del 10 novembre 1956, n. 14596, e che s'indirizzano alla scuola non statale.

Nel sottolineare, anzitutto, che nella circolare stessa fu più volte raccomandata la saggi applicazione dei principi in essa contenuti, in maniera da distogliere i dirigenti di quella scuola da ogni arbitrario frazionamento di cattedra, si vuole qui riferire agli interroganti che le disposizioni sopra indicate, mentre sono in armonia con il precetto costituzionale, non contrastano con le norme vigenti, le quali conformano la scuola legalmente riconosciuta alla scuola di Stato essenzialmente nei programmi e negli orari settimanali di classe. Libera rimane, pertanto, la possibilità nelle istituzioni scolastiche non statali di articolare gli insegnamenti, se questa libertà resta ancorata alla convenienza di meglio qualificare l'insegnamento, e cioè sempre che essa si possa rapportare al maggior profitto che lo studente potrà trarre da una diversa, e mai arbitraria, distribuzione degli insegnamenti.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

Ora, la validità di questo principio potrebbe anche essere trasferita sul piano della scuola stessa di Stato che, specie per quanto si attiene al rapporto di lavoro dei docenti, è subordinata ad esigenze di carattere finanziario; sia di fatto che una diversa distribuzione degli insegnamenti nelle scuole statali troverebbe, fra l'altro, ostacolo in certi obblighi di orario il cui rispetto comporta determinate retribuzioni.

Se, dunque, sul piano meramente concettuale, il problema di abbinare o disgiungere alcuni insegnamenti potrebbe dirsi fondato anche per la scuola di Stato, è necessario riconoscere che la soluzione prospettata incontra, sul piano pratico, difficoltà difficilmente superabili.

A questo è da aggiungere che il diverso modo di reclutare gli insegnanti nella scuola di Stato e nella scuola non di Stato rende molto meno vivo il problema nella prima, dove una serie di condizioni poste all'effettivo esercizio dell'insegnamento — quali il concorso, l'abilitazione, l'immediato e continuo controllo del capo d'istituto — offrono notevoli garanzie, anziché nella seconda che, pel suo medesimo *status* di scuola libera — pur nei limiti riconosciutigli dal diritto — dev'essere svincolata, il più possibile, da procedure che, mortificando l'iniziativa, ne mutilerebbero il rendimento.

Il Ministro: MORO.

LOZZA, AUDISIO E FLOREANINI GISELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non sia d'accordo di disporre un piano di sovvenzioni straordinarie ai patronati scolastici delle province piemontesi, per l'anno scolastico 1957-58, al fine di permettere una consistente assistenza — refezione, quaderni e libri — agli scolari appartenenti alle famiglie danneggiate dalle calamità naturali del 1957. (27510).

RISPOSTA. — In merito alla opportunità di un piano di sovvenzioni straordinarie ai patronati scolastici delle province piemontesi danneggiate dalle calamità naturali di quest'anno, sono stati richiesti ai provveditori agli studi concreti elementi atti a valutare le reali esigenze dell'assistenza scolastica nelle province stesse. Ciò al fine di esaminare la possibilità di ogni opportuno intervento del Ministero, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Il Ministro: MORO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sui provvedimenti che si intende adottare per venire incontro alle richieste rinnovate dal recente congresso dei professori di ruolo e dai presidi, anche di fronte alla prevista azione sindacale degli interessati. (26178).

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione ha già predisposto uno schema di disegno di legge concernente lo stato giuridico e la carriera del personale direttivo ed insegnante di ruolo delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria, schema nel quale è stato ampiamente tenuto conto delle esigenze della categoria, rappresentate anche in occasione dell'ultimo congresso del sindacato dei presidi e professori di ruolo.

Il Ministro: MORO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Sulla diffusione di surrogati nel settore alimentare (particolarmente dolciario), e sulla opportunità di regolamentarla in modo da garantire il consumatore sia per la qualità che per il prezzo. (26452).

RISPOSTA. — Dopo l'ultima guerra la produzione di surrogati si è sviluppata in misura notevole, a motivo soprattutto del loro minor costo.

I surrogati, anche di uno stesso prodotto, possono essere di vario tipo. Ciò è facilmente riscontrabile, ad esempio, nel settore dolciario. Né consegue che una disciplina generale che valga a fissare le modalità di uso di tali prodotti, non si presenta di facile attuazione; anche se si vuole prescindere dall'altra considerazione che una siffatta disciplina potrebbe, costringendo l'imprenditore entro predeterminati limiti di uso, modificare o addirittura compromettere certi sviluppi produttivi.

Laddove è possibile, sussiste già la regolamentazione della produzione e della vendita di surrogati. Così, la legge 4 novembre 1951, n. 1316, ed il relativo regolamento di esecuzione — approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131 — che disciplinano in modo ampio e completo la margarina ed i grassi idrogenati alimentari.

È allo studio un progetto per regolamentare determinate sostanze grasse, non qualificabili come margarina. Anche il surrogato del cioccolato è sottoposto a determinate norme di produzione e vendita, dato che di esso trattano, in modo particolare, gli articoli 4 e

5 della legge 9 aprile 1931, n. 916 (concernenti la fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato).

In sede di revisione e aggiornamento di tale legge, la disciplina dei surrogati potrà essere adeguata alla nuova situazione. Comunque, anche allo stato attuale il consumatore è posto in grado di conoscere se acquista un prodotto genuino od un surrogato, tenuto conto che la qualifica di « surrogato » deve essere impressa sul prodotto, ai sensi del sopra citato articolo 5.

Pure i succedanei del caffè non sono ignoti dalle vigenti disposizioni, in quanto le norme sanitarie fanno loro specifico richiamo.

L'industria tende allo sviluppo dei surrogati con una produzione di generi particolarmente curati, sia nelle loro caratteristiche intrinseche (qualità), sia in quelle del confezionamento (presentazione).

Il prezzo dei surrogati, allo stato della legislazione, si determina attraverso il gioco della libera concorrenza e risulta sensibilmente inferiore a quello dei prodotti genuini.

Il Sottosegretario di Stato: SULLO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quale disciplina sia attualmente riservata alla distribuzione dei premi in deroga al personale dipendente, e in particolare, per quali motivi non sia stata effettuata per il secondo semestre del 1956 la distribuzione in parola a favore del personale in servizio presso le biblioteche, musei, gallerie statali della città di Firenze. (27233).

RISPOSTA. — La somma disponibile sul capitolo dei cosiddetti « premi in deroga » nel decorso esercizio finanziario ammontava a lorde lire 1.924.000 per le soprintendenze alle antichità e belle arti e lire 1 milione per le biblioteche governative.

Data l'esiguità della somma in relazione al numero dei dipendenti in servizio (quasi 3 mila), l'amministrazione non ha ritenuto opportuno distribuirli a semestri, ad evitare che il compenso si riducesse ad una cifra irrisoria.

La somma stessa quindi, è stata erogata tutta verso la fine del giugno 1957 ed essa è stata assegnata, proporzionalmente alla qualifica rivestita, a tutti i soprintendenti effettivi o incaricati (compresi i soprintendenti di Firenze), e agli elementi più meritevoli delle biblioteche, compresi alcuni in servizio nelle biblioteche di Firenze.

Il Ministro: MORO.

MAGLIETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se è vero quanto affermato dalla *Informazione parlamentare* del 16 luglio 1957: « Che succede all'Istituto nazionale di statistica, Roma, 16 — Da un certo tempo in qua le pubblicazioni periodiche dell'Istituto centrale di statistica escono con notevole ritardo e quindi perdono molto di quell'utilità che dovrebbero avere. Per esempio la statistica mensile del commercio con l'estero è ferma al marzo 1957. Pare, riferisce l'*Informazione parlamentare*, che tale ritardo si dovuto al fatto che l'Istituto assume, a pagamento, incarichi da parte di società o di enti privati per fare, in anticipo, delle rilevazioni specialmente sugli scambi con l'estero. Tale disparità, a parte il danno che arreca, porta come conseguenza anche un ritardo nella pubblicazione degli atti ufficiali. Si ha così che per seguire il traffico italiano d'esportazione occorre consultare le statistiche estere che sono pubblicate prima di quelle dell'Istituto nazionale di statistica. (27721).

RISPOSTA. — Come ha reso noto l'Istituto centrale di statistica, le cennate pubblicazioni periodiche escono con regolarità ed anzi è stato notevolmente accorciato il periodo fra la pubblicazione dei dati e l'epoca alla quale essi si riferiscono, tenuto anche conto dell'accresciuta mole di informazioni in rapporto alla necessità di soddisfare le svariate categorie di persone interessate alla conoscenza dei vari fenomeni.

Per quanto riguarda, in particolare, la statistica mensile del commercio con l'estero, il nostro paese è in notevole vantaggio nel confronto con gli altri Stati sia per la tempestività dei dati che per il loro dettaglio.

L'Istituto cura la divulgazione anche di un *Notiziario I.S.T.A.T.*, dedicato al commercio con l'estero che viene diramato prima della pubblicazione mensile di cui sopra e che viene distribuito anche agli organi di stampa che ne hanno fatto richiesta sia della capitale sia di altre città.

Il Sottosegretario di Stato: SPALLINO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se — in occasione della costruzione della nuova stazione di Napoli — sarà anche provveduto a realizzare i lavori necessari per impedire l'allagamento periodico della stazione sotterranea di piazza Garibaldi. (27873).

RISPOSTA. — Gli allagamenti che si verificano nella stazione di Napoli piazza Garibaldi verranno definitivamente eliminati con la si-

stemazione della fognatura Monteverginelle, i cui lavori sono attualmente in corso a cura e spese della Cassa per il Mezzogiorno.

Il Ministro: ANGELINI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Sulla pratica di assegno vitalizio per gli eredi del cieco civile Melendez Attilio, da Napoli. (27879).

RISPOSTA. — L'istanza sarà sottoposta all'esame di uno dei competenti comitati di liquidazione non appena sarà completata di tutti gli elementi istruttori richiesti dalle norme regolamentari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Sulla pratica di assegno vitalizio del cieco civile Funicello Prisco, da Napoli. (27880).

RISPOSTA. — I data 30 luglio 1957, il comitato ordinario di liquidazione degli assegni vitalizi ai ciechi civili ha respinto l'istanza del signor Funicello Prisco di Napoli perché il predetto è affetto da cataratta operabile la quale, essendo una malattia in atto, non comporta il requisito della cecità irrecuperabile richiesto dalla legge 9 agosto 1954, n. 632.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

1°) quando e come si intende completare la circumflegrea di Napoli da 11 anni oggetto di discussioni, di inizio e di interruzione dei lavori;

2°) quando si inizieranno i lavori per il raddoppio del binario della circumvesuviana da Torre del Greco a Barra. (27940).

RISPOSTA. — La S.E.P.S.A. — concessionaria dell'esercizio della ferrovia Cumana e della costruzione del primo gruppo di opere della ferrovia circumflegrea — aveva già presentato a questo Ministero nel 1955, un progetto per la realizzazione del secondo gruppo di opere della ferrovia circumflegrea.

Tale progetto però, a seguito di interferenze sorte successivamente e per il potenziamento e l'ammodernamento della ferrovia cumana, fu ritirato dalla S.E.P.S.A. per apportarvi le necessarie modifiche, e solo recentemente è stato presentato all'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile dei

trasporti in concessione per la Campania per l'esame e il parere di competenza.

Dopo che tale progetto avrà riportato l'approvazione di questa amministrazione, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, occorrerà provvedere al reperimento dei fondi occorrenti per una spesa che si presume si aggirerà sui 3 miliardi.

Per quanto riguarda i lavori di raddoppio della tratta Torre del Greco-Barra della ferrovia Napoli-Barra, si prevede che saranno iniziati entro il 1957, essendo ormai in via di espletamento gli adempimenti di legge per la concessione dei lavori medesimi.

Il Ministro: ANGELINI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se, nel piano dei finanziamenti di favore, è previsto un potenziamento dell'industria calzaturiera del napoletano e dell'avversano (28023).

RISPOSTA. — I finanziamenti industriali da parte dei tre istituti di credito a medio termine per il Mezzogiorno vengono effettuati in rapporto alle iniziative che spontaneamente si manifestano e si traducono in progetti concreti presentati agli istituti stessi.

Il comitato interministeriale per il credito ha fissato alcune direttive di massima in ordine alla priorità delle iniziative e al loro carattere. Tali direttive sono volte a favorire, oltre che le industrie collegate o collegabili alle risorse naturali delle zone, le attività manifatturiere capaci di assorbire notevole mano d'opera.

L'industria calzaturiera può essere considerata proprio fra queste ultime, ma per quanto consti nessuna importante iniziativa del genere si è finora manifestata nella zona a cui accenna l'interrogante. Ciò, probabilmente, in rapporto al già esistente notevole numero di laboratori a carattere artigianale e semiindustriale e alla difficile vita che hanno avuto, nel passato, non pochi tentativi di una industria in più grande stile nella zona stessa.

Se iniziative del genere saranno prospettate, si può assicurare che gli organi competenti le esamineranno ovviamente con la dovuta considerazione.

Il Ministro: CAMPILLI.

MAGNO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non ritenga di dover decidere che finalmente venga abolito l'ingiusto canone di concessione che l'amministrazione delle ferrovie dello Stato fa ancora gravare sui por-

tabagagli delle stazioni, per il semplice fatto che tali lavoratori operano sui piazzali delle stazioni stesse.

Tale canone altro non è che una tassa di pedaggio assolutamente insostenibile in un paese che vuole essere civile e democratico, tanto più che i portabagagli, operando nelle stazioni, assicurano un servizio che non solo è necessario per i viaggiatori, ma avvantaggia le ferrovie dello Stato. (27975).

RISPOSTA. — La questione segnalata dall'interrogante è già stata in passato oggetto di esame, ma con esito negativo.

Tuttavia l'amministrazione ferroviaria sta ora esaminando la possibilità di adottare un provvedimento inteso a contenere l'entità dell'onere di cui si tratta.

Il Ministro: ANGELINI.

MAGNO E PELOSI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritenga di dover accogliere il voto unanimemente espresso dal consiglio comunale di Candela (Foggia), per il ripristino in quel comune della pretura, con giurisdizione anche sul comune di Rocchetta Sant'Antonio il quale, pur essendo passato alla provincia di Foggia dal 1939, dipende ancora da una pretura della provincia di Avellino.

Gli interroganti fanno presente che il comune di Candela è stato sede di pretura fino al 1927 e che esso già dispone di locali perfettamente idonei per la sistemazione di tale organo giudiziario. (28087).

RISPOSTA. — Il voto formulato dal consiglio comunale di Candela per la ricostituzione dell'ufficio di pretura in quel comune e per il passaggio del comune di Rocchetta Sant'Antonio dalla giurisdizione della Corte di appello di Napoli a quella di Bari sarà esaminato in sede di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, per la quale sono in corso i lavori preparatori in attuazione della legge delega 27 dicembre 1956, n. 1443.

Il Ministro: GONELLA.

MANCINI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono informati sulle cause che hanno determinato la morte dei minatori Eugenio Pace e Drago Mario nelle miniere di San Nicola dell'Alto (Catanzaro), e in ogni caso per conoscere se e quali uffici abbiano provveduto a recarsi sul posto dopo i due mortali incidenti. All'interrogante risulta che nelle miniere di San Nicola dell'Alto si è presentato un ispettore soltanto dopo un esposto

inviato dal minatore Rende Italo, e che l'ispezione si è conclusa con il licenziamento del minatore che l'aveva sollecitato; per sapere, infine, se non intendano subito disporre una rigorosa inchiesta al fine di accertare:

a) se e quali siano le condizioni di sicurezza dei lavoratori;

b) se esista un posto di pronto soccorso o quanto meno un mezzo idoneo per il trasporto degli operai infortunati (i due minatori di recente deceduti sono stati trasportati in paese distante 8 chilometri dopo diverse ore dall'incidente);

c) se e come funzioni il servizio mutualistico per l'assistenza farmaceutica;

d) se e in quale modo siano osservate tutte le altre condizioni inerenti al salario e alle indennità. (25573).

RISPOSTA. — La miniera di « Santa Domenica », sita in comune di Melissa (Catanzaro), fa parte di un gruppo di tre miniere zolfifere in concessione alla ditta Francesco Vetta. La produzione totale del gruppo (4 mila tonnellate mensili di minerale con un 25 per cento di zolfo) proviene in massima parte dalla concessione « Santa Domenica », ove i lavori di coltivazione hanno assunto maggiore sviluppo. In tale miniera si sono verificati nei primi mesi dell'anno in corso i due infortuni mortali, ai quali fa riferimento l'interrogante.

Il primo infortunio è accaduto il 12 gennaio del 1957, alle ore 21 circa, lungo la via seguita dagli operai, in corrispondenza del II livello, in seguito allo scoppio di una modesta quantità di grisou innescato dalla fiamma di una lampada. Lo scoppio, quantunque di lieve entità, ha investito due operai: uno dei quali è deceduto il giorno successivo per le ustioni riportate.

La ditta esercente ha denunciato l'infortunio nei termini di legge, ed il sopralluogo per gli accertamenti d'ufficio è stato eseguito il 23 gennaio a cura di un ingegnere del distretto minerario di Napoli, competente per territorio.

Dal verbale di constatazione risulta che il sotterraneo veniva regolarmente ispezionato con lampade grismetrie ed i risultati venivano annotati su appositi rapportini. Le misure avevano dato sempre esito negativo. Un controllo dell'atmosfera, eseguito d'ufficio in sede di constatazione dell'infortunio, impiegando un metanometro di precisione, ha rilevato presenza di gas in tenori sensibili soltanto sul luogo dell'incidente (un angolo morto allo sbocco di un cunicolo abbandonato

e franato), mentre per tutto il resto del sottoterraneo la percentuale di grisou rilevata si è sempre mantenuta al di sotto dei limiti di sensibilità delle consuete lampade grisumetriche.

Con verbale di provvedimenti in data 26 gennaio è stato suggerito alla direzione della miniera di segregare la zona di sottoterraneo ove si è avuta la manifestazione di gas, chiudendo tutte le vie di accesso con porte stagne o sbarramenti in muratura. È stato, inoltre, suggerito il rapido completamento di una seconda via d'ingresso d'aria e transito operai, in sostituzione della prima interrotta dagli sbarramenti di cui sopra; ed infine l'adozione di varie misure cautelative, quali l'interdizione dell'uso di lampade a fiamma libera nelle zone di antiche coltivazioni, dalle quali si presume abbia avuto origine l'emanazione del gas.

Le misure di sicurezza suggerite sono state accettate dalla direzione della miniera, che ha disposto per la loro attuazione nei termini di tempo assegnatili.

Il secondo infortunio mortale si è verificato il 27 febbraio successivo, a carico di un giovane operaio colpito da asfissia mentre trovavasi in un angusto ambiente, che, attraverso due porte, collega due circuiti indipendenti di ventilazione della miniera.

Anche questo infortunio è stato prontamente denunciato dalla ditta esercente ed il sopralluogo d'ufficio è stato effettuato nei giorni immediatamente successivi. Le indagini hanno concluso avanzando l'ipotesi che l'infortunato, messosi per inesperienza e imprudenza in un ambiente chiuso di piccola cubatura (meno di tre metri cubi) e sdraiatosi per riposare, sia rimasto vittima della presenza di anidride carbonica e forse anche di idrogeno solforato, proveniente dalle acque di eduazione che sboccano da un condotto in una vicina cunetta.

Con il risultato delle indagini l'ufficio minerario ha anche comunicato di avere allo studio apposito provvedimento, inteso ad assicurare che l'eduazione delle acque avvenga senza dar luogo a liberazione di idrogeno solforato in quantità nociva.

Per motivi indipendenti dai due infortuni sopra citati, la miniera di « Santa Domenica » è stata visitata di recente da un ispettore generale del corpo delle miniere, il quale ha riferito che la ditta esercente sta effettuando varie misure di sicurezza contro il pericolo di gas tossici, consistenti in una larga distribuzione di maschere antigas e nel miglioramento della ventilazione attraverso la mo-

difica dei circuiti e l'allargamento delle sezioni delle vie d'aria. Contro il pericolo di grisou la ditta esercente ha iniziato la sostituzione delle lampade a fiamma libera con lampade elettriche di sicurezza; alla metà del mese scorso ne erano in distribuzione quaranta ed era stata costruita l'apposita lampisteria. Era stato inoltre acquistato un sensibilissimo apparecchio elettrico rivelatore di metano per il controllo dell'atmosfera del sottoterraneo.

Per quanto attiene all'organizzazione del servizio di pronto soccorso in miniera, di cui a punto *b*) della sopra trascritta interrogazione, si fa presente che questo Ministero non ha mancato di interessare sollecitamente l'ufficio minerario di Napoli.

A seguito degli accertamenti effettuati da quell'ufficio, è risultato che nella miniera di « Santa Domenica » funziona un posto di pronto soccorso provvisto di lettino, bombole di ossigeno e presidio farmaceutico. Ad ogni turno di lavoro è disponibile un infermiere capace di effettuare fasciature, di praticare iniezioni, respirazione artificiale, ecc. Per il trasporto degli infortunati è a disposizione una autovettura della miniera.

Il medico di fabbrica si reca tre volte la settimana in miniera ed ha la propria abitazione nel vicino paese di San Nicola dell'Alto.

Su quanto richiesto dall'interrogante al punto *d*) della sopra trascritta interrogazione si possono fornire le seguenti informazioni.

Il rapporto di lavoro dei miniatori di tutte le miniere di zolfo del crotonese è regolato dal contratto nazionale del 28 marzo 1953 rinnovato con accordo interconfederale del 15 aprile 1955.

L'ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro, opportunamente richiesto di notizie, ha informato che ai lavoratori occupati nella miniera di zolfo di San Nicola dell'Alto che sono tutti qualificati manovali comuni, viene corrisposta la paga base oraria di lire 106,75 anziché di lire 109,45, come previsto dal sopra ricordato accordo interconfederale.

Inoltre vengono corrisposte le seguenti indennità.

supplemento caropane, nella misura di lire 20 al giorno per i lavori pesanti;

indennità di contingenza, scaturante dalla scala mobile;

maggiorazione per lavoro straordinario, gratifica natalizia, ferie e festività;

indennità di sottosuolo in misura di lire 60 al giorno, anziché di lire 99,50 come prescritto dal sopracitato accordo interconfederale.

Non esistendo in quella provincia il contratto integrativo provinciale, non viene corrisposta né la maggiorazione per i lavori eseguiti in ambienti di particolare disagio, né la indennità vestiario.

Le cause di tali inadempienze contrattuali vengono, dalla ditta, fatte risalire alle innumerevoli difficoltà finanziarie nelle quali si dibatte l'industria mineraria solfifera della zona, per la mancata concessione dei contributi e delle agevolazioni da parte dello Stato attraverso la Cassa per il Mezzogiorno, analoghi a quelli di cui già godono le miniere di zolfo della Sicilia.

Poiché è in corso un'agitazione sindacale, promossa da quella camera del lavoro, intesa ad ottenere il rispetto delle norme contrattuali, è stato interessato l'ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro a seguire con la migliore attenzione l'andamento della vertenza, ed a svolgere tutti gli interventi che saranno ritenuti più opportuni per giungere alla sua definizione.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio: SULLO.

MANCINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quali motivi non sono state a tutt'oggi liquidate le competenze per gli anni scolastici 1955-56 e 1956-57 spettanti ai professori componenti la commissione per gli incarichi e supplenze nelle scuole medie presso il provveditorato agli studi di Cosenza, e per sapere quali disposizioni saranno date per il sollecito pagamento e contro il ripetersi dell'ingiustificabile ritardo. (26892).

RISPOSTA. — La situazione lamentata dall'interrogante non riguarda soltanto il provveditorato di Cosenza, bensì tutti i provveditorati agli studi della Repubblica.

Infatti, le somme stanziare in bilancio e destinate al pagamento dei componenti le commissioni per gli incarichi e supplenze per l'anno 1955-56 sono risultate insufficienti, di modo che si è resa necessaria una congrua integrazione.

Il Ministero della pubblica istruzione si è premurato affinché il Tesoro provvedesse urgentemente ad effettuare tale necessaria integrazione.

Assicuro, comunque, che, non appena i fondi necessari saranno disponibili, si procederà immediatamente al pagamento delle competenze a ciascuno spettanti.

Per quanto riguarda poi la retribuzione dei componenti le stesse commissioni per l'anno 1956-57, si fa presente che al provveditorato

di Cosenza, in considerazione delle disponibilità di bilancio è stata accreditata la somma di lire 601.800.

Comunque, dato che il Ministero del tesoro, con nota del 3 luglio 1957, n. 141168, ha reso noto che, in sede di variazioni al bilancio per il decorso esercizio finanziario, sarà tenuta presente una assegnazione per l'importo di 35 milioni, da destinare ai membri delle commissioni in parola per l'anno 1956-57, si prevede che, quanto prima, i componenti le commissioni stesse potranno ottenere il saldo delle competenze loro spettanti.

Il Ministro: MORO.

MANCINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno rivedere e modificare le disposizioni contenute nella circolare ministeriale del 20 dicembre 1956, n. 4151, in quanto in aperto contrasto con la legge 19 marzo 1955, n. 160, nella parte che regola i congedi dei professori incaricati delle scuole medie di ogni ordine e grado.

Come è noto la legge sopracitata accorda ai professori incaricati un periodo massimo di 180 giorni di congedo per motivi di salute con diritto all'intero trattamento economico, per i primi trenta giorni e a quello ridotto alla metà, per i successivi sessanta giorni. La circolare n. 4151, trattandosi delle validità dell'anno, stabilisce invece che il professore incaricato ha diritto al riconoscimento dell'anno di servizio e attribuzione della qualifica quando abbia prestato almeno sette mesi di servizio nei quali però non può essere computato il congedo per malattia o per matrimonio.

La circolare in parola, inoltre, seguendo un criterio né chiaro né equo, nella parte che riguarda la corresponsione degli assegni durante le vacanze estive, dispone che il professore incaricato, assentatosi per motivi di salute o di famiglia, potrà conservare il diritto al pagamento degli assegni fino al trenta settembre, sempre che abbia prestato effettivo servizio per almeno sette mesi durante il periodo delle lezioni o ininterrotto servizio a decorrere dal 1° febbraio. Nelle due ipotesi dovrà trovarsi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio.

L'interrogante fa presente, in considerazione di quanto sopra, l'opportunità di rivedere le disposizioni della circolare al più presto, al fine di evitare che i presidi sospendano con il 30 maggio 1957 lo stipendio a quei professori che a fine anno scolastico non si saranno trovati nelle condizioni previste dalla criticata circolare. (26893).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

RISPOSTA. — La circolare ministeriale del 20 dicembre 1956, n. 4151, non può che essere aderente alle disposizioni legislative concernenti lo stato giuridico ed economico degli insegnanti non di ruolo. L'articolo 7 della legge 19 marzo 1955, n. 160, al 3° capoverso, prescrive un periodo minimo di sette mesi di servizio nell'anno scolastico, perché possa farsi luogo all'attribuzione della qualifica. Né è possibile computare come servizio effettivamente svolto il periodo di congedo per motivi di salute, dato che, avendo fissato un periodo minimo di servizio, il legislatore ha chiaramente inteso disporre che la qualifica non deve essere il frutto di un affrettato giudizio nei confronti dell'attività svolta dagli insegnanti, ma che, al contrario, tale giudizio deve essere lentamente maturato nel corso dell'intero anno scolastico o comunque di buona parte di esso, tenendo, in primo luogo, presente il profitto che gli alunni abbiano tratto dall'attività stessa. Ora, dato che la legge medesima, all'articolo 19, prevede, per motivi di salute, un congedo massimo di 180 giorni, pari a circa sei mesi, e dato che il periodo effettivo di lezioni difficilmente supera gli otto mesi, qualora il periodo di congedo venisse computato come servizio, si andrebbe incontro all'assurdo logico e giuridico di attribuire la qualifica per un servizio durato in realtà non più di due mesi, quando cioè mancherebbero tutti gli elementi per una completa ed esatta valutazione delle capacità degli insegnanti.

Per quanto riguarda, invece, la retribuzione durante le vacanze estive, la circolare in questione non ha inteso seguire altro criterio se non quello dettato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687, tuttora vigente, secondo cui l'insegnante non di ruolo ha diritto alla retribuzione fino al 30 settembre solo a condizione che abbia prestato servizio per almeno sette mesi « anche non continuativi » (espressione che già esclude che il periodo di congedo possa essere computato come servizio) durante il periodo delle lezioni, o abbia prestato servizio ininterrotto a decorrere dal 1° febbraio. In entrambi i casi viene tassativamente prescritta la presenza agli scrutini finali.

Dopo quanto si è detto, si può concludere che, a termini della vigente legislazione, non è assolutamente possibile al Ministero impartire agli uffici scolastici disposizioni differenti da quelle contenute nella indicata circolare.

Il Ministro: MORO.

MANCINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è informato sulla proposta as-

surda ed ingiustificata, avanzata evidentemente da parte di funzionari sprovvisti di sensibilità sociale, relativa alla soppressione dell'ambulatorio medico della stazione di Cosenza, e altresì per conoscere quali sollecite istruzioni saranno date per sospendere l'annunziato provvedimento contro il quale giustamente hanno elevato protesta tutti i dipendenti. (28030).

RISPOSTA. — L'amministrazione delle ferrovie dello Stato, nel quadro dei provvedimenti in corso tendenti ad eliminare le spese per servizi non strettamente indispensabili, ha effettivamente disposto, fra l'altro, di abolire il presenziamento dell'ambulatorio medico della stazione di Cosenza, in considerazione, oltre che della limitata importanza dal punto di vista ferroviario di quel centro, del fatto che la stazione è situata nella città e che l'ospedale civile è facilmente raggiungibile in pochissimo tempo in caso di necessità.

D'altra parte dagli accertamenti all'uopo effettuati, è risultato che la presenza continua di un infermiere e la relativa notevole spesa non erano giustificate da reali necessità, data la scarsa entità degli interventi richiesti.

Comunque l'ambulatorio e la sua attrezzatura saranno mantenuti e costituiranno un posto di pronto soccorso impresenziato a disposizione per i casi di necessità.

Il Ministro ANGELINI.

MARABINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di Raspanti Aldo di Francesco (posizione n. 61225/19).

Il Raspanti è in possesso del libretto numero 4770160. Con decreto ministeriale del 5 aprile 1954, n. 5262, gli veniva concessa la pensione di prima categoria, pensione che ha riscosso fino al 2 febbraio 1955 e in seguito non ha più usufruito di tale diritto, senza che gli venisse notificato il motivo. (24915).

RISPOSTA. — L'esito della pratica cui l'interrogante si riferisce è stato comunicato all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non si è ancora definita la pratica di danni di guerra presentata fin dal 14 luglio 1947 da Falconi Luigi fu Pasquale. Trattasi di danni subiti in Addis Abeba. Posizione della pratica numero 50786. (27499).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

RISPOSTA. — Il signor Falconi Luigi ha presentato, in data 14 aprile 1947, domanda per danni di guerra subiti a Dire Daua ai beni di uso domestico e strumentali (posizione numero 50786).

Per quanto attiene ai beni di uso domestico, la domanda fu definita con la emissione — in data 25 febbraio 1955 — dell'autorizzazione del pagamento a saldo di lire 38 mila, ad integrazione dell'acconto in precedenza corrisposto.

Per quanto concerne i beni strumentali (per i quali prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, con decreto ministeriale del 13 settembre 1951 il Falconi ha ottenuto un acconto di lire 12 mila), è in corso la relativa istruttoria.

La documentazione di parte è completa.

Sono state intanto richieste le informazioni di rito ai competenti organi investigativi per l'ulteriore corso della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritiene intervenire perché sia risolta la richiesta di danni di guerra presentata da Olivelli Velia fu Battista, vedova Zanoni. La richiedente risiedeva da 14 anni in Africa orientale (Eritrea, Maital) dove avvenne il danno nel 1940 (zona di operazione). (27500).

RISPOSTA. — La pratica n. 15002 per danni di guerra ad un ristorante-bar subiti dalla signora Olivelli Velia vedova Zanoni in Mai Atal (Eritrea) è in corso di istruttoria.

Poiché la pratica non è completa dei prescritti documenti, sono stati richiesti all'interessata per il tramite della associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, investita di regolare delega.

Non appena saranno pervenuti detti documenti, si provvederà all'ulteriore corso della pratica, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali non è ancora stato liquidato il sinistrato dell'Africa orientale italiana, Grandi Innocenzo fu Serafino. La pratica è stata documentata fin dal dicembre 1953, su richiesta del Ministero del tesoro, fascicolo n. 55314. (27501).

RISPOSTA. — La domanda presentata l'8 giugno 1947 dal signor Grandi Innocenzo per i danni di guerra a beni di uso domestico,

merci e bestiame, subiti a Gargia (A.O.) è in corso di istruttoria, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

In data 11 giugno 1957 sono state richieste le informazioni di rito ai competenti organi investigativi.

La documentazione di parte è completa.

Appena sarà pervenuto l'esito di dette informazioni si provvederà all'ulteriore corso della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

MARANGONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere in quale rapporto si trova con il suo Ministero la sede della casa del popolo di proprietà della lega di miglioramento fra i lavoratori di Granzetta (frazione di Rovigo), ora occupata dall'E.N.A.L. locale. (24264).

RISPOSTA. — Il fabbricato indicato dall'interrogante non appartiene al patrimonio dello Stato ed in conseguenza non è amministrato da questo Ministero.

Detto fabbricato, infatti, risulta intestato in catasto alla soppressa confederazione fascista dei lavoratori dell'industria alla partita n. 705 ed è riportato al foglio II mappale 288.

Per quanto riguarda i poteri di amministrazione e di disposizione di detto immobile si richiama all'interrogante il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni.

Il Ministro: ANDREOTTI.

MASSOLA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere a che punto si trova la richiesta avanzata il 20 settembre 1956 dal comune di Santa Maria Nuova (Ancona) per la costruzione della scuola rurale di Scarpara, e se per il bilancio di previsione prossimo tale richiesta può essere soddisfatta. (27141).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 26499, del deputato Colitto, pubblicata a pagina xxxi).

MENOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere.

1°) i motivi che hanno sinora impedito la pubblicazione del decreto ministeriale per la istituzione di 750 nuove direzioni didattiche, distribuite in tre anni, in numero di 250 per anno.

Tale pubblicazione già annunciata non ebbe mai luogo e gli interessati ritengono che tale provvedimento avrebbe potuto risolvere la posizione di tutti coloro che, avendo partecipato ai precedenti concorsi autorizzati con decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato del 21 luglio 1947, n. 373, e così per esempio al concorso B4 bandito con decreto 28 luglio 1948, n. 230, che ebbe un decorso molto rallentato, tanto che la graduatoria di quel concorso ebbe effetto solo dal 5 dicembre 1956 e cioè dopo 8 anni e mesi 4, furono dichiarati idonei e furono collocati in graduatoria ad esaurimento;

2°) i motivi che hanno sinora impedito l'assegnazione delle direzioni didattiche prive di titolare a direttori dichiarati idonei in pubblici concorsi di Stato e tuttora affidati a direttori con incarico annuale; ed in particolare chiede altresì di conoscere:

a) quante siano le direzioni didattiche che attualmente sono in organico;

b) quante siano le direzioni didattiche provviste di titolare;

c) quante siano le direzioni didattiche affidate a direttori con l'incarico annuale;

d) quanti siano i direttori didattici che, avendo partecipato ai quattro concorsi A-1, A-2, B-3, B-4, furono dichiarati idonei e sono in attesa della nomina a titolare;

3°) i motivi che tuttora impediscono la pubblicazione del bando di un concorso riservato ai direttori didattici incaricati e già preannunciato come imminente, per la sistemazione di una questione che si trascina da 12 anni e che potrebbe portare a risoluzione molte altre questioni che si sono aperte con le inspiegabili lungaggini dei concorsi autorizzati nel 1947.

L'interrogante rileva inoltre che il nuovo concorso per 400 posti a direttore didattico, bandito il 1° ottobre 1955 ed in corso di espletamento, viene ad inserirsi in una situazione che ha dato luogo a varie proposte di legge per sanare le posizioni determinate dai quattro concorsi precedenti, e per ciò chiede se non sia nei propositi dell'onorevole ministro provvedere alla sistemazione di tutti gli idonei dei precedenti concorsi prima di procedere oltre nelle operazioni del concorso in atto, per evitare nuovo turbamento e comprensibile preoccupazione negli interessati a causa della mancata loro definitiva sistemazione. (27142).

RISPOSTA. — 1°) il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, che fra l'altro, stabilisce l'aumento di 750 posti nell'organico dei direttori didattici, è stato

pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1957, n. 140.

In conseguenza di tale pubblicazione, si sta procedendo alla istituzione del primo gruppo di 250 direzioni didattiche a decorrere dal 1° ottobre 1957. Dalla stessa data sarà, quindi, possibile nominare in ruolo gli idonei del concorso direttivo per esami e titoli B-4 che hanno diritto alla nomina fino all'esaurimento della graduatoria nella proporzione di un terzo dei posti (83), ai sensi della legge 5 luglio 1956, n. 705;

2°) le vigenti disposizioni in materia di incarichi direttivi (regio decreto 4 giugno 1944, n. 158, e legge 31 gennaio 1953, n. 41), stabiliscono che, quando un circolo didattico sia privo del titolare, il provveditore agli studi ne affida l'incarico di supplenza al maestro della provincia ritenuto più idoneo in base ad una graduatoria compilata, secondo le norme emanate con ordinanza ministeriale. Tale graduatoria comprende tre distinte categorie:

a) maestri risultati idonei in precedenti concorsi direttivi;

b) maestri laureati o abilitati;

c) maestri sforniti di titolo universitario ma con 12 anni di servizio di ruolo. Come si vede, gli idonei dei concorsi direttivi hanno diritto, in ciascuna provincia, al conferimento dell'incarico direttivo con precedenza assoluta rispetto ai maestri compresi nelle categorie b) e c). Si precisa, per altro, che gli idonei inclusi nella categoria a) vengono, al pari di quelli inclusi nelle categorie b) e c), graduati in base ad appositi punteggi, stabiliti nell'ordinanza ministeriale, in rapporto ai vari titoli da ciascun aspirante posseduti (servizio, titolo di studio, benemerienze varie, ecc.).

In particolare si precisa:

a) attualmente le direzioni didattiche in organico sono 2121;

b) sono provviste di direttore titolare n. 1755 direzioni didattiche;

c) risultano pertanto affidate ad insegnanti elementari per incarico annuale n. 366 direzioni didattiche;

d) dei candidati dichiarati idonei nei concorsi A-1, A-2, B-3 e B-4, sono in attesa di nomina 313 candidati che nel concorso B-4 hanno raggiunto un punteggio di 140/200 e che, pertanto, ai sensi della legge 6 luglio 1956, n. 705, hanno diritto alla nomina fino all'esaurimento della graduatoria;

3°) il bando del concorso speciale a 350 posti di direttore didattico, riservato ai maestri incaricati della direzione didattica, trovatisi attualmente presso la Corte dei conti per

la prescritta registrazione; non appena sarà restituito dalla Corte stessa, il predetto bando sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, presumibilmente nella prima quindicina di agosto;

4°) il nuovo concorso direttivo a 400 posti, bandito il 1° ottobre 1955, è in fase di avanzato espletamento, le commissioni giudicatrici, infatti, stanno procedendo alla correzione degli elaborati relativi alle prove scritte svoltesi nei giorni 3 e 4 maggio 1957. Non si ritiene assolutamente opportuno sospendere i lavori di tale concorso nell'attesa di quei provvedimenti, ai quali sembra riferirsi l'interrogante, che formano oggetto di varie proposte di legge tuttora in corso di esame e sulle quali il Ministero ha, per altro, riespresso parere contrario.

Il Ministro: MORO.

MICELI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del convegno organizzato dalla pia associazione assegnatari il 20 maggio 1957 a Monastarace Marina (Reggio Calabria), nel quale, invece di discutere delle gravi condizioni degli assegnatari e delle loro pressanti rivendicazioni, si è tentata una maldestra speculazione nei confronti di dirigenti politici e sindacali assertori di una effettiva e generale riforma agraria; e se sia d'accordo che funzionari dell'opera valorizzazione Sila, pagati da tutti gli italiani, siano gli artefici e gli attivi partecipanti di manifestazioni siffatte. (26622).

RISPOSTA. — In data 20 maggio 1957 è stato tenuto in Monastarace Marina un convegno organizzato esclusivamente dalla pia unione assegnatari O.V.S. della diocesi di Squillace.

Al convegno hanno partecipato gli assegnatari della zona aderenti alla predetta associazione e hanno assistito, senza per altro intervenire nelle discussioni, alcuni dirigenti e funzionari dell'opera Sila.

Non risulta che nel corso del convegno medesimo siano state tentate speculazioni di carattere politico, ma sono stati trattati solo problemi di carattere economico e sociale, di comune interesse degli assegnatari.

Il Ministro: COLOMBO.

MICELI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Sul fatto che il sindaco di Decollatura, in contrasto con una esplicita delibera della giunta provinciale amministrativa di Catanzaro, abbia autorizzato il direttore dell'ufficio imposte di consumo a riscuotere su-

percontribuzioni ed addizionali onerose per la popolazione e non consentite dall'autorità tutoria. (27519).

RISPOSTA. — L'applicazione dell'addizionale alle imposte di consumo da parte del comune di Decollatura, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 giugno 1947, n. 904, è stata autorizzata dalla giunta provinciale amministrativa di Catanzaro con decisione del 21 febbraio 1957.

L'applicazione delle supercontribuzioni alle dette imposte è stata autorizzata dall'organo tutorio con provvedimento del 25 giugno 1957 a seguito di chiarimenti forniti dall'amministrazione comunale in ordine all'impossibilità di conseguire, a ripiano del bilancio, l'aumento del gettito dell'imposta di famiglia nella misura prevista dallo stesso organo tutorio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SALIZZONI.

RISPOSTA. — Con decisione del 21 febbraio 1957, la giunta provinciale amministrativa approvava il bilancio 1957 del comune di Decollatura, autorizzando, ai fini del pareggio economico, le supercontribuzioni nella misura del 37,50 per cento sulla sovrimposta terreni e sull'addizionale sui redditi agrari, nonché l'addizionale del 15 per cento alle imposte di consumo per rimborso maggiori oneri per personale addetto alla riscossione, in dipendenza dei miglioramenti economici intervenuti dopo la concessione dell'appalto (addizionale prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 904).

A tale provvedimento l'organo tutorio perveniva dopo aver apportato al bilancio, deliberato dal consiglio comunale in data 16 ottobre 1956, e che prevedeva, fra l'altro, l'aumento dal 25 al 35 per cento delle supercontribuzioni alle imposte di consumo, destinate alla copertura del disavanzo economico, in confronto a quelle autorizzate per il 1956, alcune variazioni, fra le quali l'aumento da lire 1.300.000 a lire 1.950.000 delle previsioni per imposta di famiglia.

Detta decisione veniva trasmessa al comune per la prescritta pubblicazione e il comune stesso trasmetteva il certificato di mancanza di opposizioni nei termini di legge.

Successivamente il comune, che, malgrado la decisione tutoria, aveva mantenuto e riscosso sin dal 1° gennaio 1957 le supercontribuzioni del 25 per cento sulle imposte di consumo, con deliberazione consiliare, stabiliva di destinare ad una spesa straordinaria per

quella scuola media, il provento già riscosso e riscuotibile fino al 31 dicembre 1957 a titolo di supercontribuzioni alle imposte di consumo, effettuando le opportune variazioni di bilancio.

Tale deliberazione veniva rinviata con ordinanza della giunta provinciale amministrativa del 16 aprile 1957 al comune, il quale successivamente, con provvedimento della giunta municipale, adottava nuova deliberazione nel senso di ripianare il prevedibile disavanzo determinatosi nella gestione del bilancio 1957, per effetto del mancato accertamento dell'imposta di famiglia nella misura stabilita dalla giunta provinciale amministrativa, destinandovi la somma proveniente dall'applicazione della supercontribuzione alle imposte di consumo che, per quanto non autorizzata, era stata sin dal 1° gennaio 1957 riscossa dall'appaltatore per conto dell'amministrazione.

Anche tale deliberazione aveva formato oggetto di rinvio, ma la giunta provinciale amministrativa (a seguito dei chiarimenti forniti dall'amministrazione in ordine all'impossibilità di effettuare gli adempimenti necessari per conseguire, con la revisione dei redditi, la previsione per imposta di famiglia iscritta in bilancio, essendo decorsi i termini previsti dall'articolo 276 del testo unico finanza locale, con provvedimento del 25 giugno 1957), revocava l'ordinanza stessa, autorizzando l'applicazione delle supercontribuzioni alle imposte di consumo nella misura del 25 per cento e riducendo, agli effetti del pareggio, da lire 1.950.000 a lire 950.000 la previsione per imposta di famiglia.

Detta decisione è stata trasmessa al comune per la prescritta pubblicazione, in data 18 luglio 1957.

Ciò premesso, è chiaro che sia questo Ministero che quello dell'interno potranno intervenire nella questione solo nella eventualità che venissero presentati ricorsi avverso la decisione stessa, come previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

Il Ministro delle finanze. ANDREOTTI.

MINASI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se intende proporre l'inserimento nel prossimo piano annuale per l'attuazione della legge speciale per la Calabria dello spostamento degli abitati di Bruzzano e della frazione Motticella (Reggio Calabria), che in gran parte stanno in situazione di grave pericolo. (27537).

RISPOSTA. — Le necessità prospettate per gli abitati di Bruzzano e Motticella sono molto diffuse in tutta la regione calabrese, per cui l'inclusione nei prossimi programmi esecutivi di lavori di trasferimento o consolidamento di abitati interesserà, in primo luogo, quelli più gravemente esposti al dissesto idrogeologico, tenuto anche conto delle varie situazioni di ordine economico e sociale.

Si precisa, per altro, che l'eventuale inclusione nei programmi esecutivi della legge 26 novembre 1955, n. 1177, dei lavori di spostamento dei citati abitati è subordinata alla loro classifica a termini di legge tra gli abitati da trasferire, classifica che deve essere promossa dal competente ufficio del genio civile.

Il Ministro: CAMPILLI.

MINASI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare nei riguardi del brigadiere Chiaromonte Giuseppe, che in Cricchi-Simeri (Catanzaro) agisce faziosamente contro cittadini che militano in partiti di opposizione governativa.

Durante la campagna elettorale amministrativa, a scopo soltanto intimidatorio, eseguì una perquisizione domiciliare a Gagliardi Rosa, né il ricorso che la predetta inoltrò al superiore comando dei carabinieri ebbe alcun esito. (27900).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti non è risultato che il brigadiere dei carabinieri comandante la stazione di Simeri Cricchi agisca faziosamente nei riguardi di cittadini militanti in partiti di opposizione governativa; egli adempie alle sue funzioni con la dovuta obiettività.

Per quanto concerne la perquisizione domiciliare effettuata il 30 maggio 1956 a carico di Gagliardi Rosa, è da precisare che essa non fu eseguita né ordinata dal predetto sottufficiale, ma da un funzionario di pubblica sicurezza inviato sul posto per assumere la direzione dei servizi di polizia, in occasione degli scrutini per le elezioni amministrative. La perquisizione si rese necessaria per il rintraccio e l'arresto di uno dei provocatori della manifestazione abusiva; al riguardo fu compilato regolare processo verbale, che venne allegato al rapporto di denuncia all'autorità giudiziaria, la quale, per altro, nessun rilievo ebbe a muovere in merito all'operato del funzionario di pubblica sicurezza e del personale che ne eseguì gli ordini.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

MINASI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Al fine di conoscere il quantitativo di acqua che resta assegnato per l'approvvigionamento idrico dell'abitato di Scilla (Reggio Calabria), nonché se i lavori del predetto acquedotto saranno completati entro il corrente anno. (27907).

RISPOSTA. — Le opere per l'approvvigionamento idrico del comune di Scilla, finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno, saranno completate entro il corrente anno 1957.

Il quantitativo di acqua assegnato al predetto comune è di 15 litri-secondo.

Il Ministro. CAMPILLI.

MINASI E GERACI. — *Al Ministro dell'interno.* — Al fine di conoscere se nell'autunno 1957 saranno indette le elezioni amministrative in Petilia Policastro (Catanzaro) per porre fine ad una situazione non certamente rispettosa della volontà popolare ed impedire che tale situazione possa prolungarsi per lungo tempo, tenuto presente che nella primavera del 1958 avranno luogo le elezioni politiche, ed oltre l'autunno 1957 non sarà più possibile indire le predette elezioni comunali; se non ritiene opportuno ed irraguardoso per la volontà del corpo elettorale, espressa attraverso il voto del 27 maggio 1956, la nomina a commissario prefettizio del comune di Petilia Policastro di un locale dirigente della democrazia cristiana, ostinatamente settario e fazioso; se non ritiene lesive del diritto democratico dei partiti politici le ordinanze restrittive che quel commissario va adottando, al chiaro fine di sabotare o quanto meno limitare l'attività di propaganda dei partiti politici di opposizione. (27899).

RISPOSTA. — Nei confronti del consiglio comunale di Petilia Policastro — con la richiesta di parere del Consiglio di Stato — e in corso la formale procedura di scioglimento ai sensi dell'articolo 323 del testo unico del 1915 della legge comunale e provinciale; nei termini di legge saranno, quindi, indette le elezioni per la nomina del nuovo consiglio.

Per quanto riguarda il commissario prefettizio che, nell'assoluta carenza dei normali organi d'amministrazione, è stato incaricato della provvisoria gestione del comune, si precisa che il medesimo non è dirigente della locale sezione della democrazia cristiana, ma semplicemente iscritto a tale partito. Inoltre, dalle informazioni assunte, non è risultato che egli, nell'assolvimento del predetto incarico,

abbia mai dato prova di settarismo od abbia emesso ordinanze restrittive della libertà di propaganda di alcun partito politico.

Il Sottosegretario di Stato. SALIZZONI.

MINASI E GERACI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non intenda gratificare di una benevola considerazione il vivo disagio espresso dalle popolazioni di Parghelia e degli altri centri particolarmente colpiti dalla soppressione del treno accelerato 245 in partenza da Parghelia alle ore 4,26 e che consentiva di raggiungere i centri di Reggio Calabria e Messina nelle prime ore del mattino.

Se intende, pertanto, disporre che il compartimento ferroviario di Reggio Calabria voglia ripristinare quel treno, al fine di favorire le esigenze delle popolazioni particolarmente interessate, condannate a vivere in centri privi di strade e di altri mezzi di comunicazione, come Parghelia. (28055).

RISPOSTA. — Il treno AT. 245 è stato soppresso con l'entrata in vigore dell'orario estivo (2 giugno 1957), trattandosi di un accelerato scarsissimamente frequentato date le ore eccessivamente mattutine.

A partire dalla stesa data, è stato istituito il treno 1933, che ha realizzato una comunicazione meridiana ripetutamente chiesta dalla camera di commercio di Catanzaro. Infatti questo treno ha inizio a Sant'Eufemia Lamezia alle ore 11,44, transita da Parghelia alle 12,44 e arriva a Villa San Giovanni alle 14,42.

D'altra parte i viaggiatori che hanno bisogno di giungere nelle prime ore del mattino a Reggio Calabria o a Messina, possono fruire del treno 1929, che parte da Sant'Eufemia Lamezia alle ore 5 e transita da Parghelia alle ore 6,03.

Il Ministro. ANGELINI.

MUSOLINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se siano a loro conoscenza le condizioni di sfruttamento a cui sono sottoposti gli impiegati delle agenzie dell'Istituto nazionale assicurazioni, i quali, pur essendo qualificati come gli impiegati dipendenti direttamente dall'istituto suddetto, tuttavia non hanno lo stesso trattamento economico, perché gli agenti, inutili intermediari tra il centro dirigente e gli uffici periferici, costituiscono una categoria parassitaria ai fini del rendimento, donde la loro ostinata opposizione alle giuste rivendicazioni ripetutamente avanzate dai loro dipendenti.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

Se non ritengano opportuno intervenire presso la direzione generale dell'I.N.A. per la eliminazione di tali agenti e per la assunzione diretta degli uffici periferici con agenti generali per la produzione, al fine di togliere di mezzo un organo che ha soltanto scopo speculativo sul lavoro altrui e nessuna altra funzione specifica che giustifichi la sua esistenza nei confronti dell'istituto. (27464).

RISPOSTA. — A norma dello statuto organico dell'I.N.A., approvato con regio decreto 20 maggio 1926, n. 933, le agenzie generali dell'istituto sono concesse in gestione libera dal consiglio di amministrazione in base ad un capitolato di appalto uniforme per tutte le agenzie.

Lo stato giuridico normativo ed il trattamento economico del personale dipendente dalle predette agenzie sono regolati da contratti collettivi nazionali stipulati tra l'associazione nazionale agenti generali I.N.A. e le rappresentanze sindacali del personale stesso.

Attualmente il rapporto di lavoro del personale delle agenzie generali dell'I.N.A. — eccettuato quello dipendente dalle sei maggiori agenzie, per il quale sono stati stipulati particolari accordi — è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954 integrato dai successivi accordi nazionali di categoria, appresso indicati.

accordo 7 gennaio 1955, recante norme transitorie per l'applicazione di alcuni articoli del contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954;

accordo 16 febbraio 1955, concernente precisazioni circa gli elementi costitutivi dello stipendio tabellare;

accordo 6 luglio 1955, concernente il trattamento tabellare annuo;

accordo 12 ottobre 1956, riguardante il riaggiustamento retributivo nella misura del 5 per cento dello stipendio tabellare.

Nei rapporti tra agenti ed i rispettivi dipendenti, l'istituto non ha alcuna ingerenza e rimane del tutto estraneo alla relativa disciplina contrattuale, analogamente a quanto avviene presso quasi tutte le imprese private di assicurazione.

Circa l'opinione espressa dall'interrogante sulla opportunità di eliminare tali agenti e sull'assunzione diretta degli uffici periferici con agenti generali per la produzione, si fa rilevare che la questione rientra nella esclusiva competenza del consiglio di amministrazione dell'ente.

Si comunica, infine, che nella riunione delle parti interessate alla vertenza in corso,

tenutasi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il giorno 11 luglio 1957, è stata ripresa la questione relativa alla richiesta di aumenti economici, avanzata dai rappresentanti sindacali delle categorie interessate. Dopo la discussione, nel corso della quale le parti hanno ribadito i loro punti di vista, le trattative sono state rinviate nuovamente al mese di settembre 1957, con l'intesa che l'associazione nazionale agenti generali svolgerà opportuna azione presso i propri associati, affinché le trattative medesime possano — alla ripresa — sortire effetti positivi nei confronti delle richieste dei lavoratori.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio: MICHELI.

MUSOLINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno e rispondente a giustizia perequativa classificare la stazione ferroviaria di Palmi (Reggio Calabria) principale, od almeno mista principale-prima classe, tenuto conto del movimento passeggeri, del traffico delle merci, nonché dell'importanza della città capoluogo di circondario, e quindi sede di tutti gli uffici a questa qualifica connessi, fra i quali la Corte d'assise.

Palmi è anche un centro di grande avvenire turistico per la sovrana bellezza dei luoghi che lo circondano, ed è già meta e stazione di passaggio di pellegrinaggi religiosi.

L'interrogante fa rilevare che la cittadina di Pizzo, non avente i requisiti di capoluogo come Palmi, né per movimento di persone, né per traffico di merci, è già stata classificata stazione principale.

Da ciò il criterio perequativo. (27874).

RISPOSTA. — La classificazione delle stazioni viene effettuata periodicamente su una graduatoria generale formulata in base a criteri comuni per tutte le stazioni della rete ferroviaria, graduatoria che, a sua volta, suddivide gli impianti in varie categorie.

Non è quindi infrequente che due impianti, pur essendo molto vicini nella graduatoria generale, risultano tuttavia compresi in categorie diverse.

Così è nel caso della stazione di Pizzo che è fra le ultime classificate principali prima classe e quella di Palmi che è la prima delle stazioni classificate di prima classe.

Comunque, poiché in un prossimo futuro l'amministrazione ferroviaria provvederà a revisionare la classificazione generale delle stazioni, in relazione all'entità del lavoro ed all'importanza degli impianti che risulteranno dagli elementi che saranno presi in conside-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

razione, sarà provveduto a riesaminare la questione e ad assegnare alle due stazioni in parola il posto in graduatoria generale che loro competerà. Tale revisione potrebbe portare ad una diversa classificazione della stazione di Palmi.

Il Ministro: ANGELINI.

MUSOLINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a sua conoscenza la politica discriminatoria del prefetto di Reggio Calabria, già denunciata precedentemente in altre interrogazioni, nei riguardi delle amministrazioni popolari, come accade in particolar modo per quella di Pazzano, dove la vecchia amministrazione, di parte governativa, è stata sostituita da un'altra di carattere unitario, in seguito alle irregolarità amministrative del precedente sindaco, le quali sono state oggetto di un processo al tribunale di Locri con conseguente condanna del sindaco predetto, Rocco Micelotta, oggi protetto dal segretario provinciale della democrazia cristiana.

La discriminazione che il prefetto in particolar modo esercita nei confronti dell'amministrazione di Pazzano, ha origine nell'avversione del sindaco spodestato.

Per sapere, inoltre, se sia serio indirizzo del prefetto quello di assecondare il segretario provinciale della democrazia cristiana, il quale, perfino in pubblico comizio, impegna la azione prefettizia, facendosene strumento di potenza politica e di conseguenti minacce. (27943).

RISPOSTA. — Le doglianze circa la politica discriminatoria del prefetto di Reggio Calabria, nei confronti delle « amministrazioni popolari » — ripetendo, pure nella generica formulazione, quelle già precedentemente presentate dall'interrogante — non trovano rispondenza nell'azione prefettizia, la quale risulta, invece, contenuta nell'ambito della più stretta legalità ed improntata ad obiettività.

Quanto, poi, all'amministrazione comunale di Pazzano, che l'interrogante indica come quella colpita, in particolar modo, dalla lamentata discriminazione — premesso che l'eterogeneità delle correnti rappresentate non conferisce alla medesima una netta qualificazione — non risulta che gli interventi prefettizi, recentemente concretatisi nell'annullamento, per palesi illegittimità, di alcuni provvedimenti di quegli organi deliberanti, abbiano generato alcuna reazione; sta di fatto, comunque, che su un totale di 120 deliberazioni adottate, nel primo semestre del cor-

rente anno, dal consiglio e dalla giunta municipale (rispettivamente 47 e 73) soltanto 8 risultano annullate dal prefetto perché illegittime.

Non consta, infine, che il segretario provinciale della democrazia cristiana — il quale, per altro, è assente da Pozzano, dal dicembre del 1956 — abbia mai preannunciato azioni prefettizie nei confronti delle amministrazioni comunali vigilate, essendosi semmai limitato a riferire in qualche occasione situazioni ambientali già di pubblico dominio per le quali — ove necessario — già si era verificato l'intervento dell'autorità di vigilanza.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

MUSOLINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per cui il prefetto di Reggio Calabria ha annullato la deliberazione del consiglio comunale di Bagnara (26 aprile 1957), il quale, conformemente ad una circolare dello stesso prefetto in data 18 marzo 1957, n. 14528, con la quale venivano invitati i sindaci a non assumere medici per oltre sei mesi d'interinato, in armonia alle disposizioni legislative per l'avvicendamento, aveva deliberato l'assunzione del dottor Calogero, avente diritto, in sostituzione del dottor Cambarelli Giuseppe assunto fin dal 1° dicembre 1953, come interino.

Il prefetto annullava questa deliberazione con suo decreto del 16 maggio 1957, n. 22749, in contraddizione con la sua prefata circolare ed in violazione della legge dell'avvicendamento con la seguente motivazione: « mancanza di una giusta causa ».

L'interrogante fa rilevare che il prefetto di Reggio Calabria persegue una politica discriminatoria a tal punto da andare contro alle sue stesse circolari ed alle leggi, di cui dev'essere tutore.

Se non ritenga, dopo quanto sopra è esposto, disporre indagini e provvedimenti del caso. (27944).

RISPOSTA. — In data 18 marzo 1957 il prefetto di Reggio Calabria con circolare n. 14528, al fine di disciplinare uniformemente in tutti i comuni della provincia il servizio degli interinati sanitari, e nell'intento di assicurare un'equa distribuzione delle condotte sanitarie prive di titolari fra i sanitari liberi professionisti sprovvisti di occupazione remunerativa, impartiva apposite istruzioni ai signori sindaci della provincia che si sostanziano nei seguenti criteri di massima.

1°) preventiva richiesta alle organizzazioni professionali di categoria d'una terna

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

di nominativi di liberi professionisti (ovviamente sprovvisti di occupazione remunerativa), su uno dei quali far ricadere la nomina ad interim;

2°) durata dell'incarico non superiore a mesi sei, salvo conferma dell'incarico stesso per un ulteriore periodo semestrale, ove non si rendesse possibile trovare altro libero professionista da avvicinare nell'interinato, e comunque sempre previo nulla osta da parte della prefettura.

Infine si raccomandava ai comuni destinatari di inserire nei capitolati sanitari le succitate disposizioni, intendendosi, in tal modo, non pregiudicare interessi legittimi precostituiti ed evitare che le predette disposizioni avessero, comunque, valore retroattivo.

Il consiglio comunale di Bagnara, con deliberazione del 26 aprile 1957, n. 34, erroneamente interpretando la predetta circolare, e senza aver modificato il proprio capitolato sanitario, disponeva il licenziamento del medico interno della prima condotta (centro) dottor Giuseppe Gambareri, assunto in servizio provvisorio il 1° gennaio 1954, al fine di avvicinarlo nell'incarico con il dottor Domenico Calogero, del quale veniva disposta l'assunzione con deliberazione n. 35 adottata in pari data.

Con decreto n. 22749 del 16 maggio 1957, il prefetto di Reggio Calabria — atteso che la assunzione del dottor Gambareri venne, sia pure precariamente, effettuata a tempo indeterminato e che, pertanto, la risoluzione del relativo rapporto d'impiego presupponeva la esistenza d'una giusta causa, che, nella specie, non si riscontrava, che le disposizioni di cui alla citata circolare del 18 marzo 1957 non potevano trovare applicazione che per l'avvenire in quanto altrimenti avrebbero leso interessi legittimi nascenti da una nomina a tempo indeterminato — annullava per illegittimità la summenzionata deliberazione n. 34 del 26 aprile 1957 concernente il licenziamento del dottor Gambareri.

Con decreto n. 22748 reso in pari data, il prefetto di Reggio Calabria annullava altresì la nomina del dottor Domenico Calogero.

La legittimità del comportamento del prefetto di Reggio Calabria, oltre che da quanto premesso, è confermata dal parere emesso, il 27 dicembre 1956, su di una analoga fattispecie, dal Consiglio di Stato sul ricorso straordinario prodotto dal dottor Mesiti, contro il comune di Grotteria.

Il Consesso, in tale occasione, ritenne che « ... se è vero che il ricorrente era licenziabile *ad nutum*, è anche vero che la risoluzione

del di lui rapporto d'impiego doveva essere determinata da ragioni inerenti alle esigenze del servizio. Ma, come altra volta il Consiglio ha ritenuto (sezione V 29 dicembre 1950, n. 1352) l'avvicendamento non costituisce una ragione di servizio, avendo lo scopo di soddisfare interessi che sono estranei alle esigenze del servizio sanitario ».

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

NAPOLITANO GIORGIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere per esonerare dal pagamento della sovrimposta fondiaria e del contributo sulla bonifica i contadini piccoli proprietari di Pietravairano, ai quali fu espropriata la terra con decreto prefettizio del 1° luglio 1952 n. 24347, per conto del consorzio di bonifica del Sannio Alifano per la costruzione della strada di bonifica Baia-Latina-Ponte di Raviscanina. (27166).

RISPOSTA. — Con decreto del prefetto di Caserta, in data 1° luglio 1952, su richiesta del consorzio di bonifica del Sannio Alifano e previa compilazione degli stati di consistenza, venne disposta, a norma dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, la occupazione di ettari 6.79.62 di terreno per l'attuazione del progetto, finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno, relativo alla costruzione della strada di bonifica Baia-Latina-Ponte di Raviscanina della lunghezza di chilometri 7,500.

Il terreno occupato ricade per ettari 3.67.18 nel comune di Pietravairano ed interessa n. 56 ditte, e per ettari 3.12.44 nel comune di Baia e Latina ed interessa n. 69 ditte.

Il consorzio non ha promosso la procedura di espropriazione perché sono in corso le trattative per la bonaria cessione di tali terreni da parte dei proprietari.

Anzi il consorzio, a seguito dell'interessamento della prefettura per il pagamento delle indennità, ha comunicato che i rilievi tecnici sui predetti fondi sono stati già eseguiti e sono in corso i relativi pagamenti.

Si ritiene opportuno precisare che, non essendovi stato sinora alcun atto traslativo di proprietà, i terreni sono ancora intestati ai rispettivi proprietari i quali, pertanto, hanno continuato a pagare le relative imposte.

Di tale circostanza si terrà conto in sede di liquidazione delle indennità, nelle quali verranno ovviamente comprese anche le somme corrisposte a titolo di tributi.

Il Ministro: ANDREOTTI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

NAPOLITANO GIORGIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali motivi abbiano suggerito di nominare il dentista Dante Cappello a commissario del consorzio di bonifica Sannio Alifano, e di mantenerlo in tale carica nonostante la protesta di 15 sindaci su 23 del comprensorio e dei consorziati, e perché mai non ci si decida a convocare le elezioni per un regolare consiglio di amministrazione. (27170).

RISPOSTA. — Il dottor Dante Cappello venne nominato, con decreto ministeriale 31 dicembre 1956, n. 2085, commissario del consorzio di bonifica Sannio Alifano — in sostituzione dell'avvocato Giovanni Migliaccio, deceduto nel novembre 1955 — con l'incarico, fra l'altro, di far luogo alla ricostituzione della amministrazione ordinaria.

Su tale nomina la prefettura di Caserta ha espresso a suo tempo il proprio parere favorevole, essendo il dottor Cappello persona stimata per la sua probità e dirittura morale.

Comunque, il predetto commissario, non appena avrà espletate le necessarie procedure, addiverrà alla riunione dell'assemblea dei consorziati per la nomina degli organi ordinari dell'amministrazione.

Il Ministro: COLOMBO.

NAPOLITANO GIORGIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti della giunta comunale di Aversa (Caserta), la quale con delibera del 21 giugno 1957, n. 592, liquidava la somma di lire 41.990 per una manifestazione indetta dal partito della democrazia cristiana in occasione della commemorazione dell'onorevole Giulio Rodinò; se in particolare non si ritenga di dover contestare i relativi addebiti agli amministratori responsabili e ravvisare nel fatto gli estremi di un vero e proprio reato di peculato, oltre che gli elementi di un gravissimo, sintomatico episodio di malcostume politico e amministrativo. (27819).

RISPOSTA. — La deliberazione 21 giugno 1957, con la quale la giunta municipale di Aversa aveva assunto a carico del comune la spesa relativa alla segnalata manifestazione, è stata poi revocata, con atto 12 luglio 1957, dalla stessa giunta, la quale constatava di essere incorsa in errore.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

NAPOLITANO GIORGIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non intenda intervenire per far sì che a seguito della il-

legittima nomina a membro della giunta provinciale amministrativa di Caserta del senatore Santonastaso (che aveva superato il limite di età previsto dalla legge), venga non solo parzialmente ma interamente annullata la delibera del 19 giugno 1957 n. 87 del consiglio provinciale di Caserta, in modo da far rieleggere tutti i membri della giunta provinciale amministrativa la cui designazione spetta al consiglio provinciale anziché, in aperta violazione del metodo stabilito per tali elezioni, uno solo di essi. (27820).

RISPOSTA. — Il prefetto di Caserta ha ritenuto di limitare l'annullamento della deliberazione di quel consiglio provinciale, relativa alla nomina dei membri elettivi della giunta provinciale amministrativa nei soli confronti dell'avvocato Giuseppe Santonastaso, in quanto l'illegittimità della designazione di questi era circoscrittibile ad un motivo attinente unicamente alla di lui persona e non influente, quindi, sulla nomina degli altri.

Si soggiunge, comunque, che avverso il provvedimento del prefetto è stato proposto ricorso gerarchico, per cui questo Ministero si riserva un approfondito esame della questione in sede di decisione del ricorso stesso.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

NAPOLITANO GIORGIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quando si intenda provvedere al rinnovo dei consigli comunali di San Nicola La Strada e Trentola (Caserta), che scadranno nel mese di settembre 1957; e se in particolare siano fondate le voci di un ingiustificabile rinvio delle elezioni stesse. (27821).

RISPOSTA. — Lo svolgimento delle elezioni amministrative per la rinnovazione dei consigli comunali di San Nicola La Strada e di Trentola è previsto per il prossimo autunno.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

ORTONA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere il numero degli assegni a vita attualmente corrisposti a norma della legge 9 agosto 1954, n. 632, nonché il numero delle domande respinte e il numero degli assegni revocati con motivazioni riferentisi agli articoli 433 e seguenti del codice civile. (27188).

RISPOSTA. — La legge istitutiva dell'assegno vitalizio ai ciechi civili è divenuta praticamente operante con l'entrata in vigore del regolamento 15 gennaio 1956, n. 32. Pertanto

l'erogazione dell'assegno è cominciata a rendersi effettiva con l'istituzione dei due comitati provvisori previsti dall'articolo 24 del regolamento predetto. Il 12 febbraio 1957 è entrato in attività il Comitato ordinario di liquidazione il quale in data 8 luglio 1957 è stato integrato da altri due comitati in seguito alla modifica dell'articolo 23 del citato regolamento, avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 389.

I predetti comitati alla data dell'11 luglio 1957 hanno accolto favorevolmente n. 24.363 domande di ciechi civili, aventi i requisiti di legge per aspirare all'assegno vitalizio, mentre ne hanno respinte n. 8.146. Si ha quindi una percentuale di circa il 25 per cento di domande non accolte. È da rilevare che una alta percentuale (circa il 20 per cento) di tale domanda è stata rigettata per il mancato requisito della cecità assoluta nella misura richiesta dal regolamento, il quale non consente di accogliere domande di minorati della vista con un residuo visivo non superiore ad un decimo.

In ordine poi al numero delle domande respinte con motivazioni riferentisi agli articoli 433 e seguenti del codice civile è da precisare che i vari comitati che hanno preso in esame le domande di cui trattasi hanno fatto un uso molto moderato di tale motivazione e comunque non lo hanno mai considerato come elemento determinante per negare l'assegno alimentare se non in presenza di regolare sentenza della magistratura, oppure quando le condizioni economiche dei tenuti per legge agli alimenti erano tali da non lasciare dubbio alcuno sulla possibilità di potere largamente soddisfare a tale obbligo, più morale che giuridico, di venire in soccorso del proprio congiunto a differenza dell'obbligo statale.

Comunque, pur non potendo precisare con esattezza il numero dei casi respinti in base all'articolo 433 e aggiunti del codice civile sembra che esso possa farsi risalire con sufficiente approssimazione ad una trentina.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

PAVAN E DAL CANTON MARIA PIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quale azione intenda svolgere, di fronte alla pressione messa in atto dalla associazione commercianti di Treviso, la quale, lungi dal volere regolarizzare con la controparte sindacale il trattamento normativo ed economico dei lavoratori dipendenti nel settore dei bar e dei pubblici servizi, vuole ottenere l'aumento del prezzo del caffè venduto in tazzina, prezzo

fissato in lire 35 la tazza con decreto prefettizio del 22 gennaio 1957, sentita la commissione provinciale dei prezzi.

Tale fissazione di prezzo è pienamente giustificata dalla reale situazione di fatto, dal momento che esistono anche, in città e provincia, esercenti che effettuano tale vendita a costo inferiore. (25544).

RISPOSTA. — Risulta alla segreteria del comitato interministeriale dei prezzi che il prezzo massimo del caffè in tazza smerciato al banco, è stato fissato, per tutti gli esercizi pubblici della provincia di Treviso, in lire 35 la tazza a decorrere dal 25 gennaio 1957. Tale fissazione di prezzo è avvenuta con decreto prefettizio 22 gennaio 1957 n. 48 Codice procedura penale, pubblicato sul « foglio annunci legali » di quella prefettura n. 27 in data 15 gennaio 1957.

Il provvedimento in parola, determinato dal fatto che alcuni pubblici esercizi del capoluogo avevano aumentato, senza fondato motivo, il prezzo fino ad allora praticato, è stato adottato su analogo parere del competente comitato provinciale dei prezzi ed in conformità delle disposizioni vigenti che, per il combinato disposto dell'articolo 4 del decreto legge luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 247 e dell'articolo 9 del decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947 n. 896, danno facoltà ai su riferiti comitati di determinare, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, i prezzi massimi di qualsiasi merce in ogni fase di scambio, con le limitazioni contemplate dal citato articolo 9.

Le sanzioni a carico degli inadempienti, contenute nel provvedimento prefettizio summicitato, sono quelle previste, per i casi del genere, dall'articolo 14 del suddetto decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

Avverso il provvedimento del prefetto di Treviso, da parte di vari esercenti del luogo, è stato prodotto ricorso gerarchico, che è ora all'esame della segreteria del comitato interministeriale dei prezzi.

Circa « il trattamento normativo ed economico dei lavoratori dipendenti nel settore dei bar e dei pubblici esercizi » è questione che esula dalla competenza di questa amministrazione ed anche da quella del ministro dell'interno.

Su tale questione possono essere fornite, tuttavia, agli interroganti le seguenti notizie.

In data 8 giugno 1955 l'unione provinciale sindacale — aderente alla C.I.S.L. — chiedeva all'associazione provinciale commercianti ed

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

esercenti un aumento dell'80 per cento sulle retribuzioni previste per i dipendenti da bar e pubblici esercizi dal contratto provinciale 6 giugno 1951, nonché la conferma dell'applicazione, per la provincia di Treviso, del contratto nazionale della categoria, stipulato a Roma in data 23 ottobre 1954.

L'unione provinciale sindacale — rimasta senza risposta la sua sollecitazione di intavolare trattative sulla base delle richieste sopraindicate — rinnovava a più riprese l'invito per un incontro delle parti. In data 28 gennaio 1957 — a distanza cioè di un anno e mezzo dalla prima richiesta — l'associazione provinciale commercianti ed esercenti informava la unione sindacale provinciale « che la buona disposizione a trattare, come era stato fatto per altra categoria, era venuta a mancare poiché in quei giorni era stato bloccato il prezzo del caffè in tazza e che di tale situazione risentiva particolarmente proprio la categoria dei commercianti interessati, i quali non ritenevano di sottostare ad altri gravami ».

Nel febbraio 1957 anche la camera confederale del lavoro e la camera sindacale dell'unione italiana del lavoro hanno sollecitato un incontro con l'associazione provinciale commercianti ed esercenti, per la revisione contrattuale della categoria dei dipendenti dai bar e dai pubblici esercizi.

Questa la situazione ad oggi dei rapporti fra le due categorie sindacali. Sulla medesima gli interroganti, ove lo ritengano opportuno, potranno richiedere l'interessamento del competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio: SULLO.

POLANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se — con riferimento alla sua risposta a precedente interrogazione n. 23185 in data 14 dicembre 1956 — non intenda intervenire presso la cassa depositi e prestiti, affinché venga concesso il mutuo richiesto dal comune di Capoterra (Cagliari) per la costruzione dell'edificio scolastico. (27736).

RISPOSTA. — Con foglio del 3 febbraio 1957 n. 62255, la cassa depositi e prestiti ha trasmesso al comune di Capoterra, che ha chiesto la concessione di un mutuo di lire 40 milioni per costruzione dell'edificio scolastico, le istruzioni per l'allestimento degli atti necessari per poter sottoporre al consiglio di amministrazione la proposta di concessione.

Poiché il comune ha fatto presente che la sovrimposta libera da vincoli non è sufficiente

a garantire l'annualità di ammortamento del mutuo, con nota dell'11 luglio 1957, n. 62935, gli sono state inviate nuove istruzioni per la assunzione del mutuo in parola con la garanzia, in parte, della sovrimposta fondiaria e, in parte, delle imposte di consumo.

Il Ministro: MEDICI.

POLANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non intenda intervenire presso l'ufficio postale di Viddalba (comune di Aggius, provincia di Sassari) affinché venga ripristinato il servizio di distribuzione della corrispondenza a domicilio nella località di Laigheddu, effettuato sempre in precedenza dalla istituzione di detto ufficio e fino al dicembre 1954, e dopo di questa data inspiegabilmente sospeso. (27755).

RISPOSTA. — Al riguardo sono stati disposti i necessari accertamenti. Mi riservo pertanto di tornare sull'argomento appena possibile.

Il Ministro: MATTARELLA.

POLANO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se intenda intervenire con la massima urgenza con provvedimenti straordinari per il comune di Sassari in considerazione della particolare situazione creatasi per gli 80 mila abitanti di detto comune, a seguito delle attuali gravissime condizioni idriche, ed in particolare, per conoscere le urgenti determinazioni circa la richiesta avanzata da quella amministrazione comunale che ha richiesto all'Alto Commissariato un finanziamento speciale di 20 milioni di lire per l'attuazione di opere varie di immediata necessità quali: misure sanitarie che devono assicurare la disinfezione, la lotta antimosche la più energica su tutto il territorio del comune per il periodo estivo di autunnale, ed ha richiesto altresì l'invio urgente di autobotti nel maggior numero possibile che, aggiunte a quelle che il comune si è già procurate con i propri mezzi, possono costituire un parco di autobotti sufficiente ad assicurare un minimo di rifornimento di acqua alla popolazione. (27959).

RISPOSTA. — Come è noto la lotta contro le mosche (legge 29 marzo 1928, n. 828) rientra tra i servizi obbligatori delle amministrazioni comunali, che sono tenute ad attuare e a fare osservare tutte le norme per impedire la invasione e la moltiplicazione delle mosche.

Questo Alto Commissariato, però, conoscendo le difficoltà incontrate dagli enti locali

nell'attuare una efficace campagna moschicida sia per le condizioni economiche finanziarie deficitarie sia per le precarie condizioni igieniche del suolo e dell'abitato, ha sempre cercato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di venire incontro alle più impellenti necessità dei comuni fornendo materiali moschicidi e mezzi finanziari.

Per quanto concerne la provincia di Sassari per la lotta contro la malaria e le mosche, attualmente in corso di attuazione, è stato concesso un contributo in denaro di lire 16.335.627 ed in materiali per lire 21.640.000. Nel prospetto delle zone da trattare, allegato alla richiesta del contributo, è compreso parzialmente il comune di Sassari e precisamente per 1.087.900 metri quadrati di superficie tra agro e centro abitato.

Tenuti presenti, per altro, le nuove necessità che si sono determinate a causa delle attuali gravi deficienze del servizio di rifornimento idrico questo Alto Commissariato — in conformità degli accordi intervenuti con il prefetto di Sassari — non mancherà di venire incontro, nei limiti consentiti dalle sue disponibilità di bilancio, alle richieste della prefettura.

L'Alto Commissario aggiunto: MAZZA.

POLANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere lo stato della pratica inerente alla costruzione di un nuovo ufficio postale nel comune di Ozieri (Sassari), e se non intenda intervenire per abbreviare al massimo la procedura burocratica e giungere all'inizio dei lavori, giacché la costruzione di tale nuovo ufficio è assolutamente della massima urgenza data la situazione insostenibile in cui si svolgono le operazioni postali e telegrafiche in quel grosso comune, nel quale vi è attualmente un ufficio postale indecoroso e scomodo, insufficiente ai bisogni della popolazione, con quattro sportelli funzionanti in una sola stanzetta nella quale, nelle ore di punta e nei giorni di pagamento delle pensioni, è impossibile muoversi; per non dire poi del telegrafo che è in diverso locale notevolmente distante dall'ufficio postale. (28039).

RISPOSTA. — Mentre è stato già approvato il progetto relativo alla costruzione dell'edificio da destinare ad ufficio postale del comune di Ozieri, sono in corso pratiche con il comune stesso per la stipula dell'atto di cessione gratuita dell'area all'uso prescelta. A questo proposito si sono disposte sollecitazioni nei

riguardi delle autorità comunali, allo scopo di potere al più presto appaltare i lavori e dare inizio ad essi.

Il Ministro. MATTARELLA.

POLANO E PIRASTU. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se, dopo gli infortuni mortali avvenuti — tempo addietro — nelle cave per l'estrazione di argilla refrattaria appartenenti all'impresa S.A.N.A.C.A. nel comune di Nurallae (Nuoro), infortuni nei quali hanno perduto la vita due operai, sia stata condotta una inchiesta da parte del competente ispettorato del lavoro per accertare lo stato delle misure protettive degli operai in dette cave — misure che gli operai ritengono inadeguate alla protezione della loro incolumità — e le eventuali responsabilità dell'impresa, tenendo presente che la direzione dell'impresa ha licenziato tutti gli operai che hanno a buon diritto denunciato l'insufficienza delle dette misure protettive e la necessità di adeguati provvedimenti in merito. (26790).

RISPOSTA. — L'infortunio, menzionato dagli interroganti si è verificato il giorno 12 ottobre 1956 nella concessione « Pitzu Rubiu » ove la titolare società nazionale argille e caolini (S.A.N.A.C.A.) coltiva con lavori a cielo aperto un banco di argilla refrattaria.

A seguito degli accertamenti eseguiti dall'ufficio minerario di Iglesias — e riportati nell'apposito verbale di constatazione — è risultato che l'incidente, ove hanno perduto la vita due operai, ha avuto origine dall'improvviso cedimento di un masso, che gli infortunati erano intenti a distaccare dalla fronte di scavo durante la fase di disaggio. Probabilmente, scalzando il masso sporgente, i due operai non intuirono correttamente il movimento di distacco e la direzione di caduta del masso stesso.

Il verbale di constatazione è stato trasmesso d'ufficio all'autorità giudiziaria per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

Per quanto attiene ai licenziamenti di personale, dei quali è notizia nel testo della interrogazione, provvederà il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a fornire notizie di competenza.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio: SULLO.

PRETI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se il Ministero sta vendendo a trattativa privata lo stabile dove sono siti gli uffici della locale intendenza di finanza di Fer-

rara; stabile che si trova nel lotto di fabbricati da demolire secondo il piano di sventramento di San Romano (lotto delimitato da via Carlo Mayr, corso Porta Reno, via San Romano e piazza Travagliato); e per sapere altresì se consta all'amministrazione delle finanze che i proprietari degli immobili confinanti hanno il diritto, secondo lo spirito della legge urbanistica del 1942, n. 1150, articolo 23, di chiedere che tale immobile sia venduto all'asta, sicché hanno notificato la propria richiesta all'amministrazione. (27332).

RISPOSTA. — L'immobile demaniale, attuale sede dell'intendenza di finanza di Ferrara, dovrà essere, in attuazione del piano di risanamento del quartiere San Romano, in buona parte demolito.

In vista di ciò, questo Ministero sta trattando la cessione dell'immobile a quel comune, che avrà cura di fornire allo Stato un fabbricato idoneo alla sistemazione dell'intendenza di finanza e di altri uffici finanziari.

I proprietari degli immobili confinanti potranno pertanto far valere nei confronti del comune, che subentrerà allo Stato nella proprietà del fabbricato, gli eventuali diritti derivanti dall'articolo 23 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Il Ministro: ANDREOTTI.

PRIORE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere se non ritengano opportuno intervenire ai fini di sanare la situazione in cui si trovano i viticoltori e la categoria, in genere, interessata alla produzione del vino nelle province del Salento.

In particolare, l'interrogante, considerata la depressione dei prezzi e la quasi assoluta stasi del mercato nel settore vinicolo, cose queste che incidono gravemente sulle condizioni di vita delle masse mezzadrili e lavoratrici, addette alle attività vinicole, chiede:

1°) l'attuazione di severe norme intese a reprimere le sofisticazioni;

2°) ripristino della legge relativa alla distillazione dei vini e proroga della tassa di fabbricazione;

3°) proroga dei fidi bancari alle cantine sociali e ai produttori di vino;

4°) ammasso e finanziamento dei vini giacenti presso le cantine sociali ed i produttori di cui sopra;

5°) infine, tutti quei provvedimenti che possano ovviare alle lamentate depressioni dei prezzi e stasi del mercato vinicolo. (25902).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha rivolto particolare cura all'aggiornamento della legislazione vinicola per una più efficace repressione delle frodi.

I principali provvedimenti finora adottati sono:

la legge 31 luglio 1954, n. 561, per la difesa della genuinità dei vini e degli aceti, allo scopo di impedire, con l'adozione di severe sanzioni a carico dei sofisticatori, l'abusiva fabbricazione e la immissione al consumo di vini, con l'aggiunta di sidri di frutta e la messa in commercio di vini addizionali con edulcoranti sintetici e con alcole denaturato;

il decreto legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 8, relativo all'imbottigliamento obbligatorio del vermut e degli altri vini aromatizzati, per la disciplina economica e fiscale della produzione e del commercio di tale tipo di vino, allo scopo di tutelare il consumatore, sotto il duplice profilo del prezzo e della qualità del prodotto, con notevole vantaggio anche per i viticoltori;

la legge 20 dicembre 1956, n. 1536, concernente la ratifica e l'esecuzione della convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi e apprezzamento dei vini, conclusa a Parigi il 13 ottobre 1954;

il decreto ministeriale 1° luglio 1957, contenente norme per la concessione delle licenze di produzione e di imbottigliamento del vermut e degli altri vini aromatizzati e per la vigilanza sulla preparazione e sul commercio di detti prodotti.

Sono inoltre all'esame del Parlamento o in fase di avanzato studio:

il regolamento per l'esecuzione della legge 4 novembre 1950, n. 1069, recante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati « marsala »;

il disegno di legge sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

lo schema di disegno di legge per la disciplina della produzione e del commercio dei vini mosti ed aceti.

Per quanto concerne le altre richieste dell'interrogante s'informa che, nelle riunioni tenutesi presso questo Ministero per l'esame della situazione del mercato vinicolo, i viticoltori intervenuti proposero, tra l'altro, l'attuazione dell'ammasso del vino, sia pure nella forma fiduciaria (cioè con deposito presso il produttore), ma, in seguito ad approfondito esame dei rischi e delle complicazioni di natura tecnica e giuridica che ne sarebbero derivati (alterazioni del prodotto nel tempo, deposito

presso il produttore, polverizzazione delle qualità e dei tipi), concordemente convennero che l'ammasso non poteva trovare pratica attuazione.

Accantonata questa iniziativa, si puntò decisamente verso gli interventi più idonei a contribuire con immediatezza alla tonificazione del mercato.

Pertanto, allo scopo di ravvivare la domanda, questo Ministero si è reso promotore del decreto legge 16 marzo 1957, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 12 maggio 1957, n. 307, con il quale, come è noto, ripristinando le agevolazioni fiscali concesse con decreto legge 18 aprile 1950, n. 142, e con decreto legge 18 marzo 1952, n. 118, sono stati accordati abbuoni della imposta di fabbricazione allo spirito ottenuto dalla distillazione di vini genuini di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o alterati, e all'acquavite di vino.

Al fine poi di decongestionare l'offerta, questo Ministero medesimo è ripetutamente intervenuto presso gli istituti bancari per sollecitare in favore dei viticoltori e in particolare delle cantine sociali, la più larga attuazione delle vigenti norme in materia di credito agrario, la concessione di anticipazioni con garanzia sul prodotto, il rinnovo dei crediti di esercizio scaduti o di prossima scadenza, la più ampia concessione di crediti ai distillatori di alcole da vino, per favorire l'assorbimento immediato della maggiore quantità di questo prodotto.

Tali interventi, unitamente alle ripercussioni dovute alle previsioni sul prossimo raccolto, meno favorevoli rispetto a quelle che si facevano all'inizio della campagna, hanno contribuito a sostenere il mercato.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste.
COLOMBO.

PRIORE. — Ai Ministri del tesoro e delle finanze. — In merito a quanto segue.

Si verifica il caso che un certo numero di guardie di finanza, poste in congedo subito prima dell'entrata in vigore della legge delega e della rivalutazione delle pensioni, abbia potuto optare per l'impiego civile presso uffici dell'amministrazione dello Stato, al fine di poter percepire un maggiore assegno mensile.

Tuttavia, benché la rivalutazione delle pensioni abbia effetto retroattivo e benché la legge delega dia precise norme perché, in caso di passaggio del dipendente statale ad altro ufficio con minore stipendio, si conservi la differenza maggiorativa come assegno *ad per-*

sonam, questi sottufficiali della guardia di finanza percepiscono il solo stipendio dell'impiego civile, venuto ad essere, con la suaccennata rivalutazione delle pensioni, inferiore alla pensione stessa che sarebbe loro spettata.

Pertanto, l'interrogante fa presente l'opportunità che siano emanate circolari ministeriali esplicative e chiarificatrici delle norme e dei principi informativi della legge di cui sopra. (25954).

RISPOSTA. Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rivolge viva preghiera di voler precisare, per qualcuno dei casi cui si fa cenno, la posizione da militare dell'interessato, il trattamento in godimento al momento del passaggio nell'impiego civile, la posizione nell'impiego civile ed il relativo trattamento, affinché questo Ministero, in possesso di concreti elementi, possa adeguatamente corrispondere alla richiesta fatta con l'interrogazione stessa.

Il Ministro del tesoro. MEDICI.

RAFFAELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se nel programma di prossima attuazione del suo dicastero è prevista la sistemazione in sede adatta dell'ufficio postale e telegrafico di Calci (Pisa), al fine di migliorarne la funzionalità, mediante la costruzione, eventualmente col concorso di altre amministrazioni statali, di un ufficio che raccolga i servizi postelegrafonico e telefonico ed altri uffici dello Stato. (26831).

RISPOSTA. — L'ufficio postale di Calci risulta attualmente sistemato in un locale pienamente idoneo, anche per il suo stato di conservazione, alle esigenze dei servizi; per cui la questione della sua eventuale sistemazione in altra sede non ha il carattere della necessità e dell'urgenza.

Comunque, la possibilità e la convenienza di addivenire alla costruzione di un apposito edificio potrà essere esaminata in futuro, compatibilmente con la disponibilità dei fondi in bilancio e con le esigenze degli altri centri.

Il Ministro. MATTARELLA.

RAFFAELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno impedito il pagamento delle indennità per il trasferimento disposto per servizio nel 1956 da Livorno capoluogo a Pisa capoluogo a favore del maestro di ruolo Menotti Bennati,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

residente a Pisa; e per sapere come intenda ora disporre la pronta liquidazione della indennità spettantegli. (26894).

RISPOSTA. — Con decreto in data 10 maggio 1957, il Ministero ha già provveduto ad accreditare a tutti i provveditori agli studi i fondi occorrenti per liquidare le indennità di trasferimento ai maestri elementari che, durante il corrente esercizio finanziario, sono stati trasferiti per servizio ad altra sede.

Il provveditore agli studi di Pisa, opportunamente interpellato, ha assicurato di aver provveduto alla liquidazione relativa alle indennità ancora dovute al maestro Bennati.

Il Ministro: MORO.

RAFFAELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni, come è stato ripartito dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma il reddito soggetto ad imposta di ricchezza mobile accertato nei confronti della società per azioni Lardarello, per l'esercizio finanziario 1954-55; per conoscere in base a quali criteri del predetto reddito è stata attribuita al comune di Pomarance (Pisa), ove la società per azioni Lardarello realizza il 70 per cento della produzione elettrica e chimica, la quota del 30 per cento; e per sapere infine se non ritiene necessario un riesame allo scopo di addivenire ad una nuova ripartizione che sia più aderente alla effettiva produzione, così come con ragione è richiesto dal comune di Pomarance in provincia di Pisa. (27122).

RISPOSTA. — Il comune di Pomarance si è effettivamente lamentato della esiguità della quota ad esso attribuita, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, del reddito complessivo accertato a carico della società per azioni Lardarello.

Tali doglianze sono state mosse sia presso il competente II ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma, sia con regolare ricorso, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico per la finanza locale, a questo Ministero.

Va subito precisato che il ricorso a questo dicastero — nel quale per altro non sono specificatamente indicati gli anni cui il medesimo si riferisce — si trova in corso di istruttoria e che si provvederà su di esso appena saranno stati forniti tutti i dati utili fra cui le controdeduzioni degli altri comuni interessati alla ripartizione, nei cui confronti, come di regola, è stata disposta la notifica del gravame.

Si soggiunge che la ripartizione del reddito in questione relativo all'esercizio 1954-55 risulta effettuata come segue:

comune di Pomarance 38 per cento;
comune di Castelnuovo 33 per cento;
comune di Massa Marittima 10 per cento;
comune di Firenze 10 per cento;
comune di Roma 6 per cento;
comune di Mantieri 1 per cento;
comune di Randicoli 1 per cento;
comune di Milano 0,50 per cento;
comune di Livorno 0,50 per cento.

La ripartizione stessa risulta effettuata, allo stato attuale, soltanto in via provvisoria, sulla base del reddito dichiarato dalla società; in effetti ripete quella operata per gli esercizi finanziari precedenti e si basa sui medesimi elementi tecnici, amministrativi e direttivi acquisiti per il passato.

Come l'ufficio distrettuale ha già chiarito direttamente al comune di Pomarance, le notizie fornite dallo stesso comune all'ufficio, circa la produzione elettrica e chimica degli stabilimenti Lardarello, erano già a conoscenza dell'ufficio medesimo che ha anche disposto verifiche contabili: gli accertamenti relativi ai bilanci chiusi al 31 dicembre 1954 e 31 dicembre 1955 si trovano tuttora pendenti dinanzi alla commissione distrettuale.

Ne consegue che gli eventuali maggiori redditi, rispetto a quelli provvisoriamente già iscritti a ruolo, saranno attribuiti agli enti locali interessati per la quota di loro spettanza, ed anche il comune di Pomarance, quindi, potrà beneficiare di una maggiore quota.

Ora, poiché pende ricorso innanzi a questo Ministero circa la congruità delle quote assegnate al comune di Pomarance, non si possono anticipare indicazioni in proposito, ma si assicura che la questione formerà oggetto del più attento esame.

Il Ministro: ANDREOTTI.

RICCIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per chiedere quali provvedimenti intende prendere per risolvere definitivamente la crisi di lavoro negli stabilimenti meccanici di Pozzuoli (Napoli).

La crisi si trascina dal dopoguerra per la mancanza di ammodernamento dell'azienda e per la incomprendione degli organi centrali dell'I.R.I., mentre le maestranze hanno sempre dimostrato capacità tecnica e spirito di sacrificio. (25923).

RISPOSTA. — La situazione aziendale degli stabilimenti meccanici di Pozzuoli è ben nota a questo dicastero.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

Per altro la crisi di lavoro, che si verifica negli stabilimenti medesimi, trae prevalente origine dalla deficienza di commesse di lavoro, specialmente da parte del Ministero della difesa, e non è pertanto di facile risoluzione.

Giova, d'altro canto, tener presente che, presso un apposito comitato costituito a cura della Finmeccanica, è allo studio un approfondito esame delle condizioni e dei mezzi occorrenti al riassetto organico delle industrie meccaniche napoletane; ed in tale esame viene tenuta in preminente evidenza la grave situazione dell'azienda in questione.

Il Ministro: Bo.

RICCIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se all'arma dei carabinieri deve intendersi estesa la legge 11 gennaio 1956, n. 4, relativa all'avanzamento del personale delle amministrazioni dello Stato, in considerazione, soprattutto, che ai carabinieri non sono applicate le norme che regolano l'avanzamento degli appartenenti alle forze armate. (27556).

RISPOSTA. — La interrogazione ripete, rettificando il riferimento legislativo, la precedente n. 26942, il cui testo di risposta è stato rimesso all'interrogante con lettera del 15 luglio 1957, n. 999. (Allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 17 luglio 1957).

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

RICCIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se nella elaborazione della circolare n. 10.13315/11690.H.2 del 27 aprile 1957, riguardante l'uso della televisione nei pubblici esercizi, unitamente alle esigenze di ordine pubblico siano state attentamente vagliate le ripercussioni di ordine economico ai danni delle aziende interessate e specificamente quelle di ordine sociale, che si vanno verificando in quanto a seguito dell'applicazione delle nuove disposizioni a molti pubblici esercizi è stato imposto di togliere dai loro locali i televisori mentre i restanti, stando alle decisioni prese da qualificate organizzazioni di categoria, in segno di protesta intendono disdire gli abbonamenti alla R.A.I.-T.V., con il prossimo anno

È evidente infatti che a seguito di ciò la parte meno abbiente del nostro popolo viene privata della possibilità di godere dei benefici derivanti da questo nuovo e potente mezzo di informazione e di educazione, con grave pregiudizio per la sua elevazione morale e spirituale.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere le ragioni per le quali non ha ritenuto sufficiente, onde evitare tali gravi conseguenze, ribadire le precedenti disposizioni sollecitando gli organi di pubblica sicurezza ad una maggiore vigilanza per una più stretta osservanza delle stesse.

L'interrogante desidera infine conoscere fino a qual punto sono state tenute in considerazione nella circolare surricordata le raccomandazioni formulate dall'apposita commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, raccomandazioni che presumibilmente costituivano il componente di opposte esigenze delle categorie interessate. (28151)

RISPOSTA. — La Presidenza del Consiglio dei ministri ha costituito una apposita commissione interministeriale con il compito di predisporre le norme di legge atte a disciplinare la materia, che ha formato oggetto dell'interrogazione. Tale commissione — ai cui lavori sono stati invitati a partecipare anche i rappresentanti delle varie organizzazioni di categoria — nel porre allo studio la preparazione di un disegno di legge, ha ritenuto di richiamare l'attenzione di questo Ministero sui gravi e frequentissimi abusi perpetrati da moltissimi pubblici esercenti, che trasformavano i propri esercizi in sale di pubblico spettacolo. Occorre al riguardo osservare che dette sale sono, come è noto, regolate da apposite disposizioni legislative di carattere particolarmente restrittivo perché collegate ad uno speciale rapporto limite, e sono soggette anche a tutta una complessa disciplina ai fini della tutela della sicurezza degli spettatori.

Pertanto, questo Ministero, in relazione anche alle intese raggiunte in seno alla predetta commissione, ha diramato — non senza valutare attentamente le ripercussioni cui fa riferimento l'interrogante — istruzioni ai dipendenti organi di polizia affinché effettuino la necessaria vigilanza, al fine di evitare che i pubblici esercizi abbiano a trasformarsi in sale di pubblico spettacolo senza osservare le norme che tale trasformazione comporta.

Con le cennate istruzioni sono state indicate le modalità a cui, a norma dell'articolo 9 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, debbono essere subordinate le autorizzazioni di cui trattasi, precisandosi altresì che esse possono essere concesse anche per l'installazione di apparecchi televisivi all'aperto quando l'installazione stessa venga effettuata in giardini o spazi interni dei pubblici esercizi.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

È stata, invece, esclusa tale possibilità per gli spazi esterni adiacenti a luoghi di pubblico transito, in considerazione del fatto che in dette circostanze ambientali si erano verificati i maggiori e più gravi inconvenienti per la pubblica incolumità.

Si soggiunge, infine, che le nuove istruzioni pur dettando criteri più precisi e concreti per l'esame delle richieste di concessioni di autorizzazioni all'impianto dei televisori nei pubblici esercizi, non hanno sostanzialmente mutato la precedente disciplina, e conseguentemente deve ritenersi che tutta l'intensa campagna svolta dai pubblici esercenti, le loro proteste e la stessa minaccia di disdire gli abbonamenti alla televisione, richiamata dall'interrogante, siano ingiustificate ed intese a perpetuare una situazione abusiva, non scevra di pericoli per la sicurezza degli spettatori.

Il Sottosegretario di Stato. SALIZZONI.

ROCCHETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti, anche legislativi, si intendano adottare a favore degli insegnanti ex combattenti che, non avendo, per cause varie, potuto partecipare al concorso per titoli ad essi esclusivamente riservato e bandito nel 1951, reclamano da tempo un nuovo concorso dello stesso tipo che serva a sistemare i meritevoli tra gli aspiranti e chiuda definitivamente l'angoscioso problema della loro sistemazione in ruolo. (27326).

RISPOSTA. — Sono tuttora in vigore le disposizioni che facilitano l'assunzione in ruolo degli ex combattenti che partecipano ai concorsi a cattedre nelle scuole secondarie, e cioè gli articoli 50 e 51 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e l'articolo 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413. Le suaccennate disposizioni sono state estese ai combattenti dell'ultima guerra e della guerra di liberazione con regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1936, n. 931; esse quindi hanno trovato e troveranno applicazione per i concorsi a cattedre già banditi e per quelli che saranno banditi.

In conseguenza delle citate disposizioni tutti gli ex combattenti, che partecipano a concorsi a cattedre e che riportano una votazione non inferiore a 70/100 hanno diritto ad essere assunti in ruolo, dopo la nomina dei vincitori, nel limite delle cattedre vacanti ogni anno.

Il Ministro. MORO.

ROMANATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — di fronte agli enormi danni provocati dalla grandinata del 9 giugno 1957, che ha causato in talune zone della provincia di Rovigo, ed in particolare nel comune di Salara, la distruzione quasi totale del grano, della canapa e di altre colture, vivamente preoccupato delle condizioni in cui si sono venute all'improvviso a trovare popolazioni il cui unico reddito è costituito dall'economia agricola — quali misure di carattere assistenziale intenda adottare d'urgenza perché si possa far fronte alla situazione tristissima in cui sono piombate centinaia di famiglie. (27282).

RISPOSTA. — La prefettura di Rovigo è stata messa in grado di adottare idonee misure assistenziali a favore delle popolazioni danneggiate nei mesi di maggio e giugno 1957 dalla mareggiata, dalla grandinata e dall'alluvione.

Nelle zone colpite sono stati, infatti, inviati e distribuiti viveri, generi di conforto, indumenti, coperte, e nessun intervento è stato trascurato che potesse arrecare sollievo alle popolazioni bisognose.

In particolare sono stati istituiti 5 « centri » nei comuni di Contarina, Adria, Donada e Rosolina dove trovano assistenza alloggiativa, vittuaria e sanitaria oltre 5.300 persone, mentre altre 17 mila persone circa vengono assistite con buoni viveri fuori dei predetti centri.

La stessa prefettura di Rovigo ha, inoltre, disposto la istituzione di centri di assistenza O.N.M.I. ed ha provveduto al ricovero di tutti i bambini nelle colonie messe a disposizione dai centri sociali.

Il prefetto di Rovigo è stato, inoltre, autorizzato dal Ministero dell'interno a prestare assistenza ai sinistrati della provincia colpiti dalla mareggiata, dalla alluvione e dalla grandinata, che non sono ospitati nei centri di raccolta, mediante erogazione di sussidi giornalieri la cui misura a decorrere dal 1° luglio 1957 è stata fissata in lire 250 per i capi famiglia e in lire 100 per ciascun componente, come venne stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184 concernente provvidenze a favore degli alluvionati del Polesine.

Ai sinistrati viene, inoltre, corrisposta la indennità di maggiorazione sul trattamento assistenziale di lire 564 mensili *pro capite*.

Per quanto riguarda il caso specifico segnalato dall'interrogante si comunica che il prefetto di Rovigo è intervenuto presso il pre-

sidente del consorzio di bonifica padana, perché sia esaminata urgentemente la possibilità di dare inizio ai lavori di riparazione delle sponde del collettore padano nel tratto che attraversa il territorio del comune di Salara, al fine di consentire l'occupazione della mano d'opera locale.

Nella provincia di Rovigo è stata inoltre disposta da parte del Ministero delle finanze, in favore degli agricoltori danneggiati, la sospensione delle imposte e sovrimposte fondiarie, nonché delle imposte sull'addizionale dei redditi agrari, per le rate di giugno e agosto 1957.

Il Sottosegretario di Stato SALIZZONI.

ROSINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali siano gli uffici finanziari che nella città di Padova sono sistemati in locali di proprietà privata e quanto costi tale sistemazione all'amministrazione finanziaria.

L'interrogante gradirà sapere anche se il ministro non ritenga di prendere finalmente in seria considerazione la possibilità di far completare il palazzo degli uffici finanziari di Padova. (27172).

RISPOSTA. — Nella città di Padova sono sistemati in locali di proprietà privata l'ufficio distrettuale delle imposte dirette (canone annuo lire 3.120.000) l'U.T.E. (lire 3.778.712), gli uffici di dogana (lire 6.000), l'U.T.I.F. (lire 727.400) per un costo annuo complessivo di lire 7.632.112.

In merito alla seconda parte, si fa presente che il problema della costruzione del palazzo degli uffici finanziari nella suddetta città è di competenza del Ministero dei lavori pubblici, al quale sono state già rivolte vive premure per la sollecita realizzazione dell'opera.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ROSINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali criteri politici e tecnici abbiano indotto il Ministero a suggerire aliquote dell'imposta di famiglia in base alla formula $y = 2 + 0.003282 (x - 200) 0,556$. (27473).

RISPOSTA. — La formula sopra citata è la stessa di quella suggerita con circolare del 14 giugno 1951, diramata in seguito all'entrata in vigore della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.

I criteri politici che hanno condizionato la formula dall'imposta di famiglia furono ispirati ad assicurare ai comuni il maggior gettito possibile, compatibilmente con la limitazione della misura dell'aliquota massima e con la progressività della scala delle aliquote.

Fu ritenuto opportuno, tenendo conto dei redditi accertati dai comuni:

1°) far corrispondere l'aliquota massima del 12 per cento al reddito imponibile minimo consentito, e cioè ai 12 milioni;

2°) di fissare un'aliquota minima sopportabile per i redditi più modesti, aliquota che è stata fissata nella misura del 2 per cento;

3°) di far sì che gli incrementi di aliquota tra l'aliquota minima e quella massima fossero più che proporzionali agli incrementi di reddito imponibile, cioè che in corrispondenza dei redditi imponibili di due, di tre, di sei milioni, pari rispettivamente ad un sesto, ad un quarto, alla metà del reddito imponibile a cui corrisponde l'aliquota massima, l'aliquota fosse determinata in misura superiore al 3,67, al 4,50 e al 7 per cento, misure queste corrispondenti ad incrementi proporzionali del reddito imponibile.

Per quanto riguarda i criteri tecnici, la espressione adottata per la scala delle aliquote fu la seguente:

$$f(x) = f(m) + \left\{ f(M) - f(m) \right\} \left(\frac{x - m}{M - m} \right)^c$$

dove $f(m)$ e $f(M)$ sono aliquote minima e massima corrispondenti ai redditi imponibili minimo e massimo, ed $f(x)$ è l'aliquota corrispondente al reddito imponibile x , il cui valore è compreso tra m e M , mentre c è una costante maggiore di zero che caratterizza la progressività della scala delle aliquote.

Per c , uguale a uno, gli incrementi della scala delle aliquote sono proporzionali, per $c > 1$ gli incrementi sono meno che proporzionali e per $c < 1$ gli incrementi sono più che proporzionali agli incrementi del reddito imponibile.

Avendo fissato che al reddito imponibile di 2 milioni dovesse corrispondere un'aliquota pari al quattro per cento, ne è derivato di conseguenza che il valore del parametro c fosse uguale a 0,8556.

La legge fissò l'aliquota massima nella misura del 12 per cento e si stabilì di far corrispondere a detta aliquota il reddito imponibile di lire 12 milioni, di fissare l'aliquota minima nella misura del 2 per cento, con il corrispondere un'aliquota del 4 per cento al reddito imponibile di lire 2 milioni.

E ciò, tenuto conto della effettiva distribuzione dei redditi accertati, in modo tale da garantire ai comuni un gettito non inferiore a quello precedente, ma che fossero diversamente redistribuito, a seconda della capacità contributiva.

Il Ministro. ANDREOTTI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

SACCHETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — accertato che il prefetto di Reggio Emilia ricevuta la regolare deliberazione n. 214 dell'amministrazione di Novellara, nella quale si approva l'elenco dei poveri aventi diritto all'assistenza gratuita, la delibera viene trasmessa al comando dei carabinieri per accertamenti sull'operato dell'amministrazione — in base a quali disposizioni di legge e se sia conforme ai doveri del prefetto la procedura usata. (27710).

RISPOSTA. — La prefettura di Reggio Emilia, ricevuta la deliberazione n. 214, del 18 giugno 1957, con cui la giunta municipale di Novellara ha approvato l'elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica e alla somministrazione gratuita dei medicinali per l'anno 1957, ha disposto, in merito, l'istruttoria di rito, chiedendo informazioni all'arma dei carabinieri, per accertare se nei confronti degli iscritti nell'elenco suddetto sussista lo stato di povertà, condizione richiesta, ai sensi dell'articolo 55 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, per l'ammissione al godimento del beneficio di che trattasi.

Tale istruttoria ha lo scopo di acquisire i necessari elementi di giudizio, per mettere in grado detto ufficio di esercitare sulla deliberazione di che trattasi il dovuto controllo di legittimità, a norma dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Il Sottosegretario di Stato SALIZZONI.

SACCHETTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se ritenga di rispondere in modo positivo alla domanda presentata nel marzo 1957 dal consiglio comunale di Reggio Emilia, per essere autorizzato ad abolire le segnalazioni acustiche in zone di periferia della città. (28100).

RISPOSTA. — Il comune di Reggio Emilia, con deliberazione consiliare 21 novembre 1956, n. 507, estese il divieto dell'uso delle segnalazioni acustiche dei veicoli, ivi vigente nella zona centrale di quel capoluogo, a tutto l'abitato cittadino, meglio indicato nell'atto stesso.

Detto provvedimento fu inviato, tramite l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Bologna, a questo Ministero per il prescritto controllo di merito di competenza, essendo gli atti del genere soggetti, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 423, all'approvazione del ministro dei lavori pubblici che vi provvede di concerto con i ministri dei trasporti e dell'interno.

Questo Ministero, esaminata la deliberazione in parola, con nota 2 luglio 1957, n. 4169, l'ha trasmessa a quello dei lavori pubblici per le definitive determinazioni, dando in proposito il proprio benessere all'approvazione della stessa.

Il Ministro: ANGELINI.

SALA E GRASSO NICOLOSI ANNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponde a verità che la gravissima esplosione verificatasi nella costruenda galleria in territorio Isola delle Femmine (Palermo), nella quale ha trovato la morte un operaio e diversi altri sono rimasti gravemente feriti, sia conseguenza degli impianti per la costruzione di una polveriera della N.A.T.O., e in caso affermativo, quali provvedimenti intenda adottare per la sicurezza dei lavoratori e della popolazione di quella zona. (25847).

RISPOSTA. — Si assicura che gli impianti militari citati dall'interrogante rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dalle leggi in materia.

Il Ministro: TAVIANI.

SALA E GRASSO NICOLOSI ANNA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti.* — Per sapere:

1°) se risponde a verità che l'aeronautica sicula di Palermo, pure avendo ricevuto una ordinazione di 150 carri e di 25 carrozze da parte delle ferrovie dello Stato, che avrebbero potuto dare lavoro per un lungo periodo a 200 operai alle sue dipendenze, sia costretta ad operare licenziamenti per mancanza di materie prime necessarie alla costruzione dei carri e delle carrozze;

2°) se intendono intervenire affinché l'Ilva fornisca all'aeronautica sicula le materie prime richieste. (25941).

RISPOSTA. — 1°) La fornitura di materiali siderurgici (per la costruzione di 150 carri merci e 25 carrozze viaggiatori) come da richiesta dell'aeronautica sicula del 5 marzo e dalle offerte dell'Ilva del 15 e 18 marzo, è stata perfezionata dall'aeronautica sicula soltanto a fine aprile;

2°) dopo di allora l'aeronautica sicula ha fatto sospendere il corso dell'ordinazione preannunciando cambiamenti nella specifica del materiale;

3°) la nuova specifica del materiale è pervenuta alla predetta azienda siderurgica soltanto l'11 maggio;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

4°) la società Ilva farà quanto possibile per dare sollecito corso all'espletamento dell'ordine, soprattutto per tenere conto dell'intersamento di questo dicastero.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio: SULLO.

SCALIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — in relazione alla risposta data con foglio n. 4965 del 21 gennaio 1957 alla interrogazione n. 23706 — il numero dei posti resisi « vacanti » (non disponibili), presso il provveditorato agli studi di Roma, al 1° ottobre 1950, al 1° ottobre 1951, al 1° ottobre 1952, al 1° ottobre 1953, al 1° ottobre 1954, al 1° ottobre 1955 ed al 1° ottobre 1956.

L'interrogante fa, in particolare, rilevare al ministro che la legge 9 maggio 1950, n. 281, ai fini dell'immissione in ruolo delle maestre vincitrici del concorso magistrale B-6, stabilisce a favore delle medesime una aliquota di posti « vacanti » (e non disponibili), all'inizio di ogni anno scolastico, a far data dal 1° ottobre 1950. (24743).

RISPOSTA. — L'interrogante ebbe, a suo tempo, a presentare una interrogazione (n. 23705) nella quale esponeva la situazione delle insegnanti elementari idonee del concorso magistrale B-6 bandito dal provveditorato agli studi di Roma nel 1948, tuttora in attesa del passaggio nel ruolo normale per effetto del graduale esaurimento della relativa graduatoria, come previsto dalla legge 9 maggio 1950, n. 281.

Nella interrogazione si chiedeva se il Ministero non ritenesse di dover predisporre un apposito provvedimento legislativo per il temporaneo passaggio delle suddette idonee nel ruolo in soprannumero.

A tale interrogazione il mio predecessore, il ministro Rossi, rispondeva con nota del 25 gennaio 1957, n. 4969.

Altra interrogazione sul medesimo argomento (n. 24744) veniva presentata il 21 febbraio 1957.

Sotto la stessa data perveniva l'interrogazione sopra trascritta.

L'interrogante faceva rilevare che la legge 9 maggio 1950, n. 281, ai fini della immissione in ruolo delle maestre vincitrici del concorso magistrale B-6, stabilisce a favore delle medesime un'aliquota di posti « vacanti » (non disponibili) all'inizio di ogni anno scolastico.

Chiesti ed ottenuti i necessari dati al provveditorato agli studi di Roma, sono ora in

grado di sciogliere la riserva di cui alla risposta alla interrogazione n. 24743.

Si premette in relazione alla precisazione fatta dall'interrogante, che, per posti « vacanti » debbono intendersi quelli organicamente privi di titolare per cause varie (dimissioni, decessi, collocamenti a riposo) e non già quelli cui risulti organicamente assegnato il titolare, ma questi sia temporaneamente assente per aspettative, comando, ecc.; nel qual caso è ovvio che detto posto sarà, sempre temporaneamente, assegnabile ad un insegnante non di ruolo.

Si comunicano qui appresso i dati relativi ai posti vacanti e agli insegnanti idonei del B-6 nominati in ruolo per effetto della legge 9 maggio 1950, n. 281, dal 1° ottobre 1950 al 1° ottobre 1956:

1° ottobre 1950, posti vacanti femminili e misti n. 330: insegnanti del B-6 assunti in ruolo n. 66 (1/5);

1° ottobre 1951, posti vacanti femminili e misti n. 80: insegnanti del B-6 assunti in ruolo n. 16 (1/5);

1° ottobre 1952, posti vacanti femminili e misti n. 95: insegnanti del B-6 assunti in ruolo n. 19 (1/5);

1° ottobre 1953, posti vacanti femminili e misti n. 98: insegnanti del B-6 assunti in ruolo n. 20 + 10 = 30.

Essendosi esaurita la graduatoria del tipo A) a decorrere dal 1° ottobre 1953, il quinto dei posti spettante a tale tipo di graduatoria è stato assegnato, per metà alla graduatoria del tipo B-4 e B-5 e per metà a quella del tipo B-6. Perciò il B-6 ha beneficiato di un quinto più un decimo dei posti vacanti.

1° ottobre 1954, posti vacanti femminili e misti n. 155: insegnanti del B-6 assunti in ruolo n. 31 + 15 = 46;

1° ottobre 1955, posti vacanti femminili e misti nulla: insegnanti del B-6 assunti in ruolo: nessuno;

1° ottobre 1956, posti vacanti femminili e misti n. 33: insegnanti del B-6 assunti in ruolo 5 + 3 = 8.

In realtà i posti vacanti non erano 33 ma 25, poiché 8 derivavano dall'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53 e quindi, per effetto dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1956, n. 717, dovevano essere attribuiti con precedenza ai maestri in attesa dell'assunzione del ruolo normale per effetto del combinato disposto del secondo comma aggiunto della legge 24 dicembre 1951, n. 1634, dell'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 658 e cioè, in concreto, ai mae-

stri del ruolo speciale transitorio che avrebbero dovuto essere immessi nel ruolo normale immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 658, e che non vi furono immessi per mancanza di posti.

Una particolare precisazione ritengo di dover fare per quanto riguarda le immissioni relative all'anno scolastico 1955-56, e cioè quelle da effettuarsi alla data del 1° ottobre 1955.

Era entrata in vigore, infatti, la legge 9 agosto 1954, n. 658, che sopprimeva il ruolo speciale transitorio degli insegnanti delle scuole elementari, istituito a suo tempo per effetto del decreto-legge luogotenenziale 8 maggio 1948, n. 1127, e disponeva che tutti gli insegnanti in esso compresi fossero trasferiti nel ruolo normale. Dovendo, necessariamente, attuare tale disposizione, e poiché non vi era un corrispondente numero di posti disponibili nel ruolo normale, ad un certo numero di insegnanti del ruolo statale transitorio, da passare nel ruolo ordinario fu assegnata una sede provvisoria, salvo a provvedere alla destinazione in una sede definitiva, come previsto dall'articolo 27 del testo unico 5 febbraio 1928, non appena si fossero resi posti vacanti nel ruolo normale.

Alla data del 1° ottobre 1955, risultavano 52 posti vacanti femminili e maschili. Di essi, tolto 1 per trasferimento per servizio disposto dal Ministero (Zambaldi Bracchetti Lidia da Trieste) e 2 assunzioni in ruolo di vedove di guerra, aventi diritto alla nomina in ruolo senza concorso in forza del regio decreto 24 agosto 1942, n. 1091, i rimanenti 49 furono necessariamente attribuiti agli insegnanti del ruolo statale transitorio da immettere in ruolo normale per la legge 9 agosto 1954, n. 658, già citata, ai quali nell'anno precedente era stata attribuita la sede in via provvisoria.

Il Ministro: MORO.

SCALIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei familiari delle vittime della sciagura avvenuta, in questi giorni, nella miniera di Trabonella di Caltanissetta, allo scopo di lenire le condizioni di disagio degli stessi.

L'interrogante chiede, inoltre, al ministro di conoscere se gli risultino eventuali particolari responsabilità dovute ad incuria degli imprenditori o, comunque, se abbia disposto gli opportuni accertamenti tendenti a stabilirle, onde consentire l'adozione dei provvedimenti del caso. (26038).

RISPOSTA. — 1°) L'incidente — ricordato dall'interrogante — si è verificato il giorno 9 aprile 1957, alle ore 4,15 nella zolfara « Trabonella » (Caltanissetta), in un cantiere del nono livello, ove è in coltivazione con lunga fronte in direzione uno strato mineralizzato di 6 metri di spessore.

I tre operai, vittime dell'infortunio, avevano da poco ripresa la loro attività, dopo una breve sosta per rifocillarsi, ed erano intenti all'armamento del cantiere mediante puntelli in legname, quando un blocco di minerale, staccatosi dal cielo del cantiere stesso, li travolgeva e ne causava la morte immediata.

Il distacco è derivato dal cedimento di una sottile intercalazione argillosa del minerale zolfifero a tetto del cantiere, intercalazione che non era stata notata né dal sorvegliante, né dal capo squadra, né dagli stessi operai armatori perché, come spesso accade, essa era praticamente invisibile prima che il distacco stesso l'avesse posta in evidenza.

Gli accertamenti d'ufficio sono stati diretti anche ad indagare sull'organizzazione dei lavori di armamento del cantiere in rapporto al metodo di abbattimento impiegato, e, in particolare, ad appurare quali ordini siano stati impartiti dal sorvegliante nel disporre il lavoro di armamento all'inizio del turno.

È stata poi rilevata come causa concomitante la scarsa importanza attribuita dagli operai del cantiere ad alcuni indizi manifestatisi qualche tempo prima del sinistro. Tali manifestazioni non furono portate a conoscenza del sorvegliante, che, se fosse stato tempestivamente avvisato, avrebbe potuto intervenire.

Il funzionario inquirente nel verbale di constatazione ha espresso l'avviso che non sussista responsabilità nell'infortunio né da parte del capo squadra, né del sorvegliante, né dei tecnici di miniera.

2°) L'inchiesta, cui accenna l'interrogante, è stata promossa dall'ufficio minerario distrettuale in osservanza del disposto dell'articolo 41 del vigente regolamento di polizia mineraria. Le indagini effettuate ed i risultati conseguiti sono stati consacrati nel sopra indicato verbale di constatazione dell'infortunio, trasmesso a cura dell'ufficio minerario alla competente autorità giudiziaria, cui spetta il definitivo accertamento di eventuali responsabilità.

3°) Circa una nuova disciplina legislativa dei lavori minerari, ai fini della loro maggiore possibile sicurezza, si informa che trovati da tempo all'esame della competente Commissione del Senato il progetto governa-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

tivo per la delega all'esecutivo della facoltà di emanare nuove norme in materia di polizia mineraria. Va aggiunto che da parte di questo dicastero è in corso di ultimazione il testo delle norme delegate di cui trattasi.

4°) Si assicura, infine, che, per quanto concerne la posizione assicurativa e previdenziale dei tre operai deceduti, i competenti istituti non hanno mancato di dare corso con ogni sollecitudine alla liquidazione delle somme previste dalle norme in vigore sulla materia.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. SULLO.

SCALIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato, fino ad oggi, provveduto ad impartire all'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.) le necessarie istruzioni per il versamento delle ritenute effettuate al dipendente personale immesso nei ruoli aggiunti.

L'interrogante fa, in particolare, rilevare al ministro che tale ritardo crea uno stato di giustificato malcontento tra i lavoratori interessati. (26541).

RISPOSTA. — In merito ad alcuni chiarimenti chiesti nello scorso anno 1956 dall'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali in materia di ritenute da applicare ai propri dipendenti appartenenti ai ruoli aggiunti, questo Ministero ebbe a rispondere con lettera 18 settembre 1956, n. 126871.

Successivamente la predetta amministrazione ha chiesto ulteriori notizie circa il versamento al bilancio dello Stato della ritenuta Tesoro 6 per cento operata al personale in parola, nonché circa il carico della spesa per il trattamento di quiescenza.

A tale ulteriore richiesta viene risposto con lettera in corso di firma.

Trattasi comunque della sistemazione di una questione amministrativo-contabile che non ha alcun riflesso sui diritti che per legge devono riconoscersi al personale dell'amministrazione suddetta, il quale pertanto non può avere alcun particolare interesse alla soluzione che viene data alla questione stessa.

Il Ministro: MEDICI.

SCALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se e quali provvedimenti, urgenti e concreti, intenda adottare, a mezzo dei competenti organi governativi, allo scopo di frenare la notevole, quoti-

diana ascesa dei prezzi dei prodotti di prima necessità (derrate alimentari, ortofrutticoli e, in particolar modo, la frutta), che, in questi ultimi giorni, sui mercati nazionali, hanno toccato punte massime, prive di ogni voluta giustificazione.

Mentre saranno noti al Presidente del Consiglio dei ministri gli attuali prezzi proibitivi dei prodotti ortofrutticoli, l'interrogante fa rilevare che gli stessi, specialmente nella città di Roma, come può rilevarsi dalla stampa e dai bollettini (mercuriali) giornalieri redatti dalla direzione del locale « mercato ortofrutticolo », hanno subito un aumento di circa il 150 per cento, rispetto a quelli già elevati, dello scorso anno, portando, così, un « carovita » che suscita disagio, malcontento e malumore tra le classi lavoratrici, le meno abbienti, alle quali, a meno di indicibili sacrifici, non è consentito di procedere all'acquisto e delle quali potrebbero ritenersi giustificate eventuali future agitazioni. (27732).

RISPOSTA. — Effettivamente nel corso della seconda settimana del mese di luglio 1957 i prezzi al dettaglio della verdura e soprattutto della frutta hanno segnato, in Italia, un aumento abbastanza rilevante. Ciò è stato determinato dalla mancata affluenza e, quindi, dalla inadeguata disponibilità di prodotti presso i mercati generali, per i seguenti motivi:

a) incremento improvviso di circa il 20 per cento della frutta destinata all'esportazione verso l'Europa centrale;

b) contrazione della produzione di albicocche, prugne, pere, pesche, ecc. che in alcune regioni ha superato il 50 per cento del normale, in dipendenza dell'avverso andamento climatico della stagione primaverile.

In particolare, per quanto concerne la città di Roma si fa presente che, con la rarefazione del prodotto nei mercati generali, i prezzi all'ingrosso hanno registrato aumenti che si sono ovviamente ripercossi sui prezzi al dettaglio, anche perché questi ultimi sono ora determinati mediante l'applicazione ai primi di una percentuale massima stabilita dal comune.

Va rilevato, però, che i rivenditori, nella prima quindicina del mese di luglio 1957, durante la quale il fenomeno è stato di notevole entità, hanno contenuto il margine di utile anche al disotto di tale percentuale massima, a ciò spinti sia da una vigilanza più intensa da parte degli addetti ai mercati nazionali, sia dalla naturale tendenza della maggioranza dei consumatori a ridurre la domanda nei limiti validi ad arginare al massimo l'aumentare dei prezzi.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

È, inoltre, da rilevare che nell'ultima settimana di luglio, la situazione si è avviata a distensione. È da prevedere che la flessione, già riscontrata ai mercati generali e in parte anche nei mercati regionali, debba accentuarsi per due fattori favorevoli:

a) perché gli alti prezzi della frutta si registrano generalmente nel periodo 15 giugno-15 luglio, per effetto della saldatura stagionale, che si ha con un passaggio delle produzioni primaverili a quelle estive;

b) perché nei grandi centri, con la metà di luglio, ha inizio la partenza verso località montane, balneari o di cura, di un notevole numero di cittadini, il che porta ad una sensibile riduzione del consumo locale, con benefici effetti sull'andamento dei prezzi.

In merito, poi, alla richiesta da parte dell'interrogante di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per ovviare al lamentato aumento dei prezzi delle merci suddette, si fa presente che ad esso mancano gli strumenti giuridici per poter intervenire direttamente.

Un'azione calmieratrice può, invece, essere svolta dai comuni sia mediante una più intensa vigilanza sui prezzi, specialmente laddove sia stata stabilita l'applicazione di una maggiorazione fissa da applicarsi sui prezzi all'ingrosso, come in effetti è avvenuto per Roma e per alcuni altri mercati generali, sia con l'immissione sui mercati di derrate da parte degli enti comunali di consumo, allo scopo di contenere il rialzo dei prezzi stessi.

Il Ministro dell'industria e del commercio: GAVA.

SCAPPINI, ASSENNATO, FRANCAVILLA E DEL VECCHIO GUELFI ADA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione di disagio e di grave tensione che si è venuta a creare nei rapporti tra il rettore dottor Francesco Cocca e i suoi dipendenti nel convitto nazionale di Bari; per sapere se è a conoscenza della condotta tenuta dal detto rettore verso i suoi dipendenti alla vigilia di uno sciopero e se ritenga giustificati i provvedimenti adottati dal dottor Cocca, in quella circostanza, verso diversi istituti, che sono stati privati del domicilio presso l'istituto durante lo sciopero, ed altri, che sono stati sottoposti a gravi provvedimenti disciplinari, come il signor Marcello Vasile, licenziato dopo 14 anni di servizio, il signor Giuseppe Leuzzi, sospeso per un mese dall'incarico, il signor Nicola Ciocia, sospeso per 20 giorni dalla remunera-

zione e con l'obbligo di continuare a prestare servizio, il signor Nicola Angarano, sospeso per una settimana dal lavoro e dalla retribuzione; infine per sapere se non ritenga necessario promuovere una inchiesta per accertare particolari responsabilità e controllare lo stato generale di cose esistenti nel convitto nazionale di Bari, con specifico riguardo al trattamento a cui vengono sottoposti i dipendenti del detto istituto sotto la direzione del rettore dottor Francesco Cocca. (27268).

RISPOSTA. — Si deve premettere che una azione di sciopero, in seno ad una comunità, quale è quella di un convitto nazionale, ha riflessi più gravi di quelli che tali agitazioni producono nei confronti di qualsiasi ufficio.

Nel caso particolare, il rettore del convitto nazionale di Bari, ha preso tutte le misure occorrenti perché la vita dell'istituto potesse essere pienamente garantita nel suo svolgimento.

Egli durante l'assenza degli istitutori, determinata dallo sciopero, ha dovuto procedere alla loro provvisoria sostituzione, perché la squadra dei convittori non rimanesse priva della necessaria assistenza.

Tale sostituzione comportava, logicamente, il disimpegno di tutte le mansioni inerenti al normale funzionamento della squadra, tra cui, in particolare, quella di dormire nelle medesima camerata con gli alunni. Restava preclusa, quindi, agli istitutori scioperanti la possibilità di beneficiare di quegli utili che comporta la vita interna, cioè l'alloggio in convitto.

Per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico di taluni istituti, si deve anzitutto escludere che essi abbiano avuto relazione alcuna con lo sciopero.

In particolare per quanto riguarda il signor Vasile, risulta che egli, assunto quale istitutore assistente nel convitto nazionale di Bari, chiese, nello scorso anno 1956, un breve congedo al termine del quale non riprese servizio e non si preoccupò di dare alcuna comunicazione al convitto. Chiese successivamente di essere riassunto col nuovo anno e la direzione del convitto, con estrema longanimità, dispose la sua riassunzione con il 10 ottobre 1957, a condizioni, però, che il suo servizio fosse regolare, costante e serio.

Il Vasile, che accusava spesso disturbi di fegato non sempre riconosciuti dal sanitario del convitto, godeva costantemente di dieta speciale, ciò che non può essere consentito per troppo lungo tempo, giacché tutti sono tenuti a fruire del vitto comune.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

L'aggravamento dei disturbi accusati e la richiesta di congedo durante il periodo delle ferie pasquali, dopo che il Vasile aveva già fruito in cinque mesi, di 23 giorni di congedo, indussero la direzione del convitto a ritenerlo cessato dal servizio a decorrere dal 22 aprile. Gli furono però liquidate le competenze in denaro fino alla fine di detto mese.

Il signor Giuseppe Leuzzi fu sospeso per un mese dall'incarico, ai sensi della lettera b) dell'articolo 101 del regolamento generale dei convitti nazionali, per aver ripetutamente schiaffeggiato e malmenato convittori, affidati alla sua vigilanza. Non occorrono commenti per rilevare come atti del genere non siano consentiti in un istituto di educazione. Anzi, la punizione si rivela modesta in confronto alla gravità delle mancanze commesse.

Il signor Nicola Ciocia, infine, fu anche egli sospeso per essersi allontanato arbitrariamente dal convitto e dalla città di Bari per raggiungere il proprio paese. Si dichiarava successivamente ammalato e aggiungeva di aver ottenuto il permesso di allontanarsi dal vice-rettore aggiunto, ciò che risultò falso. La punizione inflittagli, in considerazione delle condizioni di famiglia e per le sue insistenti preghiere di non venir definitivamente allontanato dal convitto, fu limitata alla semplice sospensione della remunerazione per venti giorni.

Tali fatti, le circostanze e i provvedimenti conseguenti adottati, nei quali la direzione del convitto ha mostrato di mantenere senso di equilibrio, preoccupazione viva per le sorti dell'istituto, senso spiccato di responsabilità.

Il Ministro Moro.

SENSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non creda intervenire affinché siano adottati urgenti provvedimenti a tutela della produzione vinicola la quale — specie in Calabria — sta attraversando una crisi persistente e preoccupante a causa delle quotazioni del mercato che lasciano scoperti i normali costi di produzione.

In particolare si chiede:

1°) una repressione energica ed una vigilanza più intensa a stroncare la fabbricazione di vini artificiali;

2°) una riduzione dell'imposta di fabbricazione per alcole da vino, sì che il vino divenga la materia prima alcoligena di più naturale e conveniente sfruttamento

E poiché oggi tale imposta è di lire 40 mila ad ettanidrina, occorrerebbe ridurla a 12-15 mila lire consentendola, previo un piano di

approvvigionamento, controllato nella sua esecuzione ed inteso ad alleggerire le zone sovraccariche di prodotto;

3°) il rinnovo del credito agrario a chi lo abbia precedentemente acceso e non si trovi allo stato nella possibilità di estinguerlo;

4°) la concessione di anticipazione su garanzia del prodotto, a basso tasso d'interesse, a chi si trovasse a non poter continuare con le sole proprie risorse a conservare il prodotto in cantina;

5°) l'esenzione o la fortissima riduzione dell'imposta di consumo.

L'interrogante invoca l'intervento del ministro dell'agricoltura in ordine a quanto sopra affinché la crisi di questa importante branca dell'economia agricola nazionale venga risolta, per un migliore avvenire delle popolazioni agricole-contadine. (26201).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha dato un notevole impulso al servizio di repressione delle frodi, specialmente dopo l'emanazione della legge 31 luglio 1954, n. 561, per la difesa della genuinità dei vini.

Il numero dei funzionari addetti ai controlli ed ai prelievi di campioni è stato aumentato, chimici esperti sono stati assunti per l'esecuzione degli esami analitici, è stato curato l'aggiornamento e la riforma delle disposizioni legislative, si è sollecitata anche presso le sedi delle preture la definizione rapida dei processi penali.

La vigilanza particolarmente intensa esercitata in questi ultimi anni, con frequenti controlli negli stabilimenti enologici, cantine e spacci di vendita al minuto, ha mirato soprattutto ad impedire: la fabbricazione fraudolenta dei cosiddetti vini artificiali preparati senza succo d'uva, con impiego di acqua, fecce, sidri, saccarosio, uva passa in macerazione; la pratica dell'aggiunta di zucchero dai mosti e dai vini, diretta ad aumentare la gradazione alcolica, l'addizione ai vini di antifermentativi vietati dalla legge e pericolosi per il consumatore; la messa in commercio di vini comuni con indicazioni ingannevoli e tali da farli ritenere pregiati e di determinata origine; l'addizione di acido acetico all'aceto di vino destinato al consumo diretto o a quello adoperato per la conservazione dei prodotti agrari, la preparazione clandestina dei vinelli.

Particolare cura questo Ministero ha rivolto, poi, all'aggiornamento della legislazione nel settore vinicolo, rendendosi, tra l'altro, promotore della legge 16 marzo 1956, n. 108, concernente la disciplina della produ-

zione e del commercio del vermut e degli altri vini aromatizzati.

È, inoltre, in via di approntamento un nuovo schema di disegno di legge per una revisione completa della legislazione concernente la preparazione ed il commercio dei vini, mosti ed aceti.

Allo scopo di ravvivare la domanda, questo Ministero si è reso promotore del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 12 maggio 1957, n. 307. Con tale provvedimento, inteso come è noto ad agevolare l'afflusso di vino alla distillazione, ripristinando le agevolazioni fiscali concesse con decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e con decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, sono stati accordati abbuoni dell'imposta di fabbricazione allo spirito ottenuto dalla distillazione di vini genuini di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o alterati, e all'acquavite di vino.

Al fine poi di decongestionare l'offerta, questo Ministero medesimo è ripetutamente intervenuto presso gli istituti bancari per sollecitare in favore dei viticoltori, e in particolare delle cantine sociali, la più larga attuazione delle vigenti norme in materia di credito agrario, la concessione di anticipazioni con garanzia sul prodotto, il rinnovo dei crediti di esercizio scaduti o di prossima scadenza, la più ampia concessione di crediti ai distillatori di alcole da vino, per favorire l'assorbimento immediato della maggiore quantità di questo prodotto.

Tali interventi, unitamente alle ripercussioni dovute alle previsioni sul prossimo raccolto, meno favorevoli rispetto a quelle che si facevano all'inizio della campagna, hanno contribuito a sostenere il mercato.

Quanto, infine, al problema dell'abolizione o della riduzione dell'imposta di consumo, che riguarda la competenza di diverse amministrazioni, si fa presente che questo Ministero ha più volte sottolineato al Ministero delle finanze l'opportunità che detta imposta venga contenuta nei limiti della tariffa ordinaria prevista dall'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, che non venga cioè gravata della addizionale e delle supercontribuzioni.

Il Ministero delle finanze ha, nel frattempo, presentato al Parlamento un disegno di legge, con il quale, tra l'altro, vengono sottoposte a tassazione le bevande analcoliche, evitando così la concorrenza attualmente esercitata da tali bevande sul mercato di consumo del vino.

Il Ministro: COLOMBO.

SENSI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non credano urgente intervenire per il finanziamento del progetto relativo alla costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Diamante (Cosenza), i cui elaborati tecnici risultano da tempo trasmessi; e se non credano, altresì, intervenire perché l'anzidetto progetto possa essere incluso nelle opere da realizzare nel prossimo esercizio finanziario, in accoglimento dei voti e delle aspirazioni di quella popolazione.

L'interrogante fa presente l'assoluta necessità di un decoroso edificio scolastico nel comune di Diamante, anche in considerazione del sensibile aumento di quella popolazione scolastica. (26505).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 26499, del deputato Colitto, pubblicata a pagina xxxi).

SENSI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non credano intervenire per la inclusione, nel programma in corso, dell'edificio scolastico di Guardia Piemontese (Cosenza).

L'istanza venne dal comune inviata al Ministero dell'istruzione fin dal 1954.

È una premente necessità della popolazione. (27182).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 26499, del deputato Colitto, pubblicata a pagina xxxi).

SENSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda intervenire per l'invio di straordinari soccorsi E.C.A. alla popolazione di Orsomarso (Cosenza), la quale versa in grave situazione di disagio.

Un incendio il 29 giugno 1957 ha distrutto lo stabilimento della società Argentino, unica fonte di lavoro per gli operai di quel comune. (27442).

RISPOSTA. — Questo Ministero, appena avuta notizia del grave incendio che ha distrutto lo stabilimento della società Argentino di Orsomarso, ha subito autorizzato il prefetto di Cosenza ad erogare all'ente comunale di assistenza di quel comune un adeguato contributo straordinario, da destinare al soccorso delle famiglie degli operai rimasti disoccupati.

Si soggiunge che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta dell'ufficio provinciale di Cosenza, ha disposto — in via eccezionale — l'istituzione in detto comune

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

di un cantiere di lavoro, a sollievo della disoccupazione determinatasi in conseguenza della distruzione dello stabilimento Argentino.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

SENSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — con riferimento alla incresciosa situazione in cui versano il comune di Scala Coeli e la frazione San Morello (Cosenza), della quale si è occupata anche la stampa estera (*Journal de Genève* 6 ed 8 giugno 1957) — se non possa intervenire per sussidi straordinari in favore dei miserrimi disoccupati del luogo. (27443).

RISPOSTA. — Il prefetto di Cosenza ha recentemente concesso un contributo straordinario all'ente comunale assistenza di Scala Coeli per l'assistenza delle famiglie più bisognose di quel centro e della frazione San Morello.

L'ufficio provinciale del lavoro di Cosenza, al fine di portare sollievo ai disoccupati della zona, ha incluso nel piano delle provvidenze da attuare, nel corrente esercizio, a favore dei lavoratori della provincia, l'istituzione di un cantiere di lavoro nel comune di Scala Coeli.

Secondo la proposta formulata dall'amministrazione comunale, tale cantiere, per il quale sono previste 3825 giornate lavorative, dovrà provvedere alla pavimentazione delle strade interne della frazione San Morello.

Risulta, altresì, che la direzione provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale — previ accertamenti effettuati sul luogo da un funzionario — ha segnalato alla propria presidenza n. 118 famiglie di San Morello, ai fini della concessione di sussidi straordinari.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

SENSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se gli risultino le reiterate petizioni della popolazione di Cassano Jonio (Cosenza) intese ad ottenere la statizzazione della scuola media parificata, nonché le assicurazioni già date in proposito alla anzidetta amministrazione civica; e per conoscere altresì se non possa finalmente intervenire per la realizzazione delle attese della popolazione. (27444).

RISPOSTA. — La domanda del comune di Cassano Jonio è qui pervenuta, corredata dal parere favorevole del provveditore agli studi e dagli altri documenti necessari.

Il suo accoglimento per altro è subordinato alle disponibilità di bilancio che, almeno per

ora, purtroppo, non consentono di dare sicuri affidamenti in ordine alla creazione di nuove scuole medie.

Il Ministro: MORO.

SENSI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali e quanti edifici scolastici siano stati ad oggi costruiti nelle tre province della Calabria in esecuzione delle leggi n. 645 del 1954 e n. 105 del 1955; quante istanze di intervento siano ancora pendenti; e quale sia, in atto, la carenza delle aule scolastiche nelle tre province della Calabria. (27446).

RISPOSTA. — Premesso che la legge 9 agosto 1954, n. 645, prevede un piano decennale e graduale di finanziamenti, in relazione alle carenze di aule obiettivamente accertate, comunico che, nei tre esercizi finanziari 1954-55, 1955-56 e 1956-57 sono stati ammessi al contributo dello Stato, complessivamente nelle tre province della Calabria, 260 opere, per la spesa di 6 miliardi circa.

È noto che, in relazione al sistema delle agevolazioni di credito, cui la citata legge n. 645 è rimasta ancorata per esigenze di bilancio, intercorre, in media, un biennio fra la promessa di contributo, fatta dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con quello dei lavori pubblici e l'ultimazione dei lavori.

Nel meridione, poi, e in particolare nella Basilicata e nella Calabria, si può constatare che tale periodo di tempo viene spesso superato, perché, alle normali difficoltà, si aggiungono quelle relative al reperimento delle aree, alla opposizione dei privati a cedere suoli edificatori e alla scarsa iniziativa delle amministrazioni interessate. Ciò spiega come, rispetto alla rilevante spesa ammessa a contributo, si siano finora realizzate soltanto in minima parte le costruzioni finanziate. Si comunica, al riguardo, che dal gennaio 1952 al 1955 compreso sono state realizzate in Calabria circa 300 costruzioni.

Nell'anno 1956 sono già state costruite 55 opere, mentre ne sono in corso altre 31.

Per quanto riguarda la carenza di aule nelle tre province calabre, secondo i dati della seconda rilevazione nazionale, a suo tempo pubblicata, risultano i seguenti elementi dal 1° gennaio 1956:

fabbisogno aule n. 9673;

aule da costruire n. 6954.

Non si può indicare il numero delle richieste di contributo, tuttora pendenti, perché a

norma della legge n. 645, le domande dei singoli enti devono essere rinnovate per ogni esercizio.

Per l'esercizio finanziario in corso, si è in attesa di ricevere da parte dei provveditorati agli studi le richieste di contributo, regolarmente istruite ai termini della legge n. 645 più volte citata.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MORO.

SENSI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quando avranno inizio i lavori per la costruzione degli acquedotti interessanti i comuni di Amendolara, Oriolo, Trebisacce, Villapiana, Cerchiara e gli altri della zona jonica settentrionale della provincia di Cosenza. (27461).

RISPOSTA. — Allo scopo di risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico dei comuni ricadenti nella zona jonica settentrionale della provincia di Cosenza, è stato redatto dalla Cassa per il Mezzogiorno un piano di normalizzazione che sarà presentato all'esame e approvazione della delegazione speciale del consiglio superiore dei lavori pubblici presso la Cassa stessa alla fine del corrente mese di luglio.

Il Ministro: CAMPILLI.

SENSI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere le loro determinazioni in merito alla domanda del comune di Cerisano (Cosenza) di ammissione al contributo dello Stato, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, ai fini della costruzione dell'edificio scolastico in quel capoluogo.

L'interrogante fa presente che il relativo progetto è stato trasmesso da quel comune fin dal 1952, ed invoca, pertanto, solleciti provvedimenti al riguardo. (27531).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 26499, del deputato Colitto, pubblicata a pagina xxxi).

SENSI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda risalente al 1953 del comune di Cerisano (Cosenza), domanda intesa ad ottenere l'approvazione del progetto per la integrazione di quel civico acquedotto che — allo stato — non risponde più alle aumentate esigenze di quella popolazione. (27538).

RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno provvederà quanto prima alla redazione del piano generale di normalizzazione degli acquedotti per i comuni ricadenti nella zona in sinistra del fiume Crati, nella quale è compreso anche il comune di Cerisano.

Attualmente sono in corso i lavori di indagine alle sorgenti.

Il Ministro: CAMPILLI.

SENSI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non credano intervenire perché il comune di Grimaldi (Cosenza) possa finalmente ottenere l'edificio scolastico, del quale ha urgente bisogno. L'esigenza dell'opera è indubbia. (27644).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 26499, del deputato Colitto, pubblicata a pagina xxxi).

SENSI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non creda intervenire per la sollecita esecuzione delle opere programmate per la difesa del suolo nella zona di Roseto Capo Spulico (Cosenza), nonché per il consolidamento dello stesso abitato.

Si tratta di due interventi, la cui esecuzione è urgente; per altro grave è la disoccupazione del luogo. (27656).

RISPOSTA. — Il programma esecutivo relativo all'esercizio 1957-58 di applicazione della legge 26 novembre 1955, n. 1177, contenente provvedimenti straordinari per la Calabria, prevede il finanziamento, per lire 80 milioni, di opere di conservazione del suolo nei bacini compresi tra i torrenti Cardona e Annunziata, le quali interessano in gran parte la zona citata nell'interrogazione; la relativa progettazione esecutiva, di competenza del consorzio di bonifica della Piana di Sibari, non risulta ancora approntata, in relazione principalmente al recentissimo inizio dell'esercizio finanziario entro il quale vanno finanziati i detti lavori. Comunque, si dà assicurazione all'interrogante che il detto consorzio di bonifica ha già iniziato lo studio degli interventi per cui è da prevedere entro breve termine l'invio del progetto, che dalla Cassa per il Mezzogiorno sarà istruito con ogni sollecitudine.

Per quanto concerne il consolidamento dell'abitato di Roseto Capo Spulico, si fa presente che lo stesso non è stato compreso nei programmi esecutivi fino ad ora formulati in applicazione della citata legge n. 1177; tale

intervento, pertanto, potrà, essere considerato in occasione delle prossime programmazioni. Per altro, si precisa al riguardo che la notevole diffusione di dissesti di abitati in tutta la Calabria determina necessariamente l'adozione di criteri selettivi e di precedenza, in funzione del grado di gravità e di urgenza delle varie situazioni.

Comunque, è da porre in evidenza che l'eventuale inserimento nei programmi di attuazione della ripetuta legge n. 1177 è subordinato alla classifica a termine di legge tra gli abitati da consolidare, classifica che deve essere promossa dal competente ufficio del genio civile.

Il Ministro: CAMPILLI.

SENSI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere in qual modo si intenda risolvere il problema idrico del comune di Albidona (Cosenza) dove la situazione, per la persistente siccità, peggiora ogni anno.

L'interrogante chiede di conoscere se la Cassa non intenda, in attesa di una soluzione razionale, andare incontro ai desideri di quei cittadini costruendo un piccolo tratto di acquedotto onde convogliare fino in paese l'unica sorgente dei dintorni, il che eviterebbe quanto meno di dover fare 40 minuti di strada per un boccale d'acqua. (27657).

RISPOSTA. — L'approvvigionamento idrico del comune di Albidona verrà assicurato a cura della Cassa per il Mezzogiorno mediante l'acquedotto del Frida e minori, il cui progetto di massima è stato completato in questi giorni dalla Cassa medesima e verrà inoltrato all'esame della delegazione speciale del consiglio superiore dei lavori pubblici presso la Cassa alla fine del corrente mese.

Il Ministro: CAMPILLI.

SENSI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non creda intervenire per la urgente nomina del titolare della procura della Repubblica e del pretore aggiunto della pretura di Rossano Calabro (Cosenza), in atto mancanti, con pregiudizio per gli affari di giustizia. (27945).

RISPOSTA. — Sinora non è stato possibile coprire il posto di procuratore della Repubblica in Rossano Calabro, per mancanza di aspiranti.

Vari magistrati sono stati interpellati al riguardo, tutti con esito negativo. Altri lo saranno ancora e, se la situazione non potrà

essere risolta in tal modo, occorrerà attendere, per poter coprire detto posto, le promozioni in Corte di appello, che avverranno alla fine del corrente anno 1957.

Nella pretura di Rossano Calabro è vacante il posto di uditore vice pretore; si esaminerà la possibilità di coprire il posto medesimo in occasione del conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori di recente nomina.

Il Ministro: GONELLA.

SENSI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per insistere — con riferimento all'interrogazione n. 27455 ed alla conseguente risposta — sulla soluzione del problema del passaggio a livello di Trebisacce (Cosenza).

Infatti, in contrasto con quanto asserito nella citata risposta, il predetto passaggio a livello è pericolosissimo, tanto che due anni fa per esso ha trovato la morte un bambino di pochi anni, tragicamente perito a causa di un rapido. Per la soluzione si potrebbe far ricorso a un manufatto stabile per quanto riguarda i pedoni, mentre per le macchine basterebbe che le ferrovie allargassero uno dei ponticelli di attraversamento immediatamente prima del passaggio a livello, sì da permettere il passaggio alle macchine. Il comune non è assolutamente in grado di provvedere, ma comunque il problema va risolto ad evitare perdite di altre vite umane. (27950).

RISPOSTA. — Come già ebbi a far presente nella risposta alla precedente interrogazione, i provvedimenti invocati per risolvere la questione dell'attuale passaggio a livello situato nei pressi della stazione di Trebisacce non sono di competenza dell'amministrazione ferroviaria bensì di quella degli enti proprietari della strada, ai quali spetta provvedere alla costruzione della richiesta passerella pedonale e all'ampliamento di un sottovia attiguo al passaggio a livello per renderlo atto al transito autoveicolare.

Confermo che in caso di attuazione di dette opere e di conseguente soppressione dell'attraversamento a raso, l'amministrazione ferroviaria è disposta a contribuire nelle spese relative in misura pari alla capitalizzazione delle economie annue che le deriverebbero da quanto sopra.

Il Ministro: ANGELINI.

SEMERARO SANTO. — *Ai Ministri della difesa e del bilancio.* — Per sapere se non credano che sia necessario di riesaminare i programmi stabiliti dal Ministero della difesa-aeronautica affinché l'aeroporto di Brindisi

non sia — data la sua posizione — condannato a dover svolgere nel prossimo futuro un traffico solamente nazionale, ma sia compreso tra gli aeroporti internazionali, data altresì la modestissima prevista spesa necessaria per la nuova aerostazione di Brindisi, fissata in 30 milioni contro i 60 milioni stanziati per il completamento e l'attrezzatura di quella di Bari compresa tra i cinque aeroporti internazionali. (25763).

RISPOSTA. — L'aeroporto di Brindisi non solo conserverà il ruolo di aeroporto internazionale, ma sarà ulteriormente potenziato.

Il trasferimento dei servizi di aerostazione civile dell'aeroporto in argomento, dall'attuale sede a quella in costituzione (con i necessari adattamenti e trasformazioni) nel fabbricato ex preventivo, non è fine a se stesso, bensì è uno dei provvedimenti intesi a creare, anche a Brindisi, una zona di esclusiva pertinenza dell'aviazione civile, con accesso indipendente da quello militare.

Il progetto relativo ai suddetti lavori è stato attentamente esaminato dai competenti uffici tecnici dell'aeronautica, nonché recentemente modificato per perfezionare la funzionalità dell'edificio e consentire una maggiore disponibilità di spazio.

Sono stati anche interpellati tutti gli enti interessati (dogana, polizia, società di navigazione aerea, ecc.); delle loro osservazioni al riguardo si terrà debito conto, compatibilmente con le esigenze generali, al fine di armonizzare al massimo l'interdipendenza di tutti i servizi.

La spesa necessaria per la realizzazione di detti lavori, che soltanto in un primo tempo erano previsti dell'ordine di grandezza di 30 milioni di lire, ha subito notevoli ulteriori aumenti, anche per la sistemazione dei vari impianti ed arredamenti, tanto che prevedesi raggiunga i 65 milioni, di cui 60 già autorizzati.

Non sono escluse, per altro, possibilità di ulteriori ampliamenti e sviluppi, compreso quel che riguarda l'infrastruttura.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa: CARON.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere a che stadio siano le ricerche da parte dell'amministrazione competente di nuovi locali per l'ufficio postale di Muro Lucano (Potenza), al posto degli insufficienti ed indecorosi attualmente in uso. (27564).

RISPOSTA. — Le ricerche e le trattative intese a dare una sede più idonea all'ufficio postale di Muro Lucano stanno proseguendo attivamente. Mi riservo pertanto di tornare sull'argomento appena possibile.

Il Ministro: MATTARELLA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere che cosa l'amministrazione da lui dipendente attenda per prendere in consegna le nuove caserme che alcuni comuni delle province di Potenza e Matera hanno a loro spese costruito per l'arma dei carabinieri, onde sottrarre i militi benemeriti e la dignità del servizio agli attuali locali adoperati come sede delle stazioni carabinieri.

E chiede di conoscere perché — anche allo scopo di realizzare notevoli economie, oltre a quello di affratellare i servizi e di rendere più comodo il loro recapito per i cittadini — ove manchino adeguate caserme non si utilizzino, così per i carabinieri come per gli uffici di pubblica sicurezza, per la guardia di finanza, i locali esuberanti nelle caserme di nuova costruzione del corpo forestale, e non si prenda come guida per le future realizzazioni in materia, anche di concerto tra i Ministeri dell'interno, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, il progetto di un'unica attrezzata caserma per tutti i suddetti servizi. (27904).

RISPOSTA. — Nell'ambito della provincia di Matera nessun comune ha provveduto alla costruzione di stabili ad uso caserme carabinieri.

Risulta, invece, che nella provincia di Potenza i comuni di Calvello, Lauria e Viggiano, sebbene non tenuti a provvedere all'alloggiamento dei comandi dell'arma, hanno dato corso, di propria iniziativa e senza che venissero avviate preventive intese con questa amministrazione, alla costruzione di appositi locali con l'intendimento di cederli ad uso caserma.

Si è verificato così che la costruzione degli immobili è risultata in vari casi esuberante nel numero dei vani in relazione alle effettive esigenze dei servizi, con costi elevatissimi, per cui le amministrazioni comunali hanno chiesto canoni di fitto manifestamente onerosi.

Nel comune di Calvello, poi, è avvenuto che il proprietario della stabile attualmente sede della stazione ha eseguito tutti i lavori necessari ad assicurare l'immobile alla sua destinazione eliminando quindi ogni motivo di rilascio dei locali stessi.

Questo Ministero si riserva, tuttavia, di esaminare la convenienza di rilevare in fitto i nuovi stabili in relazione alle esigenze dei

reparti accasermati, al fine di contemperare gli interessi dell'erario con l'opportunità di assicurare una concreta utilizzazione, almeno parziale, degli edifici di proprietà dei predetti comuni.

Per quanto riguarda la proposta di cui alla seconda parte dell'interrogazione, si fa presente che in linea di massima non si riscontra la possibilità di utilizzare le caserme del corpo forestale, in quanto non sempre le giurisdizioni dei comandi dell'arma e degli uffici di pubblica sicurezza coincidono con quelle del corpo guardie forestali.

Comunque, ove se ne ravvisi la possibilità, come, per altro, è stato fatto per il passato nelle zone di frontiera, il Ministero non tralascierà di riunire in un unico edificio, i reparti dei carabinieri e quelli di altre specialità.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere per quali motivi non sia stata ancora liquidata la pensione a Di Maio Giuseppina da Torre Annunziata (Napoli) e ivi domiciliata a via Pastore 17, vedova di Sacco Vincenzo, appartenente alla disciolta milizia volontaria nazionale, in servizio permanente effettivo.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se non si intenda procedere da parte del Ministero alla più sollecita conclusione della pratica, stante lo stato di estrema indigenza della Di Maio vedova Sacco.

La pratica ha il numero di posizione 51859/54/Z. (24404).

RISPOSTA. — All'atto della presentazione della interrogazione, la pratica di pensione cui si riferisce l'interrogante, era stata già definita favorevolmente con la concessione alla interessata dell'indennità di cui all'articolo 9 della legge 20 marzo 1954, n. 72.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere a che punto si trovi la pratica di trattamento di quiescenza concernente Greco Alfonso fu Angelo, da Napoli, e ivi domiciliato in via Antonio Mancini 23.

Il Greco, centurione della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo presso la 138ª legione di Napoli e ufficiale consegnatario della stessa per 18 anni, ha presentato domanda e documenti entro i termini prescritti indicati dalla legge, ma finora non ha avuto nessuna comunicazione al riguardo. (24405).

RISPOSTA. — La pratica cui l'interrogante si riferisce è stata definita negativamente, poiché l'ex centurione della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale Greco Alfonso non ha mai fatto parte del personale in servizio permanente effettivo della predetta milizia e, pertanto, non può beneficiare del trattamento di quiescenza previsto dalla legge 20 marzo 1954, n. 72.

L'esito della pratica è già stato notificato all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sulla opportunità che la sovrintendenza ai monumenti di Napoli e la locale amministrazione comunale affrontino il problema di un piano regolatore per Anacapri, che ponga termine all'indiscriminata attività edilizia, sottoponendola finalmente al controllo di direttive volte a garantire la tutela dell'incomparabile paesaggio, e questo anche in osservanza dell'articolo 9, secondo capoverso, della Costituzione.

Per conoscere, altresì, perché il ministro non sia prima d'ora intervenuto per imporre tale tutela, in considerazione del suggestivo e universale richiamo delle bellezze di Anacapri. (24616).

RISPOSTA. — Devo rilevare, in via preliminare, che, a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1160 — legge urbanistica — a promuovere il piano regolatore deve essere il comune interessato; successivamente il piano è approvato con decreto presidenziale, su proposta del Ministero dei lavori pubblici.

Poiché, per altro, nel testo dell'interrogazione stessa si parla della tutela delle bellezze paesistiche di Anacapri, si ritiene che l'interrogante intenda riferirsi (tenuto conto del richiamo all'articolo 9 della Costituzione) al piano territoriale paesistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

In proposito devo far presente che l'intera isola di Capri (che comprende, come è noto, il comune di Capri e quello di Anacapri), con decreto ministeriale 20 marzo 1951, è stata sottoposta al vincolo di cui alla legge sopracitata.

Presentemente quindi il Ministero ha lo strumento giuridico per intervenire, come in effetti interviene, per la salvaguardia delle bellezze dell'isola.

Ma oltre a ciò, il Ministero ha già affidato alla competente soprintendenza ai monumenti di Napoli il compito di redigere un piano

territoriale paesistico dell'isola di Capri per meglio disciplinare la fabbricabilità e nel tempo stesso allo scopo di salvaguardare le bellezze naturali e panoramiche.

Tale piano territoriale paesistico in gran parte già redatto sarà sottoposto, a norma della surrichiamata legge, al parere di una apposita commissione nominata con decreto ministeriale 20 agosto 1952 la quale sta a buon punto del suo lavoro.

Posso assicurare l'interrogante che la elaborazione del detto piano territoriale paesistico sarà dal Ministero intensificata, nella fiducia che esso possa essere portato a compimento nel più breve tempo possibile.

Il Ministro: MORO.

SPAMPANATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se gli risultati come attualmente si svolge l'insegnamento elementare a Villa Santa Croce, frazione del comune di Piana di Caiazzo (Casserta); aule ristrette, umide, buie, prive di qualsiasi servizio igienico, sparpagliate disordinatamente, sono assolutamente inadeguate alle esigenze di quella popolosa frazione. Si rende necessario un edificio scolastico, e anche in merito l'interrogante chiede di conoscere il pensiero del ministro. (24617).

RISPOSTA. — A seguito della risposta interlocutoria data dal mio predecessore, ministro Rossi, alla interrogazione soprariportata, comunico l'esito della ispezione disposta nella frazione di Villa Santa Croce del comune di Piana di Caiazzo, in merito alla situazione di quelle scuole elementari.

La situazione dell'edilizia scolastica di quella lontana frazione è purtroppo la stessa di tutti quei villaggi ove non è stato possibile costruire, finora, edifici scolastici: e cioè, aule non sempre bene illuminate, ristrette, qualche volta umide e poco accoglienti. Tuttavia le tre stanze, cui si fa riferimento nella interrogazione non risultano sparpagliate disordinatamente, ma raggruppate l'una vicino all'altra, sufficientemente illuminate ed arieggiate; le tracce di umidità riscontrate in una delle pareti dipendono da talune infiltrazioni d'acqua conseguenti ai tipici acquazzoni di montagna.

Tale inconveniente verrà, comunque, eliminato, secondo l'assicurazione del sindaco, durante questi mesi, con opportuni lavori. Né d'altra parte, sarebbe possibile reperire nel paese locali migliori, e ciò per la semplice ragione che le abitazioni rurali di cui è formato il paese, a mala pena possono far fronte

alle elementari esigenze di quella popolazione.

Si ritiene, pertanto, che i locali scolastici in questione possano, almeno per qualche tempo, rispondere alle necessità di quella popolazione; e ciò in attesa che il piano per la richiesta edificazione di un adeguato edificio scolastico possa essere accolto da Ministero.

Al riguardo, sarà opportuno che il comune interessato rinnovi nell'esercizio finanziario corrente la domanda di contributo, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, per la costruzione di un nuovo edificio scolastico, domanda che non poté essere accolta nello scorso esercizio, essendosi dovuto provvedere a soddisfare esigenze ancor più urgenti, rappresentate da altri comuni della provincia di Casserta.

Il Ministro: MORO.

SPAMPANATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere a quale punto si trovi la pratica di pensione del caporale Calabrese Giovanni fu Alfredo, da Napoli, e ivi domiciliato in vico San Pellegrino a San Paolo 21.

Il numero di posizione della pratica è 91642. (24888).

RISPOSTA. — A richiesta del comitato per le pensioni privilegiate, la pratica relativa al caporale in congedo Calabrese Giovanni è stata trasmessa al collegio medico legale, il quale dovrà pronunciarsi circa la dipendenza da causa di servizio della infermità dalla quale il militare è affetto.

Come d'uso, verrà data notizia dell'esito all'interessato allorché la pratica sarà definita.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere a che punto si trovi la pratica di pensione concernente il signor Nitti Paolo, già console nella disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale.

La domanda di pensione del console Nitti, ufficiale in servizio permanente effettivo nella milizia volontaria sicurezza nazionale e in possesso di tutti i requisiti per il trattamento relativo, fu presentata dall'interessato nei termini prescritti.

La pratica ha il numero di posizione 65672/54. (24939).

RISPOSTA. — La pratica per la concessione della pensione, cui l'interrogante si riferisce, è stata definita negativamente.

Il signor Nitti Paolo, infatti, già console della disciolta milizia volontaria sicurezza na-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

zionale, è incorso nella degradazione in seguito a condanna, e come tale non ha diritto a pensione ai sensi dell'articolo 183, lettera b), del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere per quale motivo non sia stata ancora liquidata l'indennità di cessazione agli eredi di Pinto Gennaro, già appartenente alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale.

La signora Santoro Anna di Agostino, domiciliata in Caserta, via Vico 89, nella sua qualità di vedova del Pinto Gennaro, inoltrò nei termini voluti dalla legge regolare domanda, a cui il Ministero della difesa-esercito, ispettorato pensioni, con lettera del 28 giugno 1955, n. 57728/54, rispondeva appunto che era stata liquidata a favore del defunto marito la indennità stessa, chiedendo atto notorio per gli eredi, documento che è stato già a suo tempo rimesso al Ministero.

La famiglia del defunto Pinto trovasi in gravissime condizioni economiche per cui più che mai urgente diventa per essa la possibilità di potere beneficiare della modesta indennità. (25113).

RISPOSTA. — L'esito della pratica cui l'interrogante si riferisce è stato comunicato agli eredi dell'ex vice caposquadra della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale Pinto Gennaro.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Circa quanto verificatosi per la tenuta (scorporata) Torre Pescopagano, in provincia di Caserta.

Detta tenuta trovasi sulla via Domitiana, tra l'Agnena e il Volturmo, nei pressi di Mondragone e ha un'estensione di circa 115 ettari.

Essa era proprietà del conte Giuseppe Pavoncelli che l'aveva concessa in coltivazione a contadini del posto.

In prosieguo di tempo tali fratelli Iemma, informati di un imminente scorporo della loro tenuta a Torre Lopara presso Capua, acquistavano dal Pavoncelli la tenuta di Torre Pescopagano, per cedere eventualmente allo scorporo quel terreno, e non l'altro di Torre Lopara. Difatti, ai fratelli Iemma fu appunto concesso di farsi scorporare la nuova proprietà di Torre Pescopagano.

Da ciò proveniva un primo risultato negativo, che cioè quanti attendevano presso Capua lo scorporo e quindi l'assegnazione delle terre di Torre Lopara videro delusa la loro attesa, mentre i contadini che già avevano lavorato proficuamente a Torre Pescopagano con Pavoncelli si trovavano ad aver perduto il loro lavoro. Lo scorporo così veniva meno alle sue finalità, non concedendo la terra là dove doveva darla (a Torre Lopara) e togliendo il lavoro della terra a quei contadini che già lo avevano (Torre Pescopagano).

L'interrogante chiede di conoscere per quali motivi la tenuta di Torre Pescopagano, pur espropriata dall'anno scorso, non sia stata quotizzata. In proposito l'interrogante fa rilevare una circostanza gravissima: la tenuta di Torre Pescopagano, già feracissima con le sue coltivazioni, è stata fittata come pascolo di bufale e un certo Bammino, e quindi sottratta ad ogni genere di produzione. In tutto il vasto territorio un solo contadino si è rifiutato di allontanarsi e di abbandonare il suo lavoro e le sue coltivazioni, Petrella Pietro fu Sebastiano, e per questo suo rifiuto di lasciare la terra è stato anche denunciato.

L'interrogante chiede pertanto se il ministro non creda di dover disporre un'inchiesta circa le poco chiare circostanze che precedettero il suddetto scorporo, e che sono state innanzi accennate.

L'interrogante chiede altresì se il ministro non ritenga di dover ordinare che la tenuta di Torre Pescopagano venga quotizzata e assegnata ai contadini, e restituita alla sua efficienza produttiva. (26746).

RISPOSTA. — La sezione di riforma fondiaria in Campania espropriò, fra l'altro alla ditta Barracco Francesco terreni dell'estensione di circa 78 ettari in agro di Vitulazio (tenuta di Torre Lopara presso Capua). Detti terreni erano stati dal Barracco stesso concessi in enfiteusi ai fratelli Jemma Cesare, Antonio ed Ugo, ma il contratto di cessione enfiteutica fu ritenuto inefficace, perché stipulato dopo il 15 novembre 1949 (articolo 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, sostituito dall'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841). Pertanto, l'esproprio colpì formalmente il Barracco, ma di fatto i concessionari fratelli Jemma. Se il contratto fosse stato ritenuto efficace, i predetti terreni sarebbero stati considerati in carico alla ditta Jemma (le leggi di riforma prevedono le espropriazioni nei confronti dei concessionari non già dei concedenti le enfiteusi) e non avrebbero potuto essere espropriati, in quanto la ditta

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

Jemma non raggiungeva il minimo di proprietà terriera sottoponibile allo scorporo.

I fratelli Jemma impugnarono il decreto di espropriazione davanti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, adducendo che la concessione enfiteutica era stata posta in essere fin dal 21 giugno 1949 mediante scrittura privata, e non già col contratto pubblico stipulato in data 27 marzo 1950.

La causa ebbe alterne vicende: il tribunale ritenne efficace la data della scrittura privata anche nei confronti della sezione di riforma. Questa propose appello che fu accolto dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 9 giugno 1954-23 agosto 1954. Con istanza 24 giugno 1955 i fratelli Jemma avanzarono proposta per una permuta, offrendo di comprare altri terreni da cedere alla sezione in cambio di quelli da essi condotti in enfiteusi ed espropriati.

Tale proposta fu accettata, perché la permuta si presentava vantaggiosa per la sezione in termini di superficie e di possibilità di insediamento, nonché per porre fine al giudizio in corso, mediante rinuncia da parte dei fratelli Jemma a proporre ricorso in Cassazione contro la citata sentenza della Corte di appello di Napoli.

A quest'ultimo proposito è da rilevare che la stessa Commissione parlamentare aveva espresso parere contrario all'approvazione del piano di espropriazione pubblicato nei confronti del Barracco, per la considerazione che i terreni erano tenuti in enfiteusi dai fratelli Jemma.

Si ritiene opportuno far rilevare altresì che i fratelli Jemma avevano eseguito sui terreni ad essi concessi dal Barracco imponenti opere di bonifica e di miglioramento fondiario, per le quali avevano ottenuto i contributi statali da parte dell'ispettorato agrario compartimentale di Napoli, tanto che i terreni furono proposti per l'esonero dall'espropriazione come « azienda modello ».

La permuta ha per oggetto la retrocessione ai fratelli Jemma dei suddetti terreni della estensione di 78 ettari circa espropriati al Barracco, in cambio di terreni dell'estensione di 117 ettari che i fratelli Jemma hanno acquistato in provincia di Caserta (tenuta Torre Pescopagano).

Il contratto è tuttora in corso di perfezionamento; tuttavia la sezione ha già avuto in consegna anticipata i terreni, liberi da persone e da cose, in modo da poter procedere alla progettazione ed all'esecuzione delle necessarie opere di trasformazione fondiaria,

senza delle quali non è possibile procedere all'assegnazione.

La sezione di riforma ha concesso, in via provvisoria, in affitto i pascoli, in attesa che la trasformazione in atto consenta l'assegnazione agli aventi diritto. Si prevede, comunque, che i terreni potranno essere assegnati all'inizio della prossima annata agraria.

Quanto ai lamentati svantaggi, si fa notare che, con la permuta, i coltivatori dei terreni retrocessi sono rimasti nelle precedenti posizioni, mentre i terreni acquisiti dalla sezione, consentiranno nuovi insediamenti, in una zona a forte pressione bracciantile.

Il Ministro: COLOMBO.

SPAMPANATO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga di dover disporre perché si risolva il problema di una adeguata sede per l'ufficio posteletografico di Monte di Procida (Napoli), del quale si deplorano le pessime condizioni igieniche, ambientali, funzionali, ecc.; pur dovendo esso ufficio servire un centro di 11 mila abitanti con molti pensionati, oltre che con un forte movimento armatoriale, commerciale, ecc., a parte poi le esigenze della cospicua colonia di bagnanti. (26750).

RISPOSTA. — La sistemazione dell'ufficio postale di Monte di Procida in altri locali idonei per ampiezza e funzionalità, si è presentata finora difficile e laboriosa. In seguito alle ricerche compiute anche mediante sopralluogo ispettivo, è stato possibile reperire un locale, della superficie complessiva di metri quadrati 50, che potrebbe servire adeguatamente allo scopo.

Sono pertanto in corso, per poter giungere alle determinazioni definitive, le pratiche istruttorie di carattere amministrativo e tecnico all'uopo necessarie, fra cui quella inerente al parere da parte dell'U.T.E. circa la congruità del canone di fitto chiesto dal proprietario del locale. Di tali pratiche è stata anche sollecitata la definizione.

Il Ministro: MATTARELLA.

SPAMPANATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se gli risulti il vessatorio trattamento che continuano a subire i dipendenti delle agenzie I.N.A. i cui stipendi di fame contrastano dolorosamente con gli smodati profitti degli agenti stessi. Trattasi di un migliaio di lavoratori altamente qualificati e di altrettante fa-

miglie che fanno le spese dei superguadagni degli agenti generali. Tale grave situazione è ulteriormente intollerabile presso un ente dello Stato in un regime di Repubblica fondata sul lavoro.

L'interrogante chiede se il ministro non ritenga di intervenire presso il consiglio di amministrazione dell'I.N.A., prospettando la opportunità di eliminazione degli agenti appaltatori dall'amministrazione delle loro agenzie, lasciandoli solamente quali agenti generali per la produzione, e istituendo un ruolo periferico per gli impiegati amministrativi delle agenzie generali. In subordinata, l'interrogante chiede se il ministro non ritenga di prospettare agli agenti stessi un miglioramento economico delle condizioni dei loro dipendenti. (26757).

RISPOSTA. — A norma dello statuto organico dell'I.N.A. approvato con regio decreto 20 maggio 1926, n. 933, le agenzie generali dell'istituto sono concesse in gestione libera dal consiglio di amministrazione in base ad un capitolato di appalto uniforme per tutte le agenzie.

Lo stato giuridico normativo ed il trattamento economico del personale dipendente dalle predette agenzie sono regolati da contratti collettivi nazionali stipulati tra l'associazione nazionale agenti generali I.N.A. e le rappresentanze sindacali del personale stesso.

Attualmente il rapporto di lavoro del personale delle agenzie generali dell'I.N.A. — eccettuato quello dipendente dalle sei maggiori agenzie per il quale sono stati stipulati particolari accordi — è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954 integrato dai successivi accordi nazionali di categoria, appresso indicati:

accordo 7 gennaio 1955, recante norme transitorie per l'applicazione di alcuni articoli del contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954;

accordo 16 febbraio 1955, concernente precisazioni circa gli elementi costitutivi dello stipendio tabellare;

accordo 6 luglio 1955, concernente il trattamento tabellare annuo;

accordo 12 ottobre 1956, riguardante il raggiustamento retributivo nella misura del 5 per cento dello stipendio tabellare.

Nei rapporti tra agenti ed i rispettivi dipendenti, l'istituto non ha alcuna ingerenza e rimane del tutto estraneo alla relativa disciplina contrattuale, analogamente a quanto avviene presso quasi tutte le imprese private di assicurazione.

Circa l'opinione espressa dall'interrogante sulla opportunità di togliere agli agenti l'amministrazione delle agenzie, lasciandoli solo quali agenti di produzione, per istituire un ruolo periferico degli impiegati amministrativi delle agenzie stesse, si fa rilevare che la questione rientra nella esclusiva competenza del consiglio di amministrazione dell'ente.

Il Ministro dell'industria e del commercio: GAVA.

SPAMPANATO. — *Al Ministro dell'inter-*no. — Su quanto segue. Il consiglio comunale di Palma Campania (Napoli) nella sua seduta del 16 aprile 1957 approvava il bilancio di previsione dell'esercizio 1957 del comune stesso con l'applicazione della imposta fondiaria con eccedenza al limite legale; e tale approvazione concedeva senza la maggioranza di consiglieri prescritta dalla legge, circostanza questa fatta mettere a verbale ad istanza dei consiglieri sfavorevoli.

In sede di verifica, nella sua tornata del 5 giugno 1957 la giunta provinciale amministrativa di Napoli aveva a rilevare tale circostanza, così esprimendosi: « Rilevato che per quanto concerne l'applicazione della sovrimposta fondiaria oltre il limite di cui all'articolo 309 della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 l'articolo 310 della stessa legge effettivamente prescrive che le deliberazioni relative dei consigli comunali debbano essere prese col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione, onde non risultando dal contesto della deliberazione della sovrimposta, dovrebbe essere ridotta alla misura del limite normale, con conseguente esclusione della relativa supercontribuzione deliberata... ». E purtuttavia la stessa giunta provinciale amministrativa, constatato come il bilancio in questione prevedesse l'applicazione della imposta fondiaria con eccedenza al limite legale, e parimenti constatato nella votazione del consiglio comunale la mancanza della maggioranza richiesta dalla legge per tale caso, deliberava lo stesso l'approvazione del bilancio con sorprendente motivazione di doversi assicurare il normale funzionamento dei pubblici servizi, come se detta esigenza consentisse di violare quanto tassativamente prescritto dalla legge a proposito di sovrimposte con eccedenza al limite e della maggioranza necessaria per approvarne la deliberazione.

L'interrogante chiede di conoscere il pensiero del ministro in merito a quanto esposto e le relative decisioni. (27426).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1957

RISPOSTA. — Le irregolarità segnalate dall'interrogante circa l'atto deliberativo del comune di Palma Campania, concernente il bilancio di previsione 1957 con l'applicazione di sovrimposte e la relativa decisione tutoria di approvazione hanno formato oggetto di impugnativa da parte del contribuente Gragnaniello Martino, il quale ha presentato ricorso gerarchico. Il gravame di che trattasi è fondato sugli stessi rilievi mossi con l'interrogazione.

Qualora, a seguito della prescritta istruttoria, il ricorso stesso risulterà ricevibile ed ammissibile con l'eventuale accoglimento dello stesso potranno essere rimosse le lamentate violazioni di legge contenute nella citata deliberazione del comune.

Il Sottosegretario di Stato SALIZZONI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se sia o meno edotto della situazione verificatasi in seguito al recente concorso per 138 posti di uditore giudiziario.

Già deve osservarsi quanto sia esiguo il numero dei posti messi a concorso (138) di fronte alla nota, impellente necessità di rinfoltire i quadri giudiziari tuttora numericamente insufficienti a un normale espletamento delle relative funzioni.

In contraddizione con la esiguità dei posti messi in concorso, la commissione di esami ha ritenuto di dover largheggiare nella valutazione degli scritti usando inconsueta benevolenza per tutti i candidati, a prescindere dalle specifiche preparazioni, fino ad ammettere agli orali ben 337 candidati. Per cui, ove restasse fermo il numero di 138 posti, si avrebbe a deplorare un'evidente sperequazione a danno di candidati pure egregiamente preparati come attestano le loro votazioni agli scritti e agli orali, ma che subirebbero le conseguenze negative determinate dall'alto numero degli ammessi nei confronti del voto necessario a entrare nella graduatoria dei 138 posti.

Si rende necessario che a questo punto intervenga lo spirito di equità del ministro che con suo provvedimento discrezionale potrebbe sanare la situazione determinatasi come esposto innanzi. Difatti, un aumento del numero dei posti in concorso — ove il ministro lo decidesse — determinerebbe per largo numero di candidati le condizioni necessarie a entrarvi.

L'interrogante chiede se il ministro non creda, nell'interesse di tanti valorosi candi-

dati, e per le stesse esigenze di funzionalità dell'ordine giudiziario, di addivenire a tale discrezionale e tempestiva decisione. (27946).

RISPOSTA. — Il vigente ordinamento giudiziario dà al ministro la facoltà di assegnare ai concorrenti risultati idonei nel concorso per uditore giudiziario, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che si rendono disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

Per espressa disposizione di legge, quindi, in occasione dell'attuale concorso a 138 posti, l'uso della suddetta facoltà discrezionale dovrà essere contenuto nell'aumento di soli 13 posti rispetto a quelli fissati nel bando iniziale.

Se dal novero dei vincitori del concorso in questione potranno risultare esclusi anche ottimi elementi, ciò costituirà null'altro che una inevitabile conseguenza della selezione operata tra i concorrenti, secondo la scala dei rispettivi valori, in relazione ai posti disponibili.

Aggiungo infine che, essendo stato bandito, successivamente a quello in via di espletamento, altro concorso a 288 posti di uditore giudiziario, la situazione delle vacanze al 30 giugno 1957 (38 posti) era da considerare normale, anche perché su tali vacanze potrà incidere la quota di 13 posti da destinare all'aumento del decimo nel concorso in via di espletamento.

Il Ministro: GONELLA.

SPONZIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritiene opportuno disporre quanto necessario per la istituzione in Ginosà (Taranto) di una scuola media statale, in modo da alleviare i notevoli disagi, col prossimo anno scolastico, per la numerosa gioventù scolastica locale.

Gli studenti del posto sono in massima parte obbligati a raggiungere i centri di Matera, Taranto o Bari per il compimento dei loro studi, con aggravio di sacrifici anche per le loro famiglie.

La pratica per la istituzione di detta scuola media risulta trasmessa sin dal 3 dicembre 1956 dal provveditorato agli studi di Taranto. (27263).

RISPOSTA. — La domanda di cui all'interrogazione è in regola e completa nella sua documentazione.

Le difficoltà di bilancio per altro non ne consentono attualmente l'accoglimento.

Assicuro, tuttavia, l'interrogante che le esigenze scolastiche rappresentate saranno tenute nella migliore considerazione, ove si possa disporre dei necessari fondi.

Il Ministro: MORO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritiene opportuno disporre per la nomina della provincia di Lecce a provincia pilota e per lo sdoppiamento delle classi, in modo da ridurre il numero degli alunni ad un massimo di trenta per ogni insegnante.

Le esigenze istruttive ed educative del Salento suggeriscono tali attuazioni nel piano del progresso economico-sociale che si intende realizzare. (27327).

RISPOSTA. — È senz'altro intendimento del Ministero di estendere il piano di miglioramento della scuola elementare alla provincia di Lecce.

La possibilità di una decisione favorevole avrà modo di essere considerata, dopo che sarà conosciuta l'impostazione del bilancio 1958-59 e sarà quindi stabilito se e quali nuovi stanziamenti si avranno sui capitoli che interessano l'azione del piano. Nel caso che si abbia modo di addivenire a conclusioni favorevoli, il provveditore agli studi di Lecce riceverà istruzioni per effettuare nella provincia l'operazione preliminare del piano, cioè la rilevazione capillare delle necessità della scuola elementare in ogni località. La rilevazione si svolgerà nell'anno 1957-58 e col successivo anno si procederà agli interventi del caso.

Comunque il Ministero, in sede di impiego dei fondi dell'esercizio 1957-58, terrà nella massima considerazione, nei limiti delle possibilità, le varie necessità, quale l'assegnazione di nuovi posti di insegnante elementare, nella anzidetta provincia.

Il Ministro: MORO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritiene opportuno disporre provvedimenti idonei a migliorare la posizione dei sottufficiali maniscalchi. Costoro, mentre per conseguire la promozione da sergente maggiore a maresciallo debbono attendere ben venticinque anni dopo aver prestato effettivo servizio, si trovano nella condizione di non percepire più indennità di sorta per mancanza di quadrupedi loro in consegna, né possono beneficiare di trasferimento ad altre armi, rimanendo sempre a disposizione della direzione ippica e veterinaria. (27397).

RISPOSTA. — La situazione esposta dall'interrogante è conseguenza della notevole esuberanza di sottufficiali maniscalchi rispetto alle esigenze organiche, venutasi a creare in seguito alla forte riduzione del numero dei quadrupedi nelle unità dell'esercito.

Il problema del miglioramento di carriera dei sottufficiali predetti è stato, per altro, già da tempo posto allo studio e si ha fiducia di poterlo risolvere in sede di nuove norme, in corso di elaborazione, sugli organici, il reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali dell'esercito.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali decisioni definitive intende adottare circa la data di obbligatorietà di installazione sugli automezzi, a sensi dell'articolo 61 del codice della strada, dei dispositivi per la segnalazione dei veicoli che sopraggiungono.

Con risposta a precedente interrogazione n. 25445, fu assicurato che era stato predisposto un provvedimento con il quale veniva prevista l'applicazione graduale dei dispositivi su tutti gli autoveicoli dal 20 aprile al 31 maggio 1957, mentre poi si veniva ad apprendere essere stata disposta una successiva proroga a tutto il luglio 1957.

Se non ritiene di non dover procrastinare ancora la data di obbligatorietà dei dispositivi in oggetto, al fine anche di normalizzare il mercato e non creare squilibri in danno di quelle ditte che, ottemperando alle disposizioni governative, hanno affrontato rischi e sacrifici anche di ordine finanziario. (27986).

RISPOSTA. — Il provvedimento per la graduale applicazione nel periodo dal 20 aprile al 31 maggio 1957 di dispositivi per la segnalazione dei veicoli che sopraggiungono venne a suo tempo prorogato al 31 luglio, dato che fu segnalata e constatata la difficoltà da parte degli utenti di approvvigionarsi dei dispositivi, non sussistendo ancora, da parte delle organizzazioni di vendita, la possibilità di immediata consegna in tutti i centri.

Detta proroga fu subordinata alla dimostrazione, da parte dei proprietari dei veicoli, che il contratto di acquisto del dispositivo fosse stato concluso, con impegno da parte della ditta produttrice di effettuare la consegna entro e non oltre il 31 luglio.

Considerata la necessità, ai fini della sicurezza della circolazione, di non procrastinare oltre l'adozione del dispositivo per la segnalazione dei veicoli che sopraggiungono, e te-

nuto conto dell'attuale situazione del mercato, non si prevede la necessità di consentire ulteriori proroghe.

Il Ministro: ANGELINI.

TROISI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno di venire incontro alle necessità degli agenti e rappresentanti di commercio gravemente danneggiati dalla abolizione degli abbonamenti speciali tanto a serie che regionali di cui al decreto presidenziale 26 febbraio 1956, n. 582, ripristinando tali forme di abbonamento per coloro che, come gli agenti e rappresentanti di commercio, viaggiatori e piazzisti, soprattutto del meridione d'Italia, si servono esclusivamente e per ragioni di lavoro del mezzo ferroviario. (28159).

RISPOSTA. — Nella riforma tariffaria del 1° luglio 1956 (decreto presidenziale 26 giugno 1956, n. 582), sono stati soppressi gli abbonamenti speciali a serie (semplici e abbinate) e gli abbonamenti regionali, in quanto risultavano sempre più scarsamente richiesti.

Infatti la percentuale di introiti di tali tipi di biglietti rispetto al totale dei prodotti degli abbonamenti, è scesa dal 10,7 per cento del 1951 al 6,2 per cento del 1955.

Tale progressiva diminuzione va attribuita al fatto che, nella categoria degli utenti di tali tipi di abbonamenti, va sempre più diffondendosi la motorizzazione privata.

Tenuti presenti i criteri generali dell'accennata riforma, intesi a realizzare anche una diminuzione dei costi con la semplificazione del sistema tariffario, sono stati eliminati gli abbonamenti anzidetti i quali, dato il loro costante declino, sono stati reputati non più rispondenti alle odierne esigenze degli utenti, ed è stata invece articolata la tariffa degli abbonamenti ordinari con una differenzialità atta a rendere più conveniente l'acquisto dei biglietti per le maggiori distanze, con la libera scelta dell'itinerario da parte dell'utente.

Il Ministro: ANGELINI.

VALANDRO GIGLIOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Circa lo svolgimento delle pratiche di pensione privilegiata ordinaria del Ministero della difesa, che giacciono presso il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di via Pastrengo, cui è demandato il parere sul diritto a pensione,

In particolare chiede:

a) corrisponde a verità che le pratiche da evadere sono non meno di quarantamila?

b) corrisponde a verità che il comitato è costituito da un numero di membri molto ristretto, e quindi insufficiente a svolgere un efficace lavoro?

c) sa la Presidenza del Consiglio dei ministri che vi sono pratiche inevase da tre od anche quattro anni, per cui detto comitato può a ragione considerarsi la tomba delle pensioni difese?

Bastino per questo alcuni esempi: Artusi Bruno di Antonio: pratica iniziata il 10 ottobre 1954, il 2 aprile 1955 passa al comitato e vi giace ancora; Bartolato Gino di Pasquale: la pratica si trova al comitato per il parere dal 16 gennaio 1954; Pagini Guerrino di Antonio dal 15 aprile 1954; Rigato Gino fu Luigi al comitato dall'11 dicembre 1953, vi si trovava ancora in data 29 ottobre 1956 e forse vi giace a tutt'oggi; Salmasso Lino di Domenico dal 30 dicembre 1954, ecc.

La interrogante chiede finalmente che cosa la Presidenza del Consiglio intenda fare per porre fine a tale ingiusta ed incresciosa situazione. (27601).

RISPOSTA. — a) le pratiche giacenti al comitato a tutt'oggi non sono 40 mila ma 8 mila circa, quasi tutte pervenute al comitato pensioni privilegiate nell'anno in corso;

b) il numero dei membri del comitato è sufficiente a fronteggiare il lavoro che il comitato stesso è chiamato a svolgere. Ciò appare evidente ove si consideri che nei primi 7 mesi del corrente anno è stato possibile eliminare quasi totalmente l'arretrato esistente, con una media di circa 2.300 pratiche deliberate ogni mese;

c) le pratiche che da più tempo si trovano presso il comitato in attesa di essere esaminate risalgono agli ultimi mesi del 1956 e riguardano casi non gravi, con proposte di categoria non elevata o del tutto negative. Per quanto concerne gli esempi citati dalla interrogante si fa presente:

Artusi Bruno di Antonio: restituita all'amministrazione di provenienza il 31 gennaio 1957, completa del prescritto parere;

Bartolato Gino di Pasquale: pratica giunta al comitato non il 16 gennaio 1954, ma il 18 ottobre 1956; è già in lavorazione, sarà restituita entro il corrente mese, completa del prescritto parere, all'amministrazione di provenienza;

Pagini Guerrino di Antonio: pratica giunta al comitato il 24 aprile 1954, restituita completa del prescritto parere il 30 novembre dello stesso anno;

Rigato Gino fu Luigi: giunta al comitato il 17 novembre 1953 e restituita completa del prescritto parere il 6 luglio 1954;

Salmaso Lino di Domenico: pratica restituita completa del prescritto parere il 17 dicembre 1956.

Il Sottosegretario di Stato: SPALLINO.

VERONESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se corrisponde al vero la notizia data da un'agenzia di stampa secondo la quale i libri di testo per le classi elementari vengono messi in vendita a prezzi assolutamente eccessivi, come risulterebbe dall'esempio riportato secondo il quale un libro, che all'editore costa 150 lire, viene messo in vendita a 750. (27180).

RISPOSTA. — Con l'applicazione delle norme per la compilazione dei libri di testo, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1955, n. 1388, pur non essendosi potuto interferire nel regime liberistico commerciale, è stato possibile realizzare una notevole riduzione sui prezzi praticati negli anni precedenti.

Per gli anni successivi il Ministero nulla tralascerà per ottenere, nei limiti del possibile, una riduzione sempre maggiore, e sta studiando i mezzi da adottare per raggiungere l'intento.

Il Ministro: MORO.